

Ettore Bellone

Cenni storici sulle contee:

- **Aldobrandesca di Sovana**
- **Ursinea di Pitigliano**
- **Sforzesca di Santa Fiora**

Con ricerche storico-giuridiche sugli Usi Civici

Per le ricerche storiche: Roberto Ronchini

Per le ricerche sugli Usi Civici: Ettore Bellone

Trascritto da Marco Ronchini

Indice generale

Parte I: Storia Cronologica.....	1
Avvenimenti storici prima degli Aldobrandeschi.....	2
Gli Aldobrandeschi della Contea di Sovana e Santa Fiora (1285-1345).....	3
La contea Ursinea di Pitigliano.....	8
La contea Sforzesca di Santa Fiora (1439).....	14
Note sul Piano Regolatore.....	20
Parte II: La storia in dettaglio.....	21
Origine e storia della Contea di Santa Fiora.....	22
Ramo Sforza di Santa Fiora.....	38
Note biografiche di Sforza Sforza.....	44
I Lorenesi in Toscana.....	45
Breve storia della contea di Lorena in Toscana (1737-1799 e 1814-1859).....	46
Le riforme leopoldine nel corso del XVIII secolo in Toscana.....	48
Ferdinando III e le riforme in Toscana.....	52
Periodo napoleonico in Toscana.....	55
Capitolato del 1853.....	58
Parte III: Gli Usi Civici.....	64
Gli Usi Civici secondo la giurisprudenza.....	65
Gli Usi Civici nella contea di S. Fiora: Ricorsi per il riconoscimento.....	75
Atto di transazione stipulato in data 17/6/1937 omologato dal Commissario Aggiunto Manca il 24/8/1937.....	82
Regolazioni delle sorgenti.....	85
Regolazione delle strade.....	88
Attraversamento di linee elettriche.....	90
La legittimazione delle occupazioni.....	94
Alienazione di terre di U.C.....	97
Liquidazione degli Usi Civici.....	97
Scioglimento delle promiscuità.....	98
Quotizzazioni.....	100
Conciliazione.....	103
Il commissario liquidatore.....	104
A. Funzioni amministrative dei Commissari liquidatori.....	105
B. Funzioni del Commissario in sede giurisdizionale.....	105
C. Poteri dei Commissari liquidatori.....	106
Ricorsi.....	108
A. Impugnazione delle sentenze Commissariali davanti alla Corte d'Appello.....	108
B. Ricorso per Cassazione.....	109
Azioni possessorie.....	109
Provvedimenti legislativi emanati dall'unità d'Italia sino alle leggi sul riordinamento degli usi civici.....	111
Questioni giudiziarie intraprese dai terrazzani.....	117
Atto di vendita della Contea di Santa Fiora al Granduca Ferdinando II De Medici da parte del duca Mario Sforza nel 1633 — Atto Guidarrighi.....	119
Documento del conte Federico che darà fondamento ai terrazzani di pretendere gli usi civici.....	119
Oggetto della sanatoria (art.3 1 circolare 30/7/1 985 n.3357/25 del Ministro dei LL.PP. in C.U. n.114 del /3/1985 pag.196).....	123
Legge n.47 del 1985 e successive modificazioni per quanto concerne la sanatoria delle costruzioni su terreni di uso civico.....	124

Leggi urbanistiche e leggi contro l'abusivismo edilizio.....	126
Espropriazione di terreni di Uso Civico.....	131
CODICE DEL 1865.....	132
Differenza tra il codice civile del 1865 e quello, attualmente vigente del 1942.....	134
Alcune norme della giurisprudenza sulla legge n.47 del 28/2/1985.....	135
Legislazione.....	142
Bibliografia.....	144

Parte I: Storia Cronologica

Avvenimenti storici prima degli Aldobrandeschi

- 568:** I Longobardi guidati dalla Pannonia dal loro re Alboino scesero in Italia ed invasero la pianura Padana.
- 583:** I Longobardi eleggono il loro re Autari (584—590), il quale nel 633 fa redigere un codice in latino.
- 592:** I longobardi scendono in Toscana, occupano Sovana che mettono a ferro e a fuoco e tutti coloro che si opponevano alle loro brame. Così quella popolazione dovette cercare riparo sulle colline e sui monti circostanti che quei barbari detestavano, guidati dal loro duce Gummarith, stabilendosi vicino alle sorgenti. E' facile che in questo periodo incominciano a sorgere alcune casette che diedero inizio a Selvena.
- 671:** I longobardi eleggono Pavia come loro capitale.
- 712:** Sale sul trono longobardo Liutprando che muore nel 734.
- 729:** Donazione del castello di Sutri da parte del re Liutprando (712—744) al papa Gregorio II (669-731).
- 744:** Viene eletto Re dei Longobardi Ractis (744—749), il quale riprende la guerra contro i Bizantini.
- 749:** Sale sul trono Longobardo Astolfo (749—756) il quale da inizio ad una politica di espansione occupando Ravenna, e nel 751, mette fine alla dominazione bizantina. Sconfitto da Pipino a Pavia deve cedere Ravenna al papa Zaccaria.
- 754:** “Promissio Carisiaca” da cui scaturì il potere temporale dei Papi. Lorenzo Valla, celebre umanista, docente di eloquenza a Pavia, autore del libro “De vero falsoque”, dimostra la falsità di tale documento.
- 774:** Capitolazione di Pavia e fine del regno longobardo.
- 800:** Incoronazione di Carlo Magno del Sacro Romano Impero, detto così perché l'imperatore era eletto dalla Chiesa.
- 814:** Morte di Carlo Magno, figlio di Pipino il Breve (715—768), secondogenito di Carlo Martello, Imperatore di Occidente.
- 827:** Scorrerie dei Saraceni che sbarcano a Murrelle.
- 833:** Selvena appare in un testamento, nel quale il figlio del Conte Iffone, Stefano, cede una casa sita in Vico Silbiniae.
- 844:** Scende in Italia Ludovico I (778—840), figlio di Ludovico il Pio, che concede ad Ildebrando Aldobrandeschi, residente a Lucca, l'investitura feudale.
- 861:** Sotto il pontificato di Nicolò I (858—867) il Vescovo di Arezzo ottiene dal Papa i corpi delle Sante Fiora e Lucilla e di Sant'Eugenio, allora conservati nella chiesa di Ostia Tiberina e li fa collocare nella chiesa del monte Amiata. Dal 990 questo paese ed il fiume prese il nome di Fiora.
- 862:** Ildebrando II, figlio del conte permuta col fratello Geremia, vescovo di Lucca, diverse terre “in finibus Suanense” che erano state donate alla Chiesa di Lucca dai Fedeli, pro anima loro.
- 875:** Trasferimento degli Aldobrandeschi, pare di origine lombarda, discendenti dal re Liutprando in Sovana in seguito alle devastazioni saracene di Abel Kassim sbarcati a Murrelle.
- 888:** Sono candidati ad assumere il regno d'Italia Berengario, marchese del Friuli, e Guido, duca di Spoleto. Viene eletto Berengario (688—924), figlio di Eberardo, marchese del Friuli, mentre Guido da Spoleto (889—994), con l'aiuto dei feudatari, cercò di disputargli la corona.
- 961:** Ottone I di Sassonia (936—973) scende in Italia nel 951 e vince Berengario. Si fa proclamare a Pavia dal Papa Re d'Italia e Imperatore. Egli affida il governo delle città ai vescovi, i quali infliggono un colpo mortale al feudalesimo.
- 967:** Ottone II di Sassonia (955—983), figlio del suddetto, sposo della principessa Teofane (950—

996), scende in Italia per conquistare il mezzogiorno. Incoronato a Roma da Giovanni XII (Ottaviano dei Conti di Tuscolo) subì dai Saraceni una dolorosa sconfitta nei pressi di Sila nel 982 in Calabria. Muore di malaria.

973: Divampa la lotta tra Enrico II (973—1024), re di Germania, ed Arduino di Ivrea (955—1014).

982: Alla morte di Ottone I scoppia la lotta tra Enrico II ed Arduino di Ivrea.

983: Ottone III, re di Germania ed imperatore dal 996 al 1002, figlio del suddetto, viene in Italia chiamato dal Papa Giovanni XV si trattiene diverso tempo. Fa eleggere Papa un suo cugino, Gregorio V primo Papa tedesco. Viene poi incoronato imperatore da Silvestro II (il francese Gerberto da Aurillac). In dissidio col Papa, i romani lo cacciano da Roma. Morì mentre attendeva rinforzi dalla Germania.

Gli Aldobrandeschi della Contea di Sovana e Santa Fiora (1285-1345)

1000 : i terreni dati alla Chiesa lucchese nel grossetano, i quali, vuoi per lontananza, vuoi per la mancanza di strade adeguate, vuoi per la poca sicurezza, erano difficili da amministrare, in quanto essi venivano da “gente prava invasi e dilapidati”. Da questa situazione derivarono una lunga serie di permuta e di atti di vendita dei beni maremmani per cui gli Aldobrandeschi a poco a poco vennero a trasferire i loro diritti “in finibus Russelle”.

Le suddette stipulazioni avvennero allorché nel vescovado di Lucca sedeva il vescovo Geremia Aldobrandeschi (852—868) la cui nomina pare sia stata proposta dall'imperatore Ludovico il Germanico, re di Baviera (804—876) per aver egli affermato “cui dedimus ipsum episcopatum”.

Gli Aldobrandeschi a mezzo lotte ed alleanze, a poco a poco, estesero il loro potere sulla Maremma da Grosseto a Tarquinia, sulla quale fecero edificare o acquistare tanti castelli “quanti erano i giorni dell'anno”.

1002 : Arduino d'Ivrea ed Enrico II (lo Zoppo, 973—1024) sono incoronati il primo Re d'Italia nella dieta (=assemblea) di Pavia; il secondo Re di Germania.

1015 : Muore Arduino d'Ivrea nell'Abbazia di Fruttuaria ove si era fatto monaco.

1020: Nasce il Papa Gregorio VII in Sovana autore delle lotte per le investiture. Ciò perché quando l'imperatore nominava il Vescovo conte si curava, più che fosse un buon soldato a lui fedele, piuttosto che fosse un uomo pio e religioso. Al papato mancava il prestigio necessario a frenare tali abusi e la vita mondana dei prelati, che costituiva la decadenza della Chiesa, per cui dal popolo sorgevano voci che chiedevano la fine di tale situazione.

1037: “Costitutio de Feudi” di Corrado II emesso nell'assedio di Milano che dichiarai irrevocabili i feudi minori.

1054: Enrico IV imperatore della casa di Franconia scende in Italia e viene incoronato re di Germania. Egli è il figlio di Agnese di Poitiers e fu allevato dal vescovo Annone di Colonia.

1073: Muore Nicolò II e viene eletto Gregorio VII Papa della Tuscia. Nel gennaio 1076 nell'assemblea di Worms, Enrico IV fece proclamare decaduto il Papa Gregorio VII, e questi lo scomunicò. Enrico, ritornato in Italia, si reca allora a Canossa, dove Gregorio era ospite della Grancontessa Matilde di Toscana figlia di Bonifacio, e di Beatrice di Lorena e, grazie alla sua intercessione, nel gennaio 1077 ottenne l'assoluzione della scomunica. Viene poi scomunicato per una seconda volta (marzo 1080) e l'imperatore fece eleggere antipapa il Vescovo di Ravenna, che prende il nome di Clemente I. Ridiscese nuovamente in Italia con forte esercito e, a Pavia, cinse la corona ferrea (costituita da oro tempestata di gemme, rinforzata internamente da una lamina di ferro, ottenuta dai chiodi della croce di Cristo). Nel 1084 si impadronì a Roma della Città Leonina ed il Papa si rifugiò in Castel Sant'Angelo e invocò l'aiuto di Roberto il Guiscardo, il quale, quando giunse a Roma, il Papa era già partito alla volta di Salerno.

1073: Ildebrando da Soana diventa Papa Gregorio VII (1073-1085).

- 1085:** Gregorio VII muore a Salerno. Il successore Vittore III di Benevento rinnovò la scomunica ad Enrico IV ed il successivo Papa, Pasquale II scomunicò l'imperatore.
- 1100:** I vassalli degli Aldobrandeschi compiono atti di pirateria contro le navi pisane. Il conte Aldobrandeschi e la madre Gemma si recano a Pisa, si discolpano e giurano alleanza con la città.
- 1118:** Viene fondato da Hugues de Payns l'ordine dei templari per la difesa dei luoghi santi a Gerusalemme.
- 1122:** Si ha il concordato di Worms che stabilisce che l'investitura religiosa deve seguire quella laica.
- 1139:** Papa Innocenzo II con la Bolla Omne Datum Optimum concede ampi privilegi ai Cavalieri del Tempio.
- 1154:** Discende in Italia Federico Barbarossa (1122—1190), che pone come suo programma di instaurare l'autorità dell'impero e, recatosi a Roma, si fa incoronare imperatore dal Papa del Sacro Romano impero. Fu largo di concessioni ai feudatari.
- 1155:** Gli Aldobrandeschi danno ospitalità ad Arnaldo da Brescia riformatore religioso che attaccò la mondanità ecclesiastica; fuggitivo da Roma perché in viso dal Papa Adriano IV accolto nel loro castello di Campagnatico e, alcuni giorni dopo, il Barbarossa lo fa prigioniero alle Bricole d'Orcia traducendolo a Roma, ove verrà giustiziato sul rogo e le ceneri sparse nel Tevere.
- 1159:** Il Papa Alessandro III (Rolando Bandinelli) da Anagni lancia la scomunica contro il Barbarossa.
- 1164:** Il Barbarossa conferma agli Aldobrandeschi il vasto feudo di Sovana e la signoria sui Pannocchieschi.
- 1170:** Ildebrandino Novello Aldobrandeschi viene chiamato a Viterbo quale capitano e Potestà della città.
- 1177:** Alessandro III nomina una commissione di cardinali in Anagni che costituisce il "Pactum Anagninum", preludio della pace che sarà conclusa a Venezia con l'imperatore Barbarossa.
- 1180:** Guerra in Orvieto tra i Guelfi (partigiani della Casa di Baviera) ed i Ghibellini (partigiani della casa di Svevia). In Italia questi nomi valsero ad indicare i sostenitori del papato (Guelfi), mentre i sostenitori dell'impero si chiamarono Ghibellini;
- 1184:** Alleanza degli Aldobrandeschi con i Senesi per difendersi dal Barbarossa.
- 1187:** I templari vengono sconfitti da Saladino nella battaglia di Hattin.
- 1190:** Muore il Barbarossa affogatosi in Cilicia nell'attraversare il fiume Salef in occasione della III crociata.
- 1191:** Pisa e Genova cacciano gli Arabi dalla Corsica.
- 1191:** Capogugliati da Riccardo Cuor di Leone i crociati riconquistano Acri. Nasce l'ordine dei Cavalieri Teutonici.
- 1195:** Si presume la costruzione del castello di Selvena da parte degli Aldobrandeschi, che avevano stabilito il loro centro a Sovana.
- 1196:** Ildebrandino Aldobrandeschi ottiene da Enrico IV un diploma che lo riconosce "fedele conte palatino", e gli conferma il possesso di vari feudi.
- 1197:** Ildebrandino Aldobrandeschi accede alla "Taglia Guelfa" (lega alla quale aderiscono molti comuni e vassalli di Toscana).
- 1201:** Pitigliano, governata dagli Aldobrandeschi, si sottomette ad Orvieto.
- 1202:** Il Papa Innocenzo III (Lotario dei conti di Segni) erige Pitigliano a Contea. La tradizione afferma che il paese fu fondato da un ladro di nome Petilia, che a Roma aveva rubato la corona aurea alla statua di Giove Statilia e fuggitivo si era rifugiato in quella zona tufacea ricca di grotte che si prestava facilmente a nascondersi.
- 1208:** Testamento del Conte Ildebrandino Aldobrandeschi VIII, sposo di Adelasia, in Sovana, redatto dal notaio Sizio. Nel documento il conte lascia ai propri figli Guglielmo, Bonifacio, Tommaso, Gemma e Margherita nonché alla propria moglie Adelasia i suoi averi e le sue terre.

1216: Divisione del contado - Aldobrandeschi tra i figli del conte. Aldobrandino sotto gli auspici di Orvieto.

1220: Bonifacio Aldobrandeschi sposa Imilia Cacciaconti.

1220: Margherita Aldobrandeschi sposa Guido da Monfort.

1230: Siena, conquistatasi la fiducia dell'imperatore Federico, lo convince a dichiarare guerra agli Aldobrandeschi "rei di fellonia" (ossia traditori), essendosi la casata schierata nell'orbita papale, e tutta la contea Aldobrandesca viene infeudata a Siena.

1238 : Tommasia Aldobrandeschi fa costruire nei pressi del castello di Selvena una chiesa che, per la sua ristrettezza fu poi sostituita con quella attuale nel 1788.

1241: Luigi IX di Francia guida la VI crociata (1266-1270). Morì di dissenteria.

1254: Muore Guglielmo Aldobrandeschi, conte di Sovana, figlio di Ildebrandino VIII e Siena si impossessa della contea maremmana.

1254: Divisione tra i figli di Guglielmo Aldobrandeschi, "il grande toscano di Dante". (Purg. XI 57-60).

1259: Muore Umberto Aldobrandeschi nel suo castello di Campagnatico (Purgatorio VI,86-111); esempio di superbia e di arroganza, ucciso da sicari senesi, vestiti da frati, pare sia stato strangolato nel suo letto da Stricca Tebalducci, Pelacane di Ranieri e Turcio Magarozzi per denari che Siena ha versato a costoro dalla Bicherna (tesoreria). Altri autori affermano, invece, che morì nella piazza di Campagnano combattendo contro i senesi, "come un drago".

1260: Ildebrandino, detto il "Conte rosso", sposo in prime nozze di Tommasia ed in seconde nozze di Francesca, de' Baschi che muore il 18 Maggio 1284 in Sovana, al seguito di Carlo d'Angiò. Partecipa alla battaglia di Tagliacozzo e di Benevento (l'antica Maleventum che assunse questo nome dopo la vittoria di Pirro nel 215 a.C.).

1260: Battaglia di Montaperti, dice Dante "che fece l'Arbia colorata in rosso", tra Guelfi di Firenze comandati da Farinata degli Uberti (Inferno X, 126), vinta dai Ghibellini senesi. I fiorentini rinunciano a tutti i diritti sulla contea Aldobrandesca (Cfr. Cap. VII° della "Storia della Repubblica di Siena" di Laugton Douglas). L'Arbia è l'affluente dell'Ombrone che attraversa la piana di Montaperti, villaggio che sta alla confluenza con la Melena.

1260 : Scende in Italia Carlo d'Angiò, fratello del re di Francia (Purgatorio VII, 113—129 XI, 137, XX, 67) e sconfigge gli imperiali a Benevento. Nella circostanza muore Manfredi, re di Sicilia, figlio dell'imperatore Federico II di Svevia, che il Papa Clemente IV (il francese Guido Fulcodi) lo chiamava "homo pestilensis cadaver putridum", il quale scomunicò i senesi perché parteggiavano per Manfredi (Purgatorio III, 103 e segg.).

1268: Battaglia di Tagliacozzo (23 Agosto) tra gli Imperiali ed i Franco-Pontifici per il possesso del regno di Sicilia, con l'intervento del quindicenne Corradino della casa di Svevia, figlio di Corrado IV (1252—1268), che si scontra con le milizie dell'Angiò. Il Corradino si dà alla fuga e ripara nel castello di Astura, di proprietà dei Frangipane. Tradito dallo stesso Frangipane, che lo consegnò ad Angiò, e questi al re Carlo, il quale, contro ogni norma di guerra, lo fa decapitare a Napoli nella piazza del mercato e seppellire nella chiesa del Carmine (Purgatorio XX., 6) (Cfr. Aleardo Aleardi, "Il castello d'Astura").

1262: A Palermo si verificano i Vespri Siciliani (6 Marzo), quando il popolo festeggiava il lunedì di Pasqua, ed in breve l'insurrezione si estende a tutta l'isola. La causa di ciò fu dovuta al trasporto della capitale da Palermo a Napoli, per cui il regno di Sicilia e di Puglia si chiamò allora regno di Napoli. L'insurrezione finì con la pace di Caltabellotta (1302); i siciliani offrirono la corona di Sicilia a Pietro III d'Aragona (1219—1285) successore di Giacomo il Conquistatore, sposo di Costanza, figlia di Manfredi (Purgatorio III, 115 e VII, 129) e la Sicilia passò sotto gli Aragonesi con Federico, figlio di Pietro III.

1266: Ribellione di Acquapendente al papa Clemente VIII.

1269: Il conte Guido Aldobrandeschi, capo di molti fuoriusciti Guelfi di Firenze e di Siena, affronta

sotto il colle d'Elsa i ghibellini senesi, a capo dei quali vi era Provenzano Salvani (Inferno X, 92) e Guido Novello, nobili senesi che parteciparono alla battaglia di Montaperti. Provenzano, nel convegno di Empoli, sostenne la distruzione di Firenze. Successivamente fu a capo dei Ghibellini Toscani. Morì nel 1269 nella battaglia di Colle Val d'Elsa.

1270: Viene stipulato dal notaio di Sovana il contratto di nozze tra Margherita Aldobrandeschi ed il conte di Monfort.

1270: Muore Luigi IX il santo Re di Francia dalla peste.

1271 : Guido da Monfort, già nominato Vicario della Tuscia, dopo lo sposalizio con Margherita Aldobrandeschi. Saputo che a Viterbo era giunto Filippo III l'Ardito (1342—1404) decise, con il fratello Simone, ed il suocero, "Conte Rosso" di Pitigliano, di recarsi là per rendere omaggio al Re che trasportava le salme del padre, Luigi IX, del fratello Giovanni Tristano, vittime della pestilenza che li aveva colpiti a Tunisi, durante la crociata, unitamente alle salme di Teobaldo, re di Navarra, colpito dallo stesso morbo, e della di lui moglie, Isabella d'Aragona (1247— 1271), figlia di Giacomo I, caduta da cavallo, per recarli in Francia dopo essere stati spolpati, secondo l'usanza di allora. Guido da Monfort, venuto a conoscenza che con Filippo di Francia vi era pure Riccardo di Cornovaglia si diede a cercarlo in Viterbo, in quanto riteneva che egli fosse la rovina della famiglia dei Monfort e, trovatolo nella chiesa di S. Silvestro intento ad ascoltare la messa, Guido sguainò la spada e trafisse più volte il povero Riccardo, che morì per le ferite. Questo fatto fece dire a Dante (Inferno XII, 119 e segg.) "*colui che fesse in grembo a Dio lo cor che in sul Tamisi ancor si cola*" (si cola, si venera).

Dopo questo delitto Filippo III con il suo lugubre fardello di salme reali, prese la strada di Francia. In Viterbo vi erano radunati in conclave diciassette cardinali, i quali, dopo faticosi dibattiti, erano ancora ben lontani dal nominare il nuovo pontefice in sostituzione del papa Clemente IV (Gui Foulones), tanto che i viterbesi, stanchi per la loro lungaggine, scoperchiarono il tetto ove erano radunati gli stessi Cardinali, i quali, venuti a conoscenza del grave fatto di sangue, scomunicarono il Monfort.

1273: Il nuovo Papa, Gregorio X (Tebaldo Visconti di Piacenza) con propria bolla ingiungeva a Monfort di presentarsi al suo cospetto entro quindici giorni. Malgrado che la bolla fosse stata affissa in vari castelli Aldobrandeschi, egli non si presentò, ed allora, il Papa, gli lanciò la scomunica, con la quale veniva dichiarato "infame" e posto al bando della cristianità, esonerato dalla somministrazione dei sacramenti e dalla sepoltura ecclesiastica.

Dopo pochi giorni (13 Giugno) il Papa si recava a Firenze e Margherita si recava là per incontrarlo e per implorare per la vita e per la libertà del proprio marito, in quanto, essa affermava, egli si era pentito del suo atto; ma tale gesto non ottenne alcun effetto.

1274: Il Monfort, il 15 Luglio, vestito da penitente, scalzo, con una corda al collo, pentito del suo misfatto, si costituì prigioniero nel castello di Lecco, sul lago di Como di proprietà della Chiesa ed il Papa lo proscioglie dalla scomunica e, prima del 1277, viene posto in libertà.

1274: Tra i cugini Ildebrandino di Guglielmo da Sovana ed Ildebrandino di Bonifacio, da Santa Fiora, trovandosi nei pressi del podere "Elciola" sulla strada che da Piancastagnaio conduce a Santa Fiora, decisero di dividere la contea.

1274: Sorge il feudo di Sorano e Pitigliano.

1284: Muore Ildebrandino "il rosso", conte di Pitigliano, e la contea che allora batteva moneta, come quella di Santa Fiora, viene ereditata dalla figlia Margherita Aldobrandeschi.

1287: Siena espugna Saturnia e la mette a ferro e a fuoco.

1289: Guido da Monfort, liberato dalla prigionia, si imbarca a Talamone (Purgatorio XIII, 152) sulla flotta di Filippo, il cugino del conte di Fiandra, che portava rinforzi a Roberto d'Angiò. Nel golfo di Napoli avviene lo scontro con la flotta aragonese, comandata dall'ammiraglio Ruggiero di Lauria e sia Filippo di Fiandra che Guido da Monfort cadono prigionieri.

1297: Nella primavera avvenne la divisione della contea in sei parti, a cura di un notaio fiorentino,

che le parti tirarono a sorte. Il verbale di divisione fu redatto dal notaio Seghieri di Roccastrada in Santa Fiora 2.8.1297 “cum omnibus allis juribus et possessionibus” (=con tutti gli altri diritti e possessi).

1298: Orvieto cerca di affermare la propria autorità sui feudatari e sui Baschi, per cui i figli Neri e Bindo, di costoro, sono costretti a sottomettere ad Orvieto tutte le terre da loro possedute.

1298: Margherita sposa Guido di Bonifacio Aldobrandeschi da Santa Fiora e poco dopo la di lui morte, sposa Nello de Pannocchieschi, dal quale ebbe un figlio di nome Binduccio, morto nel 1300.

1300: I Baschi cercano di espandere il loro dominio nel territorio di Vitozza e Montemerano contestandolo ai Farnesi, ai Caetani, ai Di Vico e agli Orsini.

1301: Spedizione di Orvieto contro Santa Fiora. Avviene la peste in tutta la Maremma che si spopola.

1302: Muore il Conte Guido da Santa Fiora, marito di Margherita Aldobrandeschi.

1302: Santa Fiora viene investita da bande di fuoriusciti (Bianchi e Neri).

1303: Il Papa Bonifacio VIII, nel mese di Marzo, depone Margherita per essersi unita al cugino del conte Guido di Santa Fiora, commettendo il delitto di incesto (ossia il rapporto sessuale con persone legate da vincolo di parentela) ed i beni della contessa scomunicata passano al Caetani e privano la figlia Anastasia, sposa di Romano Gentile Orsini di tutti i suoi beni.

1303: Ghino di Tacco, famoso masnadiero che uccise Benincasa da Laterina, celebre giureconsulto del XIII secolo, e che commise ogni sorte di ladronaggi; verso la fine della vita si pente e si riconcilia col Papa Benedetto VIII.

1303: Si solleva Pitigliano e la contessa Margherita ed il conte Goffredo, nipote del Papa, chiedono aiuto ad Orvieto.

1303: Il Papa Bonifacio VIII riceve in Anagni il famoso schiaffo da Nogaret e dai Colonna;

1303: (14 Ottobre) muore il Papa Bonifacio VIII in Roma, amareggiato per l'offesa patita in Anagni.

1304: Orvieto delibera l'occupazione di Pitigliano, Savana, Sorano e Piancastagnaio non ancora in suo possesso, mentre Saturnia si sottomette ad Orvieto.

1304: Il Papa Benedetto XI (Niccolò Boccassini di Treviso) scomunica gli Orvietani per inosservanza alle sue ingiunzioni.

1305: Clemente VI (Pierre Roger, 1291 — 1352), di origine francese, sposta la sede pontificia da Roma ad Avignone. Questo periodo viene chiamato cattività avignonese. Lo stato pontificio piomba nella anarchia e continue lotte avvengono tra le famiglie degli Orsini e dei Colonna.

1308: Romano Orsini chiede aiuto ad Orvieto contro i signori di Montemerano.

1310: Grosseto si sottomette a Siena.

1312: Orvieto delibera una sovvenzione di 2000 fiorini annui da ricavare dalla bandita Aldobrandesca da concedere alla contessa Margherita accordandole la facoltà di risiedere liberamente nella città.

1312: Concessione di cittadinanza in Orvieto ed altri privilegi agli ebrei romani in ricompensa del prestito fatto loro per liberare la città dalla scomunica inflitta dal papa Clemente V (Bertrando de Gott) per avere la città invaso la contea Aldobrandesca.

1312 : Morte di Margherita Aldobrandeschi ”avventuriera lussuriosa”, dice il Tommasi, la quale ebbe cinque mariti, quali Guido conte di Monfort di Lancaster, dal quale ebbe una figlia, Anastasia, che il 25 Ottobre 1293 sposò Romano di Gentile Orsini; Goffredo Caetani, nipote del papa Bonifacio VIII (1293); Guido Aldobrandeschi da Santa Fiora (1228), suo cugino; Nello Mangiante Pannocchieschi, signore di Pietra (1307); conte Orso di Rinaldo Orsini di Pitigliano (1293). Finisce con la sua morte il dominio feudale Aldobrandeschi dopo 450 anni.

1313: Muore a Buonconvento Arrigo VII, lussemburghese, Re di Germania ed Imperatore del Sacro Romano Impero, figlio di Enrico III, il quale venne in Italia, e fu incoronato imperatore a Milano dall'arcivescovo Gastone della Torre, con la corona ferrea il 6.9.1311, attese le speranze dei

Ghibellini, Il 7.5.1312 a Roma, in Laterano, fu incoronato nuovamente imperatore dal Papa, Clemente V; la sua salma, a causa del tifo, dopo essere stata spolpata, viene inumata nel cimitero di Pisa.

1314 : Il conte Orsini per vendicarsi di alcune ingiurie, mette a ferro e a fuoco monte Laterone e Roccalbegna.

La contea Ursinea di Pitigliano

1293: La contessa Margherita, dopo la morte del padre “il Conte Rosso”, aveva ereditato la contea di Pitigliano che, anch’essa, come quella di Santa Fiora, batteva moneta e, non avendo avuto più alcuna notizia del marito ed essendo rimasta sola senza alcun uomo che tutelasse i suoi beni, decise di sposare Orso Orsini, figlio illegittimo di Gentile di Bertoldo, Conte di Pitigliano, il quale, fu al servizio di Alfonso d'Aragona detto “il Casto” (1152 — 1196) che fu impegnato nella guerra dei Vespri. Con questo matrimonio e, successivamente, con quello della figlia Anastasia (1294), avvenuto in Barletta con Romano di Gentile Orsini, alla quale vengono restituiti i beni confiscati al padre Guido da Monfort, in seguito alla scomunica per il delitto commesso a Viterbo, la contea di Pitigliano passa agli Orsini famiglia che il Marchese fa discendere da Caio Orso Flavio, mentre il Sansovini la fa derivare dai Goti, i quali, sotto l'imperatore Claudio, invasero le provincie romane e, come afferma il Muratori, derivò da un orso, console di Roma, nel 336 a.C.

Il Bovio pone come capostipite un certo Mandella, figlio di un capitano gota, nutrito da piccolo con latte di un orsa, chiamato appunto Orsino, mentre il Novaes (Storia dei Pontefici) parla di Caio Orso Flavio al tempo dell'imperatore Costanzo, detto Clorpe (225 — 306) padre di Costantino Imperatore. Questa famiglia fu tra le maggiori di Roma e di Italia, fiorente per numerosi rami; illustre per potenza e ricchezza, per legami di parentela, unita con diverse case reali d'Europa e per aver dato alla Chiesa cinque papi e tre cardinali, ed allo Stato senatori, gonfalonieri, conduttori di armate e uomini illustri che, successivamente, dilagarono in tanti rami, quali:

Orso di Bobone derivante da Celestino III (Giacinto di Bobone, papa 1191 — 1198) i cui nipoti assunsero la famiglia a potenza regale. Con Matteo Rosso, nipote di Giovanni Gaetano, signore di Vicovaro, il quale nel 1241 difese Roma dagli assalti di Federico II, re di Germania e di Sicilia (1194 — 1250), figlio di Enrico VI e ieri antagonisti dei Colonna;

Matteo Rosso senatore, dal quale ebbero origine i rami degli Orsini di Monterotondo, discendenti dal figlio Rinaldo, i quali furono favorevoli agli Angioini (1265 — 1442) ed ebbero feudi in Abruzzo, confermati dalla regina Giovanna I di Napoli (1324 — 1382) e di Sicilia, figlia di Carlo, duca di Calabria, i quali riunirono poi i feudi di Larino, di Guardiagrele e di Valle Siciliana. Questo ramo si estinse con Camillo Pardo, sconfitto dagli spagnoli dalla difesa di Napoli; I duchi di Bracciano tra i quali Paolo Giordano e Marchese dell'Anguillara, marito di Isabella de' Medici, figlia di Cosimo I, che si distinse nella guerra contro i Turchi e fu ferito a Lepanto il 17.10.1571; nella notte del 16.7.1576 strozzava la moglie, evidentemente per gelosia;

I duchi dei conti di Manuppello tra i quali, dopo la vittoria di Benevento (1260), Romano Orsini, col favore di Carlo d'Angiò, poté sposare Anastasia, figlia di Margherita Aldobrandeschi e di Monfort, che le portò in dote la contea di Nola, che si estinse nel 1049, nonché quelle di Sovana e Pitigliano. A questi titoli aggiunsero pure quelli di Principe di Salerno, conti di Lecce, duchi di Venosa, principi di Taranto che cambiarono col tempo in quello di Monte San Savino, nel 1608, allorché la contea di Pitigliano cessò di esistere.

Orsini del Balzo, signori di Mugnano e marchesi della Penna, che si estinsero nel 1707. Anche la potenza degli Orsini aveva eccitato la cupidigia di Cesare Borgia, il quale riuscì ad impadronirsi dei castelli di Trevignano e di Bracciano. Fece avvelenare Gentile Virginio (17-1-1497), signore di

Bracciano, conte di Tagliacozzo, figlio di Napoleone Orsini, il quale, fatto prigioniero nella resa di Atella, città della Campania, fu rinchiuso nel castello dell'Ovo di Napoli e, per incitamento del papa Alessandro VI (Borgia), che bramava schiacciare gli Orsini, fu fatto avvelenare, unitamente al cardinale Giovan Battista. Inoltre fece strangolare Paolo, figlio del Cardinale Latino Orsini, duca di Gravina, già suo capitano, che partecipò alla congiura di Magione (1502). Si lasciò poi giocare dal Borgia ed imprigionato in Senigallia (31 Dicembre 1502), condotto prigioniero nel castello della Pieve (18 Gennaio 1503), fu fatto strangolare insieme al cugino Francesco duca di Gravina. Con il Papa Giulio II (della Rovere, di Savona) gli Orsini tornarono in grande potenza, specie col matrimonio di Felice, figlia del Papa, con Giovan Giordano, avvenuto nel 1511.

1315: I Baschi di Montemerano, che prendono tale nome dal castello situato lungo il Tevere, tra il territorio orvietano e quello di Todi, e che ricoprirono importanti cariche dal 1220 al 1296, si imparentano con gli Aldobrandeschi per il matrimonio di Francesca Baschi con il conte Ildebrandino e favoriscono la penetrazione in Maremma di Siena ai danni di Orvieto, per cui danno vita a due nuovi rami di famiglia di Montemerano e di Vitozza.

1315: I conti di Santa Fiora occupano Roccastrada e Castel d'Orcia. La guerra dura fino al 1-4-1317 per la quale i conti Aldobrandeschi cedono a Siena Roccastrada

1317: Guerra tra Orvieto ed i Baschi, i quali, alleatisi con i Ghibellini di Siena e di Arezzo, occupano Orbetello e Manciano.

1319: Il conte Guglielmo, il grande Tosco, ed i suoi fratelli, trattano la pace con Siena.

1319: Orvieto, guidato dai Farnese, occupa Castelfranco e fa prigionieri Neri de' Baschi di Montemerano che viene decapitato in Orvieto mentre i venticinque suoi soldati vengono impiccati.

1319: Benedetto Caetani, nipote del papa Bonifacio VIII, viene eletto potestà di Siena.

1322: I soldati di Todi, comandati da Ugolino, detto "Bussa", da Vitozza, minacciano di invadere Orvieto.

1327: I Baschi con i Farnese con i conti di S. Fiora si alleano contro gli Orsini di Pitigliano che si erano impadroniti di Manciano, Saturnia e di Orbetello. Inoltre gli stessi Baschi si alleano con Ludovico il Bavaro (1287 — 1347), figlio di Ludovico II il Severo, che in Italia intervenne in favore dei Ghibellini.

1328: I conti Aldobrandeschi chiedono aiuto al re di Sicilia Pietro II di Aragona (1305 — 1342), figlio di Federico II (1272—1337, re di Sicilia), e di Giovanna d'Angiò (1371—1435, regina di Napoli).

1330: Muore Romano Orsini di Pitigliano e gli succede nella guida della contea il nipote Niccolò.

1330: Battaglia di Siena nei pressi di Arcidosso e la città viene presa "per cuniculos" (=passando nei cunicoli).

1331: Il Consiglio Generale di Siena delibera di far pace con i conti Aldobrandeschi, purché gli vendano i castelli di Arcidosso e di Casteldelpiano.

1331: Viene stipulato l'atto di pace tra Siena ed i conti Aldobrandeschi per la vendita dei suddetti castelli.

1332: Siena concede un' amnistia agli uomini di Casteldelpiano per le passate condanne.

1336: Con istrumento stipulato in Sovana, Guido Orsini acquista da Menicuccio di Albizo Medici tutte le ragioni che esso aveva sul castello di Guigliano. Testimoni dell'atto furono Stefano, signore di Vitozzo, e Bandinello da Siena.

1341: Guido, nipote di Romano Orsini, viene eletto capitano della Chiesa, e muove contro i signori di Vitozzo, che si erano ribellati, alla Chiesa stessa e, dopo una battaglia rimise all'obbedienza i ribelli con la distruzione del castello di Rispanpana, tolto ai Ghibellini.

1341: Guido, figlio di Orso Orsini, pretende di aver diritto al possesso della Contea di Pitigliano.

1348: Si sviluppa la peste in Maremma che invade, non solo l'Italia, ma anche una parte dell'Europa. Terminato il flagello ripresero più violente le lotte e le scorrerie con i signori di Montemerano e di Castellottieri, che durarono sino al 1355, anno in cui avvenne la pace, come

risulta dallo strumento rogato in Siena da Paolo Cospi di Bologna. In questo stesso anno l'imperatore Carlo IV ordina al patriarca di Aquileia, suo vicario in Toscana, di risolvere quelle vertenze.

1354: Ranieri de' Baschi occupa Viterbo ed altre città dello Stato Pontificio. Il Cardinale Albornoz premia i Baschi come nobili di Orvieto.

1354: Il castello di Selvena viene affittato da Siena a messer Guido da Montegiovi, con contratto di 25 anni e con obbligo di offrire ogni anno per la festa dell'Assunta alla Chiesa Maggiore un cero da 25 libbre e 100 soldi di moneta nuova alla Bicherna (tesoreria di Siena).

1357: Il cardinale Egidio Albornoz proveniente da Avignone, giunto in Italia, passa da Orvieto. Nella circostanza egli riconferma agli Orsini la contea aldobrandesca di Sovana, in quanto gli stessi vogliono mantenere salva la loro indipendenza.

1358: Piccolomini (antica famiglia patrizia senese), che subì persecuzioni dai Ghibellini, essendo essi di parte Guelfa, acquistano per 850 fiorini d'oro il castello della Triana.

1359: I monaci delle Tre Fontane concedono a Nicolò Orsini una nuova investitura per il rinnovo della locazione della città di Ansedonia, porto Ercole, Monte Argentario. Lo strumento viene redatto dal notaio Giovanni di Paolino degli Alberizi.

1362: Aldobrandino Orsini viene nominato generale dei fiorentini, il quale, con le sue truppe, giunto al tasso Arronica, incontra i pisani e si impossessa di importanti torri, spingendosi fin sotto le mura di Pisa, impossessandosi del loro Palio. Per questa impresa Firenze lo nominò Cavaliere del Popolo.

1366: Il conte Nicolò fa testamento.

1378: Il castello di Montemerano diviene centro di scorrerie bretoni al soldo dell'antipapa Clemente VII.

1379: Bertoldo Orsini ed i suoi congiunti sono dichiarati cittadini di Sovana. Si verificano tumulti in Orvieto.

1380: Sotto Bertoldo Orsini di Pitigliano si ha la sistemazione della rocca di Sorano.

1381: Vittoriosa campagna senese che porta alla cessione da parte di Ranieri di Ugolinuccio de' Baschi a Siena.

1382: I Baschi cedono a Siena Montemerano, la quale completa l'acquisto di altri castelli.

1383: Morte di Ildebrandino Aldobrandeschi detto il Conte Rosso. Margherita, sua figlia, ottiene la contea di Pitigliano.

1384: Si ha la pace con la repubblica di Siena, che nel 1387 aiutò Pitigliano a conservare Stachilagi insidiata dagli Orsini.

1386: Nuovi accordi tra Siena ed i conti Aldobrandeschi.

1389: Morte di Nicolò I Orsini, conte di Pitigliano.

1392: Bertoldo Orsini di Pitigliano fa lega col Papa Bonifacio IX (Pietro Tomacelli di Napoli) contro le bande bretoni.

1394: Siena interviene in quanto brucia il castello di Scerpena, che fu un duro colpo dei Baschi con la sua distruzione.

1403: il conte Guido Aldobrandeschi, figlio di Sanese e di Giovanna Baschi, conclude con Siena, allora in guerra contro gli Orsini di Pitigliano, un trattato di alleanza.

1410: Siena con le armi di Angelo della Pergola espugna a tradimento Sovana e Campagnano. mentre con quelle di Antonio Querciola, senese, depreda Saturnia.

1411: Assedio di Sorano di Flanuccio Farnese, capitano dei senesi.

1412: Il conte Guido da Aldobrandeschi al comando delle milizie senesi consegue una vittoria nel castello di Talamone.

1413: Sovana viene posta sotto la dominazione senese. Vengono elaborati gli statuti del governo senese.

1414: Ladislao, re di Napoli (1376-1414), figlio di Carlo III e di Margherita di Durazzo, occupa Sorano e Pitigliano, desideroso di diventare re d'Italia, e fa lega con i senesi, che però non

aderiscono alla proposta. Indignato per tale repulsa provoca gravi danni al territorio. Lo stesso muore poco dopo.

1414: Prestito degli ebrei a Sovana per riparare i danni causati da Siena.

1415: Bertoldo, conte di Pitigliano, tenta di occupare Sovana, ma viene respinto dalla guarnigione di Agnolo della Pergola.

1416: Battaglia tra Siena ed il conte di Pitigliano perché non volle restituirle le terre da essa conquistate. Sovana si sottomette ai senesi, ed ogni anno la città deve offrire per la festa dell'Assunta un Palio di seta del valore di 25 fiorini d'oro.

1419: Siena riconosce l'utilità agricola del pascolo ed applica la dogana su di esso e sul sale. Sorge il Monte dei Paschi che fissa un tanto ad ogni capo di bestiame.

1420: Gentile Orsini, dopo la fuga e morte del padre Bertoldo, prende le redini della contea di Pitigliano.

1431: Muore in Viterbo Orso Orsini, figlio di Bertoldo, conte di Pitigliano, sposo di Eleonora Isabella degli Atti.

1434: Congiura ordita in Sovana contro il conte Gentile Orsini e ferimento da parte di un aratore con uno spiedo. Dopo alcuni giorni, durante i quali perse conoscenza, morì. Siena ordinò ai suoi capitani, che si trovavano a Manciano e a Montemerano, di muovere con i loro soldati su Sovana. Il 15 Agosto venne stabilita con Siena una nuova convenzione con la quale Sovana dichiarava di essere in perpetuo contado di Siena, e ad ogni richiesta della Repubblica, Sovana era obbligata a fornire milizie alla stessa Repubblica.

1437: Un sacerdote di Pitigliano, Gioacchino della Vergara, viene eletto vescovo di Sovana, anche se però non venne confermato. Dopo quattro anni fu riconosciuto come vescovo e trasferito in Puglia. In sua sostituzione venne eletto vescovo di Sovana Apollonio Massaini, il quale, nel prendere possesso del palazzo vescovile, lo trovò distrutto dai saccheggi. Chiese pertanto aiuto a Siena, che gli mandò 500 fiorini d'oro.

1440: Il conte di Pitigliano, Aldobrandino, figlio di Nicolò II, visto che Siena era impegnata in altre guerre, si diede a fare scorrerie nella Maremma senese, commettendo rapine e saccheggi. Siena, per vendicarsi, mandò il suo esercito, che occupò Montevitozzo, e che successivamente assediò Pitigliano al comando del capitano Pazzaglia, il quale, corrotto con loro dal conte, finse di muovere verso Sorano, per cui indebolì l'assedio, ed i soldati Senesi furono fatti prigionieri o trucidati.

1442: Nasce in Pitigliano Nicolò Orsini, secondogenito di Aldobrandino, che fu poi successore del padre in conseguenza di un delitto.

1448: Il Re Alfonso I di Napoli (1396—1456) re d'Aragona, voleva diventare signore di Toscana, per cui assediò Piombino, che in questa città era signore Rinaldo Orsini, parente del conte di Pitigliano. Costui mandò in suo aiuto diversi soldati ed altri ne chiese ai fiorentini. Il re, diede l'assalto alla città con le sue milizie, e queste vennero respinte.

1449: Orvieto chiede aiuto al conte di Pitigliano perché minacciato di invasione. Durante la notte di S. Lucia (13 Dicembre), il conte fece scalare le mura e trucidare le guardie che non furono in grado di dare l'allarme, e così Orvieto fu liberata dalla minaccia di invasione.

1454: Si riaccende la guerra tra i senesi ed il conte di Pitigliano. Tuttavia costui offre a Siena i suoi servizi a condizione che i senesi rinuncino alla investitura sulle terre di Sovana, Ansedonia, Orbetello, Porto Ercole, Magliana e Capalbio. I senesi non accettano queste condizioni e scoppia la guerra tra fiorentini e senesi.

1454: Sorano viene accerchiata da Marco Antonio Petrucci, commissario senese. Avviene la battaglia nella pianura Filetta nel 1455 e la rotta dell'esercito senese, attaccato da tutte le parti. I soldati senesi incominciano a gettare le armi ed a fuggire. Gli storici ritengono che vi sia stato un tradimento in quanto Siena aveva forze molto superiori a quelle di Pitigliano. Si salvò solo il capitano Antonio Foresta, veneziano, al servizio di Siena che venne fatto prigioniero. Dopo questa battaglia Aldobrandino Orsini tenta di riprendere Sovana sorprendendola di notte, ma non gli riuscì

in quanto il Malatesta, nuovo comandante senese, avvisato tempestivamente, costrinse Aldobrandino a desistere dall'abbattere le mura della città. La lotta avvenne nei pressi del pianetto di Sorano, quando Giacomo Orsini, parente del conte Aldobrandino, venne ferito gettato giù da cavallo, e dopo pochi giorni morì.

1455: Muore il Papa Nicolò V (Tommaso Parentucelli, 1397—1455) che incoronò imperatore Federico III (1452) e, quale successore, viene eletto Callisto III, Papa dal 1455 al 1458, Alfonso Borgia già consigliere di Alfonso d'Aragona, il quale, meditando di fare una crociata contro i Turchi manda i suoi legati a Siena e a Pitigliano, minacciando coloro che se non avessero fatto pace avrebbe soccorso il conte di Pitigliano con le sue truppe. Il 7 Maggio i due contendenti conclusero la pace.

1460: Il secondogenito di Aldobrandino si pone agli stipendi di Jacopo Piccinino (1423-1466), e con lui farà tutta la guerra che Ferdinando, re di Napoli (1458-1494) farà contro gli Angiò.

1464: Nicolò ritorna a Pitigliano in quanto il padre Aldobrandino si era dato in braccio alla lussuria, tenendo una cugina di nome Penelope come concubina. Da questa tresca nacque un figlio, per cui essa bramava che il figlio stesso fosse conte di Pitigliano.

1465: Ludovico, primogenito del conte Aldobrandino, muore avvelenato da un paggio istigato dalla moglie del conte stesso per questioni di eredità.

1475: Orso Orsini strangola la moglie nel timore che avesse avuto una relazione con Ottavio Farnese. Costui lo uccide in una partita di caccia nella selva del Lamone. Invitò la moglie ad una passeggiata, e giunti sul ponte sul fiume Prochio, la strozza, gettandola nel fiume. Tuttora questo luogo viene chiamato "strozzoni".

1478: I senesi eleggono, quale loro generale, Nicolò III Orsini, che sarà il più illustre personaggio per la sua fama di ardito e valente capitano di ventura nelle file della Repubblica di Venezia. Costui, dal Papa Sisto IV (Francesco della Rovere, 1471—1484), viene nominato generale contro il duca di Calabria, il quale, passando per lo stato della Chiesa, si diede a taglieggiare gli abitanti per vendicarsi del Papa che aveva fatto alleanza con i veneziani, al comando di Roberto Malatesta.

1481: In Napoli viene firmato un trattato con il quale il re Ferdinando concede a Nicolò Orsini la contea di Nola.

1484: Muore il Papa Sisto IV, in sua sostituzione viene eletto Papa Innocenzo VIII (Giovanbattista Cibo, Genova 1484-1492), il quale è stato in guerra con gli Orsini e che ebbe, quale sostenitore, Ferdinando d'Aragona, "il cattolico" (1452—1516), re di Sicilia e di Napoli. Il Papa chiama al comando delle sue Milizie Nicolò III Orsini, in quanto i baroni si erano ribellati. In breve tempo egli pose fine alla ribellione stessa. Come premio di questa azione il Papa concede all'Orsini diritto di ornare il proprio stemma di famiglia con le chiavi della Santa Sede.

1486: Nicolò III viene nominato generale dell'esercito fiorentino. Quale reggente della contea di Pitigliano, poiché il primogenito del conte era ancora piccolo, egli nomina la propria moglie Elena dei Conti di Montalcino, a reggente della contea.

1488: Il monaco Savonarola (1452-1498) viene condannato al supplizio con altri due confratelli, e le loro salme vengono bruciate sul rogo e le ceneri disperse nell'Arno.

1487: Guerra di Firenze contro Genova per l'occupazione di Sarzana, durante la quale muore lo stesso generale genovese Luigi del Fiesco ed un suo nipote Orlandino. Discende in Italia Carlo VIII re di Francia (1470—1498) il quale occupa Firenze e Roma ed entra in Napoli, abbandonata dal re Ferdinando. Il Papa Alessandro VI (Borgia) forma una coalizione contro il re di Francia il quale dopo la battaglia di Fornovo, riesce a stento a risalire le Alpi.

1491: Nicolò III viene chiamato dal Papa nella guerra contro i baroni, i quali, inclinavano per la loro scontentezza, verso il re di Francia.

1493: Il Papa Alessandro VI visita Pitigliano, accompagnato da cinque cardinali.

1504: Muore Elena dei Conti di Montalcino, contessa di Pitigliano.

1504: Nicolò III viene colpito da grave malattia, ed il 6 Giugno in Ghedi detta il suo testamento al

notaio Vincenzo di Bartolomeo. Con questo documento egli nomina il figlio illegittimo Chiappino erede del castello di Montevitozzo. Lo stesso conte, dopo la morte della moglie Elena, sposa, in seconde nozze, una certa Guglielmina, dalla quale ebbe due figli illegittimi, avuti prima di queste nozze: Chiappino e Brigida.

1506: Nicolò, stabilitosi dalla malattia, viene nominato dalla Repubblica Veneta “Capitano Generale”, in sostituzione del marchese di Mantova licenziato dal Senato.

1508: Massimiliano I, imperatore di Germania (1459—1519), figlio di Federico III, scende in Italia per ricevere la corona imperiale e per soccorrere Pisa molestata da Firenze. L'imperatore dà ordine al marchese di Brandeburgo di muovere guerra ai veneziani. Il 23 febbraio dello stesso anno, Bartolomeo Alviano, condottiero italiano di Todi, al servizio della Repubblica Veneta (1455—1515), viene a battaglia contro i tedeschi e li sconfigge.

1509: Battaglia dell'Agnadello, e presa di Treviso, Padova, Vicenza e Legnano tra le milizie di Massimiliano I e quelle del conte Alviano. Massimiliano si ritira.

1510: Muore Nicolò Orsini a 68 anni di età in Venezia. La città gli tributò solenne onoranze funebri. Dopo qualche tempo, a richiesta del figlio Ludovico, il cuore viene trasportato a Pitigliano, mentre il resto della salma viene trasportata a Fiano. Nella contea di Pitigliano gli succede il figlio Ludovico, il quale, viene investito del feudo dall'imperatore Massimiliano il 25 Aprile 1513.

1512: Muore Pandolfo Petrucci (1452—1512), che nel 1502 si impadronì di Siena. Abdicò nel 1512 in favore del figlio maggiore. La causa di ciò, pare, che si trovi nel fatto che lui si sia invaghito di una popolana di nome Caterina, figlia di un fabbro. Il figlio fu ancora più crudele del padre e perciò dovette fuggire da Siena col fratello Fabio. Leone X Papa (Giovanni de' Medici) nomina in loro sostituzione il Cardinale Raffaele Petrucci.

1527: In Pitigliano si verifica una grave pestilenza. Muore Arrigo Orsini signore di Noia.

1534: Le soldatesche di Carlo Vaccheggiano il territorio di Pitigliano.

1545: Gianfrancesco III Orsini fa innalzare in Pitigliano un poderoso acquedotto.

1547: Assalto proditorio alla rocca di Sorano da parte dei soldati di Carlo V (1558), imperatore Re di Spagna e di Napoli, e Gianfrancesco, conte di Pitigliano, fugge a Montevitozzo.

1549: Viene scoperta una congiura in Pitigliano, che viene atrocemente punita da Nicolò IV.

1552: Nicolò IV di Pitigliano ritoglie ai senesi Sovana. Nella fortezza di Sorano egli fa fabbricare monete false che spedisce nel territorio pontificio. Viene arrestato e condotto in Castel Sant'Angelo a Roma. Dopo 4 mesi viene liberato.

1553: Nasce Enrico IV di Francia.

1555: Cade la Repubblica di Siena ed i Medici con Cosimo I prendono il loro posto.

1558: Cosimo de Medici chiede a Nicolò di Pitigliano la restituzione di Sovana. Egli rifiuta la consegna ed il granduca ordina al suo capitano Ciappino di occupare, con i suoi soldati la città.

1561: In Pitigliano si istruisce il processo contro Nicolò IV per i delitti da lui commessi. il conte ricorre alle Corti di Francia, Germania e Spagna. Pitigliano si sottomette al Granduca di Firenze Cosimo de' Medici, il quale concede alla città vari privilegi.

1565: In Firenze si ha il conio dei primi fiorini, sul rovescio il giglio e sul diritto l'immagine di San Giovanni Battista.

1565: Gianfrancesco, dopo aver ripreso il governo del feudo di Pitigliano, fa testamento nelle mani del notaio Pietro Paolo di Acquapendente e disereda Nicolò IV, nominando suo successore Orso Orsini, dopodiché il conte si ritira a Roma.

1567: Muore Gianfrancesco il quale prima di morire, revoca il testamento fatto in favore di Nicolò IV, e nomina, suo esecutore i cardinali Farnese e Boncompagni, che diventerà poi Papa Gregorio XIII.

1569: Cade l'autonomia di Siena che viene assoggettata ai Medici da parte di Carlo V. Seicentocinquanta famiglie nel 1554 si ritirano a Montalcino e proclamano la Repubblica.

1576: Il Duca Farnese, per vendicare la morte del figlio Ottavio, saputo che Orso era andato a

Firenze con alcuni scherani, si appostò nei pressi del Ponte Vecchio, ove Orso, che transitava, lo ferì mortalmente, e, dopo pochi giorni, morì.

1577: Viene compilato lo statuto di Pitigliano a cura del notaio Angelo Favilla.

1580: Il Papa Gregorio XIII fa costruire un ponte in muratura sul fiume Paglia.

1585: Muore il Papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni). Si verificano in Maremma azioni brigantesche.

1585: Atto di sottomissione del feudo di Pitigliano al Granduca di Firenze, con giuramento di fedeltà di fronte al sostituto Vinta, ed atto del notaio Giovanni di Giacomo da San Miniato, con la concessione di diversi benefici alla popolazione.

1594: Muore in Firenze Nicolò IV Orsini all'età di 84 anni e viene sepolto nella Cappella Medicea di San Lorenzo.

1599: Per soddisfare alcuni obblighi, il Conte Alessandro prende prestito al Monte di Pietà di Firenze 10.000 ducati, per restituire i quali vende a Tiberio Ceoli la tenuta delle Cassine, appartenente al feudo di Fano, ed il castello di Monpea.

1604: Muore Alessandro Orsini, figlio di Nicolò IV, povero e dimenticato, a Napoli, e Giovanni Antonio, ultimo conte di Pitigliano, cede il feudo ai Medici di Cosimo II (1590 — 1621), il quale, prende possesso della contea di Pitigliano. Purtroppo questo possesso non portò nessun vantaggio al popolo, il quale restò sempre più povero fino all'avvento della casa Asburgo—Lorena la quale, eliminando le servitù feudali, portò un certo miglioramento nelle condizioni di vita di Pitigliano. Per soddisfare altri mutui lo stesso conte Alessandro impegnò le ragioni feudali della contea di Pitigliano e, per sanare altri debiti, vendette il castello di Fiano alla contessa Caterina Sforza di S. Fiora, ed il Palazzo di Monte Gordano.

Ma i denari non bastavano, e così Giovanni Antonio Orsini, conte di Pitigliano, marito di Nannina di Nero dei Neri, signori di Porcigliano, cambiò la contea di Pitigliano in quella di Monte San Savino, obbligandosi il granduca a pagare i debiti dei suoi fratelli e dei suoi predecessori. Così, la contea di Pitigliano, che già una volta era forte e temuta, diventa un piccolo territorio e, l'ultimo discendente della nobile famiglia Orsini. Giovanni Antonio il 16 Agosto 1640 muore a Napoli povero e dimenticato da tutti.

Sic transit gloria mundi!

La contea Sforzesca di Santa Fiora (1439)

Le origini della famiglia Sforza derivano da Muzio Attendolo di Cotignola in Romagna (1411—1476), sposo di Cecilia Aldobrandeschi, e da Alberico da Barbiano (1346—1409), celebre condottiero che fu al servizio del papa Urbano V (Guglielmo di Grimoard, 1310—1370, francese, Papa dal 1372) e che poi passò al servizio di Giangaleazzo Visconti (1469-1484), che gli attribuì il nome di “Sforza” e che da Giovanna II (1424), regina di Napoli, dopo la morte di Muzio volle che tale nome fosse assunto da Francesco, duca di Milano (1430), marchese di Ancona e da tutti i suoi figli (1424). La contea di Santa Fiora discende pertanto da Bosio (1411—1476), figlio illegittimo di Muzio Attendolo, il quale fu per tutta la vita in armi, prima col fratello Francesco per la conquista del milanese contro i Correggio, ribellatisi contro Jacopo Piccinino (1423—1465) e poi nel bolognese (1466) e a Brescello, terra questa dei Correggio (1468). Da un suo figliolo nacque Sforzino (1486—1526), che ebbe dal Papa Giovanni XXIII (Baldassarre Cossa, 1370—1415) il titolo di conte di Cotignola, marchese di Ancona, duca di Milano (1450), capostipite del ramo Sforza di Milano (per maggiori dettagli vedi Cap. II, “Contea di Santa Fiora “)

1612 : Sposalizio di Mario Sforza Cesarini con Renata di Lorena. La contea viene affittata ad un certo Cupis per 600 scudi l'anno per l'affitto della cava di vetriolo.

1633 : Il conte Mario Sforza Cesarini, figlio di Alessandro, con rogito Guidarrighi del 9 Dicembre,

vende lo Stato di S. Fiora per 460.000 scudi al Granduca Ferdinando II De' Medici, perché oppresso dai debiti, ed il Granduca, per 218.000 scudi, li concede il territorio in feudo. Nell'atto di vendita non si fa alcuna menzione all'atto Laterini di Acquapendente. La moglie col figlio, stufa per i debiti, lo abbandona e si reca dai suoi parenti in Francia.

1673: Matrimonio del conte Federico II con Livia Cesi, figlia del celebre naturalista Federico, la quale avrebbe ottenuto dalla Santa Sede la dispensa dai voti monacali. Da questo matrimonio ha origine la famiglia Sforza Cesarini.

1707: Sorge in Selvena il gruppo di case denominato "borghetto".

1712: Il conte Gaetano Sforza Cesarini succede a Federico II nel governo della contea di Santa Fiora.

1732: Stefano Mattioli da Camerino trova il cinabro e lo cede agli ebrei Modigliani e al cognato.

1733: Nasce Francesco, ultimo dei conti di Santa Fiora.

1737: La Toscana passa sotto il governo di Francesco Stefano di Loreni (1737), marito della futura Imperatrice Maria Teresa d'Austria,

1744: Muore il Duca di Segni, Giuseppe Sforza Cesarini.

1749: Viene pubblicata in tutta la contea la legge sui feudi che riserva al sovrano le miniere di vetriolo.

1750: Il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I (1747—1742), promulga il "Motu Proprio" che esenta dalla legge generale sui feudi il conte di Santa Fiora.

1765: Sorge in Selvena il gruppo di case denominato "Palazzo vecchio".

1766: Iniziano in Maremma le opere di bonifica sotto la direzione di Leopoldo Ximenes.

1781: Riprendono in Maremma le bonifiche sotto la direzione di Alfredo Baccarini.

1783: Da Pietro Leopoldo I viene pubblicata la legge concernente il riordino della comunità di S. Fiora, costituita dall'unione dei comuni di Castell'Azzara, Selvena, Bagnolo, Bagnore, Cellena, Corte Vecchia e Selva.

1783: I poderi e le tenute site nel territorio di San Quirico di proprietà granducale sono venduti intorno al 1780 ai possidenti (cfr. L. Rombai "Le contee granducali di Pitigliano e Sorano intorno al 1780 in Vitozza" tip. ATLA, Pitigliano).

1784: Legge di Pietro Leopoldo I, che riunisce i fondi feudali in libera proprietà del feudatario.

1788: Si ha la costruzione in Selvena dell'attuale chiesa dedicata a San Nicola da Tolentino, dopo aver abbattuta quella fatta erigere a fianco del castello da Tommasia Aldobrandeschi nel 1238 (vedi lapide posta sulla facciata esterna della chiesa, sul lato sinistro guardando l'ingresso).

1789: Pietro Leopoldo I sopprime tutti i privilegi feudali di Santa Fiora, ed evoca il feudo alla corona toscana. La contea nel 1794 viene riconosciuta come feudo gentilizio avente allodialità (ossia proprietà) sui beni. Per maggiori dettagli vedi Cap. III — b.

1794: Ferdinando III di Lorena (1769—1824), successore di Pietro Leopoldo I nel granducato di Toscana, pubblica la legge sui feudi e conferma l'abolizione degli usi civici di pascolo, ruspo, legnatico e terratico, affinché — afferma l'editto — "...quei fondi fossero posseduti in piena e libera proprietà".

1798: Il IV comma dell'editto di Ferdinando III afferma il diritto dei Selvinini di avere il terreno per fabbricare con annesso quattro stare di terreno per il prato ed orto, con il diritto di tagliare il legname per la costruzione delle case nonché l'abolizione delle servitù attive.

Chiarimento: La contea di S. Fiora, afferma l'avvocato Volpini nel suo opuscolo ("La contea di Santa Fiora", edito dalla tip. Lippi e Brencioni di Montepulciano, nel 1907), non deve considerarsi come base di un diritto feudatario. Esso non fu mai un proprio feudo ed i conti Aldobrandeschi, che ne erano signori, si mantennero indipendenti sotto l'impero dei Carolingi (751—987). Essi erano sovrani dello stato di Santa Fiora, su cui, oltre ad avere il diritto di sovranità, avevano anche il diritto di proprietà e quello di battere moneta.

All'epoca in cui gli Usi Civici sorgevano e si svolgevano, specialmente nel Lazio, nella contea di Santa Fiora essi erano affatto sconosciuti perché, condizioni locali di tradizione, di patti statutari, erano assolutamente contrari allo svolgersi di tali istituzioni e, conseguentemente, di Usi Civici non si può parlare per ciò che riguarda quel territorio. Fu la concessione del 26 ottobre 1510, atto Laterini di Acquapendente, che dette fondamento alle pretese dei terrazzani, i quali godono di quelle concessioni fino al Dicembre 1663, epoca in cui lo stato di Santa Fiora perse la propria autonomia e diventò parte del Granducato di Toscana, in quanto fu venduto dal duca Mario Sforza al granduca Ferdinando II de' Medici (1614—1670), che successe al padre Cosimo II il quale lo riconcesse in feudo allo stesso duca. Così a questa vendita, che peraltro non fa alcun riferimento all'atto laterini, si aggiunse l'arbitrio dei terrazzani ed insieme al pascolo ed al ruspo si aggiunse pure la semina.

1798 : La Toscana viene a far parte dell'impero Napoleonico (vedi cap.3C) e Ferdinando III si rifugia in Austria.

1802: Con legge 19 Marzo del governo francese vengono precisate le norme relative ai diritti di pascolo ed altri usi sulle foreste demaniali.

1803: Viveva il duca Francesco Cesarini, che poi passò con i compagni di Arcadia sotto il nome di "Pontilio Eracleo".

1808: Il generale napoleonico Douchy, vicario della Tuscia, con suo decreto 8 Aprile "abolisce tutti i feudi e tutte le prerogative feudali."

1810: I fratelli Menichetti di Castell'Azzara, già affittuari della contea di Santa Fiora, con gli atti 8 Aprile e 9 Maggio, acquistano parte dei beni costituenti il già feudo Sforza Cesarini.

1814: Avviene la restaurazione e Ferdinando III di Lorena riprende il trono di Toscana lasciato nel 1801 per recarsi a Salisburgo, di cui ebbe poi parte del principato.

1816: Muore Francesco Sforza Cesarini ed i beni della contea di Santa Fiora passano al di lui primogenito Don Salvatore.

1820: Sentenza della Regia Ruota fiorentina che conferma la sentenza del Podestà di Santa Fiora del 7 Luglio 1815, per la quale riconosce che i beni del duca sono liberi ed immuni da ogni servitù "...perché abolite prima della legge del 1784 e relative deroghe, confermate dalla legge 15—11—1814 del granduca Ferdinando III".

1824 : Viene impiantato il Catasto nella comunità di Santa Fiora e molti Terrazzani dichiarano come propri i terreni di cui essi avevano il solo uso per mancanza di sorveglianza dell'amministratore del Duca.

1830 : Don Salvatore Sforza Cesarini fonda la commenda del Priorato di San Miniato dell'ordine equestre di Santo Stefano di Pisa, a beneficio dei suoi discendenti con una dotazione di 25.000 scudi, quale rendita perpetua.

1832: Muore Don Salvatore Sforza Cesarini, il quale, per essere senza figli, lascia per testamento erede la sorella Anna Torlonia e, per la Commenda, il figlio Giulio Torlonia. Il pittore Lorenzo Montani, fratello uterino del duca deceduto, impugna la validità dello stesso documento.

1839: La causa si protrae per diverso tempo e termina con un contratto di transazione i beni della contea passano al pittore Lorenzo Montani, che assume il nome di Lorenzo Sforza Cesarini.

1840: Nel periodo in cui si svolse questa vertenza i territori della contea erano diventati "cosa nulla", in quanto tutti pretendevano su di essi nuovi diritti. Il tribunale di Grosseto stabiliva che nessun diritto spettasse agli abitanti, e li condannava ai danni.

1842: Il tribunale di Grosseto riconosce la frode catastale operata dai terrazzani nel 1824 all'atto dell'impianto del Catasto e la casa Sforza Cesarini viene integrata nei propri diritti di proprietari della contea.

1844: La diocesi di Sovana passa a Pitigliano, dovuta alle condizioni della cadente città.

1846: Il conte dà la concessione delle miniere di mercurio agli ebrei livornesi Angelo e Salomone

Modigliani ed al loro cognato Cesare Sadum.

1851: Il duca Lorenzo Sforza Cesarini redige e fa pubblicare un capitolato dal pretore di Santa Fiora (vedi Cap. 4).

1853: Il duca Don Lorenzo Montani (Sforza Cesarini), diventato proprietario della contea di Santa Fiora, raduna diversi capi di famiglia, di Selvena e di Cellena e fa loro sottoscrivere un disciplinare nel quale essi affermano che le allibrizioni catastali fatte a loro favore "...sono abusive ed erronee".

1854: Con sentenza del Podestà di Santa Fiora si riconosce che i beni del duca sono liberi ed immuni da qualunque servitù perché rimasti aboliti dalla legge 1784, confermata da quella del granduca Ferdinando III. La Toscana passa sotto il regno di Vittorio Emanuele II (1820—1878) primo Re d'Italia che sale al trono dopo l'abdicazione del padre Carlo Alberto (1849), chiamato "Re Galantuomo".

1856: Il duca, venuto a conoscenza di ciò, incaricava il suo amministratore Allegretti di dare inizio ad atti giudiziari, mediante i quali il Tribunale Civile di Grosseto, con sentenza 8 Aprile, confermata in appello, condanna i terrazzani a rifondere i danni alla casa Sforza Cesarini.

1858: I terrazzani convinti che i terreni della contea erano Usi Civici, e non potendoli risolvere con la Magistratura, danno inizio a nuovi abusi e fanno invadere la proprietà del duca con pecore e capre recando gravi danni alla piantagioni fatte porre a dimora dal duca stesso.

1864: Sentenza del Pretore di Santa Fiora che accoglie la domanda del duca Cesarini Sforza di risarcimento dei danni causati dai terrazzani con l'invasione di capre e pecore e danneggiamento delle piante fatte porre dal duca a dimora.

1868: muore il duca Francesco Sforza Cesarini e la proprietà della contea passa a Lorenzo Montani, figlio uterino del duca Francesco.

1869: Avviene il plebiscito del 20 Marzo per cui la Toscana passa sotto il Regno d'Italia.

1874: Viene pubblicato il Codice Civile, che deriva in parte da quello Napoleonico del 1804.

1883: Con atto rogato Gorgoni alcuni terrazzani di Selvena, quali Menichetti Giovanni e Giuseppe, Sargentoni Giovanni, Ciacci Salvatore, Ballerini Francesco ed Agostino, Vasconi Pacifico e Antonio, Calcaia Francesco, Mazzieri Giuseppe ed Anselmo e Mazzieri Maria in Tosi si costituiscono in società per sostenere qualsiasi spesa per difendere giudizialmente i propri diritti sui terreni della contea.

1886: Sentenza della corte d'Appello di Firenze (23 Giugno e 6 Luglio), confermata dalla Corte di Cassazione (17 Marzo 1987), con la quale stabilisce che:

a) ai contraenti del Capitolato del 1853 compete il diritto di tenere al pascolo nella contea il loro bestiame, salvo la percezione da parte del duca della solita fida;

b) i beni della contea sono liberi da ogni e qualunque servitù e vincoli e la casa Sforza Cesarini ha la libera disponibilità di tutti i beni;

c) la casa suddetta ha il diritto di esigere dai contraenti del Capitolato del 1853 il rispetto su tutti i terreni chiusi, reclamando i danni che venissero fatti.

1887: Nella provincia di Grosseto viene fatta applicare la legge forestale (del 20 Agosto, n. 3917, riportata sulla Gazzetta Ufficiale 11 Luglio 1877, n. 161), per cui i beni della contea di Santa Fiora vengono a modificarsi, ai danni dei terrazzani sottoscrittori del Capitolato del 1853. Inoltre la stessa legge non ammetteva più al pascolo il bestiame caprino nei boschi cedui e nei terreni coltivati.

1888 : Sentenza del tribunale di Grosseto del 3 Aprile, confermata in appello, con la quale vengono condannati i terrazzani a rifondere al duca i danni causati dall'invasione del bestiame nelle località di Selvena denominate "Faggetta" e "Castagneta".

1888: Il 19 Maggio il Duca, venuto a conoscenza degli abusi, dava incarico al suo amministratore Allegretti di dare inizio ad atti giudiziari, per cui il Tribunale Civile di Grosseto (con sentenza 8 Aprile 1888), confermata in appello, i Terrazzani sono condannati a rifondere i danni alla casa Sforza Cesarini per l'invasione del bestiame nella sua proprietà.

1888: Nella provincia di Grosseto viene fatta applicare la legge forestale (del 20 Agosto, n. 3917,

riportata sulla G.U. 11—7—1877, n. 161), per cui i beni della contea di Santa Fiora vengono a modificarsi ai danni dei terrazzani sottoscrittori del Capitolato del 1853. Inoltre, la stessa legge non ammetteva più al pascolo il bestiame caprino nei boschi cedui o nei terreni coltivati.

1888 Malgrado il divieto della legge suddetta i terrazzani continuano a far pascolare le capre nei boschi, per cui il Pretore di Santa Fiora, con sentenza 2 Febbraio, infliggeva a costoro multe gravissime che li faceva desistere da quel tipo di pascolo.

Osservazione : si reputa opportuno far presente che nel 1865 è stato emanato il Codice Civile nel Regno d'Italia, in quanto gran parte delle norme contenute nel Codice Napoleonico del 1804 vennero trasfuse nei codici degli ex stati italiani, codice entrato in vigore prima ancora della proclamazione dell'unità d'Italia (1870) e rimasto in vigore fino al 21 Aprile 1942, data questa di promulgazione del vigente Codice Civile sotto il governo di Mussolini.

1898: Gli eredi del Duca, quali: Donna Vincenza Pubblicola dei principi di Santa Croce, contessa di Santa Fiora, Donna Carolina, Don Lorenzo il Duca di Segni e Don Guido, conte di Santa Fiora (con atto notarile rogato Romei) vendono la contea alla società inglese "The SantaFiora Mercury Mines Ltd". Con questa vendita finisce la casa Cesarini Sforza.

1906 : Con atto rogante Querci del 9 Gennaio, la contea viene acquistata dalla "Soc. An. Mineraria MONTE AMIATA". Successivamente a questo atto si verificano da parte degli abitanti di Selvena e di Cellena, proteste ed atti giudiziari verso la società per violazione del disciplinare del 1853. Con questo acquisto la società entrava in quel labirinto di questioni giudiziari che per circa un secolo, hanno affaticato i tribunali italiani ed una pleiade di avvocati per i dissensi nati nell'esercizio degli Usi Civici.

1915: Castell'Azzara con legge 21 Marzo viene elevata a comune e si distacca da quello di Santa Fiora (vedi Gazzetta Ufficiale 27—3—1915, n. 78). Con successivo decreto 11 Novembre 1917, a cura dell'ing. Giacomo Friggeri, viene fissata la delimitazione del territorio e la ripartizione delle attività e passività. Il comune risulta avere una superficie di 65,15 Km².

1924: signor Domenico Borzi di Selvena acquista dalla ditta Rosselli la vigna del Duca della superficie di circa 14,47 ha.

1926: In data 30 e 31 Marzo, alcuni naturali di Selvena e di Cellena, quali Leone Placido, Finocchi Edoardo, Biserni Vincenzo, Morelli Valentina vedova Leoni di Cellena, Casamenti Giuseppe, Borzi Domenico e Dani Francesco di Selvena, ricorrono al commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Roma contro la società mineraria Monte Amiata, reclamando l'accertamento di pascolo, legnatico e terratico spettanti alla popolazione sulle terre dell'ex contea di Santa Fiora in quanto, affermano, trattasi di un ex feudo che è stato sempre rispettato dai feudatari e dalla casa Cesarini Sforza.

1927: Viene pubblicato il R.D. n.751, avente per oggetto "Riordinamento degli Usi Civici nel Regno", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23—5—1924 n.122, che consente fra l'altro, all'articolo 3 di costruire abitazioni sul terreno. Lo stesso decreto viene convertito in legge (n. 1766 del 6 Giugno; Gazzetta Ufficiale 3—10— 1927 n. 228).

1927 : Con sentenza 12 e 17 Dicembre il commissario per gli Usi Civici di Roma dottor Manca, nomina l'ing. Giugnio Amadei perché accerti lo stato di fatto delle tenute di Selvena e di Cellena. Contro questo accertamento il Comune di Castell'Azzara produce appello perché "lesivo di alcuni articoli di legge".

1928 : Viene pubblicato il Regio Decreto 28 Febbraio concernente il regolamento per l'applicazione della legge 16 Giugno 1927, n. 1766 (Gazzetta Ufficiale 8—3—1928 n. 57).

1930 : Legge 10 Luglio concernente la definizione delle controversie in materia di Usi Civici (Gazzetta Ufficiale 18—8—1930 n. 192).

1931: Sentenza 4,11 Luglio del Commissario per gli Usi Civici di Roma con la quale egli afferma:

- a) gli Usi Civici furono aboliti nell'ex contea di Santa Fiora in virtù dell'editto del Granduca Pietro Leopoldo I di Toscana del 12 Marzo 1784 (Articolo XVI). Questa abolizione venne confermata con la successiva notificazione 16 Settembre 1797 del Granduca Ferdinando III di Lorena e fu solo confermato il diritto di terratico sui beni feudali di Cellena;
- b) nomina del perito dott. Corrado Frattini per ulteriori accertamenti sul territorio;
- c) che il concordato intervenuto tra la maggior parte dei coloni di Selvena e di Cellena ed il Duca Cesarini Sforza in base alle condizioni da quest'ultimo offerte nel 1853, giusta il decreto del Pretore di Santa Fiora Rubecchi, aveva effetto solo nei confronti di coloro che quelle condizioni accettarono e dei loro eredi, come ritenuto dalla corte di appello di Firenze (con la sentenza 23 Giugno — 8 Luglio 1866) nella causa tra Pio Ricci e la casa Cesarini Sforza ,affittuario e proprietario della contea di Santa Fiora;
- d) che era inammissibile qualsiasi richiesta delle parti che esorbitassero dai termini dell'accordo intervenuto tra le parti consistenti nel riconoscimento degli usi di pascolo, legnatico e semina e con l'estensione di cui al Capitolato del 1853 (vedi Concordato da pag. 69 a pag. 93).

1933: Sentenza 22 Maggio, 12 Giugno della Corte d'Appello di Roma, sezione speciale Usi Civici, con la quale ordina al suddetto perito Frattini di procedere alla verifica circa l'estensione del terreno esente dalla divisione per il quale era cessato l'esercizio degli Usi Civici e del taglio dei boschi da parte della società Monte Amiata.

1937: Durante l'espletamento della suddetta perizia le parti ,di cui ai ricorsi del 30 e 31 Marzo 1936 si sono trovate d'accordo circa l'estensione, il valore, l'ubicazione, la porzione delle tenute da assegnare dalla società Monte Amiata in proprietà ai comuni di Santa Fiora e di Castell'Azzara per uso della popolazione nonché le restanti terre di proprietà della società stessa (vedi cap. e planimetria di divisione della contea tra la società ed i due comuni a pag. 124). In data 17 Giugno le parti interessate, sottoscrivono un atto transattivo datato 24 Agosto 1937 (ossia atto di accomodamento, di accordo) che viene approvato dal commissario per gli Usi Civici di Roma, Manca, ratificato dall'allora Ministro per l'industria e Commercio Rossoni, registrato alla Corte dei Conti l'11 Ottobre 1937, registro n. 13, foglio n. 291 (vedi quote di divisione della contea e relativi beni posti nelle comunità di Santa Fiora e Castell'Azzara con l'indicazione delle particelle del vecchio catasto che sono passate agli Usi Civici). Con questa transazione, che giuridicamente equivale anche a sentenza essendo stata approvata dal Re Vittorio Emanuele III, le parti contraenti dichiarano che rimangono salvi ed impregiudicati (con l'accettazione si renderebbe inutile il giudizio nel merito) i diritti dei coloni di Selvena, Cellena e Cortevicchia che vantano suddette terre, trasferite ora dalla soc. Monte Amiata, proprietaria della contea, per averla acquistata nel 1906 e che attualmente sono trasferite ai comuni di Castell'Azzara e di Santa Fiora per effetto degli articolo 2 e 6 della transazione.

L'atto è stato firmato da

- Eraldo Pantalei Podestà del comune di Santa Fiora;
- Almerindo Garzia Podestà del comune di Castell'Azzara;
- rag. Ernesto Giannettoni : commissario prefettizio per Selvena;
- cav. uff. dott. Vincenzo Faggiuoli per la soc. Monte Amiata;
- Casamenti Giuseppe, Borzi Domenico, Dani Francesco quali naturali di Selvena Paris Luigi, — Caporali Agostino quali naturali di Castell'Azzara;
- Leone Placido, Finocchi Edoardo, Biserni Vincenzo, Morelli Valentina, ved. Leoni quali naturali di Cellena.

Con questo atto vengono a costituirsi in Cellena e Selvena, nonché nei comuni di Santa Fiora e Castell'Azzara, gli Usi Civici.

1942 : Il 21 Aprile viene pubblicato il Codice Civile tuttora in vigore.

1952 : Scioglimento della promiscuità (ossia mescolanza di proprietà) tra Selvena e Cellena ad

opera del Commissario per gli Usi Civici di Roma.

1977: Viene pubblicata la legge che trasferisce alle regioni gli Usi Civici, D.P.R. 24—7—1977 (art. 66).

1985: Viene pubblicata sulla G.U. n. 53 del 2 Marzo la legge 28 Febbraio concernente “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero, sanatoria delle opere abusive” e, successivamente, la stessa legge viene ripubblicata sulla G.U. del 24 Marzo 1985, perché sulla prima pubblicazione mancavano le note previste dall’articolo 8 della legge 11 Aprile 1984, n. 839, avente lo scopo di facilitare la lettura.

1985 : Viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare chiarificatrice del Ministro dei Lavori Pubblici Nicolazzi — 25 del 30 Luglio 1981, riportata sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 186 del 8 Agosto 1985, la quale, al punto 3. (Oggetto della Sanatoria) afferma che “...sono escluse dalla sanatoria perché non si tratta di opere abusive le cui costruzioni sono state realizzate prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica (17 Agosto 1942, Gazz. Uff. n. 244 — 1942) nei comuni nei quali il Regolamento Edilizio non prescriveva l’obbligo di ottenere dal Sindaco la licenza edilizia”.

La legge n. 47 — 1985 colpisce gli “abusi edilizi”, ossia tutte le costruzioni effettuate senza aver ottenuto dal Sindaco la licenza di costruzione in base al Piano Regolatore.

Note sul Piano Regolatore

Il Piano Regolatore del Comune di Castell’Azzara fu approvato con delibera del 19 Dicembre 1971 n.44, affisso all’Albo Pretorio dal 25 Febbraio al 10 Marzo 1972 ed inviato alla Regione Toscana per l’approvazione. La stessa regione, con delibera n. 6204 del 26 Giugno 1974 lo restituì allo stesso Comune con l’annotazione “meritevole di approvazione”.

Commento

Si osserva che la prevalente dottrina prevede a questo proposito:

- a) La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- b) Il suo deposito presso la segreteria del Comune per la durata di 30 giorni (e non di giorni 13; Vedi Cassazione, sez. II dell’1 Dicembre 1957, n. 4734; Consiglio di Stato, sez. V, del 28 Novembre 1964, n. 1451; idem, 23 Ottobre 1970, n. 800; idem, 27 Aprile 1971, n. 403);
- c) Avviso al pubblico mediante manifesto, affisso in luoghi di pubblica frequenza circa l’esistenza di detto Piano Regolatore.

Parte II: La storia in dettaglio

Origine e storia della Contea di Santa Fiora¹

Il nome di Santa Fiora ricorre per la prima volta in un documento dell'agosto dell'anno 890, secondo del regno di Guido in Italia ².

In questo documento Pietro, abate del Monastero del Monte Amiata ³ conferma a Lamprando del fu Ildone le case ed i fondi rustici goduti dal convento nel distretto del Casale del Piano (oggi Pian Castagnaio) ed elencandone i confini, rammenta Santa Fiora.

Sembra che nell'anno 861 sotto il regno di Ludovico II ⁴ e più precisamente sotto il pontificato di Niccolò I ⁵ (858 — 867) il vescovo di Arezzo Giovanni XXXIV, volendo arricchire quella città di tesori spirituali, ottenne dal Pontefice i corpi delle Sante Fiora e Lucilla e di S. Eugenio, fino allora conservati nella Chiesa di Ostia Tiberina.

Proprio in onore di S. Fiora quel territorio prese questo nome ⁶. La storia di questo stato nacque dalla potente famiglia Aldobrandesca, Conti Palatini, pare di origine longobarda, discendente dal re Ildebrando (744) ⁷ proveniente da Lucca. Per conoscere le gesta di questa famiglia, che per tre secoli dominò la maremma, anticamente chiamata Marittima, occorre fare capo a vari autori quali: Giuseppe Bruscalupi con la sua Storia della contea di Pitigliano (Firenze 1906) dato che in questa contea dominò pure per molto tempo la suddetta famiglia e che solo nel 1293 la contea passò agli Orsini ⁸ e proprio da questa data comincia a possedere la sua storia; Evandro Baldini che descrive la storia di Sovana, già feudo Aldobrandesco (Tip. Giuntina Firenze); Ildebrando Imberciadori che descrive le vicende storiche dell'Amiata e della Maremma dal sec. X al sec. XX (Tip. Parma 1971); Brogi che racconta le vicende del castello e del comune di Piancastagnaio nei sei secoli di storia; Langton Douglas in Storia della Repubblica di Siena; G.B. Vicarelli in Storia di Castell'azzara e dei suo territorio (II vol.) 1991 ed. Cantagalli (Si) ma principalmente occorre fare capo all'opera di G. Ciacci dal titolo "Gli Aldobrandeschi nella storia e nella divina commedia" ⁹ Multigrafica Roma il quale, con un paziente ed encomiabile lavoro di ricerche e di consultazioni di vari documenti di archivio relativi al periodo 592—1451, ha cercato, come egli afferma, di mettere in luce "persone e fatti di cui sino ad oggi si è parlato un po' ad orecchio sulla falsariga di vecchi cronisti e di

1 Dante nel canto IV del Purgatorio ricordando la decadenza degli Aldobrandeschi, invoca la venuta in Italia di Alberto di Germania, eletto Imperatore nel 1293 a cingere la corona imperiale (vien crudel, vieni) per eliminare l'oppressione dei signori feudali (pressione) ed il malgoverno degli stessi Aldobrandeschi nonché i danni che avevano causati col loro declino (maggine) per essere stati sconfitti dai senesi, privati di molti castelli, richiesti del pagamento di somme, e per cui egli vede la situazione "oscura" ed afferma:

*Vien crudel vieni e vedi la pressione
dei tuoi gentili e cura lor maggine*

e vedrai Santafior com'è oscura (Purg. VI 109-111)

Cfr. pure Douglas — Storia della Repubblica di Siena pagg. 48-49 Ediz. Multigrafica - Roma.

2 Trattasi di Guido da Spoleto dello "Rabbia" figlio di Guido II e di Adelaide, figlio di Pipino, re d'Italia, discendente dalla casa imperiale dei carolingi, duca di Spoleto re d'Italia ed Imperatore romano, depresso nell'877 da Carlo il Grosso, aspirante alla corona di Francia. Qui giunto vi trovò eletto Euro (Oddo) conte di Parigi. Tornato in Italia volle disputare la corona a Barenario, marchese del Friuli. Vinto presso Brescia, trionfò alla Trebbia (868). A Pavia ebbe la corona regia e a Roma del papa Stefano II, quella Imperiale. Morì assassinato presso il Taro (894).

3 Monte Amiata, anticamente fu sede degli antichi Amitini ricordati da Plinio, denominata Mons Tunii' o "Mons Tunlatum".

4 Ludovico il figlio di Lotario I. Nel 844 scese in Italia con un forte esercito, s'accampò davanti a Roma ove fu accolto festosamente ed incoronato re. Combatté vittoriosamente i mussulmani nel mezzogiorno d'Italia 848. A Pavia ebbe la corona regia. L'anno seguente riportò davanti ad Ostia una vittoria navale per la quale ricevette dal Papa S. Leone IV, romano (847 - 855) l'investitura Imperiale. Pose fine alle lotte dinastiche nel ducato di Benevento. Morì presso Brescia lasciando la moglie Engelberga e la figlia Ermengarda (825 - 875). Cfr. Adelchi - tragedia di A. Manzoni (1821).

5 Nicolò Santo Papa (858-667) romano di nobile famiglia. Questo Pontificato fu ricco culturalmente e più importanti per l'affermazione del primato del Vescovo di Roma. In occidente fece valere la sua autorità di fronte ai Metropoliti (Ravenna 867-865) e a totano e a Lotario III. Si oppose all'annullamento del suo matrimonio con Teutberga (883—864) regina di Lotaringia, moglie di Re Lotario II che fu poi integrata dopo essere ripudiata, nel 857 nella sua posizione dal Papa Nicolò I. Rimasta vedova nel 869 si ritirò in un convento ove morì verso l'anno 879. Contro Fozio, (teologo bizantino 820-695 patriarca di Costantinopoli) e l'imperatore Michele III l'ubriaco" (826-827) durante il suo regno fu associato alla dignità imperiale. Fu assassinato da Basilio I il Macedone destinato a succedergli, ribadì lo stesso diritto, cercò di sottrarre gli slavi alla soggezione ecclesiastica di Costantinopoli.

6 In origine la località si chiamava Armino o Arminio dal fiume che vi scorreva, poi si chiamò Castello Amiata.

7 Ildebrando Re dei Longobardi, era nipote di Liutprando che lo aveva associato al trono fin dal 736. Venne depresso alcuni mesi dopo che gli successe Rachis.

8 Orsini: Casata principesca la più importante con i Colonna. I suoi membri ebbero rango di principi o di sangue e di principi "assistenti al soglio pontificio. Questa famiglia ebbe 5 papi (Celestino III, Nicolò III, Benedetto XIII, Stefano III e Paolo I) mentre 34 furono i Cardinali.

9 Cfr. Ciacci — opera citata doc. XLI pag. 15 tomo II.

commentari danteschi”. Seguiamo ora brevemente le vicende riferite dai citati autori in ordine alla casata degli Aldobrandeschi.

Alla Chiesa lucchese erano stati dati vari terreni nel territorio grossetano i quali, vuoi per la lontananza, vuoi per la mancanza di strade adeguate, vuoi per la poca sicurezza, era difficile somministrarli in quanto “venivano da gente prava, invasi e dilapidati.

Da questa situazione derivarono lunghe serie di atti di vendite e di permutate ¹ dei beni maremmani con quelli lucchesi, - in parte appartenenti agli Aldobrandeschi, mediante i quali questa famiglia a poco a poco, venne a trasferire i suoi diritti” in finibus Russelle” (Cfr. Ciacci opera citata Tomo I pag. 15). Le suddette stipulazioni furono molto più numerose ed importanti nel periodo in cui, nel vescovado di Lucca sedette il Vescovo Geremia Aldobrandeschi ², la cui nomina a presule, pare sia stata proposta dall'imperatore Ludovico II ³“Il Germanico” (804 — 876) re di Baviera ⁴ per aver egli affermato “cui ipsum dedimus episcopatum” (Ciacci, Tomo II doc. LXXIV pag.24).

Nell'ottobre del 862 “Hildeprandus in Dei nomine” permutava col fratello Geremia diverse terre del vescovado, con altre “in finibus suanense”. ⁵

Questa casata, investita dell'ufficio dei Conti dello stesso Imperatore sulle terre maremmane, approfittò della trasmissibilità dei feudi, già concessa dall'imperatore Carlo il Calvo ⁶, con il capitolare di Kiersy⁷ dell'877 ai suoi vassalli per cui poté gettare le basi di una vasta contea.

A poco a poco questa famiglia estese il suo potere sulla Marittima ove si diede ad innalzare castelli e fortificazioni “ut gloriaretur plures habere castella quam numerantur in anno” il cui scopo, oltre a far conoscere la loro potenza, servivano a contenere le armate di Pisa⁸, di Firenze, di Orvieto e di Siena da eventuali attacchi e scorrerie e a proteggere le impervie strade allora esistenti quali la Franchigena (Cassia) e la Clodia nonché le popolazioni quivi residenti dalle incursioni dei barbari e dei briganti⁹.

Con l'infedazione ottenuta dall'imperatore, gli Aldobrandeschi nel 875, trasferirono la loro sede comitale a Sovana in seguito alle devastazioni operate dai Saraceni di Abul Kassen nel 935 che sbarcarono nel porto di Murelle e di Rosselle. Per tanto era prudente stabilirsi verso l'interno del territorio a causa dei danni che avevano fatto i Saraceni stessi. Verso il 1000, Sovana era pertanto dominata dal Conte Ildebrando Aldobrandeschi di Rodolfo.

Cessate le lotte tra Bizantini¹⁰ e Longobardi ¹¹, il vasto territorio maremmano era andato diviso tra il feudalesimo ecclesiastico (Vescovado di Massa marittima) l'abbazia delle tre Fontane nel comitato

1 Permutare: contratto per cui si trasferisce ad altri la proprietà di un fondo in cambio di un altro fondo (cambiare, barattare).

2 Geremia Aldobrandeschi: Geremia figlio di Eribrando Aldobrandeschi (852-858) vesso imperiale, vescovo di Lucca.

3 Ludovico II il Germanico: (864-873) Re d'Italia (844) e Imperatore (855). Combatte contro gli Arabi che erano arrivati a minacciare Roma. Discese una seconda volta in Italia per combattere i Saraceni. Contro i grandi feudatari Longobardi dei Sud. Nonostante i suoi successi quello di Ludovico II fu un periodo di crisi.

4 Trattasi del 2° genito dell'imperatore Ludovico I e di Ermengarda, nipote di Carlo Magno.

5 Cfr. Douglas - Storia della Repubblica di Siena pag. 30 - 154.

6 Carlo II il Calvo : Re di Francia figlio di Ludovico il Buono. Venne eletto imperatore nel 875. Sotto il Suo Regno i Normanni si stabilirono in Francia. Assieme al fratello Luigi il Germanico vinse a Fontenay Lotarlo e Pipino d'Acquitania (833-871).

7 Klersy (Capitolare di,) Documento emanato nell'877 dall'imperatore Carlo II il Calvo tradizionalmente considerato carta costitutiva del Regime Feudale.

8 Pisa: Nei sec. X e XI la città divenne il caposaldo nella lotta contro i Saraceni. Nel XI sec, la Repubblica con le conquiste in gran parte della Sardegna e della Corsica e con l'alleanza dei Normanni visse un periodo di grande splendore. Con il crollo dell'autorità imperiale la città Ghibellina e Filosveva venne meno. Sconfitta da Genova alla Meloria (1284) dovette subire la pressione di Firenze. Le lotte interne provocarono la decadenza della città che nel 1399 passò al Visconti e da questi fu ceduta a Firenze nel 1405.

9 Sovana dopo la conquista della Tuscia da parte dei Longobardi nel 598, Ariolfo, Duca di Spoleto, aveva ceduto le armi alle orde selvagge del ferocissimo Gumarith (Dux longobardorum) in quanto troppo tardivo era stato l'intervento di Maurillio e di Vitaliano, generali dell'armata greca interessati da Papa Gregorio Magno per la sua difesa.

10 Bizantini: Con la fondazione sulle rive del Bosforo dell'antica Bisanzio ha origine l'impero bizantino che alla morte di Teodosio (395) si forma detto Impero.

11 Longobardi: nel 557 arrivano in Lombardia che fanno della Regione il centro del loro Regno con Pavia capitale (571) che danno il nome di Longobardia.

di Ansedonia ed Abbazia di San Salvatore sul Monte Amiata (fondato durante il re Raktis 744—749).¹

Da un nobile longobardo di nome Erfone, ed il feudalesimo laico costituito dagli Aldobrandeschi, Ardeggheschi, Gerardeschi (famiglia comitale Pisana) ed i Pannocchieschi (famiglia comitale di Volterra).²

Sull'estesa regione, a mezzo di alleanze e di lotte si affermarono, perché più potenti, gli Aldobrandeschi, vassalli dell'impero e Conti Palatini al tempo degli Ottoni³ (962—1002), e, dal secolo XI in poi, feudatari dei Pontefici romani per gli stessi territori già ricevuti in feudo dai suddetti imperatori.

Dopo un periodo di pace dovuto alla restaurazione dell'impero, Ottone I di Sassonia⁴ è dei suoi successori (Ottone II 973—831) divampò in Italia un'aspra lotta di predominio fra Enrico II erede di Germania⁵ ed Arduino di Ivrea⁶ il quale alla morte di Ottone III⁷, avvenuta nel 1004 si fece incoronare Re d'Italia, nella dieta di Pavia (1014).

Il Conte Umberto Aldobrandeschi, figlio di Ildebrando di Rodolfo che aveva parteggiato per Arduino, dallo stesso Imperatore Enrico II⁸ fu posto al bando dell'impero per "fellonia"⁹ (Ciacci opera citata Tomo I pag. 41).

In questo periodo, mancando i documenti, si deve supporre che per gli Aldobrandeschi di Sovana, esistesse un periodo di tranquillità, per quanto essi cercassero di espandersi sul territorio adiacente al loro.

-
- 1 Ractis o Rachi I, re del longobardi (744-749). Di animo e di costumi più romano che barbarici. Riprese la guerra contro i Bizantini, ponendo l'assedio a Perugia. Papa Zaccaria riuscì a convincerlo e ad abdicare e a prendere gli ordini monastici. Alla morte del fratello Astolfo (156) cercò di recuperare la corona ma ne fu distolto dal Papa Stefano II (752-757) e Ractis ubbidendo rientrò nel chiostro di Montecassino. Dopo Astolfo fu eletto re del Longobardi, Desidero, nobile di Brescia, il quale attaccò Alboino, Duca di Benevento, e Liutprando Duca di Spoleto che si erano ribellati e li sconfisse, i successori del Papi, Stefano II. Paolo I. e Stefano III si lamentarono che Desiderio non restituiva le città promesse anzi faceva nuove occupazioni, Cfr. Imberciadori in Amiata e maremma tra li IX e XX sec. Tip. edit. Parma 1971.
 - 2 Arghedeschi: erano feudatari cui sfrenati e turbolenti partigiani rendevano malsicuri quella parte del territorio che avevano in prossimità di Siena, in quanto i loro castelli dominavano la strada che conduceva a Grosseto, sicché superbi feudatari esigevano onerosi tributi da tutti coloro che toccavano il loro territorio (Cfr. Douglas Storia della Repubblica di Siena). Anche i Pannocchieschi era stirpe turbolenta il cui membro, ben noto alla storia era il Cavaliere Nello, ladro, predatore ed assassino, leggendario marito di quella Pia che Dante incontra nel purgatorio tra i Violenti (V - VV 130 e seg.) della quale ella dice:
*"Deh, quando tu sarai tornato al mondo
e riposato della lunga via,
seguitò il terzo spirito al secondo,
ricorditi di me, che son la Pia;
Siena mi fè, disfecemi Maremma:salsi colui che innanellata pria,
disposando, m'avea con la sua gemma".*
 - 3 Ottone I il Grande : (912-973) Duca di Sassonia, Re di Germania (936-973) Re d'Italia (951-973) (Imperatore 961-973) Figlio di Enrico I l'uccellatore e della Principessa Sassone Matilde. Successe al padre del 936. Chiamato da Adelaide vedova di Lotario II contro Berengario, ne 951 passò le Alpi sposò Adelaide e cinse la corona Imperiale a Pavia.
 - 4 Ottone II il Sanguinario (955-983) Re di Germania (967-973) e imperatore figlio del precedente. Scese in Italia per conquistare il mezzogiorno che rappresentava la dote della principessa Teofano da lui sposata nel 972. Morì di malaria dopo aver sconfitto Enrico di Baviera e Lotario (955-83).
 - 5 Enrico II il Santo (973-1024) - Scese in Italia nel 1014 facendosi incoronare Imperatore a Roma. Nel 1021 sollecitato dal Papa a combattere i Bizantini. In seguito ad una pestilenza dovette ritirarsi. Fu canonizzato nel 1146 dal Papa Eugenio III (Paganelli di Montemagno - Pisa 1145-1153).
 - 6 Arduino marchese d'Ivrea, conte di Pombia, succedette a Corrado Conone, suo cugino nella Marca di Ivrea. Ebbe aspri conflitti con i Vescovi d'Ivrea e di Vercelli, e fu scomunicato quando la sede di Vercelli passò al Vescovo tedesco Leone. Con l'incoronazione di Enrico a Pavia, Arduino dovette ritirarsi nella fortezza di Sparola. Dopo la seconda discesa di Enrico in Italia nel 1074 e l'opposizione dei feudatari egli dovette ritirarsi nella sua Marca facendosi poi Monaco nella abbazia di Fruttuaria, nel Canadese. Morì nel 1024 e la Chiesa lo santificò. Con lui si spense la casa di Sassonia.
 - 7 Ottone III (980-1002) figlio di Ottone II, marito della principessa bizantina Teofano. Re di Germania (983) e imperatore (996-1003), figlio di Ottone II. Il Papa Giovanni XV lo chiamò a Roma ove si trattenne diversi anni facendo eleggere Papa prima un cugino (Gregorio V che fu il primo Papa tedesco); poi fece eleggere un suo precettore, Silvestro II. La sua concezione circa l'autorità papale si basava su due autorità una secolare ed una spirituale. Si mise in dissidio sia con il Papa Silvestro II (Gerberto di Aurillac, francese), sia con i romani che lo cacciarono da Roma. Morì mentre attendeva rinforzi dalla Germania.
 - 8 Enrico II lo "zoppo" (973- 1024) successe ad Ottone III. Scese in Italia contro Arduino e si fece incoronare Re a Pavia e imperatore a Roma (1014). Ritornò in Italia nel 1021 chiamato dal Papa per combattere i Bizantini, in seguito ad una pestilenza dovette ritornare in Germania.
 - 9 Fellonia tradimento verso lo Stato o verso il Sovrano.

In una lettera del 1061 i Monaci di S. Salvatore sul Monte Amiata si lamentavano con Enrico IV¹, Imperatore della casa di Franconia (Ciacci Tomo I pag.41) che i conti Ugoccone e Ranieri detto Malabranca di Ildebrando Aldobrandeschi e di Giulitta, avevano invaso le terre della Badia, insediandosi in Selvena² e in S. Fiora usurpando il bestiame appropriandosi delle derrate e obbligando i servi del monastero a lavorare in opere di difesa e occupando le terre e le fattorie più redditizie (Ciacci opera citata Tomo II doc. DCLIII pag.52 e Vicarelli opera citata pag. da 49 a 56).

Occorre precisare che in quel periodo, la Repubblica Fiorentina costituiva per gli Aldobrandeschi una minaccia in quanto la stessa, con futili pretesti, già si era impadronita del castello di Colle, situato all'incrocio della strada che, da Grosseto conduceva a Volterra e sulla quale avveniva il trasporto del sale. Contro Firenze si levava un'altra potenza: quella di Siena³. Infatti questa Repubblica era riuscita a farsi riconoscere dalla Badia Amiatina importanti diritti su Radicofani⁴ per quanto l'anno precedente il paese era stato ricevuto sotto la protezione di Celestino II (Guido di città di Castello, Papa dal 5/10/1143 al 8/3/1144) con la proibizione di passarlo ad altri, di affittarlo o mutarlo o cederlo senza il permesso del Pontefice e che, tuttavia, queste proibizioni non valsero a nulla (Ciacci, opera citata — Tomo I pag. 48). Nel 1155 gli Aldobrandeschi, incuranti di offendere il Papa Adriano IV (l'inglese Niccolò Breakspear — 3/12/1154 — 1/11/1159) non esitarono a consentire che fosse data ospitalità nei loro domini ad Arnaldo da Brescia il frate fuggitivo da Roma.

Un loro vassallo, il Visconte di Campagnatico alle Bricole d'Orcia, riuscì a strappare dalle mani del Cardinale Ottaviano (Il futuro antipapa Vittore IV — 1159/1164) dandogli accoglienza nel suo castello (Ciacci Tomo I pag.41).

Federico Barbarossa⁵ (1123—1190) che alla testa del suo poderoso esercito marciava verso Roma per essere incoronato Imperatore (1152), per propiziarsi il Pontefice⁶, mandò contro il Visconte un nerbo di armati che fecero prigioniero il frate ribelle portandolo a Roma, per consegnarlo al suo fatale destino (Ciacci Tomo I pag. 49).

Nel 1184 gli Aldobrandeschi si trovavano per la prima volta alleati con i senesi per difendersi contro il Barbarossa, calato nella nostra penisola per ricondurre l'Italia all'obbedienza dell'impero, e attraversando la Toscana si avviò verso Siena che gli vietò l'ingresso in città. Vi pose allora egli

-
- 1 Enrico IV fu incoronato nel 1054 re di Germania; fu scomunicato da Gregorio VII (1076). Venne in Italia e si recò a Canossa ove il Papa era ospite della Contessa Matilde e dopo 5 giorni di attesa ottenne l'assoluzione dalla scomunica. Nel 1084 si impadronì di Roma ed il Papa dovette rifugiarsi in Castel S. Angelo. invocò aiuto a Roberto il Guiscardo. La città fu saccheggiata dai Normanni che portarono il Papa a Salerno ove morì nel 1085 (Ciacci Tomo I pag.48 - 41 e doc. DCLIII pag.53). Suo successore fu Urbano II.
 - 2 Selvena: il nome deriva da Silva vena che nel medioevo erano chiamate vene i filoni metalliferi.
 - 3 Siena fu in concorrenza con Firenze. Alla vittoria di Monteaperti (1260) contro i Ghibellini di Firenze, seguirono il crollo di Colle Val D'Elsa (1269) del ghibellinismo e l'instaurazione in città del regime Guelfo. Nel 1487 - 1512 Carlo V le impose delle riforme a favore della borghesia (1530) ed insediò un presidio. Di qui la cacciata degli Imperiali e l'alleanza con i francesi. Molte famiglie continuarono la resistenza a Montalcino fino al 1559. Nel 1557 Cosimo del Medici dopo averla ricevuta in feudo da Filippo II, prese possesso della città. Siena diede alla Chiesa due Santi San Bernardino, e Santa Caterina.
 - 4 Radicofani: Patria del bandito Ghino di Tacco. Il paese fu occupato nel XV sec, dal Re di Napoli e venduto a Siena. Fu assediato da Cosimo I dei Medici nel 1555 e si arrese nel 1559 (v. Dante purg. VI-XIII-XIV) ove afferma che "dalle braccia fiere di Ghino di Tacco ebbe la morte". Ghino di Tacco uccise Benincasa di Laterina, celebre giureconsulto per vendicarsi di aver condannato a morte un suo parente. Recatosi a Roma ove il Benincasa presiedeva il tribunale, gli tagliò il capo e se lo portò a Radicofani. Da quel momento egli ridiventò bandito che rapinava i viandanti ricchi per dare ai poveri la refurtiva.
 - 5 Federico I detto Barbarossa scese in Italia contro i Comuni dichiarando nella Dieta di Roncaglia che le istituzioni comunali rappresentavano una violazione dei diritti dell'impero. Alla ribellione Crema fu distrutta con Milano e la gente dispersa nei sobborghi. Alla terza e quarta discesa i maggiori comuni del Veneto strinsero una lega difensiva. A Roma il Papa Alessandro III (Rolando Bandinelli) fece patti di alleanza con i Normanni. Anche le città lombarde giurarono concordia a Pontida ed il Papa accordava tutto il suo appoggio. In suo nome si fondava Alessandria. Federico I scendeva nuovamente in Italia sul finire del 1174, puntando su Alessandria. Nel 1176 sui campi di Legnano, l'esercito Imperiale fu distrutto; a Venezia egli si inginocchiò davanti al Pontefice e chiese la pace, stipulata solo 6 anni dopo in Costanza ove vennero riconosciuti tutti i diritti contestati nella dieta di Roncaglia. Nel 1184 in Milano, egli celebrava le nozze di suo figlio Enrico VI con Costanza, figlia di Ruggero di d'Altavilla Re di Sicilia. Celebrato questo matrimonio Federico partiva per la crociata ove moriva in oriente nel fiume Saleg in Cilice nel 1194.
 - 6 Adriano IV: l'inglese Nikolas Breakspear (1100-1159) l'unico Inglese eletto al pontificato. A Roma riaffermò il potere temporale del Papa contro Arnaldo da Brescia che fu condannato ai roghi. Incoronò Imperatore Barbarossa (1155). Poi ebbe un aspro contrasto sulla questione della supremazia del papato sull'impero. Lottò contro il Normanno Guglielmo I il Moro al quale dovette riconoscere (1156) le conquiste da lui effettuate nei territori pontifici in cambio dell'omaggio feudale.

l'assedio perché offeso da questo atto per cui i cittadini ricorsero alle armi e con l'aiuto dei Conti Aldobrandeschi furono sconfitte le armate imperiali.

La volontà di espansione fece sì che i Conti Aldobrandeschi cercassero prima con promesse e poi con le armi il possesso del castello di Montelaterone incorporandolo nel loro feudo dopo aver usurpato il bestiame, derrate agricole, e fattorie circostanti.

Nel 1046 l'imperatore Enrico III¹ il Nero figlio di Corrado il Salico (1039— 1056) faceva promettere agli eredi di Ildebrando Aldobrandeschi di restituire le terre del monastero i quali, malgrado le promesse, continuarono a goderle e a governarle con il sistema feudale.

Siena, dopo l'accordo di Poggibonsi² con i fiorentini, non potendo espandersi verso nord, già detenuto da Firenze, si volse verso la terra Aldobrandesca. Nel 1208, Ildebrandino Aldobrandeschi, caduto gravemente ammalato, fece redigere in Sovana dal notaio Sizio, il suo testamento (vedi Ciacci vol.II pag.99 e Vicarelli opera citata, pag.13). Nell'ottobre 1209 venne incoronato da Innocenzo III³(1198 - 1216) — Lotario dei Conti di Segni — Ottone III⁴ il quale concesse vari benefici agli Aldobrandeschi, conti di Sovana, quali il castello di Pitigliano e la signoria su Sorano, Farnese e Castiglione con diploma 11/10/1210, località questa che già pagavano un canone ad Orvieto⁵ (Ciacci Tomo I pag.60 — Vicarelli opera citata pag. 13). Inoltre concesse ad Ildebrandino le terre che già furono del Conte Raniero del fu Bartolomeo (Ciacci Tomo II doc.to CCLXXVII pag.84). Nel 1212 moriva Ildebrandino VIII, Conte di Sovana. Col testamento fatto dal notaio imperiale Sizio il 22/10/1208 egli eleggeva a tutore dei figli Innocenzo III (1198 — 1216) e stabiliva che al primogenito Ildebrandino, detto il maggiore, andassero le terre più lontane della contea, mentre il resto del suo territorio fosse assegnato tra i maschi e le femmine dei figli di Bonifacio, quali Guglielmo, Tommaso, Gemma, Margherita e a colui o a colei che doveva nascere dalla moglie Adelasia, allora incinta (Ciacci Tomo I pag.66 e Vicarelli, opera citata pagg. 12,13,74, e segg.). Nel 1216, gli Aldobrandeschi concessero la Charta Libertatis a tutti gli abitanti dei loro feudi e il Conte cedette ad Orvieto tutti i diritti feudali sulle terre che possedeva entro la linea di confine dall'Albegna in giù. Questa concessione scatenò tra Bonifacio, Guglielmo e Ildebrandino una lotta furiosa. Intervenne la mediazione di Papa Onorio III⁶ che fece giurare pace sui Vangeli e divisero la contea in 4 parti:

- Arcidosso, Montepescali, Montemassi, Sovereto, Roccastrada a Ildebrandino Senior (Dec. Nel 1281);
- Grosseto, Manciano, dall'Ombrone all'Albegna a Ildebrandino di Bonifacio (Dec. Nel 1283);

1 Enrico III lottò contro l'alta feudalità ribelle. Riappacificò l'Italia settentrionale ed ebbe buoni rapporti con i Normanni. Nei sinodo di Sutri (1046) che elesse Papa, Clemente II, fece deporre nel 1059 Benedetto X, di Piacenza - Tebaldo Visconti. Gregorio VI e l'antipapa Silvestro III. Clemente II di Sassonia lo consacrò imperatore.

2 Poggibonsi nel X secolo era un borgo fortificato sul 'Podium Boniti' e città imperiale, distrutto nel 1270 dai fiorentini e ricostruito da Arrigo VII (Poggio Imperiale), ebbe continui assalti dalla nemica Pisa. Apparteneva ai conte Guido Guerra - Cfr. Douglas Storia della Rep. di Siena pag. 52 e Vicarelli opera citata pag. 13.

3 Innocenzo III Giovanni Lotario dei Conti di Segni (1150-1216). Si adoperò per riunire la Chiesa Cattolica a quella Greca e per liberare i luoghi santi. Nel 1215 radunò il IV concilio nel quale furono condannate le eresie dei Catari e del Valdesi. Vi fu l'antipapa Innocenzo III - Lando di Sezze - eletto nel 1179 per opera di Federico Barbarossa in opposizione in Alessandro III.

4 Ottone III Re di Germania, 1198 - Imperatore dal 1209. Figlio di Enrico XII, il "Leone", e di Matilde sorella di Riccardo Cuor di Leone. Alta morte di Enrico fu eletto re di Germania, dai Guelfi ma dovette sostenere una lunga guerra civile contro Filippo di Svevia, fratello di Enrico, contrappostogli dal Ghibellini. Scomparso Filippo, fu eletto imperatore dal Papa Innocenzo III al quale aveva promesso di rinunciare all'Italia, ma non mantenne i patti. Nel 1209 occupò la Puglia. Il papa lo dichiarò depresso. Gli contrappose Federico II e coinvolse Filippo II Augusto di Francia che sconfisse a Bouvines (1278).

5 Orvieto è l'antica Urbs Vetus in età longobarda. Il periodo comunale è stato caratterizzato da accanite lotte interne tra i Monaldeschi (Guelfi) e i Filippeschi (Ghibellini). Prevalsero i primi nel 1334 che instaurarono la signoria. La Chiesa ad opera dei Albornoz sottomise la città definitivamente nel 1354.

6 Onorio III Papa dal 1216 - 1227 (Cencio Savelli). Incoronò Pietro di Courteney Imperatore di Bisanzio e Federico III imperatore del Sacro Romano Impero. Approvò gli ordini francescani e domenicani fondati da Domenico Guzman e l'ordine dei carmelitani sorto nel 1226 ad opera di San Bertoldo. La regola fu confermata da Innocenzo IV nel 1242.

- Santa Fiora, Castiglione d'Orcia, Saturnia, Argentario, Capalbio a Guglielmo;
- Piancastagnaio, Sovana, Vitaliano, Sorano e dalla Rara alla Via Francigena a Ildebrandino junior.

Il matrimonio contratto dalla madre Adelasia (tutrice del minore Ildebrandino), con Napoleone dei Visconti di Campiglia, deve avere contribuito alla distensione dei fratelli. Tuttavia nel 1215, essi incaricarono Uggeri del fu Pannocchia¹, di porre fine alla loro discordia. La sentenza arbitrale (lodo) fu fatta in Travale il 2/7/1215 e fu dettata da Uggeri, figlio di Ranieri di Pannocchia di Travale che fu arbitro della questione ed assunse la tutela di Guglielmo, e di Bonifacio, mentre alla madre Adelasia, venne affidato il compito come tutrice del figlio Ildebrandino.

Il territorio venne pertanto invaso dalle milizie dell'imperatore al comando del conte Pandolfo Fasanella, Vicario dello stesso imperatore per la Tuscia, il quale, approfittando della mancanza di ogni aiuto pontificio, verso il conte Guglielmo derivante dal lungo interregno alla morte di Gregorio IX,² sino alla tarda elezione di Innocenzo IV³ (1243—1254 Sinibaldi Fieschi — genovese) occupò l'intera contea aldobrandesca, e l'infeudò⁴ a Siena. Dopo aver occupata Sovana, nel cui assedio, venne ferito Umberto Aldobrandeschi (che Dante pone nel Purgatorio a scontare le sue pene tra i superbi) il Fasanella pose il suo quartiere generale sulle alture di Selvena (Giugno 1242 — Cfr. Douglas Storia della Rep. di Siena pag.54).

Nel 1216 Bonifacio Aldobrandeschi, si presenta al podestà di Orvieto, per chiedere il suo intervento nella questione patrimoniale, ed il podestà promette di difendere e aiutare quelli di Sovana.

Con l'occupazione della contea, Siena si ripromette di riconquistare il libero sbocco sul mare con Talamone⁵(V. Dante Purgatorio XIII v.152) e le sue saline nonché le sue miniere, i suoi pascoli montani che costituivano una vera ricchezza per la Repubblica. Dopo il Conte Fasanella, si avvicendarono sulla contea come Vicari dell'imperatore, Leonardo da Conturno, Tommaso da Ophen, Federico di Antiochia, figlio dell'imperatore, il Conte Galvano Lancia ed il nipote di questi, Manfredi⁶. Nel 1243 il conte Guglielmo, veniva chiamato dal Card. Capocci per sedare l'insurrezione guelfa di Viterbo, che sin dal 1240 la città era stata sottratta al dominio papale (Ciacci Tomo I — pag.110).

Il conte riuscì ad impadronirsi della città stessa conseguendo una notevole vittoria in dipendenza della quale il Papa Innocenzo IV (Genovese — Sinibaldo Fieschi 1243—1254), riconfermò al Conte il feudo papale di Montalto, l'abbuono dei canoni arretrati, delle enfiteusi sulle terre di

1 Panocchia: famiglia comitale della maremma e del Volterrano nota dal X sec. Costituita una consorteria potente in Volterra cui diede molti vescovi, condottieri e ambasciatori.

2 Gregorio IX: Ugolino dei Conti di Segni (1170-1241) Papa da 1227-1241. Si mise in urto contro Federico II per l'impegno da lui disatteso e poi malvolentieri adempiuto di realizzare la V crociata. Lo scomunicò (1227) e trattò con la Lega Lombarda. Il conflitto si compose con la pace di S. Germano (1230) con reciproche concessioni, con la promulgazione delle costituzioni amalfitane provocarono nuove tensioni. Federico rifiutò la mediazione del Papa e questi lo scomunicò nuovamente (1239). L'imperatore reagì catturando i prelati diretti a Roma su navi genovesi (1241). Gregorio morì lo stesso anno.

3 Innocenzo IV: (1195-1294) Papa dal 1243. Venne eletto dopo due anni di interregno. Fu impegnato nella lotta con gli imperatori svevi. Fuggì a Lione, scomunicò e depose Federico II. Lottò anche contro Corrado IV e Manfredi. Fu insigne giurista.

4 Infeudare: obbligare con vincolo feudale.

5 Talamone: era un castello sulla costa meridionale della Toscana presso Orbetello che fu acquistato nel 1303 dai senesi per 6000 fiorini d'oro allo scopo di avere uno sfogo sul mare.

*Tu li vedrai tra quella gente vana
che spera in Talamone, e perderagli*

più di speranza ch'a trovar la Diana; (Purg. XIII - 151-52-53)

6 Manfredi (1232-1266) figlio dell'imperatore Federico II di Svevia e di Bianca Lancia. Alla morte del padre (1250) fu creato reggente del Regno di Sicilia in nome del fratellastro Corrado IV erede del dominio paterni. Alla morte di Corrado IV (1254) lasciò erede il figlio Corradino di Svevia. Manfredi atteggiandosi custode dei diritti di Corradino si conciliò con la parte tedesca conquistandosi le simpatie dell'aristocrazia siciliana. Innocenzo IV lo riconobbe Vicario pontificio ma, conscio delle sue ambizioni, il successore Alessandro IV non poté impedire al Manfredi di essere incoronato a Palermo re di Sicilia (1258). Manfredi allora allacciò rapporti con l'oriente bizantino sposando in seconde nozze dopo la morte di Beatrice di Savoia, Elena Angela Comeno di Epiro, i Papi francesi succeduti ad Alessandro IV, Urbano IV e Clemente IV provocarono ostilità e finirono per concedere a Carlo d'Angiò l'investitura del Regno di Sicilia. Quando Carlo giunse a Roma, Manfredi indebolito dalla defezione dei suoi sostenitori non poté evitare la sconfitta finale nella battaglia di Benevento ove combattendo valorosamente il 26 febbraio 1266

S.Anastasia, ma non poté riottenere il libero possesso della contea che nel solo 1251 gli orvietani ottennero da Manfredi. Morto l'imperatore Federico II¹ nel 1253, Firenze riuscì a strappare a Siena, Talomone, e Porto Ercole (Ciacci Tomo II doc. CCDDLXVIII pag.176).

Il testamento del Conte Ildebrandino, fece sorgere le prime divergenze tra Ildebrandino maggiore, verso la matrigna, ed il Visconte di Campiglia Napoleone, che aveva sposato la contessa Adelasia, vedova del padre e della quale era nato Ildebrandino "minore", I due ricorsero alla armi, ed Ildebrandino maggiore, sequestrava le sorelle Gemma e Margherita, con il minore. Inoltre Ildebrandino maggiore, si impadroniva della terra di Arcidosso, ai danni della Contessa Adelasia. Solo l'anno seguente, i prigionieri venivano liberati da Ugerio Pannocchieschi (Ciacci Tomo I pag.67 e Tomo II doc. CCXCIII pag.101). In data 2 luglio 1215, fu redatto il lodo² come detto col quale veniva disposto che i figli di Ildebrandino VIII, potevano essere liberamente accolti nei castelli Aldobrandeschi e gli stessi dovevano rappacificarsi (Ciacci Tomo II doc. CCLXXXIX pag.98). Nel 1216 in sede di divisione della Contea tra i suddetti eredi, sorsero questioni di interesse per sedare le quali fu necessario l'intervento del Papa Onorio III e della Repubblica di Orvieto³ (Cfr. Ciacci Tomo II doc. CCXCIV pag. 101 e Vicarelli opera citata pagg. 24 a 42).

Nel 1254 con il trattato di Stommenano concluso tra Firenze e Siena vennero restituiti agli Aldobrandeschi tutti i loro diritti nonché il possesso dei castelli e delle terre che furono tolti loro dai senesi e dagli imperiali (Ciacci Tomo I pag.127).

L'atto di concordia pare sia stato predisposto da Brunetto Latini⁴ il quale, dopo la battaglia di Monteperti⁵ fu bandito da Firenze ed andò esule in Francia.

Verso l'anno 1255 moriva il Conte Guglielmo Aldobrandeschi, padre di Umberto, che fu ripetutamente in lotta contro Siena "facendosi fiorentino in odio ai senesi" per averlo costoro fatto prigioniero e liberato successivamente in seguito all'intervento di Papa Gregorio IX, al secolo Ugolino dei conti di Segni — 1277-1241.

Nel 1243 il conte Umberto, figlio di Guglielmo A. — reduce delle imprese di Orvieto contro Todi e Foligno —, visto che Siena, durante la sua assenza, si era assicurata il controllo di Campagnatico⁶, sua dimora, si risentì e traendone motivo di rappresaglia, si gettò nella mischia chiedendo l'intervento di Firenze.

Non tardò molto l'occasione per un nuovo conflitto derivante dagli abitanti di Montieri verso i signori Torniella, vassalli dei conti di Sovana, a causa delle aggressioni che lamentavano per cui

1 Federico II: (1194-1250) Re di Sicilia, Re di Germania (1196-1245). Rinunciò al Regno di Sicilia a favore del figlio Enrico (1212). Alla morte di Onorio III Papa successe Gregorio IX, Papa, che gli impose di partire per la crociata e di fronte alle ulteriori tergiversazioni lo scomunicò, in terra santa l'imperatore evitò la guerra ed ottenne dal sultano di Egitto la restituzione di Gerusalemme.

2 Lodo: sentenza arbitrale.

3 Orvieto centro etrusco identificato per Volsinii Veteres. Florido all'epoca romana per la fabbricazione delle ceramiche, Occupato da Alarico ed Odoacre, successivamente da Vitige, ne fece un capo saldo contro i Bizantini che Belissario, riuscì a conquistare nel 555 e che Totila rioccupò ancora temporaneamente. Sotto i Longobardi nei 606 la città ebbe i propri conti uno dei quali fu Faroldo. Ottone III promosse, con la collaborazione di S. Romualdo la fondazione di Abbazie e monasteri, Nel 1137 divenne Roccaforte Guelfa, nei 1199 risale di nomina papale il primo podestà, il romano Piero Parenzo. Le lotte tra i Monaldeschi (guelfi) e i Filippeschi (ghibellini) continuarono durante il 13° sec., finché papa Martino IV fu costretto ad abbandonare la città. Altre lotte cittadine si ebbero durante la discesa di Arrigo VII imperatore che provocò la cacciata dei Filippeschi (20/8/1313). Nel 1334 la città trova in Ermanno Monaldeschi il suo primo signore fino alla sua morte avvenuta nell'anno 1337.

4 Brunetto Latini uomo di lettere, nato a Firenze verso l'anno 1220 - notaio - da cui il titolo di "ser". Militò con i guelfi. Autore del "Tresor" specie di storia universale e del "Tesoretto" poema allegorico (nel 1293 - figura retorica che sotto un oggetto ne adombra un altro).

5 Monteperti: villaggio della valle dell'Arbia alle confluenze con la Melena dove il 4/9/1260 fu combattuta la battaglia tra gli esuli ghibellini di Firenze e le forze guelfe senesi (Cfr. Douglas - Storia politica e sociale della Rep. di Siena - Multigrafica Roma 1969). ove ai Cap.lo VII descrive la battaglia. I senesi divisero l'esercito in 3 corpi, alla testa del primo vi era il conte Arras. siniscalco (dignitario di corte imperiale di Manfredi). Il secondo corpo aveva la testa dei conte Giordano con cavalieri tedeschi ed i ghibellini fuoriusciti da Firenze ed Arezzo; alla testa del terzo corpo costituito da cavalieri del popolo di Siena vi era il conte Aldobrandino A. di S. Fiora mentre lo stendardo ed il carroccio era affidato a Nicolò da Bigozzi. La parola d'ordine era quella che i senesi non dovevano far prigionieri ma "far carne fredda del nemico". All'ordine della battaglia avvenne "... lo strazio ed il grande scempio, che fece l'Arbia colorata in rosso" (Dante inf. X iv. 85-86). Verso sera il terreno era disseminato di morti e di feriti che invocavano pietà. I cadaveri erano così numerosi da rendere impossibile il loro seppellimento. (Vedi anche pag. 52 dell'opuscolo Seggiano Castello del Monte Amiata di Padre P. Alessandro dei frati minori dei cappuccini ed. Multigrafica Roma)

6 Campagnatico: castello nella valle dell'Ombrone grossetano dal quale Umberto Aldobrandeschi scendeva a depredare i senesi.

Siena ricorse alle armi. Lo scontro fu violento ed il Conte Umberto, uomo crudele, che aveva la signoria del castello di Campagnatico, si lanciò nella lotta.

Da un documento del XV sec. si rileva che il conte, attaccato dai senesi “egli non si volse arrendere e anzi che lui morisse, ammazzò di molta gente e correva per la piazza di Campagnatico come un drago”¹, il figlio di Enrico VI² sposò Costanza Albervilla erede del trono Normanno che venne riunito alla corona germanica. Il regno del figlio di Enrico IV³ fu breve, ed il figlio di lui ancora bambino, fu posto sotto la tutela di papa Innocenzo III (Stefano Ambert 1195—1216 - francese). Gregorio IX timoroso che la vittoria dell’imperatore diminuisse l’autorità del Papa, inflisse a Federico III⁴ la scomunica. Nel 1248 egli assediò Parma, centro della resistenza Guelfa. Nella battaglia di Fossalta⁵ (1249) suo figlio Enzo di Federico II⁶, fu fatto prigioniero dai bolognesi e nel 1250 si ritirò in Puglia ove morì (1272).

Federico II, morendo (1250 in Puglia) aveva lasciato l’impero al figlio Corrado IV⁷, che morì giovane e lasciò il trono a Corradino. Manfredi, figlio naturale di Federico, che si trovava in Italia, assunse il potere cingendo in Palermo la corona del regno. Il Papa Clemente IV⁸, francese (1265 — 1268) avversò Manfredi e chiamò in Italia contro di lui Carlo d’Angiò⁹, fratello del re di Francia. Questi scese in Italia nel 1266, e vinse gli imperiali a Benevento. Manfredi morì in questa battaglia. A vendicare questa sua morte Corradino, unico superstite della casa sveva, appena quindicenne, valicò le Alpi e nel 1268, si scontrò con le milizie degli Angiò, ove sconfitto, dovette darsi alla fuga. Tradito per delazione di Giovanni Frangipane, venne fatto prigioniero, rinchiuso nel castello

1 *Io fui Io fui latino e nato d'un gran Tosco:
Guglielmo Aldobrandesco fu mio padre;
non so se 'l nome suo già mai fu vosco.
L'antico sangue e l'opere leggiadre
d'i miei maggior mi fer sì arrogante,
che, non pensando a la comune madre,
ogn' uomo ebbi in despetto tanto avante,
ch'io ne morì, come i Sanesi sanno,
e sallo in Campagnatico ogne fante.* (Purg. XI vv. 57-66)

Dante, piuttosto di umiliare e colpire l’arroganza di Umberto, che incontra nel Purgatorio ove sta scontando le sue ribalderie nella cornice dei superbi, si sofferma ad esaltare “l’antico sangue e le opere leggiadre” degli Aldobrandeschi e in particolare, la gloriosa figura del padre, Il conte Guglielmo, nemico Implacabile dei senesi e a costoro, abbastanza apertamente attribuisce la responsabilità della propria morte quale delitto politico. (Cfr. Langton Douglas - opera citata - pag. 52). Inoltre il Poeta verso i senesi non manca di usare un giudizio frizzante a proposito di certe e pazzesche ridicole spese di strategia navale e di Ingegneria Idraulica.

*Tu li vedrai tra quella gente vana
che spera in Talamone, e perderagli
più di speranza ch'a trovar la Diana;* (Purg. XIII 150-154)

Per Dante, la Diana, fiume sotterraneo che si credeva scorresse, sotto Siena, e che i senesi, poveri di acqua, cercarono di scoprire con enormi spese. Talamone col suo porto ambito da Siena, sono espressioni di un sogno ridicolo e vano; per Siena la Diana e Talamone significavano il bisogno di cose alimentari ed indispensabili quali acqua ed il pane. E sulla vanità dei Senesi afferma Dante:

Or fu giammai Gente si vana , come la Senese (Inf. XXIX vv. 129-122).

2 Enrico VI il Crudele figlio di Federico Barbarossa, Si fece incoronare a Roma da Celestino III (1191). Sposò Costanza d’Altavilla (1186) ed ebbe il figlio Federico II.

3 Enrico IV: (1150-1106) Imperatore della Casa di Franconia fu Incoronato Re di Germania nel 1054. La madre Agnese di Pitier quale reggente, fu esautorato dall’Arcivescovo Annone di Colonia che lo aveva allevato. Nell’assemblea di Worms (gennaio 1076) fece proclamare decaduto il Papa Gregorio VII il quale lo scomunicò. Ritornato In Italia Enrico IV si recò a Canossa ove Gregorio era ospite della Contessa Matilde, e grazie alla sua intercessione (gennaio 1077) ottenne la assoluzione dalla scomunica. Ritornato in Germania destitui i duchi ribelli dopo aver cercato di intimorire il Papa e questo lo scomunicò nuovamente (marzo 1080). L’imperatore fece eleggere allora un Antipapa nella persona dell’Arcivescovo di Ravenna, che prese il nome di Clemente III. Cinse a Pavia la corona ferrea e strinse alleanza con i Bizantini e i Normanni e nel 1084 si impadronì della città Leonina. Gregorio VII si rifugiò in Castel Sant’Angelo e invocò l’aiuto di Roberto il Guiscardo che giunse quando il Papa aveva già lasciato Roma. La città venne allora saccheggiata dai Normanni. Nei maggio 1085 Il Papa moriva a Salerno, il nuovo Pontefice Vittore III rinviò la scomunica ad Enrico IV.

4 Federico III: il Semplice (1342-1377) figlio di Pietro II d’Aragona Re di Sicilia.

5 Fossalta: Città sita sul fiume Panaro.

6 Enzo(1220—1272): ricevette il titolo di Re di Sardegna in seguito al suo matrimonio con Adelasia erede di quell’isola. Fu posto a capo dei Vicari e dei potestà Imperiali dopo che il padre occupò i territori papali.

7 Corrado IV (1228-1254) Re dei Romani e di Sicilia. Scese in Italia per contrastare le ambizioni del fratellastro Manfredi, reggente in suo nome il regno di Sicilia. Dopo essere stato scomunicato da Innocenzo IV morì lasciando erede il figlio di due anni Corradino di Svevia.

8 Clemente IV Papa (Gui Foulones) dai 1265 ai 1268. Finanziò la spedizione di Carlo d’Angiò contro Manfredi.

9 Carlo d’Angiò Re di Napoli, figlio di Luigi VIII di Francia Seguì il fratello San Luigi nella crociata, e fu fatto prigioniero. Liberato dal Papa Urbano IV (Giacomo Pantaleon 1261-64) questi lo chiamò a combattere Manfredi. Giunto a Roma nel 1265 fu incoronato Re di Napoli. Si mostrò prepotente e crudele. Invisso dai sudditi perdette la Sicilia, in seguito ai Vespri Siciliani (1282—1302) e la sua armata fu distrutta.

d'Astura e consegnato a Re Carlo il quale, contro ogni diritto di guerra, lo fece condannare a morte e decapitare a Napoli, sulla Piazza del Mercato.

Per quanto concerne il Conte Umberto, nel 1266, scendeva in Italia Carlo d'Angiò¹ con le sue truppe agli ordini del Conte Guido da Monfort, che sconfisse Manfredi di Svevia a Benevento. Due anni dopo Corradino di Svevia, ultimo svevo che vantava pretese sul trono di Napoli, affrontava Carlo d'Angiò nella battaglia di Tagliacozzo (23/8/1268) fuggito, venne rinchiuso nel castello d'Astura e consegnato agli Angioini, tradito dal Frangipane, condannato a morte e decapitato (Cfr. A. Aleardi "Il Castello d'Astura" fiume del Lazio che si getta nel Tevere — Ciacci Tomo I pag.187 Tomo II Dcc. DLIII pag.230). Con la sua morte si disperdono gli ultimi sogni dei Ghibellini. Carlo d'Angiò per i siciliani era il conquistatore ed i suoi soldati li opprimevano e li umiliavano. Nel 1282, avvengono i vespri, che si concludono con la pace di Caltabellotta.

Nel 1269, la contessa Margherita, figlia unica del conte Aldobrandino, "il rosso," conte di Pitigliano², sposava il conte Guido da Monfort, campione dei Guelfi, cugino del Re di Inghilterra (Cfr. Contratto di nozze 1270 in Ciacci, Tomo II doc.DLII pag.230). Nel 1270 il 23/3 Guido da Monfort, viene nominato Vicario generale della Tuscia (Ciacci Tomo II doc.DLIII pag.230) quale "pacis restaurator in Tuscia".

Dante in compagnia di Virgilio, morto a Brindisi nel 19 a.C., incontra nell'antipurgatorio la schiera dei "negligenti" che furono scomunicati e che morirono di morte violenta, i quali girano attorno al monte cantando il "miserere" per invocare la misericordia divina, e che si pentirono in punto di morte. Fra costoro Manfredi che rivela il suo nome, Capo dei Ghibellini, scomunicato, che morì a Benevento nel 1266 combattendo contro i Guelfi guidati da Carlo d'Angiò chiamato dalla Francia da Clemente IV (Papa dal 1265 al 1268):

*"Poi sorridendo disse: io sono Manfredi
nipote di Costanza Imperatrice,
ond'io ti priego che quando tu riedi
vada a mia bella figlia genitrice
dell'onor di Cicilia e d'Aragona
e dichi il vero a lei, s'altro si dice."*

Poi Manfredi racconta della sua morte affermando:

*"Poscia che ebbi rotta la persona
da due punte mortali io mi rendei
piangente a quei che volentieri perdona.
Orribil furo li peccati miei
ma la bontà infinita ha sì gran braccia
che prende ciò che si rivolge a lei "* (Purgatorio III 112-113)

Egli rammenta a Dante di essere il nipote di Costanza d'Altavilla, moglie di Pietro III d'Aragona, madre di Federico II, sposa dell'Imperatore Arrigo VI per cui lo prega di riferire alla figlia

1 D'Angiò (1226-1285)- plantageneto dinastia che regnò in Inghilterra dal 1154 ai 1454 estintasi nella linea maschile nel 1499. Il nome Plantageneto, deriva dal fatto che li capostipite, Goffredo V il bello, Duca di Normandia, si ornava il copricapo con un ramoscello di ginestra, da cui derivò il nome di "Plantagenista"

2 Pitigliano: Il nome deriva dalla famiglia Petilia residente a Roma fin dal 1385. Un suo membro fu tribuno ai tempi di Scipione l'Africano, che lo accusò di estorsione nella guerra contro Antioco, per avere egli rubato in Campidoglio la corona d'oro della statua di Giove Statore.

Costanza, madre di Giacomo II, la vera storia della sua morte.

Racconta che, allorquando egli ricevette due ferite mortali nella battaglia di Benevento (26/2/1266), una sulla fronte ed una sul petto, prima di morire, pentito dei suoi orribili peccati (i cronisti guelfi narrarono che egli aveva strangolato il padre, avvelenato il fratello, usurpato il Regno al nipote) si rivolse a Dio con le parole “propitius’ esto mihi peccatori’ e Dio lo perdonò.

Inoltre, egli rammenta con malinconia che Carlo d’Angiò non volle che il suo corpo fosse sepolto in luogo sacro perché scomunicato. Perciò egli volle che il corpo di Manfredi fosse sepolto sul campo di battaglia (alcuni storici affermarono che fu sepolto ai piedi del ponte Maorella sul fiume Calore costituito, come è noto, dal fiume Irpino, affluente del Volturno e dal fiume Lucano, affluente del Siele) e sopra la sua fossa, secondo l’usanza di allora per gli scomunicati, i soldati gettarono sassi onde formare un tumulo. Inoltre, egli prova una accorata malinconia ed un accorato rimpianto per il suo misero corpo, bagnato dalla pioggia e battuto dal vento, ma soprattutto per la mancanza del rito ecclesiastico della sua sepoltura in quanto il suo cadavere fu trasportato con torce spente come si usava per gli scomunicati. Infine egli afferma che sarebbe lieto, se potesse liberare la figlia Costanza dal dubbio della sua dannazione ed ottenere da lei suffragi con le preghiere in quanto le stesse abbreviano il tempo della sua purificazione per salire nel cielo.

Nel 1270, Guido da Monfort¹, viene nominato Vicario generale della Tuscia. Nel 1271 giungevano a Viterbo Carlo d’Angiò con il nipote di Filippo III di Francia², Enrico di Cornovaglia. Il corteo trasportava le salme di Luigi IX³, il “santo” che aveva guidato la crociata di Tunisi nel corso della quale l’esercito fu decimato e del figlio Giovanni Tarsitano nonché i feretri di Teobaldo, re di Navarra, morto a Trapani e la di lui moglie Isabella d’Aragona⁴, morta a Cosenza per recarli in Francia per essere colà tumulati.

Il conte di Monfort con il fratello Simone, conte di Leinchester, marito della sorella del re Enrico IV d’Inghilterra, ed il suocero “il Conte Rosso di Pitigliano”, decisero di recarsi a Viterbo per rendere omaggio al re. Saputo che lo stesso re era accompagnato da Riccardo di Cornovaglia⁵, i due fratelli da Monfort, Carlo ed Enrico, si diedero a cercarlo e, trovatolo nella Chiesa di San Silvestro di Viterbo intento ad ascoltare la messa, lo trafissero con la spada per vendicare la morte del loro padre detto “il forte” avvenuta nel 1216 (Ciacci Tomo I pag.205). Il collegio dei Cardinali, riunito in conclave a Viterbo⁶ lanciò contro i tre la scomunica confermata poi da Gregorio IX (Ugolino dei Conti di Segni) appena eletto Papa (1227). Dopo il delitto Guido da Monfort si diede alla fuga (Ciacci Tomo II pag.233 doc.DLV). L’11/12/1274 presso il castello di Montecuccoli⁷ venne rogato l’atto di divisione della contea tra Ildebrandino fu Guglielmo, Conte di Sovana, e Ildebrandino di

1 Dante per Questo delitto pone il Da Monfort nel canto XII dell’Inferno, tra i violenti contro il prossimo, scrivendo:

*“Mostrocci un’ombra da l’un canto sola,
Dicendo: colui fesse in grembo a Dio
Lo cuor che in su Tamigi ancor si cola.”* (vv 118-120)

2 Filippo III di Francia l’Ardito (1270- 1335) che Dante chiama Nasetto fu ritenuto un principe imbecille (Purg. VII - 103)

3 Luigi IX il Santo, Re di Francia dal 1223 figlio di Filippo Augusto. Assunse il Governo nel 1242 fino allora tenuto dalla madre Bianca di Castiglia, controllò l’operato dei funzionari periferici, si preoccupò della moralità, vietò la prostituzione ed il gioco d’azzardo, inflisse pene ai bestemmiatori, impose in tutto il regno l’accettazione della sua moneta. Sotto di lui nacque il Parlamento, la Corte dei Conti e l’edificio della Sorbona. Nel 1248 sconfisse Enrico III sbarcato in Francia per sostenere la lotta dei Baroni. Sostenne blandamente le imprese del fratello Carlo d’Angiò. In Italia, organizzò e guidò la VII e VIII crociata. Nel corso di quest’ultima l’esercito fu decimato in un’epidemia di peste in cui soccombette anche egli (25/8/1270).

4 Isabella d’Aragona (1247-1271) Regina di Francia, figlia di Giacomo I d’Aragona. Sposò nel 1262 il futuro Re Filippo III l’Ardito e fu madre di Filippo IV il Bello. Morì per una caduta da cavallo al ritorno col marito dalla spedizione di Tunisi a Cosenza.

5 Riccardo di Cornovaglia 1209-1272 Re dei romani. Dal 1257, figlio di Giovanni Senza Terra fratello del Re Enrico II. Fu eletto in contrapposizione ad Alfonso X di Castiglia. Aiutò il fratello contro i baroni ribelli, suo figlio Enrico fu assassinato a Viterbo nel 1272 da Guido da Monfort (vedi Inferno XII- 1118)

6 Il sistema della elezione in “conclave” del Papa venne sancito per la prima volta dalla costituzione di Gregorio IX, che venne eletto in quel conclave di Viterbo che durò quasi 3 anni, quando i cittadini, stupefatti per la sua lungaggine, scoperciarono il tetto del palazzo, affinché “Lo spirito santo per tot copertura per transire”

7 Montecuccoli: castello nell’appennino modenese, che nel secolo XII fu residenza della nobile famiglia dei Frignano, nella quale si annoverarono notissimi condottieri.

Bonifacio, conte di Santa Fiora. Con questa divisione al primo vennero assegnati i beni di Sovana, Pitigliano, Orbetello, Marsigliana, Sorano e Vitozza con i relativi castelli, baronie e vassalli; al secondo vennero assegnati Santa Fiora, Arcidosso, Selvena, Roccastrada, Campagnatico, e Piancastagnaio e relative giurisdizioni, baronie e vassalli nonché il diritto sulla metà dell'argenteria di Selvena con il conte di Sovana (Ciacci Tomo I pag.226).

Nel 1284 moriva Ildebrandino "il rosso" e la contea di Sovana —che batteva moneta unitamente a quella di Santa Fiora — venne ereditata dalla figlia Margherita, a quale, credendo che il marito Guido da Monfort, fosse morto, sposava Nello Mangiante dei Conti Pannocchieschi, Signore di Pietra del quale ebbe un figlio adulterino Binducio, morto nel 1300, sepolto nella Chiesa di S.Francesco di Massamarittima, nella quale si conserva l'iscrizione funeraria (Ciacci Tomo I pag.266). La contessa si separava pochi mesi dopo dal matrimonio non appena che giunse notizia che il marito era vivo. Nel 1292 Margherita, credendo ancora nella morte del primo marito, sposava il Conte Orsini di Rinaldo (Ciacci Tomo II doc.DCXXXV). Con questo matrimonio passava la contea di Pitigliano agli Orsini, che derivava dal feudo di Sovana. L'anno seguente in Barletta, Romano Orsini, sposava Anastasia figlia di Margherita e di Guido da Monfort e poco tempo dopo, l'altra figlia di nome Tommasia, sposava il Conte Pietro di Vico, dei Prefetti¹(Ciacci doc. DCXXXVI pag.284) che Carlo III di Napoli², il 6/1/1295 dava il proprio assenso a questo matrimonio.

Intanto Guido, stanco della latitanza e pentito per l'atto compiuto a Viterbo, vestito da penitente con una corda al collo si presentava al Papa e si costituiva prigioniero nel castello di Lecco, dopo essere stato assolto dai suoi peccati.

In questo periodo, Siena si lamentava che i figli del conte di S. Fiora davano ricetto a rapinatori, masnadieri e fuoriusciti ghibellini romagnoli che si erano sollevati sotto la guida di Montefeltro³ conte di Urbino (Dante nel canto XXVII inf. bolgia VIII "cattivi consiglieri") vi pone l'uomo d'armi per aver dato al papa Bonifacio VIII un consiglio fraudolento atto a far cadere Palestrina che gli resisteva.

Nel 1289, Guido da Monfort, liberato dalla prigionia si imbarcava a Talamone al comando delle milizie guelfe senesi sulla flotta di Filippo, conte di Fiandra, che portava rinforzi a Roberto Carlo d'Angiò (Ciacci Tomo I pag.247).

Nel golfo di Napoli, avvenne lo scontro con la flotta aragonese comandata dall'ammiraglio Ruggero di Lauria⁴, Filippo di Fiandra e Guido da Monfort cadevano prigionieri e di essi non si seppe più nulla circa la loro fine.

Nel 1302, il popolo di Pitigliano si sollevò, ed il conte e la contessa chiesero aiuto a Orvieto ed il conte Guido Sforza aggrediva gli assediati liberando Sovana.

Nel 1293 vengono restituiti ad Anastasia da Monfort i beni confiscati al padre in dipendenza della scomunica datagli per l'omicidio commesso a Viterbo (Ciacci Tomo II doc.DCXXXV pag.284).

1 Vico del Prefetti: famiglia romana del X secolo che dominava il feudo originario presso il lago di Vico. Numerosi suoi membri ebbero la carica di Prefetto di Roma. Durante l'esilio dei Papa in Avignone tentò di crearsi uno stato personale nella tuscia (tra Orvieto, Viterbo e Civitavecchia).

2 Carlo III Conte d'Angiò Durazzo Re di Napoli (1345-1385). Designato come successore della Regina Giovanna I e che in seguito ad essa preferì Luigi d'Angiò che si ribellò e che la fece prigioniera. Egli si fece riconoscere Re di Napoli e la fece uccidere. Luigi d'Angiò invase l'Italia del Sud ma morì nel corso dell'impresa perché avvelenato per ordine del reggente vedova di Luigi II Grande.

3 Montefeltro: Nobile famiglia feudale di Romagna diramata dai Conti di Carpegna attorno al 1140 (che Dante lo pone nell'inf. XX 46-47) militò tra i ghibellini. Nel 1268 fu vicario a Roma di Corradino di Svevia. Nel 1275 sgominò a Faenza i guelfi bolognesi. Dalla Chiesa fu confinato in Piemonte. Nel 1275 come podestà di Pisa riprese a combattere i guelfi. Ritornato in Romagna ottenne la signoria di Urbino. Nel 1296 indossò il saio francescano. Morì due anni dopo.

4 Ruggero di Lauria fu ammiraglio al servizio degli Aragonesi. Figlio di un condottiero, caduto a Benevento con Manfredi e della nutrice della figlia di Manfredi, Costanza che nel 1262 aveva sposato Pietro il Grande d'Aragona. Scoppiata la "guerra del Vespro" fu posto a capo dell'ammiraglio della flotta aragonese. Nel 1289 vinse Filippo III di Francia.

Morto il conte Orsini nel 1295 il papa Bonifacio VIII¹ (Benedetto Caetani di Anagni) cercò di combinare il matrimonio della contessa Margherita con il nipote Loffredo di Pietro Caetani che avvenne nel settembre 1296.

NOTE STORICHE:

Pitigliano si eleva sopra un alto dirupo, costituito su di un masso tufaceo, la cui posizione restava, allora, quasi inespugnabile, sul quale si elevava una fortezza con il suo cassero. La leggenda afferma che il paese fosse stato fondato da un ladro, Petili, che fuggendo da Roma, rubò in campidoglio la corona d'oro alla statua di Giove Statore. Con la morte di Margherita avvenuta l'anno 1312, Anastasia, sua figlia, rimase padrona assoluta della Contea, così terminò la dominazione degli Aldobrandeschi e Pitigliano divenne nuova sede della Contea. In seguito al tumulto di popolo, sollevatosi nel 1302 a causa della esosità delle tasse, il Conte e la contessa Margherita, furono costretti a fuggire. Andarono a chiedere aiuto a Orvieto, che mandò un buon numero di soldati, i quali posero l'assedio a Sovana, Pitigliano e Sorano, ma il papa Bonifacio VIII inviò al campo di Pitigliano il Card. Teodorico, il quale, a nome del Pontefice, impone le seguenti condizioni:

- a) Pitigliano e lo sua contea dovevano tornare all'obbedienza della Contessa Margherita;*
- b) Il condono delle imposte passate in decadenza e per l'avvenire diminuito di una metà;*
- c) Gli Orvietani, dovevano ritirare le loro milizie;*
- d) Che i Conti d'ora inanzi non potevano imporre nuove tasse senza il consenso dei Papa e del comune di Orvieto;*
- e) Le spese della guerra fossero condonate da ambedue le parti.*

Pare che il paese fosse edificato dal Papa Gregorio VII come afferma il Malvolti sul libro V di suoi Commentari della Storia di orvieto.

Agli inizi del 1300, si verificava nella marittima, lo spopolamento delle campagne e dei boschi, a causa della carestia e della malaria. La penuria del pane, si faceva sentire e molte famiglie lasciavano le case deserte “et per aliena terra mendicant” e coloro che non avevano avuto la forza e il coraggio di lasciare la casa “fame percundi sunt”. In simili situazioni, Siena, stimolava i contadini a formarsi una proprietà concedendo loro innumerevoli benefici. Nel 1348, si ebbe in Siena e a Perugia una grave mortalità, dovuta alla carestia e alla mancanza di igiene dovuta alla “peste bubbonica”².

Nel 1363, la peste completò la desolazione della Maremma, per cui Siena, l'anno seguente per ripopolare Grosseto, giunse persino a concedere a qualsiasi bandito o condannato la libertà di andare quivi ad abitare, senza alcuna molestia.

I risultati di questa disposizione, furono purtroppo negativi, in quanto se la signoria senese volle

¹ Bonifacio VIII Papa (1295-1303), da Dante tu ritenuto uno dei più fieri avversari e da lui ritenuto anche un “simoniaco” (Inf. IX-52 e segg.). Egli lo chiama “il più grande dei farisei moderni” in quanto lo considera il responsabile del suo esilio e del trionfo del partito dei Neri e delle altre gerarchie della Chiesa e dei suoi parenti. Egli inviava a Carlo di Valois visto che l'unità guelfa si spezzava nei partiti dei Bianchi e dei Neri, il quale, tradita la sua missione, abbandonò i Bianchi all'azione vendicativa dei Neri che reagivano con prescrizione, esigevano confische, e tra gli esuli anche Dante (1302) imputato di Baratteria e lo condannarono a morte se ardiva di ritornare a Firenze. Nel 1300 questo Papa bandiva l'anno santo. Di questo papa scrisse anche il Villani “che fu molto pecunioso per ingrandire la Chiesa ed i suoi parenti” (Inf. XIX. 53-Purg.XVI. 109-XX. 87). Indusse il papa Celestino V (Pietro Morrone di Isernia) a lasciare il pontificato. Accese la contesa contro Filippo il Bello che scatenò l'odio contro il pontefice che venne chiamato “usurpatore” del pontificato e persino “eretico”. In questo clima scese in Italia il legisto del re Guglielmo di Nogaret i quali, con gli Sciarra e i Colonna, lo aggredirono e lo oltraggiarono nel palazzo di Anagni. Morì il 1 ottobre 1303. Dante, dopo l'offesa di Anagni distingue l'uomo dalle istituzioni e, preso dalla “riverenza per le somme chiavi”, manifesta la sua riprovazione dicendo “e nel Vicario di Cristo essere catto — Veggiolo un'altra volta esser deriso - Veggio rinnovellar l'aceto e il fiele — E tra i vivi latroni esser anciso - Veggio il nuovo Pilato si crudele - che ciò noi sazia...” (Purg. XX – 87.92). Dante di Celestino V afferma: “colui che fece per viltà il gran rifiuto” (Inf. III 59-60).

² Peste bubbonica: malattia trasmessa dalla puntura della pulce: uno dei gangli linfatici in prossimità dei punti di inoculazione, assume rapidamente dimensioni notevoli diventando dolente, mentre la cute sovrastante è arrossata, tesa, e lucente. Si forma così il bubbone pestoso la cui evoluzione tende verso l'infezione e una grave setticemia.

presidiare Grosseto ¹ dovette spedirgli una colonia di condannati ai quali concesse il diritto alla libertà che avessero abitato per 6 mesi nella località.

La Maremma inoltre, per la malaria² per la carestia, per la mortalità, venne abbandonata a se stessa, degenerò nei territori costieri e sui rilievi ed i pascoli, cedettero il posto alle incolte boscaglie, assumendo l'aspetto desolato che nel Canto XIII dell'inferno di Dante, l'orrida selva dei suicidi, suggerisce al poeta un paragone con il forteto³ Maremmano, boscaglia fatta di sterpi e covo di fiere selvagge. Dice Dante "Maremma non cred'io che tante n'abbia quante bisce che egli aveva in su la groppa"⁴. Trattasi della groppa di Caco, il mitico gigante di cui parla, Virgilio nell'Eneide (VIII — v.193), il quale, rubò i buoi ad Ercole facendoli camminare all'indietro per far perdere le loro tracce (inf. XXV v.25).

Invasione della Maremma da parte dei Còrsi

Verso il 1475, venne a stanziarsi in vari paesi della Maremma, la popolazione della Corsica⁵, gente irrequieta ed affamata, il cui territorio maremmano offriva loro approdi marini, ricche pianure capaci di dare olio e vino e, sulle montagne circonvicine, castagne e legname nonché animali da lavoro e da latte. Dopo circa 14 anni i Còrsi, in maggior parte riuscirono ad arrecare innumerevoli danni, con furti, sopraffacendo coloro che erano onesti e che si comportavano bene.

Di fronte a questa situazione, Siena, qualche tempo dopo emanò una legge con la quale disponeva che nessuno poteva offrire casa ai Còrsi "nulla tenenti" e privi di lavoro, per cui gli stessi dovevano uscire dai confini dello stato senese.

Qualche tempo dopo, ai nuovi arrivati immigrati, veniva però consentito di rimanere in Maremma a patto che prestassero una cauzione di 25 ducati d'oro e, in caso di danneggiamento, venivano pure richiamati i parenti fino alla 3° generazione a risarcire il danno commesso. Il 27 agosto 1490, scoppiò il malcontento in quanto i Còrsi divenuti proprietari, vennero chiamati a risarcire il danno provocato da altri con il pericolo di perdere quello che essi possedevano per cui molti fuggivano cercando di non pagare.

Allora Siena, con una nuova legge, disponeva che i Corsi che da 20 anni abitavano in Maremma e possidenti di beni stabili, acquistavano il diritto di essere trattati nelle cose penali, non più come forestieri, ma come "terrieri di Siena". I malfattori, furono puniti ed allontanati col consenso dei Còrsi proprietari di terreni i quali, ad ogni richiesta del Bargello, ⁶ dovevano essere pronti a prendere le armi.

Venne poi costituita una speciale polizia, formata da un capo e da 100 soldati, pagati con 200 ducati al mese, la quale, con 'l'appoggio della popolazione, puntava su di una immigrazione di qualità.

Mentre gli Orsini di Pitigliano tenevano testa ad Orvieto e a Siena, dando filo da torcere anche alla

1 Grosseto: durante le invasioni barbariche, la città fu quasi distrutta, il Papa Innocenzo II, il romano Gregorio Papareschi, la volle riedificata. Nei 1284, fu occupata da Siena. Nei 1559, passò ai Medici. Probabilmente Grosseto sorse, come "ospedale di transitò" sulla via Aurelia, nel quadro dell'ordinamento disposto dalla donazione di Carlo Re dei Franchi nei 787 a Papa Adriano (772-795 romano).

2 Malaria malattia infettiva febbrile che si trasmette all'uomo dalla zanzara Anofele. Viene detta anche Paludismo, febbre palustre, febbre della maremma.

3 Forteto : Boscaglia fitta, bassa, intricata e selvaggio.

4 Dal 1305 ai 1377 il Papato abbandonava Roma e si trasferiva in Avignone, agli ordini del Re del Francia, dopo la morte di Bonifacio VIII, preoccupato dei disordini e dello Stato della Chiesa. Solo nel 1377, Gregorio XI, cedeva ai richiami di Santa Caterina da Siena, e ritornava a Roma.

5 Corsica: regione formata da un'isola e tutta prevalentemente montuosa. La costa, alta e rocciosa è caratterizzata da grandi baie che racchiudono nell'interno piccole spiagge sabbiose. Le risorse essenziali, sono gli ovili. La popolazione è di origine Iberica celto-ligure. Essa accolse nei corso del 1° millesimo a. C. I mercanti fenici, gli etruschi, i siracusani ed i cartaginesi. Nei 260-162 a.C. venne conquistata dai romani, che vi fondarono colonie. Fu poco colpita dalle invasioni barbariche, ma risenti del dominio bizantino sec. VI e VIII nel corso del quale si riaffacciò l'influenza della Chiesa. Nel 1078 l'amministrazione fu affidata a Pisa. Nel 1463-1478 fu affidata al Duca di Milano. Nel 1553 Piero Ornano la strappò ai genovesi col trattato di Versailles (1758) l'isola fu ceduta da Genova alla Francia.

6 Bargello : era il funzionario dei comuni medioevali incaricato della prevenzione e della repressione dei reati.

Chiesa, i conti di S. Fiora, discendenti da Ildebrandino di Bonifacio, aumentati di numero, non erano più in grado di opporsi alla continua avanzata di Siena. Mancava tra di loro quella concordia che già una volta faceva rispettare e temere il loro feudo.

Gli Aldobrandeschi, ridotti in povertà, a poco a poco si diedero a vendere non solo i feudi ma anche le ragioni che avevano su di una terra o su di un'altra.

Infatti:

— Nel 1344, alcuni documenti registrano la vendita del castello di Selvena, costruito pare tra il 1195—1200 per 10.000 fiorini a Jacopo Aldobrandeschi¹ conte di S. Fiora da parte del fratello Pietro. Con la morte di Jacopo, avvenuta nel 1346 la proprietà di costui non avendo successori, fu lasciata in eredità a Siena che devolse la rendita di tali beni al proprio erario. Ciò non fu visto di buon occhio dai parenti, specie dal conte Francesco che vedeva invaso il suo territorio dagli odiati senesi;

— Nel 1347, si registra la cessione di ogni ragione e pertinenza sulla Badia di S. Salvatore;

— Nel 1358 la famiglia Piccolomini² di Siena acquistava per 850 fiorini d'oro il castello della Triana mentre la contessa Vanna cedeva a Siena le proprie ragioni sulla 8° parte della proprietà di S. Fiora;

— Nel 1362, Siena acquistava dal Conte Ildebrandino di Pietro le ragioni e le pertinenze che egli aveva per la 6° parte su Scansano.

A poco a poco ai numerosi discendenti del conte Bonifacio, fratello di Guglielmo, il grande Tosco di Dante, con era rimasto quasi nulla del potere e del prestigio feudale. Successivamente i conti di S. Fiora e di Sovana, dovettero accettare la tutela rispettivamente di Siena e di Orvieto per difendere i loro territori dagli Orsini, casata principesca romana che nel XIV sec., furono alleati di Roberto d'Angiò ed oppositori di Arrigo VI³ e di Ludovico il Bavaro⁴. Contro costoro, i Borgia scatenarono una guerra ed effettuarono stragi e confische.

Il 14 novembre 1343 il Conte Giacomo decise di far testamento col quale egli dichiarava essere di sua proprietà le terre ed i fortificati di Selvena spettanti però metà al fratello Piero come la terza parte dell'abitato di Scansano, la fortezza di Stribugliano, la fortezza di Scerpena, la metà dell'abitato e fortezza di Montemerano, la baronia di Stribuliano, la metà dell'abitato di Montebuono e lasciava suo erede il comune di Siena nonché 42000 fiorini d'oro da servire "pro anima sua". L'atto fu fatto nella villa di Campagnano alla presenza di Guidone Giudice del fu Federico da Montalcino, senese, di Giovanni del fu Giordano, amico del Conte Giacomo di Domenico del fu Cuiduccio Ruffaldi ed altri nonché del notaro Giacomo di Serra Gualtiero di Castiglione di Val D'Orcia (Cfr. Vicarelli — Castell'Azzara ed il suo territorio — Siena 1991 p.201).

Il 27/10/1344 il Conte Pietro di Bonifacio cedette al fratello Giacomo la parte della sua eredità e cioè la metà indivisa della rocca e della terra di Selvena con tutta la sua corte ed il suo territorio con facoltà "cum mero et mixto imperio", ossia di giudicare e punire, di comandare e di sudditanza per 10000 fiorini. Il documento fu redatto da Giacomo di Ser Gualtiero di Castiglione d'Orcia.

Il Conte Giacomo divenuto proprietario delle terre e castelli del fratello Pietro chiamò gli abitanti di

1 Jacopo Aldobrandeschi figlio di Bartolomeo, signore della Guinicesca (Lucca) territorio posseduto dai Guinici.

2 Piccolomini: antica famiglia patrizia senese che fece fortuna con "attività commerciale e finanziaria". Essa non decadde neppure quando nel XIII sec. subì persecuzioni dai Ghibellini essendo essa di parte Guelfa.

3 Arrigo VI il Severo (1165-1197) figlio e successore di Federico Barbarossa. Si fece incoronare a Roma dal Papa Celestino III (1191). Dovette ritornare in Germania per reprimere la ribellione guelfa.

4 Ludovico IV il Bavarese (1314-1346) figlio di Ludovico II il Severo. Morto l'imperatore Arrigo VII ne disputò la successione a Federico I d'Asburgo che lo sconfisse nel 1322. L'anno dopo venne in Italia a favore dei Ghibellini contro il Papa Giovanni XXII che lo scomunicò nel 1324 e Re Roberto di Napoli. Incoronato a Milano nel 1327 e a Roma nel 1328 fece eleggere un'antipapa Nicolò V nei 1330 dovette lasciare la penisola.

Selvena a prestare giuramento di fedeltà. La cerimonia avvenne di fronte la Chiesa di S. Nicola del castello fondato dalla contessa Tommasia, di Guglielmo Aldobrandeschi nel 1238, intitolata a S. Nicola da Tolentino, purtroppo piccola per contenere circa 500 uomini di circa 36 metri quadri indicata dal Vicarelli nell'opera citata a pag.214 (Archivio di Stato di Siena cap.3 — Caleffo Nero a.c. 235/236).

Come concordano alcuni storici senesi nel Giugno 1346 il conte Giacomo moriva. All'apertura del testamento non mancavano le chiacchiere per aver egli lasciato a Siena, quale erede dei suoi beni per non vederli screditati e dissipati ceduti a brano a brano a primo offerente. L'atto fu fatto anche alla presenza dei Preti Spina di Giacomo, di Antonio di Arcidosso, di Guccio di Fuccio, Caccarello di Berto; Galgano di Giovanni e Ghino di Nasello del Giglio, testimoni incaricati ad assistere a queste cose.

Negli anni seguenti gli Aldobrandeschi dovettero sostenere varie lotte contro i Baschi¹ culminate in una tregua grazie alla mediazione del Cardinal Saberia, legato del Papa Gregorio XI².

Nel 1356 il castello di Selvena fu affittato da Siena a messer Erigo del fu Guido Da Montegiovi alla famiglia Baschi con l'obbligo di offrire ogni anno alla Chiesa maggiore di Siena un cero del peso di 25 libbre (circa 8 chili) in occasione della festa dell'Assunta e di pagare 100 soldi in moneta nuova alla "Bicherna" (tesoreria).

L'8 settembre 1409 il conte Guido Aldobrandeschi, figlio di Giovanna Baschi concludeva con Siena, allora in guerra contro gli Orsini, un trattato di alleanza. L'anno seguente il conte, al comando delle truppe senesi, occupava Talomone in possesso dei fiorentini, conseguendo una notevole vittoria.

Nel luglio 1438 il conte Guido, nato nel 1385, moriva lasciando l'unico figlio maschio di nome Federico in gravi condizioni di salute. Per curarlo, Siena l'8 agosto 1438 inviava a S. Fiora il celebre medico Giovanni da Sermoneta (Città del Lazio — LT —) e 100 grosse d'argento alle figlie del conte Guido per le loro necessità. Malgrado le cure praticategli, il ragazzo cessava di vivere il 15 agosto 1438 a breve distanza dalla morte del padre.

La morte di Guido Aldobrandeschi segna il declino inesorabile della famiglia Aldobrandeschi ed inizia sulla contea il trionfo dei senesi.

Siena, in obbedienza di quanto disposto per testamento dal conte Guido (Ciacci — Tomo II pag.219) stabilì che i castelli e le terre di S. Fiora fossero custoditi, guardati e difesi nell'interesse delle figlie del conte Guido, Cecilia, Giovanna e Gabriella. Con rogito di Francesco Stefano Vanini del 16/10/1438 viene disposto che le contesse non potevano contrarre matrimonio se non con persone gradite a Siena. Tuttavia Cecilia lo stesso anno sposò Buoso Sforza "degli Attendoli"³; Giovanna nel 1439 sposò il conte Bartolomeo Pecci; Gabriella nel 1439 sposò in prime nozze

1 Baschi : famiglia imparentata con gli Aldobrandeschi, che si attestò nell'alta valle del Flora. Per via di queste lotte il territorio assunse l'aspetto desolato (Dante inf. XIII vv. 7-8) in cui afferma: "Quivi le brutte arpie lor nido fanno ... ale hanno late e collo e viso umani, pie con artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti su gli alberi strani".

I Baschi assunsero questo nome dall'omonimo castello lungo il Tevere al limite tra il territorio di Orvieto e quello di Rodi: in questa città comunale vi era il loro punto naturale di riferimento contro espansionistiche di Orvieto. Nella prima metà del 1200 essi possedevano terre e castelli nei territori di Camerino, Todi e in Umbria. Essi erano Ghibellini per vecchia tradizione. La casata si costituì in due rami: di Montemerano, il cui capostipite fu Ugocione che sposò Gemma Aldobrandeschi e il ramo di "Vitozza" il cui capostipite fu Ranieri morto nel 1289. Per tutto il 300 essi cercarono di espandere il loro dominio contendendolo ai Farnese, ai Prefetti di Vico, agli Orsini. Si posero al seguito di Ludovico il Bavaro che concesse loro il possesso di Montemerano (1327) e nel 1328 il possesso di Manciano, Monteauto e di Saturnia. Nel 1349 passarono alla parte guelfa, sottoponendosi al Papa. Francesca Saschi, sposò Ildebrandino Aldobrandeschi il "conte Rosso" di Pitigliano in seconde nozze, ebbero due figli: Bindo, che fu ucciso dai guelfi di Orvieto, e Neri il quale, fatto prigioniero dai Orvietani a Castelfranco fu condotto a Orvieto e decapitato (Cfr. Parodi — Comune e signoria di Orvieto — pag.40). Gli ambasciatori di Orvieto in una lettera a Roberto di Napoli dei 2/9/1316 d'Angiò affermarono che l'intera casata dei Baschi "era necessario procedere alla loro distruzione" perché infetta da veleno e costantemente tesa a sanare le rovine della Chiesa di Roma e della Maestà "Vostra".

2 Gregorio I Pietro Roger - francescano - Papa dal 1370 ai 1378 riportò la sede papale da Avignone a Roma 1329 - 1378.

3 Attendoli: famiglia cugini di Muzio Attendolo Sforza. Con Micheletto che fu un condottiero, riportò ai servizio dei fiorentini la vittoria di Anghiari (1440) al servizio di Venezia, vinse i milanesi, a Casal Maggiore (1446) ma furono sconfitti a Caravaggio (1458).

Rinaldo Sforza che morì nel 1441 (agosto) e in, seconde nozze, il conte Galeazzo d'Arco di Trento.

Dopo il 1300 i Baschi spostano loro interessi verso Siena assunta dall'imperatore Carlo IV¹ che infuse nei Ghibellini una speranza analoga a quella che avevano ottenuto con i privilegi già concessi dal Bavaro²

Va notato che i Baschi di Vitozza costituivano un ramo indipendente. Tra costoro e gli Orsini non correva buon sangue perché essi conservarono sempre la loro indole ghibellina mentre gli Orsini ebbero sempre la tendenza Guelfa.

I Baschi mostratisi favorevoli a Carlo IV di Lussemburgo che li aveva investiti del castello di Mandano contro la pressione di Orvieto del 1355. Essi si spinsero verso Siena, dopo la caduta del Di Vico e, a causa delle sconfitte patite intorno a Vitozza dalle truppe del Card. Albornoz (1353—54), specie con la perdita del castello di Onano³. La morte di Ranieri Bussa (1389) scompigliò i consanguinei Baschi i quali incominciarono ad infastidire i monaci del monastero di S. Anastasio. Costoro ricorsero al Papa Urbano V (Guglielmo de Crimoard — francese — 1362—1370) il quale, da Avignone, diede istruzioni ai Vescovi di Castro e di Sovana nonché al Card. Pietro di Santamaria in Trastevere. Costui il 10/7/1371 emise la sentenza affermando che Selvena doveva restare ai Baschi mentre Vitozza veniva concessa in feudo agli Orsini. Tuttavia nello stesso anno (1371) i Conti di S. Fiora assaltarono il castello di Selvena che era occupato per metà dai senesi e per metà dai Baschi, ed incendiarono il borgo. La rocca non ebbe alcun danno ed i conti di S. Fiora rubarono tutto quello che poteva essere trasportato ed inutile e vana fu la creazione degli uomini rimasti nel castello.

1 Carlo IV di Lussemburgo (1316—1373): Re di Germania ed imperatore dal 1355, figlio di Giovanni il Cieco, allevato alla Corte di Francia con l'appoggio di Clemente VI (Frenceise - Roberto Rogier). Contrapposto all'imperatore Ludovico il Bavaro che gli successe dopo la sua morte. Abbandonò l'Italia all'influenza dei Visconti. Fondò l'università di Praga.

2 Ludovico IV il Bavaro (1287—1347): Imperatore (1328—1346) figlio di Ludovico II il Severo. Morto l'imperatore Arrigo VII ne disputò la successione a Federico I d'Asburgo che sconfisse. L'anno dopo intervenne in Italia a favore dei Ghibellini contro il Papa Giovanni XXII che lo scomunicò nel 1324. Incoronato a Milano e a Roma (1328) fece eleggere un antipapa Nicolò V. Presto i sostenitori si indebolirono e nel 1330 dovette lasciare la penisola. Non poté impedire che il Papa Clente VI facesse eleggere il candidato avversario carlo iv di Lussemburgo.

3 Onano: il feudo fu conferito al Card. Guido Ascagni dal Papa Pio IV (Giovan Angelo de Medici milanese) che lo tolse a Luca Monaldeschi della Cervara perché dichiarato eretico.

Ramo Sforza di Santa Fiora

In seguito al matrimonio di Cecilia con Buoso Sforza, fratello di Francesco, futuro signore di Milano, figlio illegittimo di Muzio Attendoli Sforza¹ ed alla rinuncia in favore di Cecilia da parte delle sue sorelle, Giovanna e Gabriella sul diritto della contea, il feudo e il titolo passarono nel 1439 agli Sforza ramo di Santa Fiora.

Bosio I (1412—1478), prese parte alla guerra del fratello Francesco per la conquista del milanese contro i Correggio² ribellatisi (1452) contro il Piccinino³ (1455) mandato in favore di re Ferrante⁴. Si distinse nella battaglia di S. Fabiano (1460) e nella difesa del regno. Fu ancora in armi nel bolognese (1466) a Brescello⁵. In premio ebbe il titolo di conte di Cerignola⁶, la nobiltà di Milano (1471) e di Parma (1476) ed il feudo di Castel Arquato⁷ nel Piacentino. Le nozze di Guido conte di Santa Fiora gli avevano recato il diritto sopra un terzo di questo feudo e con la successiva rinuncia fatta dalle due sorelle, ebbe la contea di S. Fiora.

Questo ramo si consolidò con il figlio di Bosio di nome Guido (1445—1508) che fu savio e generoso signore che concesse ai propri dipendenti nuovi statuti quale premio della loro fedeltà. Tenne la signoria sotto la Repubblica di Siena (1476—1508) e sposò Francesca, pronipote del Papa Paolo III Farnese.

A Guido gli successe il figlio Federico che fu sposo di Bartolomea Orsini dal quale nacque Bosio II (morto nel 1535) il quale, sposando Costanza di Alessandro Farnese ebbe dal Papa Paolo III l'ufficio di capitano della guardia. Egli ritolse Perugia a Rodolfo Baglioni⁸ (nobile famiglia perugina che prevalse nel XIII sec.) per cui il Papa gli confermò tutti i feudi tra i quali vi erano quelli della Lombardia e della Emilia, aggiungendovi il marchesato di Proceno istituito in data 6 marzo 1542 dallo stesso Paolo III (Alessandro Farnese 1534—1549) con motu proprio.

1 La famiglia Attendoli era famiglia di agiati agricoltori di Cerignola di Romagna. Muzio Attendoli ebbe da Alberico da Barbiano il soprannome di "Sforza" che Giovanna II di Napoli (d'Angiò-Durazzo 1371-1435) dopo la morte di Mario volle che questo soprannome fosse assunto da Francesco, duca di Milano e dagli altri suoi figli. Muzio, arruolatosi in una banda di avventurieri, ricevette dai suoi compagni anche il soprannome di "Giacomuzzo il Forte" e divenne per concessione di Giovanni XXIII, conte di Cotignola.

Egli nel 1397 conobbe Antonia Salimbeni, vedova di Francesco Sanese Casali, signora di Cortona, ucciso nel 1407 dal proprio nipote. Si sposarono nel 1409 e dal matrimonio nacque nel 1411 Bosio. Nel 1401 egli si unì a Lucia Torgiano ed ebbe un figlio, Francesco, che divenne duca di Milano (1410). In seguito al matrimonio con Polissena Ruffo, contessa di Montalto (1418) egli acquistava i feudi della Calabria. I figli che ebbe dalle tre consorti legittime o morirono bambini o rimasero presso che ignoti. Maggiore fortuna ebbero i figli illegittimi, quali Francesco, Marchese di Ancona e duca di Milano (1450). In questo ramo si annoverarono una trentina di figlioli dei quali nove legittimi ed una bambina datagli da Bianca Maria Visconti (nata da Agnese del Maimo 1452-68), che sposò nel 1441 Francesco Sforza, duca di Milano, figlia di Filippo Maria.

Muzio militò per Firenze contro Pisa (1405). Fu al servizio del marchese d'Este e di Ladislao re di Napoli (1370-1405). Sotto Giovanna II regina di Napoli fu potentissimo. Tuttavia dal marito di lei, Giacomo Borbone, fu imprigionato e venne salvato da sicura morte dalla energia della sorella. Combatté Alfonso d'Aragona. Morì annegato nel fiume Pescara (1369 — 1424).

Nacquero da Muzio Attendolo Sforza quali figli illegittimi: Bosio(1411—1478) capo Stipite degli Sforza di S. Fiora. Tra i suoi discendenti, tra i figli legittimi ed illegittimi, Si formarono le seguenti casate:

- Ramo di Milano con capostipite Francesco, duca di Milano (1450);
- Ramo di Pesaro con Alessandro (1409-73) illegittimo;
- Ramo di Borgonovo con Sforza secondo (1435-91) illegittimo di Francesco Sforza e di Antonia del Verme;
- Ramo di Caravaggio con Gianpaolo (1497—1535) illegittimo di Ludovico il Moro e di Lucrezia Crivelli.

2 Correggio: famiglia nobile che esercitò la sua signoria su la città di Correggio nell'Emilia Romagna e Parma sin dal XIII sec. con Gerardo capo guelfo e podestà di Parma. Azzo fu protettore dei letterari e amico del Petrarca. Nel 1344 vendette Parma ad Obizzo di Este. Fino al 1634 la famiglia mantenne la signoria di Correggio e fu celebre corte rinascimentale all'epoca del conte Girberto (1513) e della moglie, la poetessa Veronica Gambarà. La famiglia si estinse nel 1711.

3 Jacopo Piccinini: condottiero (Perugia 1423-Napoli 1465). Egli fu al servizio della Repubblica di Venezia (1453) di Alfonso Re di Napoli e di Giovanni d'Angiò (1460) di Ferdinando I. Sposò nel 1464 Drusiana, figlia di Francesco Sforza.

4 Ferrante: così denominato era Ferdinando I re di Napoli.

5 Brescello: Comune nell'Emilia Romagna alla destra del Po. E' la romana Brixellum.

6 Cerignola: Comune della Puglia sulle propaggini settentrionali delle Murge. Nel 1503 vi fu una decisiva vittoria degli spagnoli di Consalvo di Cordova sui francesi dei Duca di Neomurs. Nel 1418 fu a lungo il feudo dei Caracciolo.

7 Castell'Arquato: Comune nell'Emilia Romagna (Piacenza).

8 Baglioni: nobile famiglia perugina che prevalse nel XIII sec., con l'appoggio del popolo minuto contro i potenti rivali Oddi, Vincioli e Raspanti. Gianpaolo (1470-1520) tenne a più riprese la signoria di Perugia che difese accanitamente contro il Duca Valentino Borgia. Fu fatto decapitare da Leone X.

Dei figli di Bosio II e di Costanza Farnese il primogenito Guido Ascanio (1518—64) a cura del Papa Paolo III¹ fu educato dall'Amaseo e a 16 anni fu creato Cardinale. Ebbe in amministrazione la diocesi di Parma, fu poi patriarca di Alessandria (1541), Camerlengo² della Chiesa (1537), legato³ del Papa in Ungheria (1540). Sotto il Papa Paolo IV di Napoli⁴ — Giampietro Carafa (26/5/1555 — 59) fu accusato di maneggi contro il Pontefice ed i suoi alleati francesi, arrestato fu tradotto in Castel Sant'Angelo, e successivamente, liberato dietro garanzia di 200.000 scudi (1555). Per aver trattato l'accordo fra Paolo IV ed il duca d'Alba⁵ (1557) ritornò in grazia del Papa. Lasciò fama di cultura di liberalità ma di dubbi costumi. Morì il 6 ottobre 1564.

Alla carriera ecclesiastica fu pure rivolto il fratello Alessandro (1534—81) Cardinale (1565) già Vescovo di Parma (1560—73) e Presidente dell'Annona sotto Paolo IV legato in tutto lo stato pontificio (eccetto Bologna) già membro autorevole del Concilio di Trento, per l'estirpazione del brigantaggio. Con questi poteri fu soprannominato vice papa⁶

Nel 1555 Mario e Paolo si divisero tra di loro i feudi di famiglia erigendoli in Fidecommesso⁷, sicché estintosi un ramo succedevano gli altri.

Per quanto riguarda Mario (1530—1590) già conte di S. Fiora, egli fu condottiero al servizio dei Valois⁸ contro gli Ugonotti⁹, Il Papa Gregorio XIII¹⁰ lo creò assistente al soglio pontificio e Luogotenente della Chiesa. A Mario gli succedette nella direzione della contea Federico II (1548—1581) che ereditò dalla madre Fulvia i fondi di Segni e di Valmontone; eretti poi da Sisto V (Felice Perretti¹¹ (1585—90) in ducati (1585) a beneficio del figlio di Federico, Alessandro (1572—1631) che sposò Eleonora Orsini cugina di Maria dei Medici¹² (1592).

La famiglia poi declinò tanto che suo figlio Mario II di Alessandro 1594—1658 che aveva avuto dal Papa al tempo del suo matrimonio con Renata di Lorena (1612)¹³ il titolo di duca di Onano,

1 Paolo III: Alessandro Farnese 1468-1549 - Papa dal 1549 ai 1559. cercò di conciliare Francesco I Sforza (1494-1550) figlio di Muzio Attendolo che prese parte alle lotte fra Angioini e Aragonesi e Carlo VII Saggio. Diede inizio alla Controriforma ripristinando l'inquisizione. Favorì i suoi quattro figli concedendo loro feudi. Affidò a Michelangelo la costruzione di San Pietro e della Cappella Sistina. Eresse Parma con Piacenza in Ducato. Perugia si ribellò alle truppe pontificie che sotto di lui furono ridotte all'obbedienza.

2 Camerlengo: persona addetta alla camera o al fisco del Sovrano. Reggente la camera apostolica nominato a vista dal Pontefice in Concistoro. Dal sec. XV scelto fra i Cardinali.

3 Legato: designa nell'ordinamento pontificio il rappresentante del Papa Inviato per speciali missioni o proposto a speciali incarichi.

4 Paolo IV (Giampiero Carafa 1466-1559) : Papa dal 1555. Si inimicò Carlo V e la Spagna, baluardo della Controriforma. Nel 1546 si alleò con la Francia per contrastare il dominio di Filippo II sul regno di Napoli. Non volle riconoscere a Ferdinando I (1558) la dignità imperiale. Potenzò l'inquisizione romana e fece compilare il primo indice dei libri proibiti.

5 Duca di Alba Ferdinando Alvarez di Toledo. Duca d'Alba 1507-1582, generale sotto Carlo V e Filippo II governatore di Milano e poi Viceré di Napoli (1567). Fu crudele e istituì il consiglio dei Torbidi detto anche il tribunale del sangue.

6 A questi due figli di Bosio II e di Costanza Farnese essi ebbero altri fratelli quali Paolo (1535), Mario (1530), Sforza (1520) e Carlo (1534) che si diedero alla carriera delle armi. I due fratelli Cardinali, dopo aver lasciato ai suddetti fratelli la quota parte della loro proprietà si riservarono una estensione di terreno di circa 5000 metri quadri in località "Vallecalda" sotto Castell'Azzara ove fecero costruire una villa progettata dai fratelli Giovanni e Domenico Fontana la quale terminata, fu uno dei più bei palazzi dell'epoca. Gli stessi Fontana ebbero pure l'incarico di costruire un ponte in muratura voluto dal Papa Gregorio XIII (Ugo Boncompagni) sul fiume Paglia terminato nell'anno 1580. Lo stesso Papa nel 1570 fu ospitato nella villa. Morto il Cardinale Alessandro il 20/5/1581 in Macerata — pare di veleno — la villa servì per una ventina di anni al duca Mario Cesarini Sforza il quale, nel 1633 la vendette unicamente a tutta la contea ai Granduca Ferdinando II dei Medici. Con il tempo essa venne trascurata, cadde in rovina e successivamente abbandonata (Per maggiori notizie confronta G.B. Vicarelli — Opera citata pag. 85 e seg.).

7 Disposizione testamentaria con cui si imponeva all'erede di conservare il patrimonio per trasmetterlo ai discendenti.

8 Valois: dinastia che regnò sulla Francia nel 1328 sino al 1589. Si distinguono i Valois che succedettero ai Capetingi ed i Valois d'Orleans rappresentati da Luigi XII (1498 - 1515) ed i Valois Angouleme che ebbero inizio con Francesco I e terminò con Enrico III (1569). La corona passò poi ai Borboni con Enrico IV.

9 Ugonotti: denominazione dei Calvinisti Francesi, seguaci di Calvino. Sostennero lotte sanguinose per affermare i loro diritti che vennero riconosciuti nel 1598 da Enrico IX con l'editto di Nantes. Il Consiglio di Trento (1545-63) affidava all'inquisizione il compito di sconfiggere l'eresia con la tortura e col rogo e con l'indice dei libri (vedi fig. pag. 71 e 74 e Caterina dei Medici).

10 Gregorio XIII Ugo Boncompagni (1502-1585) Papa dal 1572. Governò con energia e correttezza tenendosi lontano dal nepotismo. Riformò il calendario (1582) e lottò contro il protestantesimo. Finanziò rivolte in Irlanda contro Elisabetta di Inghilterra. Si adoperò per una Lega tra Filippo II di Spagna ed i Guisa, curò una edizione del Corpus Juris Canonici.

11 Sisto V (Felice Perretti -1520-1590) Papa dal 1585. Fu eletto alla morte di Gregorio XIII. Si impose per la intransigenza religiosa. Stroncò il banditismo ed il brigantaggio a Roma. Abile amministratore concentrò nelle sue mani le finanze dello stato. Proclamò eretico Enrico di Navarra e finanziò la lotta agli Ugonotti. Promosse la urbanizzazione di Roma, realizzata da Domenico Fontana.

12 Medici: la più importante delle famiglie magnatizie fiorentine. Cominciò la sua ascesa nel secolo XIII arricchendosi col commercio e col cambio.

13 Renata di Lorena: disgustata dal comportamento del marito e dai debiti da lui contratti e dal suocero Alessandro li abbandonò portandosi con se il figlio Ludovico e si recò in Francia presso i parenti. Non risponde a verità quando afferma il Volpini - gli Usi Civici nella contea di S. Fiora - (pag. 9) nelle trattative concernenti la vendita dello stato a Ferdinando II si intromise pure la moglie di Don Mario la stessa Renata.

oppresso dai debiti nel 1633 dovette vendere al Granduca di Toscana, Ferdinando II¹, la stessa sovranità di S. Fiora per averla in feudo col titolo di conte del 1654². Dovette egli vendere altre terre ai Barberini i quali nel 1639 acquistarono anche il ducato di Segni³.

Le sorti della famiglia furono sollevate dal fratello Mario, Paolo II (1502 - 1569) marchese di Proceno⁴, grazie al matrimonio con Olimpia, figlia di Federico Cesi⁵ di Acquasparta, celebre naturalista (1585—1630) fondatore dell'accademia dei Lincei nel 1603 che gli portò in dote molti beni.

Anche Federico (1651-1712), uomo di cultura che aveva sposato nel 1573 Livia, figlia di Giuliano III Cesarini, seppe curare assai bene gli interessi famigliari. Con il matrimonio Livia riuscì a farsi riconoscere come erede del padre e dello zio materno, Giulio Savelli⁶ l'eredità della ricca famiglia romana nella quale erano confluiti i beni dei Peretti e delle famiglie spagnole Carera e Bovedille.

Il ramo primogenito che aveva assunto il cognome Sforza Cesarini ed il titolo di duchi di Segni continuò con Gaetano, primogenito di Federico (1674—1727); con Sforza Giuseppe, fondatore del teatro argentina di Roma; con Filippo (1727—1764) e con il fratello suo Gaetano (1728—76) primo protonotario⁷ e commissario papale a Perugia, poi capitano dei cavalleggeri pontifici e maggiordomo del Duca di Parma.

A Francesco di Gaetano II (1773—1816), Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, tolse alcuni diritti sul feudo di S. Fiora compensandolo con denaro e col titolo di Priore di S. Miniato.

Con Salvatore suo figlio si sarebbe spenta la casata nel 1832 se la Sacra Rota non avesse riconosciuto quale legittimo erede un fratello uterino di lui, nato sotto il tetto coniugale, il pittore Lorenzo Filippo Montani il quale, per questo riconoscimento divenne duca Lorenzo Cesarini Sforza (1807—1866)⁸ che in seguito fu nominato senatore del regno.

Nell'anno 1501 Cesare Borgia⁹ si era posto in mente, consigliato dal padre, il papa Alessandro VI (1492—1503) di fondare in un solo corpo i vari stati di cui era divisa l'Italia. Nella marcia verso la Romagna approfittando della temporanea assenza del conte Federico che allora regnava sul piccolo, stato di S. Fiora, che si trovava a Roma presso la sede papale, con una compagnia di soldati tentò di

1 Ferdinando II dei medici successe al padre Cosimo II dopo le lunghe reggenze della nonna Maria Cristina di Lorena e della madre Maria Maddalena d'Austria. Trovò lo Stato in grave dissesto provocato dal governo e dalla corruzione. Sotto di lui fu fondata l'accademia del Cimento (1657).

2 Il 12/1/1615 il territorio di Scansano dal conte Alessandro del fu Federico Sforza, venne venduto al Granduca Cosimo II dei Medici per la somma di 215 mila paoli mediante contratto rogato a Roma (Cfr. Liglio Niccolai - La terra di Scansano ed. Cantagalli SI 1972).

3 Segni: Comune del Lazio. E' l'antica colonia latina Signa che secondo la tradizione sarebbe stata fondata da Tarquinio il Superbo. Passò nel 724 sotto la Santa Sede. Fu feudo del Conti di Segni, la residenza del Papi, degli Sforza Cesarini e dei Barberini (1939).

4 Proceno: Città del Lazio in provincia di Viterbo. Il marchesato fu istituito il 6/3/1542 da Paolo III (Alessandro Farnese) e donato ai fratelli Sforza figli di Bosio (vedi Memorie storiche di Proceno dei Nutarelli — Acquapendente 1932).

5 Federico Cesi naturalista Italiano (Roma 1585-Acquasparta 1630), precursore di Linneo (celebre naturalista svedese 1707-1778). Fondò l'accademia dei lincei.

6 Savelli : famiglia patrizia romana, custode del Conclave sostenitrice di Federico II che la compensò con feudi e privilegi. Diede alla Chiesa due Papi (Onorio III e Onorio IV).

7 Protonotario : funzionario civile alle dipendenze di uno stratega bizantino. Nel Regno di Sicilia capo dei notai del Re. Nel diritto canonico ciascuno dei 7 prelati che costituiscono un collegio atto a rogare gli atti della Curia.

8 Si tratta di una famosissima causa promossa dal pittore Lorenzo Filippo Montani, figlio illegittimo di Geltrude Conti e del Duca Francesco Sforza Cesarini (1773-1816) onde ottenere il proprio riconoscimento di figlio legittimo e contestare il testamento del primogenito che aveva istituito erede il nipotino Giulio Torlonia. Grande scandalo avevano provocato le molteplici deposizioni in primo luogo della madre stessa che intese a dimostrare la fondatezza dell'adulterio. La causa si concluse da prima a favore del giovane Torlonia, il quale appellatosi alla Sacra Rota diede nuova esca allo scandalo popolare la deposizione giurata del confessore dell'adultera che ne rivelò la confessione. Trattavasi del carmelitano Padre Pietro Luigi dell'Angelo, parroco di San Carlo ai Catinari di Roma. La sentenza definitiva riconobbe Lorenzo Montani figlio legittimo e legittimo erede. Da notare che dietro Lorenzo agiva Luigi Boncompagni principe di Piombino ostile ai Torlonia in quanto erano sul tappeto complicati interessi e rivalità di casato che premevano tangibilmente sulla obiettività dei giudici (Cfr. Giuseppe Giovacchino Belli che tra i suoi 2279 sonetti romaneschi non mancò di riportare La causa Cesarini - vedi Il volume ed. Feltrinelli pag. 1350);

9 Massimiliano I d'Asburgo : (1459-1519) Arciduca d'Austria, imperatore (1493-1519) figlio di Federico III. Venne eletto Re dei Romani nel 1486 e succedette al padre nel 1493. Sposò nel 1477 Maria di Borgogna figlia di Carlo il Temerario. Intervenne nelle guerre d'Italia partecipando alla lega promossa dal Papa Alessandro VI (Borgia) contro Carlo VIII alla lega di Cambrai contro Venezia (1508) e alla Lega Santa contro Luigi XII di Francia alla quale si collegarono: Venezia, la Spagna, il Ducato di Mantova, imperatore Massimiliano, l'Inghilterra, la Svizzera che riuscirono a cacciare i francesi dal ducato di Milano.

impadronirsi della città (cfr. Volpini — opera citata p.8).

Accorsero i contadini in difesa del loro stato e respinsero l'invasore. Il Conte Federico, avuta notizia del fatto dopo circa 10 anni, si recò a S. Fiora e, dopo aver protestato verso l'imperatore Massimiliano¹ contro il tentativo di invasione, l'imperatore girò la protesta al papa Alessandro VI², esprimendo "doloroso stupore" che si fosse attentato alla vita dello stato del "diletto figlio Guidonis", amico personale di Massimiliano I d'Asburgo (1459—1519) imparentato con i duchi di Milano e di Pesaro, amico leale di Siena, stimato e ben voluto anche dalla curia di Roma. Per ricompensare il loro atto di valore fece loro alcune concessioni di pascolo, legnatico e di ruspo sui suoi beni di Castell'Azzara e Selvena del 1510.

Con queste concessioni il conte non intendeva in modo alcuno di spogliarsi della proprietà di quei beni di cui egli era libero ed assoluto padrone. Tali concessioni poi erano per sempre a tempo indeterminato e quindi revocabili "ad nutum" del Principe proprietario, come risulta dall'atto rogato Laterini di Acquapendente del 28 ottobre 1510 (cfr. Volpini — opera citata, pag.33).

Quest'atto, redatto dopo circa 10 anni dal fatto, disponeva che "in remuneratione virtutis nostris villicis demonstratae contra milites domini Ducis Caesaris, et clarae victoriae contra inimicos refertae, nos, Fridericus, comites Sanctae Florae, permittimus eis in nostris proedis Siivenae et Castri Azzariae facultatem pascui bestiis magnis et parvis, acapnos in siivis colligere et ruspum in castagnētis" (cfr. Volpini, opera citata pag.33) "In ricompensa del valore dimostrato dai nostri villici contro i soldati di Cesare (Borgia) e della famosa vittoria riportata sui nemici, noi Federico, conte di S. Fiora permettiamo loro di pascolare il bestiame grosso e piccino nelle nostre proprietà di Selvena e di Castell'Azzara, di raccogliere legna morta nelle selve e di (esercitare) la ruspa nei castagneti".

Questo atto dimostra che, prima della concessione predetta sui beni dei conti di S. Fiora, non esistevano usi civici in quanto: 1° il territorio posseduto dai conti era uno stato libero ed indipendente; 2° qualora questi usi fossero stati documentalmente esistiti, l'atto non avrebbe avuto alcun motivo di essere redatto (cfr. Volpini pag.33 e Vicarelli, opera citata pag.355).

Come si vede, ben poca cosa concesse il conte a quei poveri Terrazzani che si batterono valorosamente per difendere il loro piccolo stato.

Per quanto concerne l'atto Laterini, il Vicarelli afferma che egli avrebbe consultato presso l'Archivio di Stato di Firenze, trascritto (circa 70 anni dopo il fatto) — di cui esistono alcune copie derivanti da altre copie — conservate in "Auditori alle Riformagioni — filza 393 — inserto 16 — trascritto il 30/9/1577 da Pier Francesco Pico, convalidato dal notaio Giuseppe Furlendi, Vicario feudale (che si spera l'atto non sia stato scorretto nella trascrizione) della quale si riportano i punti salienti:

L'atto inizia con l'affermazione:

"Io Federico Sforza conte d'Aragona, di S. Fiora e Cotignola, ad eterna memoria di quanti operano per la salvezza dello stato al tempo del Valentino³, affermo, per quanto riguarda gli abitanti di S. Fiora e terre sottoposte che, se alcuno dovesse morire senza testamenti abbiano come

1 Massimiliano I d'Asburgo : (1459-1519) Arciduca d'Austria, imperatore (1493-1519) figlio di Federico III. Venne eletto Re dei Romani nel 1486 e succedette al padre nel 1493. Sposò nel 1477 Maria di Borgogna figlia di Carlo il Temerario. Intervenne nelle guerre d'Italia partecipando alla lega promossa dal Papa Alessandro VI (Borgia) contro Carlo VIII alla lega di Cambrai contro Venezia (1508) e alla Lega Santa contro Luigi XII di Francia alla quale si collegarono: Venezia, la Spagna, il Ducato di Mantova (imperatore Massimiliano), l'Inghilterra, la Svizzera che riuscirono a cacciare i francesi dal ducato di Milano.

2 Alessandro VI (Borgia) : (1503-1521) nipote di Callisto III(Papa). Fu ostile alla spedizione in Italia di Carlo VIII di Francia. Organizzò contro di lui una lega che costrinse ad abbandonare Napoli e l'Italia. Più tardi si alleò con Luigi XII di Francia nell'interesse del figlio Cesare al quale avrebbe voluto creare il Regno d'Italia. La sua morte fece crollare i progetti di conquista dello stesso figlio cesare (1503). Fu padre di 7 figli tutti legittimati. Ebbe una vita scandalosa che fu oggetto di critiche. Savonarola per le sue accuse che gli rivolse fu condannato al rogo (1498). Una sua figlia Lucrezia fu donna bellissima e colta amante dello sfarzo. Sposò prima Giovanni Sforza e poi Alfonso d'Aragona duca di Bisceglie fatto strangolare da sicari del fratello cesare (1500). In terze nozze sposò Alfonso d'Este duca di Ferrara.

3 Valentino: Cesare Borgia figlio del Papa Alessandro VI in quanto il Re di Francia gli concesse nel 1499 il Ducato di Valentinois.

successori i figli legittimi. parenti e gli affini fino al terzo grado in tutti i singoli beni mobili, immobili, ragioni ed azioni secondo il diritto comune al di fuori di ogni usanza e tradizione osservate fino al presente.

Concedo a questi abitanti:

— *la libertà di acquistare e vendere animali mercantili; di godere del libero passaggio e di erbatico senza spesa di dazio ed essi possono contrarre soccide e mezzerie¹ per qualsiasi bestiame a stima;*

— *la libera pesca nel fiume Armine (oggi Fiora) col divieto di vendere trote e di portarle fuori dal territorio senza licenza del signore;*

— *la libertà di condurre e custodire al pascolo il bestiame e di lavorare in tutto il distretto di S. Fiora fuorché nella “Banditella” che il sig. Conte Federico riserva per se stesso. Coloro che lavorano nella tenuta Cellena possono servirsi della bandita² del conte Giacomo³.*

— *la esenzione di pagare alcuna tassa di erbatico a coloro che lavorano nella tenuta di Selvena;*

— *la perpetua libertà di tenere macelli, forni ed usare la ruspa nei castagneti;⁴*

— *coloro che lavorano nella tenuta di Selvena devono pagare soltanto una somma di grano per ciascun paio di bestie dome. In caso contrario devono pagare l’erbatico anche per le altre bestie (cfr. Volpini opera citata pag.41);*

Caduta definitivamente l’autonomia di Firenze (1529—1530) e di Siena, la Toscana⁵ veniva assoggettata sotto la signoria di Cosimo I dei Medici che restaurò un regime di assolutismo. I nuovi Granduchi non tolleravano che nel territorio ad essi sottoposto esistesse — come afferma il Volpini pag. 9 — un piccolo stato indipendente che faceva leggi a modo suo e batteva persino moneta⁶. Per questo nel 1633 il Granduca di Toscana Ferdinando II dei Medici⁷ invitava il duca Mario Sforza a cederli la sovranità e il territorio di S. Fiora⁸. Sua questo atto risulta che:

- 1) Il duca Mario Sforza Cesarini avrebbe ceduto la sovranità e il territorio di S. Fiora al Granduca Ferdinando II per il prezzo di scudi 466.000 pari a lire nostre 2.740.000 nel 1907;
- 2) il Granduca Ferdinando II nella sua qualità di sovrano di tutta la Toscana avrebbe concesso al duca Mario Sforza in feudo il territorio ed i vassalli l’ex stato di S. Fiora per il prezzo di scudi 218.300;

1 Sta per mezzaria - soccida è il contratto per cui una delle parti di una quantità di bestiame ed altra perché lo custodisca e lo mantenga dividendo a metà le perdite ed i guadagni.

2 Bandita: luogo dove sono proibite la caccia, il pascolo a chi non sia il proprietario o affittuario o abbia ottenuto speciale permesso.

3 La concessione della bandita al Conte Giacomo deriva dal testamento redatto dal predetto Conte il 14/11/1343 mediante il quale egli cedette, unitamente alla Rocca le terre di Selvena con tutti i diritti spettantegli a metà con il proprio fratello Pietro con atto notaio Giacomo di Ser Gualtiero di Castiglione d’Orcia (Archivio di Stato di Siena — Cap. III — Caleffo Nero). Per quanto riguarda il fratello Pietro l’atto è stato fatto nel 1344 nella casa del Conte Stefano, di Ildebrandino di S. Fiora, del fu Filippo Bonsignori di Nicola del Guercio di Siena quali testimoni il quale ha pagato il fratello Giacomo 10000 fiorini.

4 Ruspa: è la raccolta delle castagne rimaste sul terreno, dopo che l’ha effettuata il proprietario.

5 Toscana (Note Storiche: nel 1552 Alessandro dei Medici con l’appoggio dell’imperatore Carlo V dopo un ultimo sussulto repubblicano (1527-1530) assume il titolo di Duca di Firenze. Nel 1599 avviene la guerra contro Siena tra ghibellini e guelfi. Cosimo I dei Medici riceveva dal Papa Pio V il titolo di Granduca di Toscana. Estintasi la dinastia medicea la Toscana veniva assegnata a Francesco Stefano di Lorena (1737- 1765) marito della futura Imperatrice Maria Teresa d’Austria. La repubblica di Firenze, restaurata dal Savonarola era caduta nel 1512 per un primo ritorno dei Medici: di nuovo cacciati, la repubblica rinasceva nel 1527 ma solo dopo due anni con la pace tra Clemente VII e Carlo V ne seguiva il definitivo tramonto. I Medici ritornavano sorretti a Firenze dalle armi imperiali.

6 Circa le monete coniate dagli Aldobrandeschi si sa che il conte “Rosso” ne coniò una che da un lato portava inciso “Comes Ruby” con al centro la croce e sul rovescio “Sant Petrus” con pròtrome del Santo con la chiave nella destra, mentre il conte di S.Fiora ne coniò una che sul diritto portava la scritta “Comes Pal.Aldobr.” con la croce sui rovescio “Sta Flora” con pròtrome della santa con la destra benedicente (Cfr. G. Milanese in ‘Giornale di numismatica anno I Firenze 1568 - fasc. III).

7 Ferdinando II dei Medici (1614-1670) Granduca di Toscana. Successe al padre Cosimo II dopo lunga reggenza della nonna Maria Cristina di Lorena e della madre Maria Maddalena d’Austria.

8 Vedi rivista Amiata storia e territorio — Dott. Pietro Federico — Assessore agli U.C. Regione Toscana pag. 56 ed. Pericoli Siena e Bollettino U.C. Roma pag.2537 concernente liquidazione U.C. comuni di S. Fiora e Castell’Azzara.

Preventivamente ai contratti avrebbero dovuto rimanere prosciolti con surroga¹ altrove, tutti i vincoli fide-commissari² che posavano su quei beni ciò che avveniva per deliberazione del Magistrato supremo di Firenze.

Verrebbero dichiarate di nessuna efficacia le passate convenzioni effettuate tra la repubblica di Siena ed i conti Guido e Bosio Sforza risultanti dall'atto di accomandita³ rogato il 30 aprile 1461 secondo il quale dovevano essere devoluti i beni dello stato di S. Fiora alla repubblica senese in caso di mancanza di prole maschile della famiglia Sforza.

Già in precedenza parte della sovranità dello stato era stata venduta a Cosimo II dei Medici⁴ da Alessandro Sforza — padre di Mario il 12 gennaio 1615 (contea di Scansano) per la somma di 215.000 paoli da 10 l'uno con contratto erogato a Roma per pagare numerosi debiti da lui contratti.

Queste convinzioni trovarono la loro sanzione nell'atto suddetto stipulato dal Guidarrighi il 9/12/1633 con il quale cessava lo stato libero di S. Fiora ed il duca Mario Sforza diventava semplice cittadino del Granduca di Toscana⁵ Ferdinando II (Cfr. Volpini, opera citata pag.10 che riporta l'atto di vendita quale non si fa alcun riferimento all'atto Laterini del 26 ott.1510).

Nel 1673, la figlia di Giuliano III Cesarini, conte di Celano, di nome Livia, che aveva ottenuto dalla Sacra Rota la dispensa dai voti monacali ed erede del patrimonio pervenutole dal padre e dallo zio materno Giulio Savelli, andava sposa a Federico Sforza di S. Fiora, assumendo il predicato ducale di SFORZA CESARINI di cui Federico fu il capostipite di questa Casata.

Il Granduca Pietro Leopoldo, atteso che il clima disastroso e la malaria che impediva il ripopolamento della Maremma, tanto che si era dovuto ricorrere agli indesiderabili, con il consiglio e la direzione tecnica di Leopoldo Ximenes, avviò la bonifica idraulica a cominciare dal territorio circostante a Grosseto⁶.

Con l'editto del 1778 Il Granduca attribuiva il diritto di affrancarsi della servitù di pascolo e di cingere il possesso di siepi o muri di pietrame onde impedire la devastazione del bestiame.

Con altri provvedimenti legislativi emessi tra il 1778—86 esonerò la proprietà dal pagamento della tassa “di redenzione”, della gabella sui contratti, favori l'emigrazione in Maremma con

1 Surrogazione: situazione di un rapporto giuridico allorché muta l'oggetto dello stesso per cui una cosa o una prestazione si sostituisce ad un'altra cosa o prestazione.

2 Fidecommesso che è affidato alla buona fede. Disposizione testamentaria con la quale nominando un erede si incarica di trasferire i beni ricevuti ad altra persona che ne beneficia in un secondo grado.

3 Accomandita: affidata;

4 Cosimo II dei Medici: Granduca di Toscana dal 1609 al 1621. Protettore di Galileo Galilei. Sposò nel 1608 Maria Maddalena d'Austria che fu reggente del Granducato durante la minorità del figlio Ferdinando II (1621-1670) che fu figlio di Ferdinando I che governò dal 1587 al 1609 e sposò Cristina di Lorena. Degli altri figli due furono Cardinali, Giovanni Carlo (1611-1663) e Leopoldo (1517-1675). Ferdinando II sposò Vittoria della Rovere i quali ebbero Francesco Maria (1660-1711) Cardinale, e Cosimo il che regnò dal 1770 al 1723.

5 Nell'ottobre 1530 gli imperiali di Carlo V entrarono in Siena e riformavano il governo a favore dei grandi mercanti. Nel 1552 la costruzione di una cittadella da parte degli spagnoli provocò una insurrezione per la quale il presidio imperiale fu cacciato. Siena strinse alleanza con la Francia e con i fuoriusciti fiorentini guidati da Pietro Strozzi. Nel marzo 1554 la città venne assediata dagli spagnoli e dopo un'eroica difesa si arrese il 17 aprile 1555 quando era ridotta a soli 8.000 abitanti.

Oltre 650 famiglie si ritirarono a Montalcino dove la Repubblica si sostenne fino al luglio 1559 grazie alle armi del popolo e 4 deputati alla difesa della libertà, vennero coniate monete di rame, d'argento e d'oro con la scritta “Repubblica Senensis In Monte Ilcino” e sul rovescio l'Assunta e in giro il motto “Tuo Confisi Praesidio”. Il trattato Chateau Cambresis che poneva fine alla lunga contesa tra la Francia e la Spagna lasciava la piccola repubblica abbandonata a se stessa onde si vide costretta ad arrendersi. Il 4 agosto 1559 nella sala grande del palazzo Comunale.

Alessandro VANNOCCI-BIRINGUCCI, ultimo capitano del popolo, circondato dai Magistrati di Balìa, da notabili e da cittadini vestiti a lutto, ricevette l'ambasciatore spagnolo GUEVARA, gli consegnò le chiavi della città e pianse. Il conio delle monete fu spezzato. Cosimo I poneva in segno di conquista le palle medicee sul muro della torre del palazzo. Moriva così la libertà d'Italia.

6 Il 12/3/1784 vi è l'editto riguardante la comunità di Santa Fiora (cfr. Acrosso e Rizzi - Codice degli Usi Civici pag. 570) con il quale egli dispose l'abolizione degli usi civici di pascolo ruspo, legnatico e terratico ed altri che gravavano sui beni feudali comunicativi e privati affinché, era detto, “quei fondi potessero essere goduti in piena e libera proprietà.” Seguì poi il Motu Proprio del 1833 contenente norme per l'abolizione delle servitù civiche dei diritti di pascolo e legnatico nell'ex principato di Piombino (cfr. Acrosso e Pizzi codice citato pag.575) ed i motu proprio del 15/7/1840 (cfr. Acrosso e Pizzi, su detta citazione pa.577e pagg. 582-534). Altre norme relative al feudo di S. Fiora vennero emanate con il motu proprio del 25/8/1797. Seguì poi la legge francese del 19/3/1802 contenente norme relative ai diritti di pascolo ed altri simili usi nelle foreste nazionali e la legge 15/11/1814 di Ferdinando III che disponeva il mantenimento in vigore delle leggi del Granducato anteriori al 1807 perciò che concerneva la legislazione francese che disponeva il fermo delle decadenze attuate ed operate in virtù di quelle leggi (cfr. Cassaz. 7/7/1934, n.2455 in rivista dei demani - usi civici 7934-35 n.625 20/9/1955 In rivista giuridica umbro-abruzzese 1936 p.391).

agevolazioni fiscali, sicurezza della cassa, basso prezzo degli strumenti agricoli, legname gratuito e rimborso di un quarto sulla spese di costruzione.

Nel 1794 Ferdinando III di Lorena, granduca di Toscana¹ pubblicava le leggi sui "feudi" e nel motu proprio la contea di S. Fiora veniva riconosciuta come "feudo gentilizio avente allodialità dei beni"² per cui ne derivava che non poteva farsi questione del pieno dominio sulle universalità dei beni della contea da parte della famiglia Sforza Cesarini (Cfr. Volpini op. citata — pag.11).

Note biografiche di Sforza Sforza

A conclusione della famiglia Sforza, si reputa opportuno ricordare che nel 1520 nasceva a Castell'Azzara Sforza Sforza, figlio di Bosio II e di Costanza Farnese, figlia questa del Cardinale Alessandro Farnese, celebre famiglia che, dal 1545 al 1731, ebbe il Ducato di Parma e Piacenza ed appartenne alla nobiltà feudale di Bolsena, i cui membri ebbero cariche in Orvieto e a Viterbo. Il Comune di Castell'Azzara volle ricordare questo nome illustre di condottiero su di una lapide incastonata sulla facciata del palazzo di città. Costui fu educato prima alla corte del suo congiunto Francesco II, duca di Milano (1492 — 1535), figlio di Ludovico Sforza, detto il "moro" (1452 — 1508), insediato nel ducato di Milano da Carlo V (1500 — 1558) dopo la cacciata dei francesi (1521). Alla morte di Francesco (1535), Sforza venne a Roma presso l'ava materno, il quale divenne poi Papa col nome di Paolo III (1554 — 1569). Egli però non intese abbracciare lo stato ecclesiastico, come voleva il suo avo, perché non si sentiva portato a fare ciò, mentre si sentiva portato alla carriera delle armi. Infatti servi l'Imperatore nelle guerre di Lombardia. Da Paolo III fu creato assieme con i fratelli Conte del Concistoro e dell'aula Lateranense, con larghi privilegi. Con altri capitani fu mandato dal Papa a domare la ribellione di Perugia. Nel 1540 fu fatto Governatore delle armi di Parma e di Piacenza e fu investito del feudo di Castel San Giovanni nel piacentino con altri feudi.

Di nuovo combatté per l'imperatore in Lombardia e in Germania contro la Lega Smalcaldica a Ingolstadt e a Ulma (1546), formata dai principi protestanti in difesa delle riforme contro la politica antiluterana di Carlo V, il quale, dopo aver risolto i conflitti con la Francia ed i Turchi, volse le armi contro i protestanti tedeschi (1546— 1547).

Alla morte di Pierluigi Farnese, figlio del Papa Paolo III, assassinato nel 1545, Sforza contribuì ad assicurare Parma alla Chiesa (1547) e fu creato dal Papa Capitano Generale della Cavalleria Pontificia. Nella guerra di Siena (1552 — 1555), assediata dal Marchese Merignano, fu capitano generale della Cavalleria Italiana e Spagnola, ed ebbe grande parte nella sconfitta di Pietro Strozzi (1510 — 1558), presso il fiume Scrivia, ove fece prigioniero Francesco Gonzaga (1484 — 1519), ambedue capitani del Re di Francia e, dopo la resa della città — che gli consegnò un diploma elogiativo — rimase quale Governatore Generale in nome dell'Imperatore e di Cosimo de' Medici (1585). Stette con gli spagnoli nella guerra di questi contro Paolo IV (Giovan Angelo de' Medici, 1555 — 1559) ed i francesi, e difese eroicamente Civitella del Tronto (1557). Per le sue benemerenzze ebbe da Filippo II, re di Francia (1527 — 1598) una pensione annua di duemila scudi e lo decorò dell'ordine "Toson d'oro", onorificenza fondata nel 1429 da Filippo il Buono, duca di Borgogna. Dal granduca Cosimo de' Medici ebbe il feudo di Rocca Albegna (1560). Ottenne dal Duca di Parma Castell'Arquato, Torchieri e Felino, antichi feudi eretti poi in marchesato e Castel San Giovanni a contea (1567). Da Pio V (Antonio Ghisleri, 1556 — 1572) fu posto a capo delle milizie papali inviate in aiuto a Carlo IX, Re di Francia (1550 — 1574), figlio di Enrico II e di

1 Ferdinando III granduca di Toscana dal 1790-99 e dopo la parentesi francese, dal 1814 al 1824. Coadiuvato dal ministro Corsini la Toscana fu lo stato, dopo la restaurazione, che meno di tutti risentì della preponderanza austriaca. Figlio di Leopoldo I d'Asburgo-Lorena divenne Granduca di Toscana quando il padre assunse la corona imperiale. Nel 1800 in base al trattato di Luneville fu deposto dai francesi, Reintegrato nel 1814 attuò la restaurazione con tollerante mitezza.

2 Gli "allodi" sono beni liberi da vincoli feudali.

Caterina de' Medici, la quale indusse il figlio ad ordinare la strage di S. Bartolomeo (1572). In questa circostanza si distinse a battaglia di Montecoutour (1569) ed ebbe in dono dal Re trentasette bandiere tolte ai nemici che furono esposte nella basilica del Laterano. Ammalatosi, ritornò in Italia (1570) senza poter adempiere l'incarico datogli dal Papa di tutelare Avignone. Fu poi Generale delle Fanterie Spagnole nella guerra contro il Turco e nella battaglia di Lepanto (1571); fu a fianco di Giovanni d'Austria, figlio di Carlo V, che sconfisse a Lepanto i Turchi. Ammalatosi, forse per le fatiche delle guerre sostenute, si ritirò, prima a Castel Sant'Angelo nel territorio di Piacenza, ed il male aggravatosi, si trasferì a Castel Arquato, ove il 21 ottobre 1575 morì a 55 anni di età.

I Lorenesi in Toscana

Il territorio: La Lorena è costituita dall'antica regione della Francia orientale, situata tra il Belgio ed il Lussemburgo a nord, da la Sar e l'Alsazia a nord e a nord—est e la Champagne ad ovest. E' attraversata da numerosi fiumi, tra cui la Mosa e la Mosella. Comprende parte del rilievo dei Vosgi e l'altopiano detto Lorenese.

La storia del territorio. La Lorena entrò a far parte nell' 853 del regno di Lotaringia, da cui derivò il nome di Lorena, costituito dall'imperatore Lotario I (795—855) a favore del figlio Lotario II (941—976). Nell'895 l'imperatore Arriolfo (850—899) creò per suo figlio Sventibaldo il ducato di Lorena.

Dopo varie vicende la Germania, nel 923, riuscì ad annettere il ducato che Ottone I (912—973) affidò al fratello Bruno (953—965), arcivescovo di Colonia. Questi divise la regione in due ducati : la bassa Lorena (corrispondente ad una parte dei paesi Sassi) e l'alta Lorena (corrispondente all'attuale territorio lorenese).

Nella bassa Lorena, tra il 959 ed il 1139, governarono duchi tra cui Goffredo di Buglione (1061—1100), e i duchi di Lovanio, che nel 1190 assunsero il titolo di duchi di Brabante. La zona finì per essere annessa al ducato di Borgogna.

L'alta Lorena fu dal 1048 al 1736 in possesso di tre dinastie che governarono la regione con il titolo ducale.

La casa di Lorena Alsazia (1048—1431), che si estinse con il duca Carlo II "lo zoppo" (1550—1570), figlio di Caterina de' Medici;

La casa d'Angiò Lorena (1431—1473), che annovera Renato I (1409—1484), duca di Lorena e di Bar;

La casa di Lorena Vaudimont (1473—1736), che annovera Renato II (1451—1508) che successe al cugino Nicola dal 1480 e che sconfisse Carlo il Temerario (1433—1477) ed il cui figlio Claudio fu il primo duca di Quisa.

Antonio il Buono (1508—1544) ottenne da Carlo V (1500—1558) il riconoscimento di stato libero della Lorena.

Nel 1738 fu sanzionata la cessione ad personam dei diritti sul ducato a Stanislao Leszcynski (1677—1766, re di Polonia dal 1704 al 1736, e dal 1738 duca di Lorena e di Bar). In cambio del Granducato di Toscana, che egli non accettò, in sua vece il granducato toscano venne affidato a Francesco Stefano (1708—1765) imperatore (1745—1765) duca di Lorena (1729—1736), granduca di Toscana con il nome di Francesco II (1737—1765), duca di Parma e Piacenza (1738—1748), capostipite del ramo Asburgo Lorena, il quale sposò nel 1736 Maria Teresa d'Austria, regina

d'ungheria.

Alla morte di Stanislao Leszcynski (1766), la Lorena fu annessa alla Francia.

Breve storia della contea di Lorena in Toscana (1737-1799 e 1814-1859)

Alla morte di Giangastone de' Medici (1671— 1731) si estingue la famiglia de' Medici, che governò la Toscana dal 1532 al 1737. La pace di Vienna (1738) sancisce il dominio dei Lorena sulla Toscana e pone fine alla guerra di successione austro—francese.

Francesco Stefano di Lorena e Maria Teresa di Asburgo (1717—1780) nel 1739 fanno il loro ingresso a Firenze e vi installano solo per alcuni mesi i loro amici che rimpiazzano il vertice della burocrazia, quali il principe Marc Beauveau Cranon ed il conte Emanuel Richecourt, in qualità di presidenti della reggenza. A queste nomine solo Carlo Ginori, governatore di Livorno, riuscì a fare opposizione a Vienna, ma morì prematuramente. Il granduca, dal momento della sua partenza dalla Toscana (1739) fino alla sua morte (1765), non soggiornò più in questa regione. Tuttavia egli pose le basi per le successive riforme quali la libertà dei commerci, l'acquisizione dei beni attraverso "la manomorta", che faceva sì che la Chiesa incamerasse i beni di coloro che erano morti senza lasciare testamento. Nel 1739 fu proclamata la neutralità del porto di Livorno, mentre la carestia, dovuta ai cattivi raccolti, causò il tracollo e la partecipazione della truppe Toscane alla guerra d'Austria contro la Prussia (1756—1763) e le epidemie causarono migliaia di morti.

Francesco Stefano, morto nel 1765, viene incoronato imperatore del Sacro Romano Impero col nome di Francesco I. Gli succede il figlio Pietro Leopoldo (1747—1792) sul trono granduca (vedi pag. 74), mentre il fratello Giuseppe (1741—1790) diventa imperatore col nome di Giuseppe II (1741—1790).

Nel 1790 muore l'imperatore Giuseppe II e Pietro Leopoldo lascia la Toscana per diventare imperatore col nome di Leopoldo II. Nel 1792 muore Pietro Leopoldo. Il figlio è il nuovo granduca di Toscana, col nome di Ferdinando III (1769—1824), mentre il primogenito diventa imperatore con il nome di Francesco II (1747—1792).

Intanto l'esercito di Napoleone I occupa la Toscana.

Ferdinando III è costretto alla fuga e all'esilio in Austria, a Salisburgo. Arezzo e Cortona insorgono contro i Francesi e la rivolta viene stroncata.

Dopo la pace di Luneville (1801), Napoleone insedia in Toscana Ludovico di Borbone (1779—1803) re dell'Etruria dal 1801.

La sorella di Napoleone, Elisa, moglie di Felice Bacciocchi (1762—1841), è nominata principessa di Lucca e di Piombino e, dal 1809, è nominata granduchessa della Toscana.

Nel 1807 il regno di Etruria viene annesso all'impero francese.

Gli eserciti della coalizione entrano nel 1814 a Parigi e depongono Napoleone. Ferdinando III riprende possesso della Toscana. Napoleone viene confinato nell'isola d'Elba.

Dopo il congresso di Vienna (1814—1815) il granducato di Toscana acquisisce Piombino e lo stato dei Presidi. Ferdinando III nomina primo ministro l'ing. Vittorio Fossombrone (1754—1844), che ripristina il governo granducale all'insegna della moderazione, mantenendo quanto di buono era stato fatto durante il dominio francese.

Nel 1822 Ferdinando III partecipa al congresso degli Stati Conservatori a Verona, durante il quale viene deciso un intervento armato contro la rivoluzione in Spagna.

Ferdinando III muore nel 1824. Durante il suo governo viene portata a termine la bonifica della maremma. Gli succede il figlio Leopoldo II (1797—1870), il cui governo fu improntato a tolleranza e alla cura dell'amministrazione diretta da Fossombroni e da Neri Corsini (1805—1859) marchese di Laiatico, già governatore di Livorno e dal 1848 ministro del Granducato Toscano. Nel 1846 viene eletto papa Mastai Ferretti che assume il nome di Pio IX (1792—1878), alla morte di Gregorio XVI (1765—1846).

Il governo toscano nel 1847 accetta la richiesta popolare di una costituzione. Il 15 febbraio 1848 viene promulgata la costituzione toscana.

Leopoldo II invia truppe in Lombardia che si distinguono nei combattimenti a Curtatone e Montanara. Radetzki minaccia di invadere la Toscana.

L'anno seguente, 1849, i Francesi abbattono la Repubblica Romana. Con la proclamazione della costituzione Leopoldo II fugge a Gaeta e a Firenze viene proclamato il governo provvisorio, composto da Domenico Guerrazzi (1804—1873), da Montanelli (1813—1862) e da Giuseppe Mazzoni (1808—1880).

In aprile i moderati esautorano il Guerrazzi e prendono il potere a nome del Granduca.

Fomentata dal duca Carlo Boncompagni nel 1859 scoppia a Firenze una rivolta popolare che costringe il Granduca e la sua famiglia a lasciare la città. I Lorena danno l'addio definitivo alla Toscana. Bettino Ricasoli (1809—1880) presiede il Governo provvisorio toscano.

Le riforme leopoldine nel corso del XVIII secolo in Toscana

Con la salita sul trono di Toscana di Pietro Leopoldo I¹ (1756-1790) lo stesso pubblicò una serie di leggi di carattere economico—sociale destinate alla soppressione dei favoritismi e alla uguaglianza delle classi sociali, tendenti a far sparire dai codici ogni traccia di barbaria del medioevo.

Tra queste leggi vi era quella del 12/3/1784 con la quale si cancellava “il diritto feudale” nel territorio del Granducato, e si riconoscevano i fondi feudali di “libera proprietà del feudatario”. Applicando tale legge al feudo Sforza ed ai Comuni, allora riuniti in uno solo (ossia quello di S. Fiora che comprendeva Castell'Azzara e Selvena) dispose l'abolizione degli Usi Civici di pascolo, ruspo legnatico, affinché quei fondi potessero essere goduti : “in piena e libera proprietà”.

Nel regolamento per l'applicazione della predetta legge 12/3/1794, all'art.16 era detto: “similmente vogliamo che dal di che verrà data esecuzione del presente regolamento, fino abolire tutte le servitù di pascolo, ruspo, legnatico terratico ed ogni altra servitù siano state finora non tanto a favore del feudatario quanto alla comunità e comunisti, sopra i beni feudali comunicativi o di particolari possessori, talchè dal giorno predetto i fondi ed i terreni siano, ed essere devono liberi da qualsiasi servitù ed il possessore ne deve godere il pieno dominio. Tale è la nostra volontà quale vogliamo che sia puntualmente eseguita, nonostante qualunque legge, statuto, ordine o rescritto in contrario, ai quali tutti deroghiamo quanto siano contrari o non conformi interamente al rescritto del presente regolamento”.

Di fronte alla chiarezza di questa norma è evidente che i beni dell'ex feudo di S. Fiora rimasero completamente liberi dalle servitù e dagli Usi Civici che potevano gravare prima della suddetta norma (cfr. Volpini opera citata pag.12). Scopo di tale legge era di togliere il latifondo ed i terreni che lo costituivano dalla incuria cui generalmente erano lasciati dai proprietari per rendere proficua l'agricoltura (Cfr. Bollettino U.C. sett/dic 1937 pag.2556 e seg.).

Per la provincia superiore senese fu emanato un editto del 2/6/1777 col quale veniva abolito “ogni e qualunque diritto di godimento pubblico o comunale nei terreni boschivi, dei pascoli e in tutti i fondi di pertinenza di ciascuna comunità della provincia”, ma veniva dichiarato che sarà sempre lecito e permesso ai livellari² e ai compratori dei beni della Comunità e a qualunque altro possessore l'accordarsi reciprocamente a tenere i loro pascoli in comune con pagamento di fida o senza e per il tempo che nel loro interesse essi avessero ritenuto utile.

Successivamente Leopoldo — ispirato dall'insigne Vescovo di Pistoia, Scipione de Ricci pubblicò l'editto del 11/4/1778 mediante il quale egli, trovando pernicioso sempre per la provincia senese la separazione del pascolo dalla proprietà del suolo, sopprime a decorrere dal 1° settembre, l'Ufficio e la Magistratura dei Paschi di Siena. Inoltre dispose che le proprietà fondiarie venissero esentate dalle tasse, di “redenzione”. Inoltre sopprime varie tasse e gabelle tra cui quella sui contratti.

Ordinò poi ai Comuni proprietari di vaste estensioni terriere di distribuirle in donazioni o a livelli perpetui per tenue canone alle famiglia che le coltivavano e ai richiedenti di questi terreni furono concesse loro le case abbandonate in assegnazione andando così incontro alla fame di terre.

Inoltre ai forestieri che andavano a domiciliarsi in Maremma dispose che essi godessero degli stessi diritti dei nazionali e coloro che avevano commesso delitti all'estero purché non eccedenti l'omicidio colposo potevano essere accolti e domiciliati regolarmente.

1 Pietro Leopoldo I: Granduca di Toscana (1765-1790) imperatore, arciduca d'Austria Re d'Ungheria e Boemia (1790-1792) figlio dell'imperatore Francesco I e di Maria Teresa. Educato sotto l'influenza Giansenista condusse una politica di dispotismo (governo di eccessivo rigore) illuminato, intraprendendo varie riforme ed attuando una legislazione ecclesiastica ispirata ai principi del giurisdizionalismo, ossia la teoria relativa ai rapporti tra lo Stato e la chiesa che prevede la distinzione tra i due ordinamenti.

2 Livellari : coloro che godono di contratti enfiteutici.

Con decreto 17/3/1783 provvide al riordinamento della proprietà della comunità della provincia inferiore dell'antico stato senese, che in quel tempo si trovavano in uno stato di anarchia. Con altro decreto del 22/3/1784 dettò un regolamento col quale furono riunite in una società e ragione le Comunità di S. Fiora, Selvena, Castell'Azzara ed i dipendenti comunelli, dettando le norme per costituire la legittima rappresentanza della nuova comunità previa l'abolizione di molte tasse pagate da quelle popolazioni.

L'11 aprile 1783 ordinò la vendita dei pascoli ai proprietari del suolo al fine di riunire e consolidare nei proprietari di terreni in tutta la provincia inferiore il dominio pieno e assoluto del suolo con tutti i loro frutti (art. XVII).

Con l'art. XXII disponeva che, affinché tutti i pascoli pubblici potessero risentire dei vantaggi derivanti dalla riunione del pascolo alla proprietà del suolo estendeva analoghi provvedimenti anche ai terreni i cui pascoli, affermava "o sono sottoposti a bandite¹ spettanti all'ufficio dei Paschi, per altro abolito, o sono riservati a favore della Comunità e luoghi pii e lalcali o a qualunque banditario o tenentario particolare o conosciuti sotto il nome di usi, confini, domesticiteti², bandite, banditacce, comunali annoveri³, rendite e sotto qualsiasi altra denominazione (Cassaz. 7/1/1948 n.1583).

Per quanto riguardava la bonifica idraulica, Pietro Leopoldo fece contribuire la pubblica amministrazione nelle spese. I lavori compiuti ascesero a lire 1.700.474 sotto la direzione di Leonardo Ximenens e durarono dal 10/5/1765 al dicembre 1774. Nel 1765 fu arginato l'Ombro e si scavò il canale della Molla che in esso si riversarono le acque paludose e quelle salmastre. Si resero asciutte le paludi, i laghi, i pantani assicurando lavoro, pane, e vitto, ricovero cure della salute ai lavoratori per cui anche gli sfaccendati si sentivano invogliati nei lavori di bonifica.

Con il rescritto⁴ del 27/9/1752 si è reso necessario risolvere un altro problema riguardante molti capi famiglia che coltivavano i terreni del comune le cui preselle⁵ un tempo erano terreno incolto e col tempo esso divenne terreno coltivato di proprietà comunale. Su questo terreno esistevano i seguenti diritti: quello del possessore di coltivare e fare suo il prodotto; il diritto dell'erba pascoliva da parte del Comune; il diritto di macchiatico sulle piante che erano di proprietà statale; il diritto di ruspo⁶ da parte del popolo. Con questo rescritto si risolse il problema del possesso, conferendo carattere di perpetuità e obbligatorietà riconoscendo il diritto di proprietà alle persone che sul suolo comunale avevano impiantato viti, olivi, castagni coltivati e ai loro figli maschi purché pagassero il canone annuo sui beni. Mancando di pagare detto canone per tre anni consecutivi il Magistrato aveva facoltà di dichiarare decaduta la concessione. A queste condizioni venivano distribuite le "preselle" alla popolazione e ai concedenti, essi assumevano il nome di Livellari⁷. Ad essi venivano indicati i confini, la superficie, il canone, gli alberi, e si estendevano le chiusure e la casa.

La legge 1750 disponeva che qualora si fosse estinta la linea maschile la presella ritornava alla comunità con tutti i miglioramenti già effettuati.

Da queste norme si rileva che i provvedimenti riguardavano ogni specie di pascolo anche quello esercitato a titolo di Uso Civico. Come si vede, il Sovrano, volle semplicemente stabilire un sistema di affranco mediante compenso.

Si reputa utile rammentare che cori il decreto 2 aprile 1778 il Granduca autorizzò i proprietari della

1 Bandite : zona sottoposta a particolari divieti dove sono proibite la caccia, il pascolo a chi non sia il proprietario o affittuario o chi abbia ottenuto uno speciale permesso.

2 Domesticiteti: appartenenti alla casa.

3 Annoveri: compresi nel novero ossia nel numero.

4 Rescritto: risposta di un sovrano scritta in calce ad un quesito a lui sottoposto.

5 Preselle: appezzamento di terreno messo a cultura.

6 Ruspo: andare alla fine della raccolta in cerca delle castagne cadute dagli alberi - razzolare - cercare - frugare.

7 Livellario: contratto con il quale il concedente dietro un determinato compenso e per un certo periodo di tempo da la terra in godimento al ricevente. Contratto enfiteutico di terreno.

zona di Grosseto a liberare i propri feudi attraverso il riscatto delle servitù di pascolo che su di essi gravavano. A questo fine abolì l'ufficio dei boschi ed attribuì i diritti di legnatico e di macchiatico¹ alla comunità della provincia inferiore senese.

Con queste leggi vi era quella del 12/3/1784 con la quale si cancellava il diritto feudale del territorio del Granducato e si riconoscevano i fondi feudali "di libera proprietà del feudatario". Applicando tale legge al feudo Sforza e ai Comuni, allora riuniti in uno solo dispose l'abolizione degli Usi Civici di pascolo, ruspo e legnatico affinché quei fondi, affermava, "potessero essere goduti in piena e libera proprietà."²

Nel regolamento per l'applicazione della legge 12/3/1794, all'art.16 era detto "similmente vogliamo che dal dì che avrà esecuzione il presente regolamento restino abolite tutte le servitù di pascolo, ruspo legnatico e terratico ed ogni altra servitù siano state finora non tanto a favore del feudatario quanto alla comunità e comunisti sovra i beni feudali e comunicativi o di particolare possessori talchè dal giorno predetto i fondi ed i terreni siano, ed essere devono liberi da qualunque servitù ed il possessore ne deve godere il pieno dominio. Tale è la nostra volontà quale vogliamo che sia puntualmente eseguita nonostante qualunque legge, statuto, ordine o rescritto in contrario ai quali tutti deroghiamo quando siano contrari e non conformi interamente al prescritto del presente regolamento. Di fronte alla chiarezza di questa norma è evidente che i beni dell'ex feudo di S. Fiora rimasero completamente liberi dalle servitù e dagli Usi Civici che potevano gravare prima della suddetta norma" (cfr. Volpini opera citata pag.12).

Con questi provvedimenti la riforma leopoldina seppe dare alla Toscana in genere e alla provincia senese in specie un volto nuovo.

Prima di tali riforme negli anni dal 1778 al 1788 sussisteva una disintegrazione³ della proprietà fondiaria nella suddetta provincia nei suoi tre elementi costitutivi: suolo, pascolo, e macchiatico onde esistevano tre autonomi diritti a seconda che incidessero sulla terra come tale o su l'una o su l'altra delle due particolari forme di sfruttamento. Con gli editti del 1778 Leopoldo, al fine di ristrutturare la proprietà fondiaria e renderla più produttiva riunì al suolo i diritti di pascolo ed attribuì poi alla Comunità il diritto di macchiatico con l'obbligo di venderlo alle stesse persone che già avessero acquistato il suolo ed il pascolo, qualora ne avessero fatto domanda, previa perizia: in tal modo la proprietà prima frazionata, riacquistava la propria unità ed era posta in grado di servire concretamente e fattivamente al pubblico interesse della produzione.

Leopoldo III Granduca di Toscana⁴ con moto proprio del 1833 dettò norme per l'abolizione dei diritti di pascolo e legnatico nell'ex principato di Piombino⁵ con l'obbligo di pagare alla comunità il prezzo dell'affrancazione e con il successivo decreto del 15/7/1840 aboliva le servitù civiche⁶ di pascolo e legnatico nel detto principato. Al tempi del principato di Piombino 40 abitanti del Comune di Scarlino furono obbligati a cedere ad altri le loro terre con la conservazione dei diritti di

1 Macchiatico: Il diritto di macchiatico è stato analizzato dalla Cassazione con sentenza del 17/10/48 n. 1745. La sentenza ha escluso che costituisca un diritto di servitù per la considerazione che neppure soggetto ed usucapione è imprescrittibile per il non uso. Storicamente sorse e fu considerato cornea diritto dominicale. Esso non può che costituire un diritto di superficie per la sua caratteristica di rimanere distinto diritto di libertà del suolo.

2 Cfr. Trifone - Usi Civici pag.22

3 Disintegrazione: distruzione.

4 Leopoldo III (1824-1869) figlio del Granduca Ferdinando II di Lorena e della principessa Luisa Amalia delle Due Sicilie, seguì il padre in esilio in Germania e quando la Toscana venne invasa dai francesi (1799) tornò a Firenze con la restaurazione (1814). Salì al trono 10 anni dopo. Governò con mitezza, promosse Opere pubbliche. Iniziò grandi lavori di bonifica nella Maremma di Siena e di Grosseto. Nel 1848 accordò la Costituzione. Abdicò nel 1859 in favore del figlio Ferdinando ed andò in esilio a Voslax e poi a Roma ove morì nel 1870. Dal fiorentino era soprannominato Canapone per la sua chioma stopposa. Chiese l'intervento degli austriaci e entrarono in Firenze il 27/4/1859.

5 Piombino: nel 1398, dopo che Pisa era stata venduta a don Galeazzo Visconti, Gerardo Appiani ebbe la signoria della città che venne eretta in principato nel 1594. Nel 1634 passò ai Ludovisi e nel 1706 ai Boncompagni che ne furono spogliati nel 1601. Nel 1806 il Principato fu dato a Luisa Bonaparte, sorella di Napoleone I, sposa a Felice Baciocchi, Ufficiale Corso. Nel 1809 essa divenne Granduchessa di Toscana. Nel 1815 gli austriaci la considerarono prigioniera di guerra a Brunn. Morì a Trieste nel 1820.

6 Servitù civiche: è una limitazione imposta a causa di pubblica privata utilità al diritto del proprietario di disporre liberamente di un immobile.

legnatico, di pascolo e di semina. A seguito di contrasti il Granduca, con motu proprio abolì la servitù di cui sopra. Con questo provvedimento furono dettate norme per il procedimento di affrancazione, rimanendo fermo il principio che le servitù civiche erano state abolite a pubblico beneficio le somme pagate dai possessori dei fondi per l'affrancazione, costituivano "un capitale proprio" e in particolare del popolo che della servitù godeva di una utilità generale. Seguirono poi sempre per quanto riguardava Piombino, la notificazione del 11/1/1845 che dettava le norme relative all'impiego delle somme ricavate dalla affrancazione delle servitù civiche di pascolo e legnatico. Successivamente il governo della Toscana, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'agricoltura e aderendo al desiderio della popolazione, con decreto del 9 marzo 1860 diede agli abitanti del luogo, terreni da distribuirsi tra loro in proprietà. Questo decreto dettava anche norme relative al nuovo modo di affrancare quei fondi dalle servitù. Il 1° gennaio 1860 fu pertanto soppresso l'ufficio di affrancazione e venne deposta l'istituzione di una deputazione, sottoposta al controllo dal locale Municipio o della Prefettura di Grosseto con i compiti di accertare e liquidare il patrimonio del soppresso ufficio; di acquistare ed assegnare i terreni agli aventi diritto; di corrispondere sussidi agli assegnatari per agevolare le culture. Tuttavia, per quanto in Toscana fossero aboliti gli usi civici, rimasero alcune tracce che, a causa delle condizioni sociali della popolazione, specie quelle residenti nella contea di S. Fiora, hanno dato occasione, come si vedrà in seguito, al germogliare di questioni, rivendicazioni, dissidi e gravi perturbamenti all'ordine pubblico che per vario tempo hanno ingombrato le sale dei tribunali.

Ferdinando III e le riforme in Toscana

Con il motu proprio del 25/8/1797 di Ferdinando III¹ vennero emanate altre norme relative al feudo di S. Fiora. Con esse egli stabiliva che il feudatario:

1) Avrebbe avuto la privativa della caccia e della pesca e delle miniere di zolfo, di mercurio e di vetriolo²

2) Avrebbe avuto la privativa della acque per qualunque edificio situato nella Contea. Inoltre disponeva che appartenessero al feudatario i proventi delle pene pecuniarie.

Si attribuiva poi al vicario di S. Fiora il compito di dirimere le cause in prima istanza vertenti tra il feudatario e gli abitanti del feudo il quale aveva la prerogativa del “braccio regio” ossia l’autorità regia per l’esecuzione dei crediti fiscali.

Con successiva notificazione del 13/9/1797 di Ferdinando III veniva confermata l’abolizione degli Usi Civici e solo venne conservato il diritto del terratico con la corresponsione di mezzo staio di prodotto per ogni staio di terra sui beni feudali di Cellena (Si veda la sentenza 4/11 luglio 1931 del Commissario per gli Usi Civici di Roma dott. Manca riportata nel Bollettino degli Usi Civici per l’Italia centrale alla pag.2557).

Nell’istrumento del 10 agosto 1798 a rogito notaio Gonnella venne riconosciuta e specificata l’abolizione dei vari diritti nonché delle servitù attive. Il secondo comma stabiliva il ruspo nei castagneti del Feudatario spettante a tutti gli abitanti del Comune.

Il terzo comma dava il diritto al Comune di Castell’Azzara di pascolare il proprio bestiame nel territorio di Selvena³.

Il 4° comma precisava, “il diritto dei Selvinini di aver terreno da fabbricare e di quattro staia di terreno annesso per il prato ed orto come diritto di tagliare il legname per la costruzione delle case” infine il 5° comma dava il diritto di legnare nelle selve del feudatario competente ai Selvinini e quello di pascolare il bestiame per tutto il territorio di Selvena si come quello di pascolarlo nelle “bandite” dal 26 settembre a tutto l’8 marzo.⁴

Con questa legge al feudo di S. Fiora se ne imponeva “l’enfiteusi”⁵ da farsi alla comunità ma essa rifiutò di prestarsi a costituirla e ricorse al governo. Questo con una modifica del 17/9/1797 portava una delega al motu proprio del 12/3/1784 deliberando di esonerare dall’obbligo di allivellare il proprio feudo. Il conte Sforza Cesarini, con un’altra delega, ripristinava i diritti del mezzo terratico⁶ a favore del popolo di Cellena, lasciando tuttavia intatte tutte le altre disposizioni previste dalla legge 12/3/1784.

1 Ferdinando III: (1769-1824) Arciduca d’Austria e Granduca di Toscana (1790-1801). Figlio di Leopoldo I d’Asburgo Lorena. Divenne Granduca di Toscana quando il padre assunse la corona Imperiale. Deposto dai Francesi in base al trattato di Luneville (1801) ricevette in cambio il principato di Salisburgo. Rientrato nel 1814 attuò la restaurazione in Toscana con tollerante mitezza, Si valse di intelligenti ministri come Fossombroni, e Corsini.

2 La fabbricazione del vetriolo in Selvena era stata attivata dal Conti Sforza verso il 1600 che veniva usato per la tintura delle stoffe e delle pelli. Nell’atto di cessione dalla contea al Granduca di Toscana dal 1633 si afferma che la vendita comprende “oltre alle rocche, palazzi, e case anche le miniere di vetriolo, di altri minerali e di qualunque metallo con i loro edifici”. Per quanto riguarda il mercurio già nel 1757 Francesco Liberati di Parma aveva in affitto le miniere di mercurio della contea.

3 Selvena: anticamente era chiamata Silbina. il nome derivava da “Silva venae” in quanto intorno all’anno 1300 erano chiamate “vene” tutti i filoni metalliferi, Che ci fossero cave d’argento si ricava dalla divisione della contea fatta nel 1272 e che le stesse cave restarono indivise (vedi Vicarelli pag.57). Evidentemente si trattava di mercurio o argento vivo. Dopo la conquista della Tuscia (592) da parte dei Longobardi e dopo la caduta di Sovana, i vincitori ponendo a ferro e a fuoco le campagne e le abitazioni, la gente dovette cercare riparo sulle colline, sulle montagne circostanti, che i barbari detestavano stabilendosi vicino a sorgenti. Parte di questa gente si ritenne che si stabilisse anche a Selvena dando origine al paese con la formazione di aggregati

4 Bandite: Luogo ove sono proibite la caccia ed il pascolo a chi non sia proprietario o affittuario (considerata riserva).

5 Enfiteusi: è il diritto di godere in perpetuo o a tempo perennemente di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare una determinata prestazione annua in denaro o in derrate (cfr. M. Zaccagnini in Enfiteusi casa ed. La Tribuna - Piacenza).

6 Terratico: è la somma che si paga per l’affitto di un terreno. Contratto mediante il quale il padrone concede il terreno stesso in affitto al contadino perché lo dissodino, lo bonifichino lo coltivino ricevendo in cambio una quota parte dei raccolti.

Ad evitare discordie, avvenne un concordato¹ in data 18/8/1792 a Rogito Notaio Gonnella nel quale furono stabiliti i diritti e gli oneri sia da parte del feudatario come da parte dello stato.

Il feudatario, uniformandosi all'atto, rinunciava al diritto anteriormente spettantegli del pascolo estivo ai beni comunicativi², su quelli dei privati e vari altri quali, la riscossione delle tasse di piazza, di gabelle, di bollo e di dazi di zappa, lira, ova, capponi; la nomina dei medici del maestro di scuola e al monopolio di aprire nel territorio del Comune, rivendite di vino di generi alimentari e forni (cfr. Volpini op. citata pag. 13). D'altra parte il signor Bernardo Lessi, avvocato regio, rappresentante del Sovrano e a ciò autorizzato con le regie patenti del 27/7/1798, nell'interesse della universalità degli abitanti del Comune di S. Fiora dichiarava che "dovesse aversi per confermata, a favore del feudatario duca Sforza Cesarini l'abolizione sottolineata delle servitù attive e diritti già accertati alla comunità sui beni feudali" come segue:

- 1) il pascolo invernale in tutto il territorio di S. Fiora e di Castell'Azzara sopra i beni feudali ed il pascolo sui terreni del feudatario;
- 2) il ruspo nei castagneti di proprietà del feudatario spettante alla universalità degli abitanti del Comune;
- 3) Il diritto del Comune di Castell'Azzara di pascolare il proprio bestiame nel territorio di Selvena;
- 4) Il diritto dei Selvinini di aver terreno da fabbricare e 4 stara³ di terreno annesso per il prato ed orto come il diritto di tagliare il legname per la costruzione delle case;
- 5) Il diritto di legnare nelle selve del feudatario competente ai Selvinini e quello di pascolare il bestiame per tutto il territorio di Selvena come quello di pascolarlo negli Usi⁴ delle bandite dal 25 settembre a tutto il di 8 marzo;
- 6) La pesca nel fiume Armino, ora Putido (cfr. Volpini opera citata pag. 14).

Con atto 22/3/1784 il Granduca Leopoldo dettò un regolamento speciale per l'antico stato e feudo di S. Fiora. In questo regolamento furono riunite in una sola comunità S. Fiora, Selvena, Castell'Azzara ed i comunelli del Bagnolo, Bagnore, Cellena, Selva, Cortevicchia e Sforzesca⁵. Vennero dettate norme per costituire la legittima rappresentanza della comunità e stabilite le rendite di quel nuovo Ente civile. Con l'art. 16 del regolamento del 1794 furono disposte "l'abolizione di tutte le servitù di pascolo, ruspo, terratico e legnatico ed ogni altra servitù ad uso qualunque sia stato finora non tanto a favore del feudatario quanto della Comunità e comunisti sopra i beni feudali comunicativi ed i particolari possessori talchè, dal giorno che avrà esecuzione il presente regolamento i fondi ed i terreni rispettivi siano ed essere devono, essere liberi da qualunque servitù ed il possessore ne deve godere il pieno dominio",

Sommamente nocive agli interessi della famiglia Sforza Cesarini furono credute tali norme. Il Duca Francesco che per essere in età minore (1773—1816) ebbe per tutore, prima il Cardinale Conti⁶ e poi il Cardinale Vitaliano Borromeo⁷ i quali promossero opportune liti per cui impedirono la completa attuazione del regolamento del 12/8/1784. In data 16 settembre 1797 fu emanata una notificazione "sovrana" nella quale, tra l'altro, veniva stabilito:

1 Concordato: convenzione, accordo, transazione tra due o più parti.

2 Beni comunicativi: sono beni relativi a notizie e informazioni ufficiali.

3 Stara: quantità di terreno occorrente per seminare uno staro di grano.

4 Usi: il diritto di servirsi della cosa altrui limitatamente ai propri bisogni.

5 Sforzesca con questa riforma si ha una riduzione dei piccoli comuni che vengono aggregati alla comunità principale e con legge 17/3/1783 Pietro Lepoldo aboliva i singoli statuti in tutto il Granducato che dai XIV sec., costituivano gli ordinamenti costituzionali e l'amministrazione della giustizia.

6 Conti Cardinale che discende dai Conti di Segni nota sin dall'XI secolo ed estintasi nel 1815. Diede alla Chiesa i Papi Innocenzo III (1198-1215), Gregorio X (1227- 1241), Alessandro IV (1254-1261) e Innocenzo XIII (1721—1724).

7 Vitaliano Borromeo: nobile famiglia milanese assunta al grado principesco. Le sue origini risalgono al banchiere padovano Viteliano creato conte di Arona (1419) dai Visconti.

ARTICOLO 1: atteso il regolamento e le istruzioni del 12 marzo 1784 a cui è stato derogato con la suddetta lettera in quella parte in cui si pone l'obbligo della allivellazione dei beni feudali della comunità. Sarà in facoltà del feudatario il ritenerli od alienarli in qualunque modo purché, in caso di alienazione debba preferire, a condizioni uguali gli abitanti di S. Fiora ed i sudditi del Granducato a qualunque estero si presentasse per farne acquisto.

ARTICOLO 2: nonostante il disposto del mentovato Regolamento frapposto alla abolizione dei terratici, dovrà sussistere nel suo primo vigore a favore dei Cellenesi il diritto di mezzo terratico che avevano beni feudali di Cellena prima del regolamento stesso, e si intenderanno loro riservate le ragioni che gli competono in caso che il Feudatario proceda alla alienazione¹ dei beni suddetti.

ARTICOLO 5: (...) In ogni rimanente il Feudatario, quanto gli abitanti e tutto il territorio feudale di S. Fiora dovranno, in ogni rapporto essere sottoposti al regolamento generale della provincia inferiore senese, quanto a quello emanato per S. Fiora particolarmente nel di 12 marzo 1784 (cfr. Volpini pag.38—39).

In esecuzione agli ordini di cui sopra furono stipulati due distinti istrumenti rogati uno dall'auditore Giuseppe Stravecchi e l'altro dal notaio Francesco Gonnella tra il rappresentante del Governo Toscano ed il Duca Francesco Sforza Cesarini. Col primo di detti due strumenti fu fatto il calcolo delle indennità dovute dal feudatario al Governo della Toscana per le servitù che gli erano d'aggravio² e, viceversa, dal Governo Toscano al feudatario per le servitù attive a questo e, concordate queste distinte indennità, venne determinato e liquidato il conguaglio da corrisondersi dal Governo Toscano al sunnominato Feudatario per l'indennità pecuniaria da lui proclamata a partire dalla prima riforma 1778 (cfr. Volpini pag.39).

Col secondo strumento fu regolato lo stato giurisdizionale del feudo con l'esatto dettaglio dei diritti e delle prerogative che venivano a lui conservate.

Tra le altre disposizioni, all'art.10 di detto contratto si legge: "che si abbia per confermata di accordo l'abolizione derivante dall'art.XVI del citato motu proprio dei 12/3/1784 del pascolo estivo già competente al feudatari sui beni comunicativi non meno che su quello dei terzi possessori; è che, all'opposto, debba aversi per confermata a favore del feudatario l'abolizione di varie servitù attive e diritti già spettanti alla Comunità e comunisti di S. Fiora sui beni feudali, come sopra indicati sub 1,2,3..ecc". Continua il Volpini a pag. 40 "quali diritti vennero ad essere come sopra aboliti, dalle disposizioni del motu proprio del 12/3/1794 in forza delle quali fu comandata la riunione del pascolo alla proprietà e l'abolizione di qualunque servitù per effetto che i possessori potessero godere dei diritti del pieno dominio". Con la ricordata legge del 1784 quegli usi e quelle servitù di qualunque specie, indole e natura fossero vennero ad essere distrutti ed aboliti e vennero, in conformità degli ordini di allora, intestati al "Libro denunzie dei possedenti del 1784" in conto esclusivo del Duca Don Francesco Sforza Cesarini. Così la legge intese veramente di sradicare ogni specie di servitù ed usi sanciti da precedenti statuti, leggi, ordini o rescritti³ che revocò in quanto fossero contrari al nuovo Regolamento (cfr. Volpini pag.41).

1 Alienazione: cederli, venderli.

2 Aggravio: di peso;

3 Rescritto: risposta data da un sovrano ad un quesito postogli.

Periodo napoleonico in Toscana

All'alba del XIX sec. anche la Toscana fece parte dell'immenso impero napoleonico. Il 28 settembre 1801, Napoleone¹ aveva creato Re di Toscana Ludovico I di Borbone² e in cambio del Ducato di Parma e Piacenza. Il primo atto di questo re fu l'ordinanza di usare la carta da bollo per gli atti pubblici e quindi anche per le sedute consiliari. Nel 1803 fu iniziata la costruzione del Palazzo Pretorio e delle carceri dell'Abbadia su progetto dell'ingegnere Razza. Morto il re d'Etruria Ludovico I gli successe il figlio Carlo Ludovico³ reggente la madre Maria Luisa di Borbone Parma. Nel 1807 la Toscana fu annessa all'impero francese e divisa in tre dipartimenti o prefetture: quella dell'Arno con capoluogo Firenze, del Mediterraneo con capoluogo Pisa, dell'Ombrone con capoluogo Siena. Contemporaneamente fu abolito lo stato Pontificio che fu unito all'impero. Con la ritirata di Napoleone dalla Russia si ha il declino dell'impero francese. In data 8 aprile 1808 il generale napoleonico Douchy, amministratore per la Tuscia, pubblicava un decreto con il quale venivano definitivamente aboliti tutti i feudi, diritti e consuetudini che si riferivano al codice feudale.

Con esso veniva stabilito:

- 1) La feudalità è soppressa nei 3 dipartimenti della Toscana;
- 2) Tutte le prerogative giurisdizionali e diritti feudali sotto qual si voglia denominazione, sono ugualmente soppressi;
- 3) I feudatari sono esenti e liberi dalle gravezze⁴ feudali alle quali erano sottoposti per le investiture dei fondi che godevano e che rimangono aboliti (Cfr. Volpini opera citata pag.15 e Vicarelli opera citata pag.211).

Con la ritirata di Napoleone dalla Russia si ha il declino dell'impero francese. Per tutto il 1813 l'Italia rimane unita alla Francia per opera di Gioacchino Murat⁵. Sconfitto Napoleone nel febbraio 1814 e confinato all'Elba⁶ l'impero si sfasciò. Il 1° maggio Giuseppe Rospigliosi⁷ commissario plenipotenziario prese possesso della Toscana in nome di S.A. imperiale il Granduca Ferdinando III d'Austria⁸. Nel 1814 Castell'Azzara che prima era aggregata a Piancastagnaio ritornerà a far parte del Comune di S. Fiora. Cessata la dominazione francese il 1 Maggio ed avvenuta la restaurazione dei vecchi governi, il Granduca Ferdinando III⁹ di Toscana con un suo editto¹⁰ del 15 novembre

1 Napoleone : (1769 – S. Elena 1821). Imperatore dei francesi (1804-1815) nel marzo 1796 sposò Giuseppina Beauharnais ed assunse il comando dell'armata in Italia. Nel 1807 annesse l'Etruria e occupò lo stato pontificio. Ripudiò Giuseppina che non gli aveva dato erede e sposò nell'aprile 1810 M. Luisa d'Austria da cui ebbe un figlio nel marzo 1810 il «Re di Roma». Nel 1812 invase la Russia che gli fu fatale (battaglia della Moscovia, di Baradino, della Deresina). L'esercito venne decimato dal freddo dalla fame ed egli dovette accettare l'armistizio di Pleswitz (giugno). Rilegato nell'Isola d'Elba riuscì a fuggire. Fu costretto ad abdicare. Rientrò in Francia per 100 giorni. Finì in mano agli Inglesi che lo relegarono nell'isola di S. Elena ove rimase fino alla morte (5 maggio 1821-A. Manzoni).

2 Ludovico I (1773-1803) Re d'Etruria dal 1801. Figlio di Ferdinando di Borbone duca di Parma. In cambio di Parma ceduta a Napoleone col trattato di Luneville ottenne la Toscana su cui regnò col titolo di Re d'Etruria.

3 Carlo Ludovico (Parma 1799 - Nizza 1883) Re d'Etruria (1803-1807) Duca di Lucca (1815-1847) poi di Parma e di Piacenza (1847-1849) figlio di Ludovico I e di Luisa di Borbone che succedette alla madre nel ducato di Parma e Piacenza ed entrò in possesso di questo ducato solo dopo la morte di M. Luisa d'Asburgo (1847) in base alla decisione del congresso di Vienna. Nel 1848 abdicò in favore del figlio Carlo III. Represse duramente il movimento mazziniano e morì assassinato.

4 Gravezze: imposizioni, tasse, tributi.

5 Murat: Maresciallo di Francia, Re di Napoli (1767-1815). Aiutante di campo di Napoleone in Italia (1796). Fu governatore della Cisalpina. Aderì a Napoleone fuggito dall'Elba. A Rimini lanciò il celebre proclama del 30/3/1815 in cui esortava gli italiani a combattere per l'indipendenza. Con un gruppo di seguaci sbarcò in Calabria per la riconquista del regno. Fu catturato e fucilato a Pizzo Calabro (1815).

6 Elba: la maggiore isola dell'Arcipelago Toscano. Fu occupata poi dai francesi e, nel 1707, dagli austriaci. Nel 1802 venne annessa alla Francia. Dal 3 maggio 1814 al 26/2/1815 fu relegato nell'isola e ne fu sovrano lo sconfitto Napoleone. Il congresso di Vienna l'assegnò alla Toscana.

7 Rospigliosi: famiglia patrizia di Pistoia del XIV secolo.

8 Ferdinando III d'Austria (1769-1824): Arciduca d'Austria e Granduca di Toscana (1790—1801) Figlio di Leopoldo I d'Asburgo di Lorena.

9 A Ferdinando III successe il figlio Leopoldo II (soprannominato canapino per il colore dei suoi capelli). Nel 1824 governò con mitezza. Promosse utili opere di bonifica nella Maremma di Grosseto. Nel 1848 accordò la Costituzione. Nel 1849 abdicò in favore del figlio Ferdinando IV ed andò in esilio a Voslaw e poi a Roma ove morì (1797-1870).

10 Editto: annuncio, ordinanza per lo più scritta, promulgata dall'autorità

1814, disponeva l'abolizione delle leggi napoleoniche ed il ripristino di quelle esistenti prima dell'occupazione francese (cfr. Volpini opera citata pag.15 che confermava le norme emanate da Pietro Leopoldo I del 12/3/1784).

Così la famiglia Sforza Cesarini che con il decreto suddetto aveva perso il titolo e qualità di feudatario ottenuta da Ferdinando II dei Medici nel 1633, diventava proprietaria assoluta dei beni costituenti l'ex feudo.

Passata la bufera napoleonica nel Granducato per impulso di Leopoldo il Granduca di Toscana¹ si riprese la bonifica delle terre della Maremma.

In quel tempo sulla contea di S. Fiora governava il duca Francesco Sforza Cesarini (1773—1816) il quale, poco o nulla si occupava del suo immenso patrimonio perché quasi sempre assente da S. Fiora in quanto egli si dedicava ai suoi compagni di Arcadia, Accademia letteraria fondata a Roma nel 1690 di cui egli faceva parte sotto il nome di "Pontiglio Eracleo" per cui poco si interessava su quanto avveniva sulle sue terre².

A causa di questo assenteismo e dell'abbandono in cui il territorio era lasciato dal Duca, gli abitanti si comportavano da padroni, commettendo abusi di ogni genere. Soltanto alcuni di essi, per il pascolo e la semina, pagavano un fitto annuo al rappresentante del Duca (cfr. Volpini opera citata pag.16).

Il 30 marzo 1810 il Duca cedeva in affitto tutte le sue tenute ai fratelli Celestino e Luigi Menichetti di Castell'Azzara i quali, con due atti del 2 aprile e 8 maggio 1814 acquistavano in assoluta proprietà, parte dei beni costituenti il già feudo.

Essi cercarono subito, come affittuari e come proprietari, di troncare gli abusi introdotti dagli abitanti della contea i quali iniziarono una lunga vertenza giudiziaria che ebbe il suo epilogo nella sentenza podestà di Fiora del 7/7/1815 con, la quale si riconosceva "che i duchi Sforza Cesarini erano liberi e immuni da qualunque diritto di servitù di pascolo, legnatico e sementa, aboliti dalla legge 12/3/1784 (cfr. Volpini pag.16 opera citata).

A questa sentenza si appellava il popolo di Castell'Azzara e, dopo lunghe vicende, la Regia Ruota Fiorentina, con decisione 30/5/1820, nel confermare la sentenza del podestà di S. Fiora, stabiliva che "essere contestato e constatare della libertà territoriale dei beni compresi nel già feudo di S. Fiora, tanto quelli restati al Duca quanto di quelli passati ai Menichetti ne essere competente ne competere nei beni medesimi alcun diritto di servitù per il pascolo, legnatico e terratico od altro ed essere perciò lecito e permesso tanto al Duca, quanto ai Menichetti da lui acquirenti di disporre liberamente di detti beni"

Nel 1816 veniva a morte il Duca Francesco Sforza Cesarini ed i suoi beni si devolsero al suo primo genito Don Salvatore. Costui volle fondare una Commenda nel priorato di San Miniato dell'ordine equestre di Santo Stefano di Pisa a beneficio suo e dei suoi discendenti. Nel 1832 moriva pure Don Salvatore senza figli lasciando con testamento, erede sua sorella donna Anna Torlonia³ "per la commenda"⁴ il figlio della medesima Don Giulio Torlonia. Impugnava la validità del testamento il fratello adultero del Duca deceduto, il pittore Lorenzo Filippo Montani per quanto riguardava la causa, che durò a lungo e che persino il Belli, come già detto, compose un sonetto a questo

1 Leopoldo II Granduca di Toscana (1747—1792) Figlio dell'imperatore Francesco I.

2 Il Duca Francesco Sforza Cesarini di sentimenti liberali, fu amico di Massimo d'Azeglio. Nel 1849 si recò in volontario esilio in Piemonte (Cfr. Fiorella Bartoccini in "la Roma dei romani" Ist. per la Storia del Risorgimento vol. XXVI 1971 Roma).

3 Torlonia: famiglia patrizia romana. Il figlio di Marino, Giovanni, stabilitosi a Roma (1755-1829) fondò la banca Torlonia e acquisì alla famiglia oltre ad un ingente patrimonio numerosi titoli di nobiltà. A questa linea appartenne Leopoldo, deputato della Destra (1853-1918) Sindaco di Roma. Un figlio di Giovanni passò tutti i suoi titoli alla figlia Annamaria moglie di Giulio borghese. La famiglia è tuttora esistente.

4 Commenda: da commendatore – affidare. Designazione di vari istituti aventi contenuto diverso, ma quasi tutti collegati al concetto di trasferimento di un bene o di un diritto nei riguardi di una persona che da questo trasferimento, trae motivo di particolare fedeltà verso il trasferente.

riguardo. La sentenza terminava con un contratto di transazione¹ del 20 ottobre 1829 mediante il quale i beni passavano tutti a Don Lorenzo Sforza Cesarini, riconosciuto dalla Sacra Rota quale figlio uterino di Geltrude Conti e del Conte Francesco Sforza. Nel 1832 moriva pure Don Salvatore, senza figli lasciando con testamento, erede sua sorella Donna Anna Torlonia e per la commenda il figlio della medesima, Don Giulio Torlonia. Dato il dilungarsi della causa predetta, i beni della contea rimasero nel più completo abbandono per cui, molti abitanti, dichiararono come beni di loro proprietà in occasione dell'impianto del Catasto nella Comunità di S. Fiora², quei fondi, di cui essi godevano del solo uso. Questa frode diede luogo ad una sentenza del Tribunale di Grosseto del 1842 mediante la quale, la casa Sforza Cesarini, veniva reintegrata³ nei suoi diritti.

1 Transazione : v. art.1965-1985-7967 cod.civ. e segg.

2 Catasto dai Greco Katastatikon = registro. E' un insieme di documenti che costituiscono un vero e proprio inventano della proprietà immobiliare.

3 Reintegrare: restaurare il possesso.

Capitolato del 1853

Vinta la causa del pittore Lorenzo Montani ed assunto il titolo di duca Lorenzo Sforza Cesarini, egli pensò di ristabilire l'ordine e di porre fine agli-abusi che riguardavano la terra.

Gli abitanti si opposero per cui non mancarono le minacce come quelle di incendiare i boschi, i campi, e di uccidere il bestiame. Il duca, prima di intraprendere la via giudiziaria, per non rovinare le famiglie dei poveri terrazzani, nel 1853 pensò di compilare un "capitolato di condizioni"¹, anche per evitare il protrarsi di ulteriori conflitti col quale egli dichiarava "che avrebbe avuto delle tolleranze, non obbligo né di dovere, ma di semplice compiacenza". Tali condizioni dopo avutane legale autorizzazione dal Podestà di S. Fiora le avrebbe fatte giudiziariamente conoscere, pubblicandole a mezzo stampa. Dal 13 settembre 1853, prima ancora del 1 ottobre, come previsto dall'art.1, aderirono e sottoscrissero detto "capitolato" le seguenti famiglie:

— dal 1° sett. firmarono il documento 39 famiglie di Selvena e 20 di Cellena; dal 1° ottobre in poi fino al 27/12/1853, n.65 famiglie di Selvena e 7 di Cellena per un totale di 131 famiglie. Il capitolato, una volta sottoscritto, fu autenticato dal Notaio Falcioni. I nomi dei firmatari sono riportati nel volume del Fratini dal titolo "Liquidazione degli Usi Civici nella Contea di S. Fiora — Tip. Editr. fascista Maremmana — 1937 — alleg. A" (in Biblioteca GROSSETO).

Si ritiene utile riportare qui di seguito gli articoli del capitolato che ne formano il contenuto:

Articolo 1

Tutti i coltivatori dei fondi compresi nelle tenute di Selvena e di Cellena dovranno, dal 1° del prossimo ottobre 1853, riconoscere le tenute medesime libere ed immuni da ogni diritto e servitù che pur pretendessero avere su di esse acquistato. Saranno perciò tenute a consegnare individualmente al sig. Francesco Furzi, Ministro del sig. Duca Sforza Cesarini entro il mese su indicato una dichiarazione in cui sia espresso, che le allibrazioni catastali a loro favore per i fondi come sopra, sono abusive ed erronee. Tali dichiarazioni individuali dovranno essere modulate e scritte a forma di legge, onde potere con esse effettuare, con tutta regolarità a favore del prelodato sig. Duca, le opportune e relative vulture, quali per altro saranno eseguite senza alcuna spesa dei coltivatori medesimi.

Nella prescrizione del presente articolo non si intende di includere quelle proprietà le quali derivano da legali concessioni o legittimo acquisto perché di esse saranno riconosciute e conservate.

Articolo 2

Dal di V dello stesso ottobre resteranno abolite tutte le esigenze di affitti e corrisposta, le quali dai Coltivatori vengono anche enunciate sotto il nome di livelli canonici d'eccezione del circondario delle vigne di Selvena di moggia sette e mezzo, per il quale dovranno pagare i possessori la rata porzione nella superficie indicata di francesconi² quindici.

Articolo 3

Non sarà permesso ai Coltivatori, come sopra, formare nuovi campi senza averne riportato il preventivo permesso del Ministro pro tempore del Sig. Proprietario, come anche non sarà permesso di poter cedere ad altri siano oriundi³ del luogo, siano ivi domiciliati, siano forestieri, la lavorazione

1 Capitolato di condizioni: è un contratto distinto in capitoli o patti convenuti e io scritto che il contiene.

2 Francesconi: denaro che deriva da Francesco I de' Medici (1541-1587) Granduca di Toscana figlio di Cosimo I che lo fece coniare. Moneta del valore di 10 Paoli e cioè di circa 5 lire attuali.

3 Oriundi: dai latino Oriri, nascere che trae origine da un luogo.

dei campi che viene annualmente ad essi concessa.

Articolo 4

Si accorda ai coltivatori domiciliati in Selvena e Cellena a facoltà di fare un ristretto¹, ossia terreno racchiuso di frutta viva con due cinte o con sassi a guisa di muri a secco, detti anche macerie e di ritenerli a loro esclusivi vantaggio sia di pascolo, sia di falce, senza alcun pagamento conservando a preferenza quei terreni di cui egli sono già legittimamente in possesso e questo ristretto dovrà essere sempre in proporzione dei bovi aratori che ritiene ciascuna famiglia, considerati nella superficie di staia² due circa per ogni bove cosicché diminuito il numero dei bovi aratori sia in potere del proprietario ridurre proporzionatamente la misura del ristretto.

Si accorda di più ad ogni famiglia domiciliata come sopra, la facoltà di restringere mezzo staio di terreno ad uso di ortaglia in prossimità della propria abitazione e tale ristretto potrà anche farsi senza alcun pagamento, per altro con condizione che in ambedue i casi di ristretto, contemplati dal presente articolo, dovrà eseguirsi l'assegna³ in presenza ed in piena annuenza⁴ del Ministro pro tempore il quale resta incaricato di farne redigere la misura e consegna, con le apprese dichiarazioni.

— Che il coltivatore non possa acquistare sopra detti terreni alcun diritto di proprietà e servitù.

— Che debba ritenere gli stessi terreni ad esclusivo vantaggio proprio, della propria famiglia e del proprio bestiame restando così a ciascuno vietato di farne su di essi commercio o con gli stessi abitanti e coltivatori e con gli estranei (di vedano considerazioni del Volpini in ordine al suddetto Capitolato del 1853 riportate nell'opera citata a pag.44 e segg.).

Chi seminandosi il ristretto ad uso di cereali, legumi o di qualunque prodotto da conservarsi come farinacei, ecc. debbasi pagare la risposta solita di uno staro, ad eccezione del piccolo circondario detto pressi di Cellena in cui per una particolare condiscendenza del Proprietario, si pagherà mezzo staro per ogni staro di terreno. Però le sementi degli orti sempre che non accedano la quantità indicata di staio mezzo resteranno ad esclusivo vantaggio dei coltivatori, senza alcuna corrisposta.

Che non sia permesso, sia nei terreni che si restringeranno, sia nei campi che si permette di coltivare, sia in qualunque altra parte della Tenuta, fare scavamenti di qualsiasi sorte, tanto di mercurio quanto di altro minerale di qualunque specie non che di materie fossili, saline, sassi calcarei, gessi, arene od altro; quali cose tutte saranno esclusivamente riservate al signor proprietario, il quale non mancherà di bonificare⁵ ai singoli Coltivatori i danni che nel caso di scavamento di dette cose dal medesimo ordinati, venissero cagionati al sopra suolo.

Articolo 5

Si accorda ancora ai suddetti coltivatori la facoltà di poter fare, senza alcun pagamento nei ristretti indicati ovvero in altri che bramassero fare, come sopra, piantagioni di castagni, vigneti bassi, alberati vitati o querceti da frutto. Dovranno però essere soggetti in tali casi alle prescrizioni sopraccennate e di più dovranno corrispondere la quarta parte del prodotto sia in frutta, sia in legname, qualora gli alberi suespressi venissero, col permesso del Ministro pro tempore, a tagliarsi.

Articolo 6

Le concessioni indicate nei precedenti articoli non debbono punto alterare il pagamento delle fide

1 Ristretto: di poca estensione, angusto, piccolo.

2 Staia: Misura agraria che indica tanta terra quanta ne occorre per seminarvi uno staio di grano che è fa capaci per cereali, di valore diversi nei vari paesi.

3 Assegna: assegnazione.

4 Annuenza: approvazione.

5 Bonificare: rimborsare, sanare.

dei bestiami, anzi si intende che ciascun coltivatore domiciliato in Selvena, Cellena e Cortevicchia debba corrispondere la solita fida di tutto il bestiame che ritiene entro la tenuta.

Articolo 7

Se per qualunque motivo o circostanza fosse d'uopo al proprietario, ovvero gli piacesse di avere il libero possesso di qualunque dei terreni piantati il coltivatore rispettivo non potrà recusarsi consegnarlo. In questo caso avrà egli diritto sul pagamento della metà del sopra terra, degli alberi e viti piantate nonché dei ripari¹ che si rinvenissero, sempre che però siano in buono stato dovendosi l'altra metà rilasciare a favore del fondo, ed avrà anche il diritto che gli sia sostituito altro adeguato terreno per un nuovo ristretto.

Articolo 8

Per sempre più migliorare le condizioni dei coltivatori domiciliati come sopra, se vi fossero di quelli che amassero avere anche dei terreni a loro riservati ad uso di pascolo si accorda la facoltà di poterlo avere nella quantità non minore di moggia² due con le seguenti condizioni:

— che se ne debba fare in precedenza in iscritto contratto di affitto per la durata di anni sei con l'obbligo della disdetta, da farsi da una parte e dell'altra un anno innanzi il termine del sessennio, quale omessa, debba intendersi il contratto rinnovato per altri sei anni;

— che il luogo da potersi ottenere il terreno riservato ad uso di pascolo debba essere nella contrada "Paiccione" tra la strada di Castell'Azzara e S. Fiora, la strada dell'Ala del Fabbro e Piancastagnaio sopra i Terni, il confine di Piancastagnaio ed il fosso delle Solforate. Dovranno però assegnarsi tali terreni tutti uniti principiando dal confine suddetto di Piancastagnaio;

— che ogni coltivatore sia tenuto a cingere con fratta³ il terreno affidatogli, accordandogli a tal uopo la facoltà di potere tagliare i soli spini;

— che gli alberi di qualunque specie non possono diramarsi, tagliarsi o in qualunque siasi modo danneggiarsi, salvo al Duca proprietario il diritto di eseguire a suo piacere il dirado o taglio dei medesimi quale in niun modo potrà essere dall'affittuario o coltivatore impedito;

— che il prezzo sia di lire dodici per ciascun moggio, fermo d'altronde rimanendo il pagamento della fida⁴ considerando il bestiame come esistente nel territorio.

Articolo 9

Rimane proibito ai coltivatori o fidati⁵ di potere nella intera tenuta, diramare, danneggiare o tagliare alberi grossi e piccoli di qualunque sorte essi siano e solo avranno diritto di fare legna morta per uso delle loro famiglie pagando la fida di lire due annue per ogni famiglia.

Che se loro occorresse qualche legno per uso delle fabbriche⁶, capanne o per utensili agrari, nel solo servizio della tenuta, in questi casi si concederà ad essi gratuitamente dal Ministro pro—tempore⁷ la facoltà di provvedersene, però dopo fattane richiesta, riconosciutone il bisogno e fattane la consegna con marco⁸.

Articolo 10

Resta pure vietato a qualunque coltivatore di alterare nella più piccola parte il corso delle acque

1 Ripari: copertura, protezione, tettoia.

2 Moggia: antica misura di capacità per derrate di valore variabile a seconda della regione, e antica unità di misura di superficie.

3 Fratta : siepe

4 Fida: pagamento per aver acquistato il diritto di mandare il bestiame sul terreno del proprietario.

5 Fidati: sono coloro che pagano la fida.

6 Fabbriche : costruzioni;

7 Ministro pro—tempore: amministratore del tempo;

8 Marco: con segno.

della “Mola” e molto più servirsene per irrigazione degli orti, terreni ed abbeveratoi del bestiame.

Articolo 11

Avendo il sig. Duca proprietario con rammarico conosciuto che alcuni coltivatori domiciliati nelle suddette tenute trovansi gravati di debiti contratti con gravi usure¹ a favore di persone estranee, autorizza i coltivatori medesimi di presentarsi ai suo Ministro, il quale, a seconda del bestiame che ciascuno di essi giustificherà di possedere liberamente, avrà cura, come resta incaricato, avuto riguardo anche alla quantità e qualità degli individui che sostituiscono la famiglia di ciascuno, dalla loro sovvenzione² in grano, semi, bestiami e denaro, con legge che il frutto da percepirsi in ragione delle sovvenzioni suddette non sia maggiore mai dell’otto per cento.

Articolo 12

Riguardo a tutti quei i quali non vorranno assoggettarsi alle presenti prescrizioni, oltre non potranno godere delle sovvenzioni espresse nell’articolo precedente il Sig. Duca proprietario dichiara di commettere, riguarda ad essi, al suo Ministro di eseguire quanto appresso:

Dai primo di novembre 1853 in poi farà loro trasmettere atto giudiziale con “quale dichiarerà di non permettere più oltre a loro riguardo la sementa di qualunque siasi fondo o campo esistente nelle sopraindicate tenute e più dichiarerà nell’atto medesimo che dal Sig. Duca Proprietario ne più si vuoi fidare il loro bestiame né più permettere loro di provvedersi della legna da ardere oltre il mese di novembre detto (cfr. Volpini — opera citata pag.19 a pag.24).

Dopo che quasi tutti gli interessati ebbero sottoscritto questo Capitolato regnò per cinque o sei anni un accordo fra il proprietario ed i terrazzani.

Le vicende politiche fecero sì che Don Lorenzo Sforza Cesarini si gettasse nella pacifica rivoluzione del 27 aprile 1859 che doveva anettere la Toscana al resto d'Italia sotto il Regno di Vittorio Emanuele II³.

Il Duca che viveva lontano da S. Fiora, dimenticò i propri beni ed i Selvinini e Cellenesi ne approfittarono per commettere nuovi abusi.

Adunarono una enorme quantità di capre, prendendole anche in prestito da altri e con esse, invadevano la contea provocando la distruzione delle piantagioni che il Duca aveva fatto collocare a dimora e dei boschi cedui, causando notevoli danni.

Il Duca, venuto a conoscenza di questa grave situazione, ordinò al suo amministratore in S. Fiora di adire le vie giudiziarie.

Il Pretore di S. Fiora con sentenza, si dichiarava incompetente a decidere di fronte al valore dei fondi su cui il pascolo veniva esercitato. Contro questa sentenza si appellava il rappresentante del Duca ed il Tribunale Civile di Grosseto la revocava dichiarando competente il pretore di S. Fiora al quale rimetteva la causa per la decisione sul merito. Alcuni ricevuto l’atto di citazione riconobbero il loro torto e con atto 19/5/1866 desistevano dalla causa, altri invece insistevano nella causa ed erano Menichetti Giovanni, Menichetti Giuseppe, Sargentoni Giovanni, Ciacci Salvatore, Ballerini Francesco, Ballerini Agostino, Vasconi Pacifico, Vasconi Antonio, Calcaia Francesco, Cornieri

1 Usura: interesse eccessivo del denaro dato in prestito.

2 Sovvenzione: ciò che si dà.

3 Vittorio Emanuele II (1820-1878) Ultimo Re di Sardegna (1840-1861) e Re d'Italia (1861-1878). Figlio di Carlo Alberto. Salì sul trono dopo l’abdicazione del padre (23/3/1849) trattando abilmente con Radetzky l’armistizio di Vignale e per fare accettare la pace con l’Austria (Gennaio 1850). Si meritò l’appellativo di Re “galantuomo”. Rimasto vedovo di Maria Adelaide d’Asburgo si legò morganaticamente a Rosa Verzelliana (donna del popolo) nel 1869. Sotto il governo tollerante di Leopoldo II, la Toscana offrì rifugio agli esuli degli altri stati italiani e con il gruppo di intellettuali che faceva capo al Vieusseux divenne uno dei centri più vivaci del movimento liberal- riformatore, il Granducato si ingrandì con l’annessione del ducato di Lucca (1847), il rapporto di collaborazione tra il Granduca e i moderati Toscani si deteriorava dopo la parentesi rivoluzionaria dei 1848—49 (triumvirato Guerrazzi, Montanelli, Mazzoni) e Leopoldo II per riprendere il potere si appoggiò alle armi austriache e fu costretto all’esilio (aprile 1859). Il plebiscito del 15 marzo 1859 ratificava l’annessione della Toscana al Regno d'Italia, vedi pagina seguente.

Antonio, Mazzieri Agostino, Tonioni Vincenzo, Mazzieri Giuseppe, Mazzieri Anselmo, Mazzieri Maria in Tosi.

Il Pretore di S. Fiora con sentenza del 26 aprile 1867 accoglieva la richiesta del Duca che, tuttavia, veniva la sentenza, revocata¹ in appello da un'altra del Tribunale Civ. di Grosseto del 1/10/1867.

Intanto nel 1866 moriva il Duca Don Lorenzo, l'eredità passava ai figli don Bosio e Don Francesco. Con atto di divisione avvenuto tra costoro, tutti i beni della contea di S. Fiora passavano a Don Bosio il quale continuò nelle vie giudiziarie intraprese che causarono gravi danni finanziari alla casa Sforza ed ai terrazzani. Occorre precisare che costoro, con atto rogato Gorgoni del 3/4/1883 si costituirono in "società" allo scopo di sostenere qualsiasi spesa concernente la difesa giudiziaria dei loro diritti, che competevano sulla contea, in base alla sentenza del Pretore di S. Fiora del 11/3/1853.

La vertenza si concludeva con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze 23 giugno - 6 luglio 1886, confermata dalla Corte di Cassazione 17/3/1887 con la quale stabiliva che:

— ai contraenti del 1653 competeva il diritto di tenere al pascolo nella contea i loro bestiami, compreso quello caprino, nella quantità corrispondente ai bisogni dei coltivatori salvo la percezione da parte del proprietario della solita "fida";

— i beni della contea di S. Fiora erano liberi da ogni e qualunque servitù e vincoli reali per cui la Casa Sforza Cesarini aveva la libera disponibilità di tali beni. Inoltre, la Casa aveva il diritto di esigere dai loro coltivatori del 1853 che dovevano rispettarsi tutti i terreni già chiusi e le località già coltivate che venissero danneggiate dal loro bestiame, reclamando i danni che venissero arrecati alle suddette località (Cfr. Volpini opera citata pag.26).

Intanto il conte Bosio moriva ed i Selvenini invadevano la località detta "Faggeta e Castagneta" e, convenuti in giudizio, vennero condannati a rifondere i danni con sentenza del Tribunale civile di Grosseto del 8 aprile 1888, confermata in appello. Malgrado ciò, essi tornarono poco dopo ad invadere la località e perfino quella denominata "Mandroni" che era stata racchiusa da tempo. In ordine al suddetto disciplinare del 1853: si reputa opportuno precisare che con sentenza 4-11 luglio 1931 il R. Commissario per gli Usi Civici di Roma ha dichiarato che tale concordato "non aveva effetto che nei confronti dei coloni che tali condizioni accettarono e dei loro eredi, sicché col concordato medesimo, nessuna azione poteva scaturire a favore della generalità degli utenti, ma solo una azione particolare a favore della generalità degli utenti che vi aderirono e loro eredi, così come era stato ritenuto dalla Corte di Appello di Firenze nella sentenza 23 giugno — 8 luglio 1866 nella causa vertita² tra Pio Ricci e la Casa Sforza Cesarini, rispettivamente affittuario e proprietario dell'ex feudo di S. Fiora e taluni coloni del luogo. Inoltre, ormai era inammissibile qualsiasi richiesta delle parti che esorbitasse dai termini dell'accordo intervenuto tra le parti nella prima fase del giudizio e sanzionato dalla precedente sentenza commissariale, accordo consistente nel riconoscimento degli usi di pascolo, di legnatico e di semina nei limiti e con l'estensione di cui al capitolato del 1853" (Cfr. Bollettino U.C. sett. dic.1937 Roma n.2557—58).

Mentre proseguivano le liti senza che si potesse addivenire ad una pacifica conclusione, gli eredi del fu conte Bosio e cioè Donna Vincenza Pubblicola dei Principi di Santa Croce, contessa di S. Fiora, Donna Carolina, Don Sforza e Don Guido Sforza con atto dell'11 dicembre 1888, rogato³ Romei vendevano tutta la proprietà della contea di Santa Fiora alla Società anonima per azioni "THE SANTAFIORA MERCURY MINES LIMITED", che cercò di porre fine alle liti precedenti, rispettando e facendo rispettare il capitolato del 1853.

Intanto nel 1899 la provincia di Grosseto applicava ai beni della contea la legge forestale del

¹ Revocata: abrogata, cancellata.

² Vertita: deriva da *vertere* cioè consistere.

³ Rogato: stipulato.

20/6/1877 n.3917 (Gazzetta Ufficiale 11/7/1877 n.161) che veniva a modificare, a tutto danno dei terrazzani il capitolato del 1853. La stessa legge non ammetteva più il pascolo del bestiame caprino nei boschi dei terreni vincolati per cui i Selvenini dovettero convincersi dell'inutilità della loro lotta, specie quando la pretura di S. Fiora inflisse a molti di essi multe gravissime per infrazione alla legge e con il relativo regolamento del 10 febbraio 1878 (Regio Decreto n.4243 G.U. 22/2/1878 n.444) che stabiliva (art.16) se il proprietario dissodava o disboscava in contravvenzione alla legge e continuava a coltivare il terreno vincolato e non eseguiva le opere per impedire danni incorrerà nella multa estensibile di lire 250. Per ogni ettaro di terreno aveva l'obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro 18 mesi dalla data della sentenza. I privati proprietari nei quali contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate e del danno commesso.

Con atto 9/1/1906, rogante Notaio Querci, la società THE SANTAFIORA MERCURY MINES LTD. cedeva tutti i territori della contea alla Soc. Anonima delle Miniere di Mercurio del Monte Amiata. Di fronte alla nuova società si rinnovarono gli atti giudiziari che da tempo avevano interessato, come si è visto, i tribunali del Regno ed un grande numero di avvocati.

In conseguenza della chiusura delle miniere di mercurio avvenuta nell'anno 1932, nella popolosa frazione di Selvena si verificava una notevole disoccupazione che costringeva tanti minatori a lasciare il paese per cercare lavoro altrove ed altri a ritornare al lavoro nei campi.

Parte III: Gli Usi Civici

Gli Usi Civici secondo la giurisprudenza¹

L'uso civico è il diritto che spetta a coloro che appartengono ad una collettività determinata di godere terreni e comunque beni immobili appartenenti al comune, a terzi o alla stessa collettività.

La parola “uso” consiste e si manifesta nella attività relativa al godimento di un bene, quale pascolo, semina, far legna ‘civico’ indica invece che il diritto di godimento spetta ai componenti della collettività 'uti cives'.

Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività di persone e consistono nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi e dalle acque di un determinato territorio che può appartenere o a privati (Demanio feudale) o allo stesso Ente di cui la comunità fa parte (Comune, Associazione Agraria). Il loro contenuto è determinato da una specifica utilità (pascolo, legnatico, erbatico, pesca) e la loro natura è quella di diritti reali perpetui di godimento (Pretore Messina 30/4/1960 Giust. Civ. Rep. 1960—Voce Usi Civ. n°4).

La Corte di Cassazione con sentenza n° 210 del 2/12/1962 ha definito l'uso civico “il diritto dell'intera collettività di trarre dalle terre di cui l'uso grava alcune utilità primarie attraverso l'esercizio di tale diritto che non può avvenire se non per mezzo del singolo utente in quanto membro della collettività, essendo egli stesso titolare dell'uso, come ‘singulus et civis’ nei confronti del proprietario della terra su cui grava l'uso, nei riguardi degli altri utenti. Nessun diritto spetta pertanto al Comune il quale viene considerato come rappresentante organizzato della collettività, titolare dell'uso, per cui non sorge alcun rapporto obbligatorio tra il Comune e l'assegnatario, qualora l'Ente pubblico provveda ad una rotazione del godimento della terra tra i vari contenuti al fine di rendere possibile l'esercizio dell'uso da parte di tutta la collettività.” Ne deriva che la titolarità dell'uso civico spetta al singolo come tale e come cittadino e non al Comune il quale entra in considerazione solo come “rappresentante organizzato della collettività”

La stessa Cassazione con altra sentenza del 24/3/1964 n.677 ha sostenuto che “il diritto all'uso civico è di natura personale in quanto accompagna il cittadino ovunque si trovi; tanto è vero che se una popolazione trasforma da una zona ad un'altra e godeva, prima della traslocazione, di un determinato uso su di un determinato territorio, essa continua a goderne anche dopo che si trasferisce altrove (Cassaz. 24/3/1964 n. 677).

Proprio in tal modo — continua la sentenza — hanno origine le promiscuità da parte di diverse popolazioni stanziate in luoghi diversi di usi civici, sopra uno stesso territorio.

La Corte d'Appello di Roma con sentenza 5/8/1964 ha definito la “promiscuità” consistente nella possibilità che una popolazione ha di godere di determinati diritti civici su di un terreno che ad essa non appartiene ma che fa parte di un'altra comunità.

Infatti, la “promiscuità”², a differenza dell'uso civico, ha origine in un accordo unanime della collettività interessata tra di essa, espresso o tacito, che i sovrani non avevano alcun potere di disporre di tali beni in quanto “nec per regem, nec per legem tollit possunt”.

Per uso civico si intende anche, in senso ampio, quelle facoltà che gli abitanti di un Comune o di una frazione di Comune hanno di godere, in varia maniera e diversa natura, di fondi comunali o anche privati, fermo restando il carattere generale della facoltà di godimento in natura e in forma collettiva dei fondi soggetti al diritto. Non basta, in vero, che sussista il diritto di godimento sia sotto forma di legnatico sia di “stramatico”³ o di erbatico e così sia perché questi diritti possono

¹ Cfr. M. Zaccagnini-Enfiteusi-Superficie-Oneri Reali-Usi Civici - Edizioni La Tribuna; Piacenza 1970

² Promiscuità: mescolanza di più persone.

³ Stramatico (dal latino “strarnen” steso al suolo) erba secca data alle bestie come alimento o come lattiera nella stalla.

benissimo risolversi anche in “jura in re aliena” e costituire veri diritti di servitù ma conviene pure che essi abbiano la forma e la natura di diritti collettivi. (Cassaz. Sez. Unite — 4/2/1 28 in Acrosso e Pizzi — Codice degli Usi Civici cit.16 n.1).

Gli usi civici trovano il loro fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che ne godono e quindi nell’antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività, avevano acquistato sul loro territorio gravato di uso civico mercé occupazioni e lavori compiuti per rendere fruttifero il terreno.

In particolare il pascolo anche su terre di privati integra un antichissimo uso delle popolazioni che si inquadra tra le forme di collettivismo agrario (Cassazione 18/3/1949 n.604). Altra sentenza della Cassazione datata 26/1/1933; n.567 “sostiene la natura reale dell’uso civico per cui relativi diritti attribuiscono un diritto reale ai singoli; perché mirano a soddisfare i loro bisogni”.

Caratteristica dell’uso civico è che esso ridonda¹ contemporaneamente a favore della comunità e del singolo componente il quale però ne gode sia come “uti cives” che “uti singulus” in quanto membro della collettività cui spetta tale uso.

Gli usi civici, quali diritti primari necessari ai bisogni essenziali della vita esistenti “uti singuli et uti cives” agli appartenenti ad una determinata collettività, soni “inalienabili” ed “imprescrittibili”. Pertanto sono “inusucapibili” i beni demaniali sui quali gli usi civici (Cassaz. 19/10/1967; n.2553).²

Il demanio civico, ossia il bene gravato da uso civico può essere comunale, universale o feudale. Si ha demanio civico universale quando l’uso collettivo o promiscuo si esercita su una terra che appartiene alla “universitas civium”; si ha demanio civico comunale quando il bene è dell’ente pubblico “comune”; si ha infine demanio civico feudale quando il bene appartiene ad un privato.

Gli usi civici trovano il loro fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che ne godono e, quindi, nell’antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività avevano acquistato sul loro territorio gravato di uso civico mercé occupazioni e lavori compiuti per rendere fruttifero il terreno. In particolare il pascolo anche su terre di privati, integra un antichissimo uso delle popolazioni che si inquadra tra le forme sopravvivenenti di collettivismo agrario (Cassaz.18/3/1949 n.604 in Mass. Foro Ital.1949 pag.127).

Per la configurabilità del diritto di “fida” occorre che la tassa da pagare per il pascolo sia “tenue” tanto da lasciare all’uso un margine apprezzabile di utilità e non consista nel prezzo e nello equivalente del godimento (Comm. Usi Civici Roma 20/10/1959 in Giust. Civ. 1960 I — 630).

Gli usi civici sono un diritto proprio del cittadino sulla terra infeudata: essi conseguono all’incolato, cioè dal rapporto che lega stabilmente l’individuo alla terra su cui abita (Cassaz. 27/3/1836 n.1058 in Mass. Giur. Ital. 1936 pag.318).

Lo “ius incolatus” era il trasferimento da una popolazione nel territorio di un’altra e quando la popolazione sopravveniente si era stabilita nel nuovo territorio godeva degli usi civici esistenti sul medesimo.

Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività di persone e consistono nel trarre alcune utilità elementari dalla terra, dai boschi, dalle acque di un determinato territorio che può appartenere o a privati (demanio feudale) o allo stesso ente di cui la Comunità fa parte (Comune, Associazione Agraria) il loro contenuto è determinato da specifiche utilità (pascolo, legnatico, erbatico) e la loro natura è quella di diritti reali perpetui di godimento (Pretore Messina 30/4/1960 in Giust.Civ.. 196 —voce usi civici).

¹ Ridondare: significa eccedere, traboccare.

² Cfr. Avv. Castellani-Gli Usi Civici in Toscana-Siena Stabilimento Tipografico Combattenti 1941.

La natura dei diritti di uso civico e dei beni che ne formano l'oggetto è essenzialmente pubblicistica dal che consegue "l'inusucapibilità"¹ e la "imprescrittibilità"² degli usi civici gravanti su beni privati o su beni della stessa collettività; la inalienabilità³ delle terre facenti parte del demanio universale ed il divieto di mutamento di destinazione delle medesime (Comm.to Usi Civici di Venezia del 24/1/1965 in Corti di Brescia, Venezia, Trieste 1966 pag.339).

Caratteristica dell'uso civico è che esso ridonda contemporaneamente a favore della comunità e del singolo esponente, il quale perciò ne gode sia "uti cives" che "uti singulus" in quanto membro della collettività cui spetta uso civico, ossia in quanto "civis" egli vanta un diritto reale suo proprio che gli compete appunto "uti singulus".

L'uso civico non va confuso con l'uso pubblico dei beni demaniali che è un diritto soggettivo, di natura pubblicistica attribuito ad esercitare esclusivamente "uti cives" (pretore Messina 30/4/1960).

Il diritto agli usi civici è di natura personale ed accompagna il cittadino trovi. Nel caso di trasmigrazione di una popolazione da un luogo ad un altro, se quella popolazione godeva di un determinato territorio continua goderne anche se si trasferisce altrove (Cassaz. 24/3/1964. n.677).

In materia di usi civici ogni cittadino è sempre legittimo a far valere i diritti che gli appartengono condominialmente per ottenere sia la dichiarazione di nullità di atti dispositivi del demanio universale, sia la reintegra dei beni stessi (App. Roma 28/4/1964 in Riv. Giur. Umbro abruzzese 1964).

I beni di uso civico che appartengono alla popolazione e che sono amministrati dal Comune non sono demaniali in senso tecnico ma ad essi si applica, in forza della legge particolare che li concerne, il regime giuridico dei beni demaniali tra cui appunto la "inalienabilità" la "imprescrittibilità", la "inusucapibilità" e la "inespropriabilità"⁴ (Cassaz.19/10/1967 n. 2553 in Giust. Civ. 1968—1—82).

La "colonia ad meliorandum" è una sottospecie delle enfiteusi con la conseguenza della sua ammissibilità anche sotto la codificazione del 1865 (Cassaz. 27/10/1969 n.3035 in Giust.Civ. 1860,1,82).

Il principio "ubi feuda ibi demania" non ha valore assoluto e quindi non porta ad escludere che le terre di natura feudale fossero sottratte all'esercizio degli U.C. come avveniva quando si trattava di fondi rustici o inabitati, di terreni costituiti in "colonia perpetua", di ristretti nello Stato Pontificio, di difese legittime nel napoletano o di chiuse nelle altre regioni d'Italia (Cassaz. 23/4/1960, n.919 in Giust.Civ. 1960—1—1369).

Il rapporto di "colonia, miglioratizia" deve considerarsi una sottospecie dell'enfiteusi con la quale ha obbligo del miglioramento del fondo, il possesso perpetuo di questo del concessionario o per lo meno ad "longus tempus" l'obbligo del pagamento del canone, il diritto di affrancazione e la nessuna ingerenza del concedente nella coltivazione del fondo. Permangono però delle distinzioni di ordine interno, che differenziano appunto la specie dalla sottospecie e fra essi il carattere quotativo del canone quale elemento precipuo della "colonia ad meliorandum" (Trib.Roma 4/6/1960 in Giur. Agraria 1960, 698).

Per le leggi evasive poteva essere riconosciuta rispetto a terre ex feudali l'esistenza di un contratto di enfiteusi⁵ unicamente quando questo fosse risultato da prova scritta, non solo, ma quando il

1 Inusucapibilità: non soggetta ad uso capione cioè acquisire la proprietà di una cosa mediante il possesso prescritto dalla legge (art.1158 C.C.)

2 Imprescrittibilità: impossibile che i diritti sul bene si estinguano (art.248 e seg. CC.).

3 Inalienabilità: è vietata la vendita (art. 161 cod.civ. e 823)

4 Inespropriabilità: non si possono espropriare (art.834 CC. per pubblica utilità)

5 Enfiteusi: V. art.957 Cod.Civ. e segg. Nel Cod. Civ. dei 1865 l'enfiteusi era considerata un contratto col quale si concedeva in perpetuo un fondo, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in denaro o in derrate (art. 1156). I modi di costituzione dell'enfiteusi erano il contratto, il testamento. l'uso capione. Può trovare il suo titolo anche in una donazione, In un atto amministrativo in una sentenza.

contratto scritto fosse altre sì tale da porre in essere un vero e proprio patto di enfiteusi e cioè quando per l'estensione della terra e per l'obbligo di ben determinate migliorie la concessione in essere non poteva confondersi con una quotizzazione anticipata delle terre esaminative demaniali, con una distribuzione cioè delle terre stesse agli abitanti del feudo fatta secondo la consuetudine e in considerazione del diritto di uso civico a costoro spettante. Non poteva avere valore determinante invece la circostanza che fosse sancito, nello scritto, l'obbligo generico della miglioria, implicito nella coltivazione di terre abbandonate o incolte, essendo appunto la miglioria il presupposto della "colonia perpetua" (Appello l'Aquila 11/2/1960 in Riv. Giur. Umbro Abruzzese 1960, 225).

La locazione "ad longum tempus" o "in perpetuum" pur dando luogo, come l'enfiteusi ad un rapporto di carattere reale con il quale si trasferisce l'utile dominio del fondo per un tempo lunghissimo e qualche volta in perpetuo si distingue da essa dal punto di vista dogmatico e pratico per alcune differenze fondamentali: mentre nella locazione "ad longus tempus" (ove è ammessa) o "in perpetuum" manca l'obbligo di migliorare il fondo che è concesso già in stato di produzione, l'obbligo di migliorare è invece connaturale, essenziale e indispensabile per l'enfiteusi che riguarda le terre incolte; mentre nella locazione "ad longus tempus" e "in perpetuum" il canone ha natura di corrispettivo nel godimento del fondo ed è fissato proporzionalmente ai frutti, nell'enfiteusi il canone rispecchia la sua natura di corrispettivo del godimento del fondo ed è fissato proporzionalmente all'utile dominio e la esistenza dell'obbligo di migliorare la terra concessa sterile onde è normalmente costituito da una "pensio certa" di tenue valore. Non basta per la qualificazione del contratto come enfiteusi anziché come locazione "ad longum tempus", la previsione di un "laudemio"¹ (somma che si paga da chi riceve una enfiteusi a colui dal quale la riceve) pattuito non come acconto della possibile futura affrancazione² ma come un vero e proprio "buon ingresso" (laudemio buona entrata); né la pattuizione della clausola risolutiva espressa per mancato pagamento di due annualità di canoni (clausola che non può mancare nell'enfiteusi), ma che può essere dalla parte introdotta in altri contratti né la ripartizione dei tributi gravanti sul fondo nel senso di porre una quota a carico del conduttore (Cassaz. 5/4/1962 n.682 in Giust.Civ. 1962, I, 1474).

Le iscrizioni catastali rappresentano un elemento presuntivo della costituzione di un rapporto di colonia perpetua ma non sono di per se decisive in tal senso in quanto esse hanno un valore meramente indiziario e possono fare piena prova soltanto quando sono convalidate da altri elementi che, positivamente accertati ed adeguatamente vagliati, siano tali da acquisire, nel loro complesso, efficacia probatoria di cui all'art. 2729 Cod.Civ.³ (Cassaz. 10/8/1964 n.2301 in mass.giur. it 1964, 778).

La "colonia perpetua" ad "meliorandum" del basso Lazio è caratterizzata da elementi sostanziali che la rendono assimilabile all'enfiteusi quali l'obbligo di migliorare il fondo, il godimento del soprassuolo a titolo reale; il pagamento di un canone, la nessuna ingerenza del concedente, la inalienabilità o trasmissibilità anche "mortis causa", del diritto concesso, i diritti di devoluzione⁴ e di prelazione⁵.

Tale rapporto si differenzia dalla colonia perpetua perché in questa manca l'obbligo di migliorare; si differenzia dai contratti di struttura associativa data l'attribuzione al colono dell'utile dominio del soprassuolo, l'estraneità del concedente alla gestione dell'azienda, la non comunione dei frutti ma

1 Il Laudemio anticamente era un tributo di tipo servile che spettava solo al signore; nei primi tempi del feudalesimo il tributo fu esteso anche ai vassalli ma erano obbligati a pagano i valvassori. In seguito alla emanazione della "Constitutio de feudis" (1037) di Corrado il Salico che riconobbe l'ereditarietà del feudi ai minori di tale diritto ne beneficiarono anche i piccoli.

2 Affrancazione: rendere libero da oneri servitù vincoli un terreno.

3 Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude le prove per testimoni.

4 Devoluzione: trasferire un diritto da una ad altra persona o una causa da una ad altra autorità.

5 Prelazione: termine giuridico per cui alcune categorie di creditori (ipotecari, pignoratizi) vengono soddisfatti a preferenza di altri creditori non muniti di garanzie speciali.

solo l'obbligo del colono di corrisponderne una quota. Per l'assimilazione dell'enfiteusi tale rapporto può essere costituito non solo in forza di atto negoziale scritto ma anche in forza dell'uso capione¹ dell'utile dominio trentennale secondo il Cod. Civ. 1865 e ventennale secondo il codice vigente (Cassaz. 7/12/1962 n.3269 Mass.Giur.It. 1962,1097).

Chi concede in enfiteusi un fondo gravato da usi civici trasferisce al concessionario il diritto di godimento di quanto il fondo produce, meno il contenuto dell'uso civico spettante alla popolazione, in applicazione del principio "nemo plus juris trasferre potest quam ipse habet" (Cassaz. 18/3/1945 n.564 in Giur.Compl.Cassaz.Civ.1949 XXVIII 3° quadr. Pag.940).

Per quanto concerne l'espropriabilità dei beni di uso civico, la Corte d'Appello di Roma — Sez. UC con sentenza 18/5/1967 (Presid. Luigi Pisano Giunta, estensore Bonelli P.M. Palermo) nello stabilire che le terre di UC sono in linea di principio "inalienabili ed indisponibili e che gli usi sono imprescrittibili", rifacendosi alla legge fondamentale dell'espropriazione del 25/6/1865 n.2359 che concerne i beni posseduti "jure privatorum" ha stabilito che per fare ciò occorre "la sclassificazione del bene dal regime demaniale", sclassificazione che può essere effettuata solo quando la legge, in modo specifico consente tale possibilità in base a determinati presupposti così come prevede per i beni di uso civico l'art.12² della legge del 1927 che demanda al Ministero della Agricoltura il potere di autorizzare di volta in volta, l'alienazione³ per il mutamento di destinazione di tali terre.

L'autorizzazione ministeriale si sostanzia proprio in un provvedimento di "sdemanializzazione" del bene di guisa che solo dopo l'autorizzazione, il bene viene oggetto di commercio a tutti gli effetti.

La stessa Corte Costituzionale ha confermato questi principi con sentenza 14/5/1957, n.67 mediante la quale non sono espropriabili i terreni pervenuti ad un Comune a seguito di discorporo dei beni di UC in quanto tali beni "non possono considerarsi privati". Altra sentenza della Corte d'Appello afferma che si deve ritenere che i beni di UC possono essere "espropriati" solo a seguito di un mutamento di destinazione operato direttamente in base alla legge che lo prevede per specifiche materie, operato di volta in volta dalla competente autorità, facultizzata dalla legge ad emettere un tale provvedimento in seguito alla effettuata comparazione del bene. Se la pubblica amministrazione procede all'esproprio senza che sia stato emanato il provvedimento di "sclassificazione" l'atto amministrativo è nullo perché lede un diritto amministrativo onde la competenza è del giudice ordinario. Ciò perché la pubblica amministrazione esercita un potere che non ha.

Gli allodi⁴ del sovrano erano congiunti con la potestà regia e se non si dicevano "feudi" ciò avveniva per la mancanza dell'elemento della concessione portandosene il possesso unicamente alla conquista; ma gli allodi dei privati erano possessioni puramente civili derivanti da successioni, permuta, compere, ecc. Laonde sugli allodi della prima natura concorrevano tutte le ragioni per la esistenza degli UC mentre negli altri allodi privati o bene "burgensatici" nessun motivo li avrebbe potuti giustificare (Comm .Usi civici Roma 24/5/1965 in Riv. Giur. Umbro Abruzzo 1965,340).

Il principio "ubi feuda ibi demania" non concerne solo la prova dell'uso civico né può equipararsi ad una qualunque presunzione; ma attiene all'esistenza sostanziale e al sorgere stesso del diritto civico della popolazione in quanto trova la sua giustificazione nella natura del fondo e nell'origine di questo nonché nella natura e nella finalità degli usi civici.

Gli usi civici hanno il loro fondamento nel diritto alla vita delle popolazioni che li esercitano e,

1 Uso Capione: acquisire la proprietà di una cosa mediante il possesso di essa continuato per tutto il periodo di tempo che è prescritto dalla legge (vedi art. 1156 CC. e segg.).

2 L'art. 12 Legge 16/6/1927 a. 1726 I Comuni e le Associazioni non potranno senza l'autorizzazione del Ministero dell'Economia Nazionale (ora agricoltura e foreste), alienarli o mutarne la destinazione.

3 Alienare: trasferire ad altri il dominio dei propri beni.

4 Allodi: possesso intero del terreno.

quindi, nell'antico dominio che le popolazioni stesse, riguardate nella loro collettività, avevano acquistato sul loro territorio grazie alle occupazioni e ai lavori eseguiti per far fruttificare le terre e, per tanto, quando quelle terre venivano infeudate, quei diritti a favore della popolazione preesistente dovevano venire rispettati e nemmeno il sovrano poteva disconoscerli e sopprimerli (*nec per regem, nec per legem tollit possunt*).

Ai sensi dell'art. 12 della legge 16/6/1927 n.1766¹ l'autorizzazione del Ministero Agricoltura e Foreste, costituisce un onere al quale i Comuni debbono ottemperare se vogliono alienare i beni di uso civico o modificarne la destinazione. Tale autorizzazione non è richiesta per la inclusione di terreni gravati da uso civico nel piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare che comporta la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della successiva espropriazione² (Cons. di Stato 1/7/1975, n.649 — Presid. Pezzana contro Amm.ne LL.PP. — IACP Roma — Comune Civitavecchia-Regione Lazio).

Una destinazione di pubblico interesse non può escludere che la espropriazione abbia corso quando ad essa debba procedersi in vista di un interesse pubblico (Cons. Stato — Sez. IV — 22/1/1964 n.9).

La Corte Costituzionale con sentenza n.78 del. 22/12/1961 ha espresso il giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18/12/1952 n°3308 circa l'espropriazione di terreni demaniali; la violazione della legge di delegazione — art.4 legge 21/10/1950 n.841 del Commissario UC Basilicata tra Comune di Gargaruso c. Turati Silvio e Ottolina Lucia.

Con decisione 1° luglio 1965 n.649 (Presid. Pezzana) afferma che ai fini della tempestività del ricorso che si propone contro il decreto ministeriale di approvazione del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ed economica in territorio soggetto ad UC, occorre avere riguardo alla data in cui detto provvedimento sia stato notificato all'Associazione Agraria non essendo richiesto che il provvedimento stesso debba essere notificato all'utente della stessa associazione, in quanto egli non è qualificabile come proprietario ai sensi e per gli effetti dell'art.8, 5° comma 1.18/4/1962 n.167 (decisione 1/7/1965 n.649).

Altra decisione del Cons. Stato 4/7/1975 n.3 — Pres. Laporta — Sez. unite — Bevilacqua contro Comune Curinga (Avv. Cervati) afferma che le funzioni giurisdizionali dei Commissari per gli UC sono meramente incidentali³ rispetto a quelle amministrative di gran lunga prevalenti e sono dirette a definire le questioni circa l'esistenza, la natura e la estensione di diritti di UC, comprese quelle relative alla contestazione della demanialità del suolo; di conseguenza non hanno natura giurisdizionale i provvedimenti che, sul presupposto della demanialità del suolo, vengono dal Commissario adottati per la salvaguardia dei diritti di UC essendo essi equiparabili alle ordinanze emesse dall'Autorità che è investita dal parere di autotutela dei beni pubblici ai sensi dell'art.823 Cod.Civ.⁴ dec. Cons. Stato 4/7/1975 n°5.

Il Commissario per la liquidazione dei U.C. ha il potere di procedere all'annullamento d'ufficio o alla revoca delle ordinanze di legittimazione da lui stesso emanate (Cons. Stato — V — 10/2/1962, pag.271).

L'ordinanza del Commissario per la liquidazione degli U.C. che legittima l'occupazione di terre

1 Legge 1766: i Comuni e le Associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, alienarli o mutarne la destinazione.

2 Espropriare: privare alcuno della proprietà in seguito ad una sentenza esecutiva (vedi art.42 della costituzione).

3 Incidentale: sentenza che giudica non solo sul merito della causa ma su una questione accessoria (v. Interlocutoria).

4 Art. 823 CC. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 994). L'autorità giudiziaria può consentire l'alienazione dei beni che fanno oggetto della Costituzione in caso di utilità evidente con le necessarie cautele disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può essere consentita la costituzione d'ipoteche ... riguarda beni appartenenti allo Stato, agli Enti pubblici e agli Enti Ecclesiastici (vedi artt 822/523/524/525/526/527/825/529/530/531 c.c.).

demaniali, non ha effetto senza l'approvazione del capo dello Stato, pertanto l'atto è impugnabile in sede giurisdizionale ed è quest'ultimo e non l'ordinanza dello stesso Commissario (Cons. Stato —V sent. 563 del 9/7/1962).

Sono utenti di U.C. oltre coloro che sono nati sul posto, anche gli altri che ivi si sono stabilmente trasferiti per ragioni di matrimonio, di professione ecc. (Comm.to U.U. l'Aquila 1419 in riv. giur. Umbro Abruzzese 1961 pag. 1968).

Per U.C. si intende sia il diritto della intera collettività di trarre alcune utilità primarie delle terre su cui l'uso aggrava, sia l'esercizio di tale diritto che non può avvenire se non per mezzo del singolo utente, il quale, in quanto membro della collettività è titolare egli stesso come "singulus et civis", dell'uso nei confronti del proprietario della terra su cui l'uso aggrava e nei confronti degli altri utenti. Nessun diritto spetta al Comune il quale entra in considerazione solo come rappresentante organizzato della collettività titolare dell'uso e pertanto non sorge alcun rapporto obbligatorio tra Comune e l'assegnatario qualora l'ente pubblico proceda ad una rotazione del godimento delle terre tra i vari contenti, al fine di rendere possibile l'esercizio dell'uso da parte di tutta la collettività titolare dell'uso (Cassaz. 2/2/1962, n.210 in Foro Amm.vo 1962 II, pag.394).

Quando si assume che una determinata terra è demaniale, cioè appartiene al demanio universale di un particolare Comune le prime indagini da esperire sono quelle di stabilire se effettivamente la terra medesima faccia parte dell'assunto demanio il che va quanto dire, fissare i limiti territoriali del demanio universale, ciò in base al secolare principio, fatto proprio dal vigente regolamento secondo cui quando è dimostrato che una terra fa parte di un demanio universale la demanialità si assume, a meno che non sussista un preciso titolo da cui risulti, rispetto a quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio¹. Pertanto nell'ipotesi suddetta va prima dimostrato ed accertato se la terra in oggetto faccia parte di un demanio universale e l'onere della prova spetta al Comune che agisce per ottenere la reintegrazione della terra nel proprio demanio e assume, sia pure attraverso la suddetta presunzione, la demanialità della terra medesima. Solo se la prova di cui sopra sarà raggiunta si potrà discutere sulla esistenza, per quelle stesse terre di trasformazione del demanio in allodio e quando questa ulteriore prova dovrà essere data dal privato che si oppone alla reintegra² ed eccepisce la natura allodiale e la legittimità del suo possesso (Cassaz. 29/3/1963 n.787 in Giust.Civ. 1963 I 245). Questa sentenza è molto importante perché avendo tutti gli U.C. una remota origine, è sempre necessario, in caso di controversia sulla natura del bene, compiere il suddetto accertamento.

Il catasto formato a seguito delle prammatiche³ di Carlo III di Borbone⁴ in data 17/3/1741 e 28/9/1742 costituisce un documento probante ai fini della allodialità dei fondi e, in mancanza di altre prove o presunzioni di forza maggiore, a presunzione fissata sui rilevamenti di tale catasto ha i requisiti richiesti dall'art.2729 cod. civ.⁵ (Comm. U.C. 24/5/1965 in Riv. Giur. Umbro Abruzz. 1965, 340). Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice.

Le iscrizioni catastali rappresentano un elemento presuntivo della costituzione di un rapporto di "colonia perpetua" ma non sono di per se decisive in tal senso in quanto esse hanno valore meramente indiziario e possono fare prova soltanto quando sono convalidate da altri elementi che

1 Allodio: dal germanico "alod" che significa "tutto libero, possesso intero", La porzione delle terre tolte dai germani ai popoli vinti e distribuite agli uomini liberi che restavano in loro pieno possesso.

2 Reintegrare: rimettere una cosa al suo stato primitivo.

3 Prammatica: Risposta data dal Sovrano a ordini collegi e simili che lo hanno consultato sul modo di regolarsi.

4 Carlo III di Borbone : (1716-1788) Duca di Parma e Piacenza (1731—1734) Re di Napoli e Sicilia (1734- 1759) Re di Spagna (1759-1788) figlio di Filippo V di Borbone e di Elisabetta Farnese. Dalla madre ereditò il ducato di Parma e regnò col nome di Carlo I. Nel 1734 entrò in possesso di Napoli e della Sicilia dove regnò come Carlo VII. Alla morte del fratello Ferdinando IV divenne Re di Spagna, lasciando Napoli al terzogenito Ferdinando. In Spagna espulse i Gesuiti e nel 1771 fondò l'ordine di Carlo III.

5 Art. 2729 C. C. Presunzioni semplici. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del Giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi precise e concordanti. Le presunzioni che si possono ammettere in casi in cui la legge escluda la prova per testimoni.

positivamente accertati, siano tali da acquistare nel loro complesso efficacia probatoria ai sensi dell'art.2729 Cod. Civ. (Cassaz. 10/8/1964 n.2301) in Mass. Giur. Ital. 1964, n.778.

La diversa origine degli U.C. dovuta al non uniforme costituirsi del sistema feudale nel territorio italiano ha portato al formarsi di U.C. con caratteristiche diverse potendo essi gravare sia su terreni di terzi sia su terreni appartenenti alla stessa popolazione e costituenti in quest'ultimo caso c.d. Demanio Comunale.

Gli U.C., come già fatto presente, hanno una loro particolare fisionomia rispetto ad altri diritti: essi sono "inusucapibili, imprescrittibili, inalienabili, inespropriabili, ed inedificabili" (vedi Nota 4) ed i terreni sui quali gravano tali usi sono a destinazione vincolata e, conseguentemente, sono esclusi da qualunque utilizzo edificatorio. Ciò perché essi costituiscono veri e propri diritti della collettività su determinate aree sulle quali vengono esercitati il pascolo, il legnatico e il terratico per cui la titolarità di tali diritti spetta alle popolazioni locali, i Comuni, le Università agrarie, le Associazioni che li gestiscono intervengono soltanto in qualità di Enti Esponenziali¹ con "funzioni di rappresentanza".

I terreni di U.C. interessano sia quelli di proprietà" collettiva" (demani civici) e sia quelli di proprietà" privata". Essi non sono commerciabili ne possono essere oggetto di compravendita o di qualsiasi negozio giuridico.

Lo Stato con la legge n.5489 del 24/6/1 888 e relativo Regio Decreto n.6397 del 1889 ha inteso abolire le servitù civiche mediante l'"affrancazione" dei diritti da parte dei privati.

Tuttavia tanti Comuni e anche privati non hanno mai applicato le norme che consentivano tale abolizione per cui i suddetti diritti oggi seguitano a gravare su vaste porzioni di territorio.

Gli U.C. sono "inedificabili" in quanto la loro destinazione è "vincolata". Se questi vincoli non vengono rimossi non è possibile edificare su di essi nuove costruzioni anche se i piani regolatori li hanno classificati "edificabili" e ne si può ottenere una concessione edilizia, anche in sanatoria ai sensi della legge n.47/1985 concernente il condono. Il proprietario di un tale terreno che voglia rimuovere il vincolo non può fare altro che chiedere la liquidazione dell'U.C. ai sensi dell'art.5² della legge 16/6/1927 n.1766 che prevede un compenso stabilito in una porzione del fondo gravato da tale uso da assegnarsi al Comune nel cui territorio il fondo si trova e che varia a seconda dei diritti concernenti la prima o seconda classe per cui sulle porzioni di terreno così assegnato graveranno le imposte dal giorno della assegnazione e dell'art. 7³ della stessa legge che esonera dalla divisione e grava di un annuo canone di natura "enfiteutica" a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti da stabilirsi con perizia, i terreni che hanno ricevuto dal proprietario "sostanziali e permanenti migliorie" ed i piccoli appezzamenti non raggruppati in unità agrarie di cui alla legge stessa n.1766/1927.

Inoltre, in base all'art. 12 della legge predetta che afferma "i Comuni e le Associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, alienarli o mutarne la

1 Esponenziali: la cifra che denota il grado della potenza — chi espone le proprie ragioni.

2 Art.5 : il compenso per la liquidazione dei diritti suddetti è stabilito in una porzione del fondo che gravato da assegnarsi al Comune nel cui territorio il fondo stesso si trova e che sarà determinata nel modo seguente:

- per i diritti di prima classe (essenziali) comunque esercitati l'anzidetta porzione di terreno corrisponderà al minimo di un ottavo del fondo che potrà secondo la varietà dei casi e le circostanze, essere elevata ad un terzo ed anche sino alla metà;

- per i diritti della seconda classe il compenso tenendo conto dei criteri suddetti potrà da un minimo di un quarto elevarsi dal Commissario sino al massimo di due terzi del fondo. Questo compenso comprenderà anche quello che risponde ai diritti di prima classe, qualora anche questi siano in tutto o in parte esistenti sul medesimo fondo. Allorché si tratti di un solo diritto che a giudizio del Commissario sia di tenue entità il compenso potrà essere ridotto a misura diversa da quella stabilita nel primo capoverso del presente articolo. Sulle porzioni di terreno così assegnate graveranno le imposte dal giorno delle assegnazioni.

3 Art.7 Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti da stabilirsi con perizia i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie ed i piccoli appezzamenti non raggruppati in unità agrarie.

destinazione”, il proprietario deve chiedere l’autorizzazione al suddetto dicastero presentando la necessaria documentazione all’assessorato agli U.C.

Inoltre la predetta legge 1766/1927 agli artt. 9 e 10 consente ai possessori di aree di demanio civico di legalizzare la loro posizione e di ottenere la proprietà del terreno a patto che:

- A) l’occupatore abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
- B) la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
- C) l’occupazione duri da almeno 10 anni.

Non ottenendo l’occupatore la legittimazione¹, le terre dovranno essere restituite al comune o alla associazione a qualunque epoca rimonti l’occupazione.

Nel concedere la legittimazione (art. 10) della stessa legge il Commissario imporrà sul fondo occupato e a favore del Comune o dell’Associazione un canone di natura “enfiteutica” il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso diminuito di quello delle migliorie aumentato di almeno 10 annualità di interessi. Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all’approvazione del Capo dello Stato.

E’ bene precisare che l’espressione “Uso Civico” comprende un certo numero di situazioni e di strutture molto diverse tra loro derivanti dalla loro diversa origine storica a causa degli antichi stati cui era divisa l’Italia che si sono trascinate fino alla legislazione unificatrice derivata prima con l’emanazione del R.D.L. 22/5/1924, n.751 (G.U. 23/5/1924 n.122) e, successivamente con l’emanazione della legge 16/7/1927 n.1766 (G.U. 3/10/1927, n.228) e relativo Regolamento per l’esecuzione della stessa legge approvato con R.D. 26/2/1 928. n.332 (G.U. 8/3/1928, n.37) che persistono tuttora nei tratti e nei consueti atteggiamenti economici e pratici della popolazione.

Malgrado la diversità dell’origine di struttura e di regolamentazione che ha caratterizzato gli U.C. nei secoli passati, che varia a seconda della situazione storica venutasi a creare nei vari territori, si deve notare che in ognuno di essi esistono sempre tratti costanti che sono riconducibili al feudo e al latifondo e che hanno sempre rappresentato un potere di godimento di una collettività di persone su di un determinato territorio circa l’uso della terra, volto a ricavarne un beneficio essenziale ed utile per soddisfare le necessità della vita.

In sostanza, gli U.C. sono gli unici beni esistenti nell’ordinamento italiano di proprietà di una popolazione nel suo complesso e nei singoli componenti, aventi forma di utilizzazione collettiva, riservati alla collettività originaria che utilizza il bene come fonte di sopravvivenza e che la stessa collettività li deve conservare disciplinandone l’uso in forma democratica mediante le decisioni derivanti dall’assemblea degli utenti.

Anche la legge cosiddetta Galasso (dal suo proponente) n.431/1985 ha considerato meritevole di tutela paesistica le aree assegnate alle Università Agrarie, le zone gravate da U.C. (art. 1, 1° comma) intendendo così comprendere tutti i terreni di natura collettivistica ed ha imposto alle Regioni l’obbligo di considerarli come elemento fondamentale del paesaggio da tutelare.

Purtroppo questa legge non fu sufficiente a tutelare il fenomeno dell’abusivismo edilizio nelle sue molteplici cause riconducibili essenzialmente alle grandi trasformazioni determinati dall’accelerato sviluppo delle migrazioni interne con conseguente accentramento della popolazione nelle aree metropolitane che aveva creato l’aggressione massiccia del territorio e che nelle norme allora vigenti non aveva trovato gli opportuni strumenti per un adeguato controllo per cui aveva potuto espandersi creando effetti negativi sul piano urbanistico, sociale, economico e giuridico.

¹ Legittimazione: Rendere legittimo un bene cioè di proprietà.

Di fronte a questa situazione derivò l'esigenza di intervenire con urgenza sia da parte del Governo come da parte del Parlamento con norme concernenti gli strumenti di vigilanza riguardanti:

- A) La disciplina del controllo e delle sanzioni relative agli illeciti nel settore edilizio ed urbanistico;
- B) La sanatoria delle opere costruite abusivamente;
- C) Il recupero urbanistico degli insediamenti collettivi abusivi;
- D) L'emanazione di norme comuni relative alla disciplina sanzionatoria degli abusi commessi in passato.

Fu pertanto necessaria l'emanazione di una legge recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico—edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive che venne presentata alla Camera dei Deputati il 12/11/1973 dall'allora Ministro dei LL.PP. Franco Nicolazzi¹, registrata al numero 833 e che per i lavori preparatori ebbe diversi periodi di tempo presso la Camera dei Deputati. La legge fu esaminata in aula nei giorni 2—3—15—16—17—22 Febbraio e 6—7—8—9—13—14—15—16—20 e 21 Marzo 1984 ed approvata il 22 marzo 1984.

In seguito a modifiche apportate dalla Camera essa venne inviata a Senato della Repubblica (atto 646) ed ebbe i pareri delle Commissioni I—II—V—VI. La stessa venne infine esaminata in aula nei gg. 27—30—31 luglio 1984 19—20—26—27—28 settembre 1984 ed approvata il 2 ottobre 1984.

La legge in seguito a variazioni del Senato ritornò alla Camera dei Deputati (atto 833—548—685—8) e venne esaminata dalla IX commissione e passò in aula ed approvata il 21 febbraio 1985.

La legge stessa venne poi pubblicata sulla G.U. del 2 marzo 1985 n.53 Supplemento ord. e ripubblicata in data 14 marzo 1985 sul numero 63 della G.U. in quanto nella prima pubblicazione erano state omesse le note previste dall'art.8 della legge 11/12/1984 n.839 aventi lo scopo di facilitare la lettura della legge stessa causando così perdita di tempo e spese per la ripubblicazione.

Successivamente con D.P.R. 24/7/1977 n.616 pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n.234 del 29/8/1987, sono state trasferite alle Regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli U.C. (art. 66).

Precisato quanto sopra si ritiene utile fare una panoramica che dimostri la diversità degli U.C. venuti a costituirsi nelle varie regioni italiane prima del loro ordinamento di cui alle leggi 22/5/1924 N.751 e 16/6/1927 n.1766 e successive modificazioni nonché il regolamento di cui al R.D. 26/2/1928, n.332 per soffermarci più a lungo nello Stato di Santa Fiora.

¹ FRANCO NICOLAZZI già Ministro dei LL.PP. Fu rinviato a giudizio il 2/3/1992 per concussione, accusato di aver intascato una tangente di 2 miliardi in contanti ricevuti dall'imprenditore De Meo che diede al suo Direttore Generale Di Palma. Il 12/12/1992, il P.M. ha chiesto 8 anni per Nicolazzi e 6 anni per Di Palma. Il Tribunale ha loro inflitto 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Gli Usi Civici nella contea di S. Fiora: Ricorsi per il riconoscimento

Con ricorso 30 marzo 1926 alcuni naturali della frazione di Cellena (Comune di S. Fiora), quali Leoni Placido, Finocchi Edoardo, Biserni Vincenzo e Morelli Valentina vedova Leoni, quest'ultima in proprio e in rappresentanza del figlio minore Leoni Solidio, tutti naturali della frazione di Cellena, chiesero al Regio Commissario regionale per la liquidazione degli Usi Civici dell'Italia centrale l'accenramento e alla liquidazione di detti usi di pascolo, legnatico, terratico ed altri sussidiari ad essi e alle loro famiglie spettanti sulle terre dell'ex contea di S. Fiora di proprietà della Soc. Anonima delle Miniere del M. Amiata. I ricorrenti, nel loro ricorso, esposero che i diritti che intendevano rivendicare oltre che alla indiscutibile feudalità del territorio erano provati da solenni contratti di riconoscimento, da veri e propri giudicati e dal costante diritto nell'esercizio medesimo.

Con altro ricorso del 31 marzo 1926, Casamenti Giuseppe, Borzi Domenico e Dani Francesco, quali naturali della frazione di Selvena (Comune di Castell'Azzara¹) esposero:

— che Selvena era stata comunità compresa nella contea di S. Fiora;

— che sul territorio di detta contea la popolazione aveva sin dal più lontano medioevo, esercitati gli Usi Civici di pascere, di far legna morta e viva per il fuoco, per travi, tavole, arnesi per l'agricoltura ecc. e di seminare i campi con la corrisposta di un tenue terratico. Usi Civici sempre rispettati dai feudatari e, ultimamente dalla Casa Cesarini Sforza che dopo la pubblicazione del DL. 22/5/1924 n. 751 la società anonima mineraria Monte Amiata allo scopo evidente di realizzare un vistoso guadagno prima della liquidazione degli Usi Civici aveva proceduto al taglio nelle zone "Faggetta, Ascarella, Poggiopre e Mandrioncino delle Tassonaie".

Ciò premesso i ricorrenti chiedevano che, previo sequestro giudiziario dei boschi suddetti e divieto di ulteriori tagli, si provvedesse all'accertamento e alla liquidazione dei seguenti Usi Civici:

A) Pascolo con la fida annua di centesimi 28 a capo per le pecore e capre; di lire 2,80 nella stagione estiva (dall'8 maggio all'8 ottobre) e di lire 1,80 nella stagione invernale per i bovini cavalli e muli (con esclusione dalla fida i somari ed i piccoli);

B) Legnatico per tutto l'anno con la corrisposta di lire 1,68 per famiglia;

C) Semina con la corrisposta di uno staio di prodotto per ogni staio di terra e nelle zone sterili, con la corrisposta di mezzo stato per stato.

Il Commissario per gli Usi Civici di Roma, fissata l'udienza per le comparizioni delle parti in entrambe le cause e svoltosi il procedimento anche nei confronti dei Podestà dei Comuni di S. Fiora e di Castell'Azzara² in rappresentanza, rispettivamente della generalità dei naturali delle frazioni di Cellena, Cortevicchia e di Selvena, la difesa dei frazionisti di Selva dedusse, e alle deduzioni si uniformò sostanzialmente la difesa dei frazionisti di Cellena, Cortevicchia e che gli Usi Civici vantati risalivano all'epoca dell'esibito strumento 26 ottobre 1510 atto del notaio Laterin col quale gli usi medesimi erano stati concessi dal Conte Federico Sforza d'Aragona al popolo di S. Fiora in considerazione della strenua difesa che aveva fatto lo Stato di S. Fiora contro l'aggressione del Duca

¹ *Quando si parte il gioco della zara colui che perde si riman dolente repetendo le volte e tristo impara* (Dante Purg. VI vv. 1—6)

Il nome di Castell'Azzara pare sia derivato da questo gioco che nel Medioevo era un gioco d'azzardo fatto con i dadi che il giocatore gettava su di un piano dopo aver pronunciato un numero al quale doveva corrispondere la somma dei punti segnati sulla faccia superiore dei dadi gettati. Il gioco era vietato dagli statuti comunali. Anche nello statuto della città del 1572 era detto "che nessuna persona ardisca giocare a Zara ne ad altri giochi del dadi in quanto tale gioco predisponava l'animo alla frode, alle bestemmie, alle liti e nella dispersione del denaro". La Costituzione di Federico II del 1235 dichiarava infami tutti coloro "qui ad dados consuetudine ludunt et in ludo continue versantur". Anche il sigillo che il Gonfaloniere ed i Priori avevano, rappresentava un castello con tre torri menate di cui la più alta centrale era sormontata da tre dadi ed intorno la scritta "Comunitas Castri Azzari".

² La separazione di Castell'Azzara dal Comune di S. Fiora avvenne con legge 21/3/1915, n.302 pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1915 n. 78. Con successivo decreto 11 novembre 1917 venivano fissate le delimitazioni territoriali (Kmq. 65, 15) nonché la ripartizione delle attività e passività sulla base della relazione fatta dall'ingegnere Giacomo Frigeri.

Valentino¹ che tali usi erano stati riconosciuti alle popolazioni di Selvena e di Cellena Cortevicchia nel capitolato pubblicato l'11 marzo 1853 dal proprietario dell'ex feudo, duca Don Lorenzo Sforza Cesarini e contenente le condizioni che esso duca offriva ai coltivatori dei fondi, compresi nelle tenute di Selvena e di Cellena; dedusse inoltre l'esistenza nel territorio dell'ex contea di fondi appadronati o "ristretti", vere e proprie colonie perpetue appartenenti a privati cittadini che prima del 1853 tenevano detti fondi intestati al proprio nome in catasto, liberi di trasmetterli di padre in figlio ed anche in favore di estranei.

La Società convenuta impugnò le premesse di fatto sostenute nei ricorsi introduttivi della lite, contestò la esistenza delle colonie perpetue e dei pretesi usi civici sul territorio dell'ex contea di S. Fiora; soggiunse che, se in ipotesi fossero esistiti gli usi civici sarebbero stati aboliti a seguito degli editti del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo I e, specialmente in forza del Regolamento speciale per la Comunità di S. Fiora del 12 marzo 1784. Dedusse ancora che, in virtù del capitolato del 1853 si era operata una "novazione"² per cui tutti i rapporti tra coloro che al Capitolato avevano aderito e loro discendenti (tra i quali alcuni ricorrenti) e la Casa Sforza e suoi aventi causa erano regolati dal capitolato medesimo e, conseguentemente, sfuggivano alla competenza del Commissario Regionale.

Dichiarò tuttavia di non voler opporre tali eccezioni di diritto e si dichiarò disposta ad una amichevole divisione delle terre in contestazione, onde chiudere per sempre la secolare questione.

All'uopo presentò un progetto di divisione compilato dai Proff. Ludovico Piccioli e Giuseppe Bellini, ma la Società stessa fece dei rilievi contro il progetto e concluse perché fosse assegnata ai naturali di Selvena e di Cellena in piena proprietà ed a tacitazione di ogni loro diritto e pretese, una estensione di ettari 1341.18 di terra.

Neppure la difesa dei naturali di Selvena accettò il progetto Piccioli e Bellini principalmente perché era stato proposto un compenso distinto per i due nuclei di popolazione anziché in un unico nucleo; la stessa difesa poi non ritenne adeguato ai diritti civici il compenso offerto dalla Soc. An. Monte Amiata.

Con sentenza 12—17 dicembre 1927 il R. Commissario, riunite le due cause e dato atto che la Soc. convenuta aveva offerto dei compensi ed accettato che si procedesse alla liquidazione dei diritti risultanti del capitolato del 1853, e che allo stesso capitolato si erano in sostanza richiamate anche le altre parti, rilevò che il dissenso era da ritenersi ormai ridotto alla determinazione della quantità ed al sistema del compenso da liquidarsi.

In conseguenza di ciò nominò perito l'ing. Giunio Amadei con l'incarico di accertare lo stato di fatto delle tenute di Selvena e di Cellena—Cortevicchia, creato dal capitolato del 1853 e più precisamente:

- di stabilire la vera estensione delle terre;
- di accertare la parte delle due tenute posseduta da coloni perpetui, identificando ciascuna colonia nella sua estensione, confini e con l'indicazione degli attuali possessori;
- di accertare quali parti delle due tenute avessero ricevuto sostanziali e permanenti migliorie;
- di determinare il canone annuo di natura enfiteutica che la Soc. An. Min. Monte Amiata avrebbe dovuto corrispondere ai due Comuni per l'affrancazione degli usi civici sulle predette parti delle due tenute ai sensi dell'art.7 della legge 16/6/1927, n.1776;
- di esprimere il suo avviso circa le quote da assegnarsi alle popolazioni di Selvena e di Cellena—

1 Duca Valentino : alias Cesare Borgia, figlio del Papa Alessandro VI che il Re di Francia Luigi XII in seguito alle nozze con Carlotta d'Albret cugina del Re gli aveva concesso il titolo di Duca di Valentinois, donde il nome in Italia di Valentino.

2 Novazione : innovazione, Negozio Giuridico con cui le parti estinguono l'obbligazione originaria esistente tra loro, sostituendola con una nuova obbligazione diversa per oggetto, per soggetto o per titolo.

Cortevecchia sulle terre che fossero per risultare divisibili, perché non migliorate e circa le possibilità e convenienza di assegnare il compenso alle dette popolazioni in una zona unica.

Con relazione depositata e giurata presso la Segreteria del Commissariato in data 13 novembre 1930 il perito riferì che la tenuta era estesa di ettari 4835, che numerosi minuscoli appezzamenti, per lo più recinti, della superficie complessiva di staia¹ 4377 pari ad ettari 569, esistevano nell'ambito della tenuta di Selvena; che le terre migliorate ammontavano ad ettari 1088; che queste ultime, potevano essere affrancate con un canone enfiteutico annuo di lire 38 ad ettaro; che le residue terre, non migliorate potevano essere affrancate, mediante cessione ai due Comuni di una zona unica di circa ettari 850 da staccarsi nelle sezioni S e V della frazione di Cellena.

La causa, su ricorso della Soc. Monte Amiata, fu quindi riassunta e nuovamente spedita a decisione.

Con sentenza 4—11 luglio 1931, il Commissario, premesso che gli usi civici esistenti sul territorio dell'ex contea di S. Fiora furono aboliti in virtù del editto del Granduca Leopoldo I del 1° marzo 1784 (art.16); che l'abolizione degli usi civici era stata confermata con la successiva "notificazione"² 13 settembre 1797 del Granduca Ferdinando III di Lorena e solo fu conservato il diritto di terratico colla corrisposta di mezzo staio di prodotto per ogni staio di terra sui beni feudali di Cellena che il concordato intervenuto tra la maggior parte dei coloni di Selvena e Cellena ed il duca Don Lorenzo Sforza Cesarini in base alle condizioni da quest'ultimo offerte e pubblicate giusta decreto 11 marzo 1853 del Pretore del Tribunale di S. Fiora, non aveva effetti che nei confronti dei coloni che quelle condizioni accettarono e dei loro eredi sicché, dal concordato medesimo, nessuna azione poteva scaturire a favore della generalità degli utenti, ma solo una azione particolare a favore dei coloni che vi aderirono e loro eredi come era stato anche ritenuto dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza 23 giugno — 8 luglio 1886 emessa nella causa vertita³ tra il Sig. Pio Ricci e la casa Sforza Cesarini rispettivamente affittuario e proprietaria dell'ex feudo di S. Fiora e taluni coloni del luogo; che tuttavia era ormai inammissibile qualsiasi richiesta delle parti che esorbitasse dai termini dell'accordo intervenuto tra le parti nella prima fase di giudizio e menzionato dalla prima sentenza Commissariale, accordo consistente nel riconoscimento degli usi di pascolo di legnatico e di semina nei limiti e con l'estensione di cui al capitolato del 1853:

1) Dichiarò la propria incompetenza a giudicare circa i terreni appadronati (ristretti esistenti nell'ex feudo di S. Fiora);

2) Ordinò che la liquidazione degli usi civici avesse luogo:

A. sui terreni migliorati di cui alla perizia AMADEI,ivi compresa la zona di ettari 50 attorno alla miniera e relativi edifici ed impianti, mediante corresponsione di un canone enfiteutico a norma dell'art.7, comma 1° della legge 15/5/1927, n.1766⁴;

B. Sul rimanente comprensorio divisibile, esclusi i terreni appadronati mediante assegnazione in proprietà ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora in rappresentanza dei naturali delle rispettive frazioni di Selvena e di Cellena—Cortevecchia di una porzione corrispondente, in valore, al terzo delle terre da dividersi, salvo da divisione del compenso, sia in canone che in terra da farsi tra i due Comuni a norma dell'art.18 della legge in separata sede⁵.

3) Nominò perito il dott. Corrado FRATINI con l'incarico di procedere, previa separazione dei

1 Staio: unità di misura agraria per aridi usata in varie regioni italiane prima del sistema metrico decimale.

2 Notificazione: dichiarazione diretta a portare a legale conoscenza delle parti, determinati atti provvedimenti e tatti.

3 Vertita: da vertere, consistere.

4 Art.7 : Saranno esenti dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune in misura corrispondente al valore dei diritti da stabilirsi con perizia, i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziale e permanenti migliorie e i piccoli appezzamenti non raggruppandoli in unità agrarie.

5 Art 18 : il Ministro dell'Agricoltura e Foreste, qualora lo ritenga potrà affidare in base ad una convenzione in tutto o in parte la esecuzione delle occorrenti opere di trasformazione fondiaria e la gestione temporanea dei terreni ... o enti o istituti legalmente riconosciuti che diano affidamento di rapida e perfetta esecuzione.

terreni appadronati o ristretti già identificati nella tenuta di Selvena e degli altri eventualmente esistenti nella tenuta di Cellena e Cortevicchia, alla determinazione dei terreni che dalla Società convenuta avevano ricevuto sostanziali e permanenti migliorie; alla determinazione del canone complessivo da corrisponderci dalla Società ai Comuni per tali terreni migliorati sulla base di lire 38 per ettaro già stabilito dal perito AMADEI; al distacco della quota di un terzo delle altre terre come sopra assegnate ai due Comuni, avendo cura di distaccare la quota medesima preferibilmente nelle Sezioni S e V della zona Cellena—Cortevicchia e di comprendere nelle zone da lasciarsi alla Società i terreni prevalentemente boschivi in conformità alle proposte contenute nella perizia AMADEI.

Riservò le spese del giudizio.

Contro questa sentenza produsse appello il Comune di Castell'Azzara in rappresentanza dei naturali della frazione di Selvena deducendo che la sentenza stessa:

- a) — era lesiva¹ della estensione dei diritti contemplati nell'art.2 della legge 16/6/1927²;
- b) — aveva invaso³, relativamente ai 50 ettari di riserva attorno alla miniera, anche la sfera del diritto privato;
- c) — aveva violato, nei riguardi degli ettari 1038, ritenuti migliorati dal perito AMADEI, la disposizione dell'art.7 della legge.

Contro la sentenza produsse pure appello incidentale⁴, condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale, la Soc. Mineraria Monte Amiata, chiedendo che in riforma anche della prima sentenza 12—17 dicembre 1927, fossero dichiarate inesistenti le pretese “colonie perpetue” comprendendone il territorio da esse occupate nella divisione; fosse riconosciuto che i terreni migliorati ai sensi della legge, erano estesi a ettari 1543.91.19; fosse ridotto a misura più giusta il canone di natura enfiteutica stabilito dal Commissario fin ragione di lire 38 per ettaro.

La Corte d'Appello di Roma — Sezione Speciale Usi Civici — con sentenza 22 maggio — 12 giugno 1933, in parziale riforma della impugnata sentenza, ordinò che il perito Dott. Corrado FRATINI, a completamento della precedente perizia AMADEI:

1°) Verificasse e precisasse:

- a) l'estensione dei terreni esclusi dalla divisione perché posseduti a titolo privato dell'intero ex feudo di S. Fiora;
- b) l'estensione dei terreni esenti dalla divisione per essere in essi cessato l'esercizio degli usi civici di pascolo, di legnatico e di semina per effetto di proprie migliorie sostanziali e permanenti apportativi dalla proprietaria Soc. Monte Amiata e dai suoi dante causa;
- c) la estensione dei terreni sui quali l'esercizio degli usi civici di pascolo e di legnatico risultava menomato dal taglio dei boschi eventualmente abusivo ed irregolare eseguito dalla Soc. proprietaria dal 1° gennaio 1926 in poi.

2°) proponesse il distacco del compenso di liquidazione in località diversa suggerita dal perito AMADEI.

Le stesse parti comparenti premesso e dichiarano ancora: il Comune di Castell'Azzara con ricorso del 2 maggio 1926 al Commissario reg.le per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma,

1 Lesiva : dannosa;

2 Art.2 : Nel giudizio di accertamento circa l'esistenza natura ed estensione degli usi civici, ove non esiste la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova perché l'uso dell'uso civico non sia causato anteriormente ai 1800.

3 Invadere: entrare nelle attribuzioni altrui.

4 Incidentale: che giudica non sui merito della causa ma su una questione accessoria.

esponesse che ai naturali del paese di Castell' Azzara e frazione competevano i diritti civici di pascolo, legnatico e di terratico sui beni compresi nell'ambito del proprio territorio in quanto già facevano parte dell'ex contea di S. Fiora e tra l'altro ne chiedeva la liquidazione anche per le altre tenute di Cornacchino e di Monte Crognolo (Sez.P di Castell' Azzara) appartenenti alla Soc. An. Min. Monte Amiata.

Con decreto in data 22 giugno 1926 il Commissario ordinò la comparizione in giudizio dei numerosi proprietari di terre indicati nel ricorso e, tra essi, anche la Soc. Monte Amiata per l'esperimento della conciliazione ed in difetto, per sentirsi emettere ulteriori provvedimenti di merito.

La Soc. Monte Amiata con ricorso 17 aprile 1931, premesso che nei giorni 1,6,7 e 8 aprile stesso anno erano stati sorpresi nella tenuta di Cortevicchia, nei vocaboli¹ "Capanna", "sottostrada", "la Vigna", "il Benefizio", alcuni pastori nell'atto in cui pascolavano pecore e capre di proprietà di Leoni Innocenzo, Brogi Ottavio, Leoni Romilda, Perugini Agile, Leoni Vincenzo, Leoni Giovanni, Leoni Giovanni, Biserni Vincenzo, Brugi Rosa, - Turcheschi Agostino che il fatto costituiva "spogliazione violenta e clandestina di possesso", chiedeva che il Commissario, previa citazione in giudizio delle sopra indicate persone, ordinasse la reintegra² in possesso delle terre ai vocaboli di cui sopra a favore di essa società esponente.

La stessa Società con ricorso rispettivamente in data 18 agosto — 7 settembre 1931 e 3 giugno 1932 premesso che Bellini Duilio, domiciliato alla Marruchina, quantunque non abitante del luogo ma pur vantando diritto di uso civico, aveva dissodato clandestinamente e senza il consenso di essa Società, 1400 mq. di terreno nel podere "Aiaccia" della tenuta di Cellena; che nei giorni 29 e 30 maggio e 17,28 e 31 luglio stesso anno Casamenti Pietro, Cassamenti Giuseppe, Dani Pietro, Sargentoni Giacomo, Vasconi Agostino, Amadii Egidio, Sargentoni Narciso e Mazzieri Alfredo, naturali della frazione di Selvena, avevano occupato e dissodato una certa quantità di terra rispettivamente nei vocaboli Acqua Calda, Serratella, Fosso confine, Campolungo, Campo del Nespolo, Faggeta, Aia delle Nottole e Poderino della tenuta di Selvena; che nell'ultima decade di settembre del 1931 Borzi Domenico in contrada "Callaia" della tenuta di Selvena aveva occupato e dissodato circa un ettaro di terreno e in un campo posto in contrada "Fonte del Raspollo" della stessa tenuta che il Sorzi teneva a terratico, aveva sostituito la siepe morta con un muro di natura permanente che tutti questi fatti costituivano "spoglio clandestino e violento", chiedeva la manutenzione o, quanto meno, la reintegra in possesso della predetta terra.

Con i decreti Commissariali rispettivamente in data 18 aprile, 2 agosto, 12 settembre 1931 e 8 giugno 1932 il Commissario ordinò la comparizione in giudizio di tutte le su indicate persone nonché i Comuni di S. Fiora e Castell' Azzara per l'esperimento di conciliazione ed in difetto, per sentirsi emettere i provvedimenti di merito.

Con atti ritualmente notificati a tutti gli interessati per mezzo di ufficiale giudiziario, la Soc. Monte Amiata dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di cui ai ricorsi 17 aprile, 18 agosto, 7 novembre 1931 e 3 giugno 1932 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.343 e segg. del Cod. di Procedura Civile, rinuncia che è stata ritualmente accettata dagli interessati.

Durante le more³ dell'espletamento della perizia giudiziaria affidata al Dott. Corrado FRATINI le parti, in seguito al diretto interessamento del Prefetto della Prov. di Grosseto, desiderose "in pieno spirito fascista" di porre rapidamente fine a tutte le predette vertenze che da secoli tengono in sospeso la realizzazione delle aspirazioni delle laboriose popolazioni agricole di Selvena, Cellena, Cortevicchia allo scopo di restituire alla coltivazione — anche nel supremo interesse della Nazione i 4835 ettari di terra costituenti l'antica contea di S. Fiora, hanno iniziato trattative allo scopo di

1 Vocaboli: nelle voci denominate.

2 Reintegra: rimettere la cosa nel suo stato primitivo.

3 More: durante il tempo;

comporre, in via bonaria, la conciliazione delle vertenze medesime.

In seguito a ciò le parti stesse, sempre in pieno accordo, davano incarico al Perito Giudiziale dr. Corrado FRATINI di predisporre, nei limiti dei giudicati¹ sopra ricordati, un progetto di divisione delle tenute in contestazione.

Tali trattative, svoltesi laboriosamente con l'intervento diretto anche di speciali rappresentanti delle popolazioni rappresentate sotto l'egida² dell'Autorità tutoria, hanno approdato³ ad un felice risultato essendosi le parti tutte trovate d'accordo circa la estensione, il valore, la ubicazione e la porzione delle tenute da assegnarsi in piena proprietà ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora a titolo di compenso⁴ per la liquidazione degli usi civici sulle terre stesse spettanti alle popolazioni sopra ricordate, giusta la perizia di stima ed il progetto di divisione all'uopo redatto dal Dott. Corrado FRATINI.

Dal detto progetto, depositato e giurato presso la Segreteria del R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma in data 25 marzo 1937, risulta:

1° che la superficie dell'intero comprensorio divisibile è di Ha 4867.62.77 e che il suo valore è di lire 7.894.403;

2° che la quota da attribuirsi ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora in proprio ha una superficie complessiva di Ha 1948.55.05 ed un valore di lire 3.453.801,30;

3° che la quota da attribuirsi alla Soc. An. Min. Monte Amiata ha una superficie complessiva di Ha 2919.07.72 ed un valore di lire 4.440.601,70;

4° che le porzioni di terra delle due tenute che non hanno subito sostanziali e permanenti migliorie hanno una estensione di HA 2929.56.61 ed un valore da assegnarsi ai Comuni in virtù delle sentenze 12—17 dicembre 1927 e 4—11 luglio 1931 del R. Commissario Liquidatore e 22 maggio — 12 giugno 1933 della Corte di Appello di Roma, Sezione speciale usi civici, viene a corrispondere a lire 1.394.767,90;

5° che le porzioni delle tenute stesse migliorate ed il possesso della Soc.An.Min. Monte Amiata sui quali la Soc. proprietaria, a termine delle citate sentenze, e dell'art. 7 della Legge 16/6/1927 dovrebbe pagare un canone enfiteutico di lire 38 ad ettaro, hanno una estensione di Ha 1087.30.66 e che quindi il canone globale ammonterebbe annualmente a lire 40.555,65 il cui capitale di affrancazione al tasso del 4% viene a corrispondere a lire 1.1014.44 1, 25;

6° che le porzioni di terre sulle due tenute, migliorate ed occupate dei pretesi coloni perpetui hanno una superficie di ha 870.75.50 ed un valore globale di lire 1.695.380,80;

7° che la Soc. Monte Amiata avrebbe dovuto trasferire, al due Comuni, in virtù delle citate sentenze, beni per un valore globale di £ 2.409.209, corrispondente alla somma dei valori enunciati ai nn. 4° e 5°;

8° che la Soc. Monte Amiata trasferisce, invece, effettivamente beni — compreso il valore delle pretese "colonie perpetue" per un valore totale lire 3.453.801,30 e, quindi, effettuava una maggiore assegnazione per un valore di £ 1.044.592,15 in confronto al valore globale di £ 2.409.209,15 sopra indicate;

9° che le dette maggiori assegnazioni di terre per £ 1044.593,15 e più che sufficiente a regolare la sorte eventuale delle pretese "colonie perpetue" come si evince dalla dimostrazione riportata

1 Giudicati: sentenze;

2 Egida: protezione, riparo, presidio.

3 Approdare: accostarsi, attraccare.

4 Compenso: risarcire, retribuire.

nell'ultima parte della perizia di divisione dalla quale risulta che, se anche tutti i terreni denunciati come "colonie perpetue" della estensione di Ha 870.75.80 e del valore di lire 695.380,60 dovessero essere restituiti ai pretesi coloni perpetui rimarrebbe sempre, a favore dei Comuni, il gettito netto ai terratici, determinato dalla somma di £ 33.000,00 e quindi rimarrebbe ai Comuni stessi un margine utile di lire 175.211,35. Che se invece, i detti terreni, denunciati dagli stessi utenti non fossero "colonie perpetue"¹ e lo fossero soltanto in parte, il margine utile dei due Comuni oscillerebbe tra la somma sopra indicata e quella di £ 479.465,22;

Con la considerata "transazione", le popolazioni interessate ricevono dalla Soc. An. Min. Monte Amiata a titolo di compenso di beni in valore tra il minimo di un terzo stabilito dai giudicati nelle ipotesi in cui tutte le occupazioni dei privati costituiscono "colonie perpetue" ed un massimo del 43,75% nella ipotesi in cui nessuna delle predette occupazioni costituisca "colonia perpetua"; che moltissime delle occupazioni stesse "sono di data recentissima; che molte altre rimontano solo a qualche decennio e che pochissime sono quelle che ripetono il titolo dal concordato del 1853 e nelle quali soltanto la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza, 23 giugno — 8 luglio 1896 emessa in causa il sig. Pio Ricci e la Casa Sforza Cesarini, rispettivamente affittuaria e proprietaria, a quel tempo, dell'ex feudo di S. Fiora e taluni occupatori di terre delle frazioni di Cellena e di Selvena, riconobbe la qualità e natura di "colonie perpetue"; che la transazione, tenuto anche conto dello stato di fatto e di diritto sopra ricordato relativo alle occupazioni interessate; che la transazione stessa ha, ad ogni modo, lasciati salvi ed impregiudicati² i diritti che i terrazzani accampano sulle terre occupate, sia sulla quota del comprensorio, sia su quella attribuita alla Soc. Monte Amiata, sia su quella attribuita ai due Comuni, diritti che essi particolari potranno, ove credono, far valere nella competente sede della giurisdizione ordinaria (art.46); che tutte le altre clausole dell'atto di transazione sono eque e giuste, il R. Commissario aggiunto per la liquidazione degli U.C. Di Roma considerato quanto sopra, ritiene che la transazione può omologarsi (approvarsi).

1 Per quanto riguarda le "Colonie perpetue", si veda la sentenza del Pretore di Arcidosso Dr. Leopoldo Cotti Porcinari del 28 marzo 1955 nella causa Soc. Min. Monte Amiata c. Diacinti Antonio e Ballerini Agostino, iscritta al n.554 del ruolo affari contenziosi.

2 Impregiudicati: di persona mal sottoposta a giudizio penale.

Atto di transazione stipulato in data 17/6/1937 omologato dal Commissario Aggiunto Manca il 24/8/1937

Il suddetto Commissario,

Vista la deliberazione del Podestà del Comune di S. Fiora del 24/4/1937, n.24, pubblicata il 25 stesso mese ed approvata dalla G.P.A. con provvedimento 16/6/1937, n.6556;

Vista la deliberazione del Comune di Castell'Azzara del 8/5/1937, pubblicata il 9 stesso mese ed approvata dalla G.P.A. con provvedimento del 16 giugno 1937, n.6556;

Vista la deliberazione del Commissario straordinario per la rappresentanza degli utenti della frazione di Selvena del 28 maggio 1937 n.35 pubblicata il 30 stesso mese ed approvata dalla G.P.A. con provvedimento 16 giugno 1937 n.6556;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Soc. An. Min. Monte Amiata del 28/5/1937, n.179;

Vista la perizia redatta dal dott. Corrado Fratini depositata e giurata nella Segreteria di questo Regio Commissario in data 25 marzo 1937;

Visti gli artt.4—5—6—7 e 29 della legge 16 giugno 1937, n.1766 sull'ordinamento degli Usi Civici del regno.

DECRETA

è omologato il seguente atto di transazione.

In conseguenza sono affrancati dagli Usi Civici di semina (terratico), pascolo, legnatico ed altri sussidiari denunciati a questo Commissariato con i ricorsi 30 e 31 marzo 1926 e 25 maggio stesso anno secondo le pattuizioni contenute nell'atto medesimo, i fondi censiti¹ in catasto dei Comuni di S. Fiora e di Castell'Azzara (GR) di proprietà della Soc. An. Min. Monte Amiata della complessiva estensione di Ha 4.867.62.77 e del valore di lire 7.894.403,00.

Articolo 1

Le parti comparenti dichiarano e riconoscono che il comprensorio di terre cui si riferisce il presente atto di "transazione e di liquidazione degli usi civici di pascolo, di legnatico di semina ed altri minori" spettanti ai naturali delle frazioni di Selvena, di Cellena — Cortevicchia e del capoluogo del Comune di Castell'Azzara sulle terre costituenti l'ex contea di S. Fiora in conformità di quanto stabilito con le sentenze 12—17 dicembre 1927, 4—11 luglio 1931 del Regio Commissario Liquidatore, 22 maggio — 13 giugno 1933 della Corte di Appello di Roma, Sez. Speciale Usi Civici e di quanto fu denunciato con ricorso 26 maggio 1926 del Comune di Castell'Azzara nell'interesse dei naturali del capoluogo e della frazione di Selvena sugli appezzamenti Cornacchino e Montecrognolo (Sez. P del Catasto) rispettivamente rappresentati ai catasti rustici dei Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora, confinanti:

A Nord dalla tenuta del Conte Piccolomini (Triana) sino alla Fiora, quindi per un piccolo tratto dal corso della Fiora e, risalendo verso levante dalla proprietà Balocchi Antonio, Balocchi Angelo, Menichetti Egisto ed altri proprietari del Comune di S. Fiora poscia dalla proprietà Rosselli sino ad incontrare il limite nord della tenuta del territorio di Castell'Azzara;

Ad Est dalla proprietà Rosselli nel primo tratto e quindi dalla proprietà Papalini Carlo ed eredi Baiocchi poste tutte nel territorio del Comune di Castell'Azzara; A Sud dalle proprietà Villavecchia

1 Censiti: iscritti nel censo catastale.

Oreste, Ercolani Pietro, Conti Francesco, Salotti Luigi, Vasconi Gustavo ed altri frontisti del fosso confine divisorio col Comune di Sorano sino ad incontrare il Fiume Fiora ed sull'opposto versante dal Fosso Rigo con i frontisti Forani Giulio, Zammarchi Settimio, Zammarchi Leonetto, Rossi Luigi, Rossi Ernesto ed altri proprietari del Comune di Roccalbegna, sino ad incontrare la località Marrucchina;

Ad Ovest dalla proprietà Mugnaioli Severino, Rossi Angelico, Fabbrini Alfredo ed altri possidenti dei Petricci sino ad incontrare nuovamente la tenuta Triana del Conte Piccolomini posta su confine nord, punto di partenza.

Detti beni misurano una superficie effettiva di ettari 4.867.62 e centiare 77 ed hanno un valore complessivo di lire 7.894.403,00 il tutto come risulta dalla relazione di perizia redatta per comune incarico dal dottor Corrado Fratini, perizia che le parti hanno affermato di conoscere perfettamente e di approvare in ogni sua parte, riconoscendola esatta e rispondente alla realtà, sia nella parte descrittiva come in quella valutativa.

Articolo 2

Stabilisce che a titolo di compenso per la liquidazione degli Usi Civici di pascolo, semina, legnatico ed altri minori denunciati con i ricorsi 30—31 marzo e 26 maggio 1926, come notificati al 1° comma dell'art.1 nonché a tacitazione di ogni altra pretesa in relazione ai diritti stessi denunciati e non denunciati e comunque vantati dai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora e dai naturali delle frazioni di Selvena e di Cellena — Cortevicchia e di quelli del capoluogo del Comune di Castell'Azzara, la Soc. An. Min. Monte Amiata a norma e per gli effetti degli artt. 4,5,6 e 7 della legge 16/6/1927 n.1766 CEDE E TRASFERISCE IN PROPRIETA' AI COMUNI DI SANTA FIORA E DI CASTELL'AZZARA nel nome di quali accettano, il signor Fasciani Pietro podestà di S. Fiora, dottor Almerindo Garsia, Commissario Prefettizio del Comune di Castell'Azzara il dottor Fortunato Massa in rappresentanza dei naturali di Selvena, una parte del comprensorio dei suoi beni posti in comunità di Castell'Azzara (si veda la descrizione delle particelle con i rispettivi articoli di stima— v. pagg.125a planimetria illustrativa).

I beni attribuiti globalmente ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora, ammontano a complessivi ettari Ha 1948.55.05 dei quali ettari Ha 1191.75.40 compresi nelle sezioni G—H—I—Q—R—T della comunità di Castell'Azzara ed Ha 756.79.65 sono compresi nelle sez. S e V della comunità di S. Fiora e risultano rispettivamente gravati da un reddito imponibile ratizzato come da tipo di frazionamento.

Articolo 3

Precisa che la quota dei beni sopra indicati, attribuita ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora della superficie di Ha 1948.55.05 ha un valore di lire 3.453.801,30 compresi i fabbricati e soprassuoli, come risulta dalla citata perizia di stima e da quella di divisione redatta dal dott. Corrado Fratini e sono distinti da tre corpi così delimitati:

1° Corpo posto nel territorio di Castell'Azzara e confinato, a partire dalla località "casa Terni" dalla proprietà Rosselli, beni attribuiti alla soc. Monte Amiata fino alla Fiora, fiume Fiora per un breve tratto, indi nuovamente beni assegnati alla soc. Monte Amiata sino alla capanna del Sordino e Poscia dalla strada S. Fiora — Castell'Azzara sino a ritornare alla località Casa Terni;

2° Corpo posto pure nel territorio di Castell'Azzara e confinato a partire dai pressi di Querciolaia, dalla proprietà Ballotti Luigi, Vasconi Gustavo, Conti Francesco, per un breve tratto del fiume Fiora e quindi su tutti gli altri lati dai beni assegnati alla soc. Monte Amiata.

3° Corpo posto nel territorio di S. Fiora e confinato dalla località Marrucchina, dalle proprietà

Mugnaioli Severino, Rossi Angelico, Fabbrini Alfredo ed altri possedenti dei Petricci quindi dalla tenuta Triana di proprietà Piccolomini su due lati, dal fiume Fiora e dalla parte a sud dei beni assegnati alla soc. Monte Amiata sino ad incontrare il fosso del Rigo a contatto con la proprietà Rossi Renato.

Articolo 4

Afferma che detta quota di beni viene ceduta e trasferita nello stato in cui attualmente è posseduta dalla soc. An. Monte Amiata con ogni annesso e connesso, pertinenza ed accessione e diritti di ogni genere attinenti alla proprietà e la società Monte Amiata dichiara espressamente di volere, a partire dalla data di attuazione del presente atto, fissata dall'art.9 ritenersi estranea al godimento dei beni sopra indicati, trasferiti e ceduti ai comuni di Castell'Azzara e S. Fiora e di ogni loro utilità, salvo le eccezioni contemplate dagli artt. che seguono.

Articolo 5

Precisa come effetto della cessione e del trasferimento della quota di beni che con la presente transazione la società Monte Amiata fa ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora per il titolo di cui al precedente art.2 tutto il resto del comprensorio gravato resta di proprietà esclusiva della predetta società anonima Monte Amiata, libero ed esente da qualunque diritto di Uso Civico e promiscuità di godimento denunciati e non denunciati, comunque pretesi e vantati dalle popolazioni di Cellena—Cortevicchia, di Selvena e del capoluogo del Comune di Castell'Azzara.

Articolo 6

Descrive il comprensorio che resta libero dagli Usi Civici della Soc. Monte Amiata nei beni posti nella comunità di Castell'Azzara sez. G e di S. Fiora (sez. P ed N).

Articolo 7

La quota dei beni sopra indicata attribuita alla soc. Min. Monte Amiata della complessiva superficie di Ha 2919.07.72 al netto dei fabbricati, chiusure ecc. cedute ai Comuni come risultato dalla citata perizia di stima e da quella di divisione redatta dal dott. Corrado Fratini ha un valore di lire 4.440.611,70 ed è costituita da numero 4 corpi così confinati:

1° Corpo : posto nel territorio di Castell'Azzara, delimitato a partire dalla località "Casa Terni" dai beni assegnati ai due Comuni sino alla Fiora; dal fiume Fiora e quindi dalla proprietà Balocchi Antonio, Balocchi Angelo, Menichetti Egisto ed altri proprietari del Comune di S. Fiora ed infine dai beni Rosselli posti nel contiguo territorio di Piancastagnaio e di Castell'Azzara;

2° Corpo delimitato dalla proprietà Rosselli, Papalini Carlo, eredi Baiocchi, Villavecchia Creste ed Ercolani Pietro; quindi dai beni assegnati dai Comuni dal podere "Banditella" fino a raggiungere il posto trigonometrico di Poggio la Vecchia.

3° Corpo : comprendente la cosiddetta zona mineraria e terreni annessi presso Selvena e la "Carminata" delimitati da tutti i lati dai beni assegnati ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora.

4° Corpo : posto nel territorio di S. Fiora, delimitato a nord dai beni assegnati ai comuni, dal fiume Fiora e dal fosso "Rigo" divisorio delle proprietà Forani Giuseppe, Zammarchi Settimio, Rossi Luigi e Rossi Ernesto ed altri proprietari del Comune di Roccalbegna.

Articolo 8

In relazione alla quota di beni ora descritti, ed analogamente a quanto, con l'art.4 è stato pattuito in favore dei comuni, il Podestà ed i Commissari prefettizi di S. Fiora e di Castell'Azzara nonché quello che rappresenta i naturali delle frazioni di Selvena nel nome nonché i Signori Leoni Placido,

Finocchi Edoardo, Biserni Vincenzo, Morelli Valentina, Casamenti Giuseppe, Borzi Domenico, Dani Francesco, Paris Luigi e Caporali Agostino dichiarano di volersi, sempre a partire dalla data di attuazione del presente atto fissato dall'art.9, considerare "estranei completamente al godimento e ad ogni altra utilità delle terre facenti parte di detta quote".

La soc. an. min. Monte Amiata ne resterà in possesso e nel pieno godimento nello stato in cui sotto la stessa data i terreni si troveranno con ogni annesso e connesso, pertinenza ed accessione salvo le eccezioni di cui agli artt. che seguono. Resta soltanto salvo il diritto a favore di chi di ragione di raccogliere i frutti ancora pendenti eventualmente a quella data.

Articolo 9

La cessione e il trasferimento di cui all'art.2 e l'attribuzione di cui all'art.3 avranno effetto dal giorno in cui la Corte dei Conti avrà registrato il decreto col quale S.E. il Ministro dell'Agricoltura e Foreste avrà approvata la presente transazione¹.

Dalla detta data i diritti ed oneri rispettivamente gravanti, con titolo legale, le due quote di cui agli artt.2 e 6 si intenderanno ricadere rispettivamente a vantaggio ed a carico dei Comuni di S. Fiora e di Castell'Azzara nel nome e della soc. Monte Amiata con riferimento alle singole quote. Pure da tale data si intenderanno ripartite le imposte e sovrainposte fondiari e qualunque altro onere tributario del genere con riferimento sempre alla rispettiva quota.

Articolo 10

Le quote dei beni sopra assegnate rispettivamente ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora ed alla Soc.An.Min. Monte Amiata conformi alle rappresentanze catastali, superfici e valori sopra indicati, sono state delimitate sul terreno mediante la apposizione di n.33 termini principali in pietra distinti con i numeri romani progressivi dal I al VII per il Comune di S. Fiora e dal I al XXVI per quello di Castell'Azzara e da n.170 termini secondari distinti con numeri arabi progressivi dal 1 al 23 per il Comune di S. Fiora e dal 1 al 146 per quello di Castell'Azzara nonché da 80 piccoli termini delimitanti la zona mineraria del Morone ed annessi (vasca, colina, galleria della Carminata, ecc.)².

Articolo 11

La linea di delimitazione fra le due quote di beni e la precisa ubicazione dei singoli termini principali sono stati riportati in appositi registri in due planimetrie illustrative in scala al 5.000 e al 10.000 rimaste depositate presso il perito liquidatore e da servire in base per le volture tanto al vecchio, quanto al nuovo Catasto ed inoltre la ubicazione delle quote di divisione risulta chiaramente indicata nella planimetria al 25.000 allegata alla perizia e alla presente transazione nella quale i beni assegnati ai Comuni sono colorati in rosa e quelli assegnati alla Soc. An. Monte Amiata in verde.

Regolazioni delle sorgenti

Articolo 12

Conforme al progetto di divisione ed agli accordi intervenuti fra le parti, le sorgenti esistenti entro

¹ Transazione: è stata approvata con decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste il 4 ottobre 1937, registrata alla Corte dei Conti l'11 ottobre 1937, registro n. 13 foglio n.291.

² Gli antichi dovettero sentire la necessità di regolare reciproci bisogni di dipendenza delle esigenze locali nei loro fondi a mano a mano che si venne frazionando la proprietà. Si hanno notizie antichissime di cerimonie religiose riguardanti il rispetto della proprietà. In certi giorni dell'anno i capi delle famiglie facevano il giro dei loro campi percorrendo la striscia di rispetto lasciata libera tra le proprietà, spingendo innanzi le vittime per il sacrificio, cantando inni; offrendo sacrifici sulle pietre che segnavano il confine che i romani chiamavano "iddii Termini". Le controversie che sorgevano sui confini della proprietà i romani li facevano decidere dai giudici sacerdoti del Dio Termine per cui i termini lapidei, divisori della proprietà, furono sempre rispettati in ogni tempo. Provvide leggi inflissero pene severe contro coloro che rimuovevano o spiantavano i termini. La legge agraria emanata da Calo Cesare infliggeva per questo reato la pena della rilegazione o della fustigazione.

l'intero comprensorio, sono state ripartite come segue:

Articolo 13

Ai Comuni di Castell'Azzara e S. Fiora, oltre alle sorgenti esistenti entro le quote assegnate ai medesimi (sorgente di "Poggio Montone", di "Belvedere", del "Trogolo" in Comune di Castell'Azzara e sorgente "la Chiesa" di Cellena in Comune di S. Fiora, viene attribuita l'erogazione di litri 0,50 al secondo da prelevarsi dalla sorgente del "Raspollo" per l'alimentazione del lavatoio di "Belvedere" e di due abbeveratoi con l'obbligo però della restituzione dei rifiuti al corso normale delle acque. La predetta sorgente è posta nella quota assegnata ai due Comuni del territorio di Castell'Azzara ed è stata attribuita in proprietà alla Soc. Monte Amiata a quanto è pattuito nei successivi artt.16 e 17.

Articolo 14

La sorgente del "Fontanile" posta nella quota assegnata ai due Comuni del territorio di Castell'Azzara viene attribuita in proprietà comune alla Soc. Monte Amiata e ai due Comuni. La relativa erogazione, determinata in ragione di litri 3 al minuto secondo, viene attribuita per litri 1,50 al minuto secondo alla Soc. Monte Amiata e per litri 1,50 al minuto secondo ai due Comuni.

Resta altresì convenuto che, qualora la erogazione dovesse variare, il riparto dovrà rimanere inalterato in ragione cioè della metà per ciascuna quota.

Articolo 15

Ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora viene attribuita la erogazione di litri 0,75 al minuto secondo, fornito dal getto continuo delle due cannelle esistenti presso il casotto in murature della sorgente della "fonte della Ripa" e che serve all'alimentazione degli adiacenti abbeveratoi, sorgente che, pure essendo posta nella quota assegnata al Comune del territorio di S. Fiora, rimane di proprietà della Soc. An. Min. Monte Amiata, conforme a quanto è pattuito nel successivo art.19.

Ai detti Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora viene assegnato 1/4 della erogazione effettiva della sorgente del "Carpino" posta nella quota attribuita ai Comuni del territorio di S. Fiora, sorgente che — come la precedente — è attribuita in piena proprietà alla Soc. Monte Amiata conforme a quanto è pattuito nel successivo art.18.

Articolo 16

Alla Soc.An.Min. Monte Amiata oltre alle sorgenti esistenti,oltre alla quota ad essa assegnata e che rimarranno di sua piena proprietà (Fonte Nassa, fonte del confino o fonte Coperta, sorgente del Cornacchino e fonte Braconi) viene pure attribuita in proprietà la sorgente del Raspollo — conosciuta anticamente come acqua della Mola — mentre i due Comuni, conforme a quanto è stato pattuito all'art.13, avranno diritto a prelevare litri 0,50 al minuto secondo obbligandosi però di restituire il rifiuto agli abbeveratoi e lavatoi al corso normale delle acque.

Articolo 17

La Soc. An. Min. Monte Amiata si obbliga, entro un mese dal termine fissato dalla prima parte dell'art.19, di costruire un abbeveratoio alimentato con le acque del "Raspollo", in località da convenirsi e, qualora la stessa Società dovesse racchiudere in condotta le acque della predetta sorgente del Raspollo, si obbliga parimenti di costruire — in qualunque tempo futuro — un secondo abbeveratoio, anticipando le spese relative che verranno poi ripartite in ragione di 27/48 a carico della Soc. Monte Amiata e di 21/48 a carico dei Comuni.

Articolo 18

La sorgente della “fonte del Carpino” esistente entro la quota attribuita ai Comuni nel territorio di Castell’Azzara viene assegnata in proprietà alla Soc. Monte Amiata ove lo ritenga necessario, pro” vederà a sue spese alla relativa conduttura, lasciando però 1/4 della erogazione effettiva, a favore dei due Comuni, conforme a quanto è stato pattuito all’art.15.

Articolo 19

La sorgente della “Ripa” posta nel territorio di S. Fiora e che già alimenta l’acquedotto di Cortevicchia costruito dalla Soc. Monte Amiata, viene pure attribuita in proprietà alla detta società, mentre ai Comuni di S. Fiora e Castell’Azzara viene assegnata, presso la sorgente, conforme a quanto è stato pattuito all’art.13; l’erogazione di litri 0,75 al minuto secondo.

Articolo 20

La sorgente del Fontanile, già incondottata fino all’abitato di Selvena, rimane di proprietà comune fra la Soc. Monte Amiata ed i Comuni di Castell’Azzara e di S. Fiora in ragione di litri 1,50 per ciascuna quota al minuto secondo e con le altre modalità indicate al precedente art.14.

Articolo 21

La conduttura relativa della detta acqua che attraversa per intero la quota assegnata ai Comuni a partire dalla sorgente del “Fontanile” fino alle Case Nuove dovrà essere mantenuta dalla Soc. Monte Amiata e dai due Comuni a spese comuni in proporzione del valore delle rispettive quote, ripartendosi cioè la spesa relativa di manutenzione e di rinnovamento, in ragione di 27/48 a carico della Soc. Monte Amiata e di 21/48 a carico dei Comuni di Castell’Azzara e S. Fiora,

A partire dalle “Case Nuove” il tratto della condotta che conduce l’acqua al paese di Selvena, tratto che viene assegnato in proprietà ai due Comuni, verrà mantenuto per intero dal Comune di Castell’Azzara, nel cui territorio si trova, mentre l’altro tratto di conduttura che, a partire dalle Case Nuove conduce l’acqua ai fabbricati di fattoria e di direzione della Società Monte Amiata, resterà di proprietà di detta Società e verrà da questa mantenuta completamente a spese proprie.

Articolo 22

La ubicazione, attribuzione e reparto di tutte le sorgenti sopra indicate è riportata in una planimetria illustrativa che è allegata all’originale della perizia depositata presso il R. Commissario Liquidatore, contro firmata, per approvazione, dalle parti interessate.

Articolo 23

Le particelle distinte in sez. V della Comunità di S. Fiora a: 75, 76, 76, 85, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 116, 119, 134 e 135 e la particella 4 della sez. S, assegnata ai Comuni di Castell’Azzara e S. Fiora ed attraversata dall’acquedotto di Cortevicchia già da tempo costruito dalla Soc. Monte Amiata e cioè una striscia della lunghezza di m.2 e della lunghezza complessiva di metri 21,50 rimarranno gravate a favore della stessa Società Monte Amiata da una servitù perpetua di acquedotto.

Articolo 24

Sopra la detta striscia di terreno gravata da servitù di acquedotto sarà permesso il pascolo degli animali degli utenti: sarà invece assolutamente proibito lavorare e sementare la detta zona e specialmente non potranno gli utenti impiantare su questa, alberi di qualsiasi specie, mentre tutti quelli che vi potessero crescere naturalmente potranno venire sradicati a loro spese ma senza compenso alcuno dalla Soc. Monte Amiata.

Articolo 25

La Soc. Monte Amiata avrà pure diritto di accedere alla striscia di terreno gravata da servitù di acquedotto con materiali, lavoranti, guardie, ecc. per eseguire qualsiasi lavoro occorrente alla condotta.

Articolo 26

Rimarranno gravate a favore della Soc. Monte Amiata da servitù perpetue di acquedotto e di accesso alle riverse sorgenti sotto indicate assegnate ai Comuni di Castell'Azzara e S. Fiora: la sorgente del "Raspollo" nel territorio di Castell'Azzara; del "Fontanile" nel territorio di Castell'Azzara, del "Carpino" nel territorio di Castell'Azzara.

Articolo 27

Sui predetti terreni gravati dalla servitù di acquedotto, conforme a quanto è stato pattuito nell'art.24 per acquedotto di Cortevicchia, sarà permesso il pascolo degli animali degli utenti. Sarà invece assolutamente proibito lavorare e sementare la zona, impiantare su questi terreni alberi di qualsiasi specie.

Articolo 28

In conformità di quanto è stato stabilito per lo acquedotto di Cortevicchia la Soc. Monte Amiata avrà pure diritto di accedere alla striscia di terreno della larghezza di m.2 gravata dalla servitù di acquedotto sopra indicata il tutto conforme a quanto è stato specificatamente indicato nell'art.25.

Articolo 29

Poiché nel territorio di S. Fiora già esisteva, al momento della valutazione dei beni in favore del Comune di Manciano una servitù di acquedotto costituita con atti a rogito Amilcare De Carolis il 4 settembre 1914, registrato a Pitigliano il 23 settembre stesso anno al n.81, Vol.43 gravante le particelle del Comune di S. Fiora poste nella Sez.V mappali 229,29,32,34,43,42,65,66,71,72 e 59 ed in Sez. S mappali 25,26,16,17,64,65,100 e 111 per una lunghezza complessiva di m.4730 e la larghezza normale di m.4,00, la detta servitù di acquedotto graverà rispettivamente sulle quote assegnate tanto ai Comuni di S. Fiora e di Castell'Azzara quanto sulla quota attribuita alla Soc. Monte Amiata senza, che le parti abbiano diritto ad alcun compenso, fatta eccezione degli eventuali danni che venissero arrecati per l'attraversamento dei terreni percorsi dall'acquedotto di Manciano.

Articolo 30

I principali patti e condizioni che regolano la costituzione delle servitù di acquedotto a favore del Comune di Manciano sono rappresentati dagli artt.2,3,4,5 e 6 del citato rogito De Carolis il cui contenuto le parti dichiarano di conoscerle e di approvarle nel modo più ampio e completo e senza eccezione di sorta.

Regolazione delle strade

Articolo 31

Il tronco stradale costruito dalla Soc. Monte Amiata che dalla frazione di Selvena scende fino alla miniera "Dainelli" pure essendo stato costruito a totale spesa della soc. proprietaria, viene ceduto gratuitamente dalla Soc. Monte Amiata ai Comuni di Castell'Azzara e S. Fiora, che dopo le debite approvazioni dell'atto presente, provvederanno a completare le pratiche per la iscrizione del tronco fra le strade comunali.

Articolo 32

Il detto tronco stradale rappresentato al catasto della Comunità di Castell'Azzara in Sez. H da porzioni delle particelle 170.183.184.182 e 178 attribuito, come l'art. precedente ai due Comuni, verrà così regolarmente intestato ai Comuni medesimi.

Articolo 33

L'altro tronco della strada che a partire dal bivio della "Dainelli" scende alla miniera del "Morone" — pure costruito dalla Soc. Monte Amiata — e cioè la striscia di terreno occupata dalla sede stradale e scarpate nel tratto che attraversa la zona assegnata al Comune rappresentata da porzione della particella 182 Sez. H conforme alla perizia di divisione, viene attribuita ed assegnata alla stessa Società alla quale, quindi, verrà regolarmente intestata al catasto.

Articolo 34

la strada privata costruita dalla Soc. Monte Amiata che dalla provinciale Marruchina — Cellena scende alla fattoria di Cortevicchia, viene pure attribuita alla predetta società alla quale spetterà per intera la relativa manutenzione. Detta strada sarà gravata da una servitù attiva di passaggio a favore degli utenti dei Comuni di Castell'Azzara e Santa Fiora i quali potranno transitare la detta strada a piedi o con animali da essa rimanendo però vietato il transito di veicoli a trazione meccanica od animale.

Articolo 35

La strada campionata che dal paese di Selvena sale alla miniera del "Cornacchino" e prosegue verso il capoluogo di Castell'Azzara, essendo stata costruita lungo il tracciato della detta via, dovrà considerarsi come strada vicinale consorziale e la relativa manutenzione verrà ripartita tra le parti interessate e norma di legge.

Articolo 36

La sede della strada o del tratturo¹ attraverso la zona di abbeveraggio, rappresentata dalle porzioni delle particelle 129.137 e 135 della Sez. T della Comunità di Castell'Azzara, viene attribuita in proprietà alla soc. Monte Amiata che resterà gravata dalla servitù di passaggio a favore degli utenti dei due Comuni affini attraverso la stessa sede possono transitare il bestiame che dalla zona di Selvena scendono ad abbeverarsi sul flora o viceversa.

Articolo 37

La piccola zona quadrangolare di mio per m.10 formata presso il camino della miniera, rappresentata da porzione della particella I sez. R della Comunità di Castell'Azzara viene assegnata in proprietà alla Soc. Monte Amiata e resterà pure gravata da servitù di passaggio a favore degli utenti dei due Comuni per il transito delle persone e del bestiame che debbono recarsi dall'una all'altra zona contigua, assegnata ai Comuni di Castell'Azzara e Santa Fiora.

Sugli opposti lati della detta zona quadrangolare saranno apposti, nel termine di cui all'art.9 quattro cancelli da munirsi eventualmente di chiusura a chiave a totale spese della Soc. Monte Amiata.

Articolo 38

Per le strade campionate di maggior transito e cioè:

— tronco stradale che da Querciolaia conduce alla miniera "Dainelli";

— strada Selvena — Case Nuove — Borghetto — Poggio la Vecchia fino al Cornacchino;

¹ Tratturo: Via per il passaggio dei grandi armenti.

— strada Selvena — Tassonaie — Porcareccia fino al Fiora con proseguimento all'opposto versante per il podere Grasceta fino ad incontrare il limite divisorio fra le quote, la Soc. Monte Amiata, a richiesta degli utenti e Comuni si obbliga a costituirsi, in qualunque momento in consorzio per la maturazione ed il miglioramento di esse strade ed eventualmente per la costruzione di nuove. Le spese relative saranno ripartite fra le parti a norma di legge.

Attraversamento di linee elettriche

Articolo 39

I beni che nel presente atto vengono trasferiti ai due Comuni sono attraversati dalle seguenti linee elettriche di proprietà della Soc. Monte Amiata:

- a) — linea trifase a 4000 volts della lunghezza di m.700 - che dalla cabina del “Morone” conduce a quella di Poggio “Zuccherone” attraverso le particelle assegnate ai Comuni Sez. H — n.182 e Sez. T n.38 Castell'Azzara);
- b) — Linea trifase a 4000 volts della lunghezza di m.400 che dalla cabina di Poggio Zuccherone la cabina di Pozzo Torino attraversando le particelle assegnate ai Comuni Sez. H 182 e 183 (Castell'Azzara);
- c) — linea a 150 volts della lunghezza di m.550 che dal pozzo Torino raggiunge gli Uffici di Direzione attraversando le particelle assegnate, ai Comuni Sez.H 171 e 123 (Castell'Azzara);
- d) — Linea trifase a 10.000 volts della lunghezza di metri 2.650 che dalla cabina di Poggio “Zuccherone” raggiunge la miniera delle “Soforate” attraversando le particelle assegnate ai Comuni Sez. H 258.33.40. 3946.63.66.69.56.57.58.59.104.198.167.184 e 182 e sez. G part.58 (Castell'Azzara);
- e) — Linea telefonica che a partire dalla Direzione di Selvena raggiunge la Direzione delle miniere dell'Abbadia San Salvatore della lunghezza di m.3.350. Tutte le particelle indicate ai suddetti commi resteranno gravate in perpetuo da servitù di elettrodotto a favore della Soc. Monte Amiata senza corrisposta di indennità, essendosi già questa computata in detrazione nella stima dei terreni sui quali al momento della valutazione, già esistevano le elettrocondotte.

Articolo 40

Fa riferimento a due concessioni minerarie esistenti sui beni assegnati alla Soc. An. Min. Monte Amiata per la escavazione perpetua dei giacimenti di mercurio conformi a due decreti 19/4/1935 del Ministero delle Corporazioni;

Con D.M. 15/4/1935 registrato alla Corte dei Conti il 30/4/1935 reg. n.6 Corporazioni, foglio 241 Ufficio Atti pubblici di Roma il 6/6/1935 n.7839 Libro I Vol. 27 alla società mineraria Monte Amiata con sede in Roma è concessa in perpetuo la miniera di mercurio denominata “Selvena” sita nel territorio del Comune di Castell'Azzara (GR) estensione Ha 3490;

— con D.M. 19/4/1935 registrato alla Corte dei Conti il 30/4/1935 reg.6 Corporazioni, fgl.242 e all'ufficio Atti Pubblici il 6/6/1935 n.7838 libro I vol.27, alla soc. Monte Amiata è concessa in perpetuo, la miniera di mercurio denominata “Cellena—Cortevicchia” sita nel territorio del comune di S. Fiora. Estensione Ha 1870.

Per quanto concerne le miniere si veda la legge 19 luglio 1927 n.1443 pubblicata su G.U. 23/8/1987 n.124 “Norme per disciplinare la ricerca e le coltivazione delle miniere del regno”.

Articolo 41

Rimangono salvi ed impregiudicati tutti i diritti spettanti alla Soc. Monte Amiata sopra le diverse zone assegnate ai due Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora i cui beni attribuiti nella perizia di stima e suddivisione si dovranno intendere di proprietà dei Comuni e rispettivi utenti per ciò che riflette il suolo, soprassuoli e fabbricati, mentre il sottosuolo in forza dei sopracitati decreti, rimarrà in concessione perpetua alla Soc. Monte Amiata per la escavazione dei giacimenti di mercurio.

Articolo 42

Le spese relative alla perizia di stima e quelle di divisione, alla delimitazione del terreno delle singole quote, estrazione di mappe e certificati catastali, tipi di frazionamento e quant'altro nonché quelle dell'atto di transazione resteranno a carico per 27/48 della Soc. Monte Amiata e per 21/48 a carico dei comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora. In solido sono tenuti alla liquidazione relativa, compresi gli onorari del perito liquidatore e di tutte le spese sostenute e da sostenersi per la completa attuazione della transazione.

Articolo 43

Le spese riflettenti la costruzione delle chiusure di divisione delle due quote, quelle di apposizione dei termini lapidei e così pure le spese per la costruzione di abbeveratoi, sistemazione di strade e reparto delle sorgenti fatte delle parti e da farsi in occasione della presente divisione e così pure le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere già fatte, resteranno a carico per 27/48 alla Soc. Monte Amiata e per 21/48 dei Comuni di Castell'Azzara e S. Fiora. Le parti provvederanno dopo la definitiva immissione in possesso delle due quote a compilare i conteggi e ai versamenti dei rimborsi relativi.

Articolo 44

Le spese legali per le cause promosse dinnanzi al R. Commissario Liquidatore degli usi civici ed alla Corte di Appello di Roma, Sez. speciale Usi Civici, si intendono compensate dovendo ciascuna delle parti provvedere alla liquidazione dai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora e dalla Soc. Monte Amiata per collaborare, nell'interesse delle parti medesime con il perito liquidatore.

Articolo 45

Le spese pagate dalla Soc. Monte Amiata per la perizia ordinata dal R. Commissario Liquidatore e redatta dal Perito Giudiziario ing. Giunio AMADEI ed ammontanti alla somma di lire 40.000 resteranno a carico per il 27/48 dei Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora e per il 21/48 alla Soc. An. Min. Monte Amiata.

Articolo 46

Le parti contraenti espressamente riconoscono e dichiarano che la presente TRANSAZIONE lascia salvi ed impregiudicati i diritti che i così detti coloni delle frazioni di Cellena—Cortevicchia e di Selvena vantano a titolo particolare su parte delle terre rispettivamente trasferite ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora ed attribuite alla Soc. Monte Amiata a norma e per effetto degli artt.2 e 5 del presente atto.

Articolo 47

Per effetto del presente atto s'intende provveduto alla transazione dei seguenti giudizi:

a) — Giudizio promosso con ricorso 30 marzo 1926 da Leoni Placido e loro CC. Di Cellena contro la Soc. Monte Amiata instaurato con decreto Commissariale 3 maggio 1926;

b) — Giudizio promosso con ricorso in data 31 marzo 1926 da Casamenti Giuseppe e LL.CC. di Selvena contro la Soc. Monte Amiata instaurato con decreto Commissariale 10 aprile 1926, giudizi dei quali furono emesse le sentenze 12—17 dicembre 1927, 4—11 luglio 1931 del Commissario ripartitore; 22 maggio — 12 giugno 1933 della Corte d'Appello di Roma — Sez. speciale usi civici;

c) — giudizio promosso con ricorso 2— maggio 1926 dal Comune di Castell'Azzara contro la Soc. Monte Amiata per quanto riguarda le zone del “Cornacchino e Monte Crognolo” (Sez. P del Comune di Castell'Azzara) instaurato con decreto 1° giugno 1926 nel quale intervennero volontariamente in data 13 gennaio 1937 i sigg. Paris Luigi fu Domenico e Caporali Agostino fu Giacomo naturali del capoluogo di Castell'Azzara.

Firmatari della transazione sono stati in data 17/6/1937:

— per il comune di S. Fiora il Podestà Pietro Fasciani, mentre dal verbale del 24/4/1937, risulta autorizzato a stipulare l'atto transattivo il Commissario Prefettizio Signor Eraldo Pantalei, assistito dal segretario comunale Francesco Balestra con delibera del 24/4/1937, n.24 pubblicata a norma di legge 25/5/1937 (domenica) nell'albo pretorio, senza osservazioni.

— per il Comune di Castell'Azzara dal Dott. Almerindo GARZIA. Commissario Prefettizio dal 1/2/1937 autorizzato a stipulare il presente atto con delibera dell'8/5/1937 pubblicata a norma di legge il 9 maggio 1937 senza alcuna osservazione;

— per la frazione di Selvena dal Commissario straordinario prefettizio Comm.Dott. Fortunato MESSA in rappresentanza dei naturali della stessa frazione;

— per la Soc.An.Min, Monte Amiata dal Gr.Uff.dott. Vincenzo FAGIUOLI, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società e dall'ing Giuseppe SAPPA direttore della Società medesima;

— da Leoni Placido fu Dionisio, Finocchi Edoardo, fu Gaetano, Biserni Vincenzo fu Francesco e Morelli Valentina fu Nicola ved. Leoni, naturali della frazione di Cellena:

— da Casamenti Giuseppe, Borzi Domenico e Dani Francesco naturali della frazione di Selvena;

— da Paris Luigi fu Domenico e Caporali Agostino fu Giacomo naturali del Capoluogo di CASTELL'AZZARA.

Roma, 21 agosto 1937

Il R.Commissario Aggiunto

F.to Manca

La soprascritta ordinanza è stata approvata con Decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste (Rossoni) del 1° ottobre 1937—XV, registrato alla Corte dei Conti l'11 dello stesso mese al reg.N. 13, fog. n.291.

Registrato a Roma il 2 dicembre 1937 Vol.558, n.3077 degli atti giudiziari.

Dopo aver indicato i particolari e le clausole dell'atto transattivo intercorso tra la Soc. An. Min. Monte Amiata, proprietaria dell'ex Contea di S. Fiora per averla acquistata — come già detto — nel 1906 mediante il quale la stessa Soc. cedeva ai Comuni di Castell'Azzara e di S. Fiora complessivamente Ha.1948.55.05 di terreno ad uso civico per i bisogni della popolazione¹, si ritiene utile precisare che tali usi civici realizzano diritti di condominio. La loro liquidazione altro non è che un procedimento divisionale di un bene tra il proprietario (nel caso di specie la Soc. Monte

¹ Da questo momento sono diventati ufficiali gli Usi Civici.

Amiata) e la popolazione utente (Comuni di Castell'Azzara e S. Fiora) che si è effettuato:

- a) mediante distacco di una porzione del fondo gravato da uso civico su terre di cospicua¹ superficie, non migliorate;
- b) mediante imposizione sul fondo di un canone corrispondente al valore dei diritti da liquidare nel caso si tratti di terre migliorate o piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.

¹ Cospicua: notevole, pregevole, visibile anche da lontana.

La legittimazione delle occupazioni

Le terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni o alle associazioni oppure che provengano dalle affrancazioni, in genere devono essere integrate ai detti enti e liberate dalle eventuali occupazioni a qualunque data rimontino. Tuttavia la legge prevede, nell'art.9, la possibilità, per gli occupatori, di ottenere la "legittimazione" dello stato di fatto, sempre su domanda degli interessati e sempre che concorrano le seguenti condizioni:

- A. L'occupatore deve aver apportato migliorie sensibili e permanenti;
- B. La zona deve essere tale che, legittimata l'occupazione, non si interrompa la continuità dei terreni;
- C. Lo stato di fatto duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono anche per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali della Provincia napoletane e siciliane alienate durante il periodo di divieto. Se la legittimazione non avviene, le terre tornano al Comune, alla frazione o alla Associazione.

Nel concedere la "legittimazione" il Commissario impone sul fondo occupato, un "CANONE DI NATURA ENFITEUTICA" (art.10 della Legge¹ a favore del Comune o della Associazione"). Il canone capitalizzato deve corrispondere al valore del fondo stesso con le modalità ex art.10 legge 1766, diminuito del valore delle migliorie, aumentato almeno di dieci annualità di interessi. Questo aumento non avviene quando l'occupante abbia già corrisposto una prestazione sia in generi che in denaro.

Il capitale affrancabile all'atto della legittimazione, è vincolato a favore del Ministero dell'Agricoltura per essere destinato ad opere permanenti a favore della popolazione (art.33 Reg.to e artt.24,32 Legge).

Con questo provvedimento, a norma dell'art.26 del R.D. 26/2/1928, n.338, le concessioni di terra ad utenza con l'obbligo di migliorarle fatte prima della pubblicazione del D.L 22/3/1924, n.751, saranno mantenute e trasformate in "enfiteusi perpetua", sempre che i concessionari abbiano adempiuto alle condizioni imposte dalla concessione.

Con il suddetto provvedimento non viene a crearsi alcun rapporto contrattuale al di fuori del pagamento del canone. Con questo provvedimento si consente al concessionario utente, la disponibilità del fondo. Con il provvedimento di "legittimazione" perfezionato con il decreto di approvazione sovrana, si determina la trasformazione della natura del bene da demaniale in "allodiale"² ed in conseguenza il privato così legittimato, è investito di natura privatistica tutelabile degli organi giurisdizionali ordinari (Cassaz. 14/8/1950 n.2456 in For. il 1950 — I — 497)³

1 Enfiteusi: (v. art. 957 e segg.Cod.Civ.) — Tra i vari diritti dei quali è titolare la persona, oltre a quelli relativi alle obbligazioni, alla garanzia ed alle successioni, vi sono quelli relativi che conferiscono al soggetto un potere diretto ed immediato sulla cosa per cui il titolare può farlo valere verso chiunque; questi diritti riguardano la proprietà ed il godimento sulla cosa altrui. L'enfiteusi appartiene a questa seconda categoria la quale si suddivide in due gruppi:

a) diritti che arrecano un vantaggio per i quali l'utilità della cosa è sottratta in tutte o in parte al proprietario ed attribuita ad un terzo sulla cosa ha la particolare signoria;

b) diritti che sono a vantaggio di un determinato fondo rappresentati dalla superficie e dall'enfiteusi che sono veri diritti reali perché possono essere alienabili e trasmissibili agli eredi. L'enfiteusi "è quindi un diritto reale su cosa altrui" il cui contenuto consiste in un godimento perpetuo o a tempo determinato di un fondo con l'obbligo di migliorarlo e di pagare al concedente un canone periodico consistente in una somma di denaro o in una quantità di prodotti fissi.

Occorre tuttavia precisare che con la legge 18/12/1970, n.1138 si sono venute a regolarizzare alcune situazioni: si sono venute a creare dopo le decisioni della Corte Costituzionale n.37 del 13/3/1969 con la quale fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22/7/1956 n.607 recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi alla data dei 26/10/1941.

2 Allodiale: libertà dei beni da vincoli feudali.

3 Cfr Iannitti Piromallo - Legittimazione delle occupazioni abusive in Giur. Cassaz. Civ. 1947 Vol. XXVI — 192 e Segg.

Se le terre sono state abusivamente occupate, viene ad escludersi il rapporto di enfiteusi essendo questo il principale requisito per la concessione della legittimazione in quanto tale rapporto costituisce l'equo indennizzo, sostitutivo del fondo in quanto la popolazione ha subito una vera espropriazione prima che il terreno sia concesso all'occupatore¹.

Le "legittimazioni" devono essere approvate dal Presidente della Repubblica.

L'art.25 del Reg.to precisa che l'occupazione si ha tutte le volte in cui manchi il titolo ovvero quando il titolo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti in ciascuna Regione all'epoca della concessione.

Si deve dunque ritenere "occupatore abusivo" cioè il possesso di "mala fede" colui che, trovandosi nel possesso di terre di origine comune, non sia in grado di produrre, a giustificazione del suo possesso, un titolo, ovvero qualora questo non sia riconosciuto valido a norma delle leggi vigenti (Cassaz. 18/3/1949 in mass. Foro Ital. 1949, 126).

Nel Reg.to vengono anche dettate norme di procedura che il Commissario deve seguire (art.29—31): egli deve procedere alla ricognizione dei fondi e alla loro circoscrizione affidando questo incarico ad un perito istruttore; in difetto di documenti originari potrà fare ricorso alle notizie desunte dai catasti antichi o recenti o fornite da indicatori locali. Precisata la consistenza del fondo nei suoi confini esterni. Il perito rileverà tutti i possessori privati in esso esistenti e distinguerà i possessori legittimi dalle arbitrarie occupazioni.

Redigerà poi un documento contenente tutte le notizie opportune da sottoporre all'esame del Commissario. Avvenuto il deposito degli atti presso la segreteria del Comune o della Associazione Agraria, gli interessati possono proporre la loro opposizione ed i possessori possono proporre al Commissario la domanda di "legittimazione" oppure la dichiarazione di "bonario rilascio delle terre occupate".

Quando l'opposizione o la domanda manchi il Commissario ordinerà la reintegra² e la restituzione dei frutti in conformità della perizia depositata.

La legittimazione rappresenta una deroga al principio della reintegra che trae la sua origine da antichissime consuetudini. Da un punto di vista strettamente giuridico la "legittimazione" è un procedimento amministrativo discrezionale del Commissario; tuttavia siccome l'ordinanza commissariale diviene efficace solo col decreto del Capo dello Stato, il provvedimento di legittimazione non costituisce solo un atto discrezionale³ ma rappresenta anche l'esercizio di un potere sovrano (Appello Roma — Sez. Spec. Usi Civici 12/5/1966).

Inoltre è principio consolidato che l'ordinanza commissariale opera "ex nunc" e che in seguito ad essa si trasforma il demanio in "allodio"⁴ (Cassaz. 1/8/1947, n.1365) pertanto l'abusivo occupatore, da questo momento diventa titolare di un diritto soggettistico perfetto di natura patrimoniale.

L'approvazione sovrana è annullabile solo quando il provvedimento commissariale è viziato⁵.

Il provvedimento di legittimazione deve essere emanato in contraddittorio con tutti coloro che abbiano un interesse nel conflitto o in contrasto con il procedimento per il riconoscimento della legittimazione (Cons. Stato Sez.IV 11/2/1866, n.164). Il Commissario reg.le può respingere la domanda di legittimazione quando ravvisi nel richiedente particolari qualità o situazioni in contrasto con il buon andamento della economia agraria locale e non conformi ad interessi pubblici

1 Cfr. Cervati O. Aspetti della legislazione vigente circa gli usi civici e terre di uso civico in Riv. Trim. Dir. Pubbl. Milano 1967.

2 Reintegra: rimettere una cosa nel suo stato primitivo.

3 Discrezionale: facoltà di fare quanto la legge ne prescrive secondo il prudente arbitrio del Magistrato.

4 Allodio: (deriva dai germ. alòod - proprietà completa). Nel medioevo era il bene immobile in piena proprietà in Antitesi con bene feudale.

5 Per quanto riguarda il ricorso al Capo dello Stato ai sensi dei D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 - Cfr. Carrettini in "L'amministrazione Italiana" n. 11 — 1984 pag. 1505 viziato — corrotto — guastato).

(Cons.Stato — Sez. IV 19/11/1965 n.635 in Foro.It.1966 — III— 588). La pronuncia del Commissario deve essere motivata. Infine l'atto conclusivo deve essere il decreto del Capo dello Stato che approva il provvedimento Commissariale di legittimazione.

Per quanto concerne l'onere del pagamento del canone, imposto sul legittimato a favore del Comune, si rammenta che questo canone ha "natura enfiteutica" avente, tra l'altro, lo scopo di incoraggiare l'enfiteuta al miglioramento del fondo. Il Comune non ha alcun potere di modificare il canone al quale, peraltro, non sono applicabili nemmeno le rivalutazioni consentite dalla legge 1/7/1952, n.701 per i canoni enfiteutici e dalla legge 24/2/1953, n.90 per le rendite vitalizie. Il canone a favore del Comune, relativo alle singole annualità, si prescrive in cinque anni a norma dell'art.2948 n.1 Cod.Civ.¹ Il detto canone non tanto rappresenta un diritto sulla cosa del Comune, ma solo un credito per la cosa, proprio come l'annuo canone gravante sui terreni, esenti dalla divisione, che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti miglioramenti ed i piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.

L'istituto viene indicato col termine di "concessione di terre ad utenza con l'obbligo di migliorarle".

Quando queste concessioni sono state fatte prima della pubblicazione del D.L. 22/5/1924, n.751², in conformità a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati, esse vengono mantenute e trasformate in "enfiteusi perpetue" sempre che i concessionari abbiano adempiuto alle condizioni imposte dalla concessione. Inoltre, con l'art.26 della legge si dispone che saranno fissati nuovi canoni quando le concessioni risultino di data anteriore all'anno 1919 (art.10).

La legittimazione, pertanto, non va confusa con la "concessione ad meliorandum" nè con la trasformazione della utenza in "enfiteusi perpetua". Il Consiglio di Stato — Sez.IV 4/7/1845, n.108 in "Foro Amm.vo 5/1/64, ha indicato con chiarezza la differenza fra i tre istituti: la "legittimazione" ha lo scopo di regolarizzare la posizione dell'occupatore del terreno (sia questo un occupatore illegittimo o anche usurpatore). Devesi trattare di terre appartenente ai Comuni, alle frazioni e alle associazioni agrarie di origine comune, ossia già godute collettivamente e provenienti da affrancazioni di usi civici e debbono concorrere le tre condizioni stabilite dall'art.9 della legge sugli usi civici e cioè: che l'occupatore abusivo abbia apportato al terreno sostanziali e permanenti migliorie; che la zona occupata non interrompa la continuità dei demani; che l'occupazione, infine, duri almeno da dieci anni.

La "concessione ad meliorandum", generalmente prescinde dalla occupazione della terra; viene anzi concessa con un formale atto amministrativo da parte dei Comuni per un certo periodo di anni con l'obbligo di lavorare direttamente le terre e di migliorarle. Quest'obbligo forma l'essenza precipua della concessione. Infine la trasformazione della concessione in enfiteusi perpetua, corona l'opera di miglioramento del fondo realizzata dal coltivatore diretto e converte il possesso in un diritto reale sia pure non di proprietà, ma a titolo di enfiteusi³.

¹ Art.2948 C.C.: si prescrivono in 5 anni:

- le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
- le annualità delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i ritti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- gli Interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente;
- le indennità spettanti per la cessazione dei rapporto di lavoro.

² G.U. 23/5/1924 n.122

³ Non avvenendo la legittimazione ed adoperandosi la reintegra, la somma corrisposta può essere imputata a quanto dovuto dall'occupatore per frutti indebitamente percepiti. Non ricorrendo la restituzione, l'occupatore abusivo potrà vantare un credito nei limiti della somma corrisposta. Il rilascio del terreno non è condizionato alla restituzione della somma, ciò perché tale diritto compete per la casa di cui si può acquistare la proprietà e non per le cose extra commercio quali sono le terre di U. C.

Alienazione di terre di U.C.

La suddetta alienazione può avvenire nei seguenti casi:

- a) quando essa rappresenta un beneficio per la generalità degli abitanti;
- b) quando riguarda un fondo limitatamente esteso che non può prestarsi ad una qualsiasi forma di utilizzazione (art.39 del R.D. n.332 del 1928);
- c) Quando le terre di U.C. non sono più necessarie ai bisogni della popolazione (Cassaz. 8/4/1952 n.243 e Cons. Stato 22/2/1949);
- d) infine quando la stessa alienazione può avvenire di fronte a ragioni di pubblico interesse purché le terre concretizzino un mutamento di destinazione di cui all'art.41 del R.D. 332/1928 e art.12 della legge n.1766/1927 per cui le stesse terre vengono sottratte al godimento collettivo dei cittadini ma vengono impiegate in un'opera pubblica quali una piazza, un campo sportivo, una scuola.

Il Consiglio di Stato ha affermato che la legittimazione della terra occupata ai sensi degli art.9 e 10 della legge 16/6/1927, n.1366 e a relativa affrancazione non comporta l'attribuzione a coloro che fanno parte dell'associazione di un "diritto di proprietà" ma solo di un "diritto di godimento" della terra a titolo precario in quanto coloro che fanno parte dell'Associazione sono sempre definiti "utenti" (cfr. sez.III Cons. Stato 13/3/1974, numero 157). Il Consiglio non ritenne fondata le richieste di proprietà di un ricorrente in quanto tali beni sono "inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alla loro destinazione di pubblico interesse" per cui, ha escluso che la espropriazione abbia corso quando essa come procedersi in virtù di un interesse pubblico (Cons. Stato sez.IV 22 /1/1964, n.9). Inoltre lo stesso consiglio ha affermato che coloro i quali fanno parte dell'Associazione Agraria dell'ex Stato Pontificio e che pagano un canone enfiteutico sono definiti beni di domini collettivi per cui a costoro che vi fanno parte non si può attribuire un diritto condominiale di proprietà ma solo un diritto di godimento a titolo precario in quanto essi sono definiti "utenti" (Cons. Stato sez. III del 13/3/1974 n.157).

Liquidazione degli Usi Civici

Gli usi civici su terre private realizzano, com'è "Jus receptum", diritti di condominio. La loro liquidazione altro non è pertanto che un procedimento divisionale di un bene comune tra proprietario e popolazione utente che si effettua:

A. Mediante distacco di una porzione del fondo gravato, nel caso di terre di una cospicua superficie e non migliorata;

B Mediante imposizione sul fondo di un canone, corrispondente al valore dei diritti da liquidare, nel caso si tratti di terre migliorate o piccoli appezzamenti non raggruppabili in unità agrarie.

La liquidazione può avvenire sia in sede giurisdizionale o in sede amministrativa cioè con decreto che rende esecutivo il progetto di liquidazione¹ redatto da un perito. Può avvenire anche attraverso conciliazione² di una vertenza sorta in seguito all'esistenza, natura ed estensione dei diritti. In questo caso l'accordo dovrà essere approvato dal Commissario e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

Il Commissario dopo aver accertato l'esistenza, la natura e l'estensione degli usi civici, deve procedere alla loro liquidazione. All'uopo la legge 1927 formula due distinte ipotesi a seconda che il fondo sia rimasto sostanzialmente immutato (art.5) oppure che su di esso il proprietario vi abbia

¹ Liquidazione: il complesso degli atti per tradurre in denaro liquido i beni di una persona fisica o giuridica.

² Conciliazione: accomodamento, accordo, pacificare

portato sostanziali migliorie (art.7).

Nella prima ipotesi il Commissario procede alla divisione del fondo, con l'assegnazione di una parte al Comune a titolo di compenso¹ per l'estinzione dell'uso civico; nella seconda ipotesi la terra resta in possesso del suo titolare ma questi dovrà pagare un canone di natura enfiteutica al Comune salvo restando la sua facoltà di affrancazione, sempre che il terreno costituisca un piccolo appezzamento non raggruppabile in unità agraria. Perciò il compenso che spetta al Comune può essere costituito dal diritto reale di proprietà su una parte del fondo.

La porzione del fondo da assegnare al Comune varia a seconda della natura degli usi civici da liquidare ed è determinata attraverso il criterio della estensione e del valore del terreno.

Per i diritti essenziali, - comunque esercitati, la porzione del terreno da assegnare al Comune deve essere, per lo meno di un ottava del fondo e, secondo della circostanze, questa potrà essere elevata di un terzo e anche fino alla metà. Invece per i diritti utili, il compenso è stabilito da un minimo di 1/4 ad un massimo di 3/3 del fondo.

Per la determinazione del terreno da assegnare al Comune il Commissario può disporre di una apposita perizia; si tratta di una facoltà e non di un obbligo perché la detta perizia appesantisce la procedura e non di rado aggrava e complica le liti. Infatti, e parti possono farsi assistere da un perito di propria fiducia nelle operazione che il perito di ufficio dovrà compiere nel termine stabilito dal Commissario.

Il Regolamento del 1928 precisa, all'art.8 che nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni o alle Associazioni agrarie, si terrà sempre conto dei bisogni delle popolazioni in relazione ai diritti loro riconosciuti precisa inoltre che, anche gli usi di cacciare, spigolare e simili saranno liquidati quando diventano incompatibili con la migliore destinazione data al fondo (art.9) e che gli usi civici di pesca i quali non possono dar luogo a divisione, saranno esercitati in base ad opportuni regolamenti deliberati dai Comuni ed approvati dalle Camere di Commercio (art.10).

L'art.II dispone che il Commissario, fissa norme di procedura per il perito di cui all'art.6 della Legge; l'art.12 del Reg.to sottolinea che la imposizione del Canone per la liquidazione degli usi civici non può farsi che nei casi tassativamente stabiliti nell'art.7 della Legge del 1927.

Quando il Commissario incarica uno dei suoi assessori per la formazione del progetto di liquidazione, questo progetto dovrà essere depositato nella segreteria del Comune o della Associazione agraria affinché gli interessati possano prenderne visione (art.15 Reg.to) i quali hanno diritto di farvi opposizione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica. In mancanza di opposizione il Commissario rende esecutivo il progetto con decreto, in tal modo il progetto acquista titolo per la riscossione dei canoni che siano stati in esso stabiliti per le relative operazioni di divisione, distacco delle terre in esso previste.

Scioglimento delle promiscuità

Si ha la promiscuità quando gli abitanti di un Comune di una frazione, insieme con gli abitanti di un altro Comune o di altra frazione, godono delle terre di questi ultimi. Perciò i diritti promiscui non possono essere confusi con gli usi civici perlomeno nella struttura fenomenica². Per questo motivo la legge ha sancito norme diverse da quelle della liquidazione degli usi civici.

Va osservato che le forme di uso promiscuo dei terreni non sono mai state propizie al progresso dell'agricoltura, perciò la legge vuole abolire i vincoli imposti da consuetudini, non più conformi ai

¹ Compenso : risarcire, remunerare, retribuire, supplicare, sdebitare.

² Fenomenica: dottrina che nega alla sostanza o alla cosa in se ogni realtà e non ammette nulla di reale all'infuori del fenomeno.

moderni sistemi economici.

E' stato ribadito che le promiscuità possono derivare da condominio o da servitù acquistate e che in entrambi i casi le promiscuità possono essere "generalì" e "particolari".

Sono "particolari" quando i territori formano una comunione di beni tra le comunità di utenti ma tali territori costituiscono solo una parte dei territori promiscui; se invece tali promiscuità si esercitano sugli interi territori condominiali, si parla di promiscuità "generalì" da condominio. Se poi i diritti di uso che una popolazione esercita sui territori di un'altra è stato acquistato mediante prescrizioni "longi temporis" o mediante altro titolo che non sia il condominio, si ha la "promiscuità da servitù".

Infine, quando due o più comunità hanno acquistato reciproci diritti di uso sulle proprie terre si ha la "promiscuità per servitù reciproche".

Tutti questi concetti sono espressamente richiamati dalla legge (arte) la quale dispone che le comunioni generalì per servitù reciproche e le concessioni particolari, dovranno essere sciolte con l'attribuzione a ciascun Comune o frazione di una parte delle terre in piena proprietà in proporzione all'entità dei diritti, alla consistenza della popolazione, al numero degli animali e ai bisogni dei cittadini. All'uopo sarà trasmesso al Ministero della Agricoltura e Foreste un rapporto contenente le deliberazioni dei Consigli Comunali e dell'Assemblea degli utenti che vi hanno interesse ed il parere dell'Autorità Forestale competente (Art.17 Reg.to). Le funzioni che il Commissario esercita in materia di scioglimento delle promiscuità sono da ritenere di natura "giurisdizionale". Infatti, in questo caso si ha una vera e propria divisione dei beni comuni e la misura delle porzioni deve corrispondere a quella dei diritti che spettano a ciascuno dei titolari del diritto promiscuo¹. La Corte Costituzionale con sentenza 14 maggio 1957 in seguito ad ordinanza del Pretore di Roccastrada (GR) nel giudizio promosso da Brigi Adolfo, assegnatario di un fondo espropriato in attuazione della riforma fondiaria contro la Soc. "il Solco" per la colonizzazione della Maremma Tosco—Laziale considerata in diritto:

A. che l'atto negoziale di cui non si sarebbe tenuto conto illegittimamente sui procedimenti di espropriare. La transazione stipulata fra la Soc. "il Solco" ed il Comune di Civitella Paganico per la liquidazione degli U.C. sull'interesse degli abitanti del Comune, transazione approvata dal Ministero Agr. e Foreste;

B. Dell'art.37 che affida al Ministero competente la suprema direzione per l'esecuzione della legge con podestà nell'interesse della popolazione di promuovere e sollecitare le azioni e le operazioni previste dagli art. 1 e 29 della legge 1766/1927 che riguardano l'accertamento e la liquidazione degli U.C. e di qualsiasi altro diritto promiscuo o di godimento delle terre spettanti agli abitanti del Comune;

C. Che l'art.29, in particolare, oltre ad attribuire ai Commissari (nominati con decreto del Capo dello Stato ai sensi dell'art.27, impone ad essi l'obbligo di procedere anche d'ufficio alla liquidazione dei diritti indicati nell'art. 1 allo scioglimento delle promiscuità ed alla rivendica e ripartizione delle terre che regola lo svolgersi di tale operazioni con un procedimento di carattere amministrativo allorquando non vi siano opposizioni da decidere in sede giurisdizionale, viene definito con decreto che a norma dell'art.15 del Regolamento 26/2/1928, n.382 per l'esecuzione della Legge 1766/1927, costituisce titolo per la riscossione dei canoni che sono stati stabiliti in esso e per le operazioni, di divisione, distacco e rilascio delle terre in esso preveduto.

La stessa Corte pertanto afferma che è corrente alle norme anzidette ritenere che nell'Ambito del Diritto amm.vo rientrano non soltanto il procedimento di liquidazione devoluto al Commissario ma altresì la conciliazione che ai sensi del 3° comma dell'art.29 possono essere promosse in ogni fase

¹ Cfr. U. Catenacci - Promiscuità a loro modo di scioglimento in Giur. Camp. Cassaz. 1952 - XXXL 1-8.

del giudizio in sede contenziosa sia per iniziativa del Commissario sia per richiesta delle parti.

Se ne ha la conferma nell'ultimo comma dello stesso art.29 che per tutte le conciliazioni relative alla materia contemplata nella legge richiede l'approvazione della Giunta Prov.le amministrativa.

In sintesi la stessa Corte conclude che non potevasi comprendere quella zona già ceduta agli abitanti del Comune di Civitella Paganico come liquidazione degli U.C. gravanti su terreni anzidetti e quindi il decreto di scorporo¹ deve ritenersi viziato² da illegittimità costituzionale.

Quotizzazioni

Dopo aver esaurito le operazioni di affrancazione, di scioglimento delle promiscuità, di legittimazione e di reintegra, il Commissario deve provvedere alla suddivisione delle terre spettanti al Comune, alla Associazione Agraria e alla frazione, tra gli utenti, operazioni che chiamasi, "quotizzazione" o "ripartizione in quota".

I terreni vengono distinti in due categorie: quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente e quelli utilizzabili per cultura agraria.

Per i terreni riguardanti la prima categoria si applicano le norme del capo II del titolo IV del R.D. 30/12/1923 n.3267 sulla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato dei Comuni e degli altri enti. Il Ministro per l'agricoltura esercita il controllo sui beni boschivi i quali non possono essere ne alienati, ne mutare la destinazione senza l'autorizzazione del predetto Ministro.

Non avvenendo la legittimazione adoperandosi la reintegra, la somma corrisposta può essere imputata a quanto dovuto dall'occupatore per frutti indebitamente percepiti. Non ricorrendo la restituzione, l'occupatore abusivo potrà vantare un credito nei limiti della somma corrisposta. Il rilascio del terreno non è condizionato alla restituzione della somma. Ciò perché tale diritto compete per la cosa di cui si può acquistare la proprietà e non per le cose extra commercio quali sono le terre di uso civico.

Tuttavia gli utenti possono servirsi dei terreni e raccoglierne i frutti; perciò il loro godimento non può eccedere quanto occorre ai bisogni delle loro famiglie.

I terreni riguardanti la seconda categoria, cioè quelli convenientemente utilizzabili per la coltura agraria devono essere ripartiti secondo le norme della quotizzazione contenute nell'art.13 della legge n.1766/1927 e negli artt. da 47 a 57 del Regolamento (R.D. 26/2/1928 n.332).

I terreni assegnati alla detta categoria in virtù di un provvedimento commissariale, fatto a titolo di enfiteusi con l'obbligo delle migliorie e del pagamento del canone, devono essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento culturale, tra le famiglie dei "coltivatori diretti" del Comune, della Frazione con preferenza di quelli meno abbienti purché diano affidamento di trarre la maggiore utilità³.

Nel piano tecnico saranno indicate le migliorie che i concessionari dovranno eseguire ed i canoni da imporsi a costoro.

Tale rapporto è dominato da norma di preminente interesse pubblico quali la discriminazione dell'assegnazione sulla base di graduatoria di preferenza e di sorteggio per cui esso non può essere condotto sotto lo schema contrattuale privatistico.

Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formula un bando col quale in vita i capi famiglia

1 Scorporo: separare dalla massa costituente la sostanza di un fondo.

2 Viziato: corrotto, guasto, scorretto.

3 La legittimazione di terreni di Uso Civico può avvenire anche in favore di coloro che non siano "coltivatori diretti" in relazione all'incidenza che costoro possono avere sulle sorti dell'economia agraria locale (Cons. di Stato - Sez. VI n.835 e dei 9/11/1965).

a presentare domanda per l'assegnazione delle quote che viene pubblicato dal Sindaco o dal Presidente dell'Associazione Agraria mediante affissione all'albo del Comune.

Per aver diritto a partecipare alla "quotizzazione" occorre aver la residenza nel Comune o nella Frazione, essere coltivatori diretti, dare affidamento di trarre dalla terra migliore utilità, essere capo famiglia ed avere tutte quelle caratteristiche previste dall'art.51¹ del Regolamento.

Le domande in bollo (art.50 reg.to) dovranno essere presentate alla segreteria del Comune che ne rilascerà ricevuta. Coloro che non la presenterà nel termine dovuto perderanno il diritto di concorrere alla ripartizione. I concorrenti possono fare ricorso al Commissario Regionale nel termine perentorio di giorni 20 dalla pubblicazione dell'elenco degli assegnatari. Trascorso il termine utile per ricorrere, il Sindaco o al Presidente della Associazione Agraria (art.56 Reg.to) trasmettono tutti gli atti e i ricorsi al Commissario il quale assunte le debite informazioni, stabilirà definitivamente l'elenco degli assegnatari delle quote. In base a questo elenco si procede al sorteggio delle quote in seduta pubblica; il verbale di sorteggio viene trasmesso al Commissario il quale emana poi il "Decreto di Ripartizione" che deve essere approvato dal Capo dello Stato (Art.33 della legge) avente l'indicazione dei concessionari delle quote assegnate ed i canoni stabiliti.

Avvenuta la "legittimazione", l'unica prova del possesso e del diritto dell'occupante è data dall'ordinanza commissariale, debitamente approvata (V. Cassaz. 2/8/1841 n.2603).

L'immissione in possesso dei quotisti avviene dopo la predetta approvazione. L'assegnazione delle unità fondiari risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di "enfiteusi" risultanti dalla ripartizione con l'obbligo delle migliorie e della osservanza delle condizioni determinate nel piano di ripartizione sotto pena di devoluzione a favore del Comune, della frazione o della Associazione (art.19 della Legge 1927).

L'affrancazione del canone non è ammessa se non dopo la esecuzione e accertamento delle migliorie apportate al terreno. La stessa "ratio legis" è quella di incoraggiare l'enfiteuta ai fini di promuovere il miglioramento agrario.

L'accertamento viene operato dal locale Ispettorato Prov. dell'Agricoltura. Prima della affrancazione le dette unità non potranno essere divise, alienate o cedute per qualsiasi titolo (artt. 21 —25 legge). Se il divieto viene violato oppure se la quota viene abbandonata e non migliorata, la quota stessa torna alla massa demaniale per essere concessa in enfiteusi ad altri aventi diritto e pertanto riassegnata².

Gli assegnatari delle terre ripartite possono riunirsi in Consorzio per provvedersi più agevolmente dei mezzi necessari per utilizzarle e per godere dei vantaggi accordati dalle leggi.

L'assegnazione, come ha ritenuto la Cassazione (2/11/1951 n.2959) fa acquisire all'assegnatario un diritto soggettivo perfetto al dominio del fondo con gli obblighi e le finalità inerenti ad un titolo legittimo che può valere anche nei confronti dei terzi; tuttavia non c'è da credere che, con l'assegnazione, il demanio si trasformi definitivamente in allodio³.

I Comuni e le Associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste alienarli o mutarne la destinazione per quanto riguarda i terreni utilizzabili come bosco o

1 Art.51: quest'articolo prescrive che sono considerati agli effetti dell'art. 13 della legge:

- Il coniugato o il vedovo con o senza prole;
- La vedova con prole;
- Il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela;
- Il maggiore di età in genere che vive stabilmente diviso dalla propria famiglia;
- Il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori.

2 Cfr. Jannitti-Piromallo — Il Divieto di alienare le unità fondiari risultanti dalla ripartizione delle terre di u.c. in Giur. Compl. Cassaz. 1949 XXVIII - I - 191

3 Allodio: è il termine usato durante il feudalesimo per terre possedute in piena proprietà in contrapposto a quelle avute in concessione o beneficio.

come pascolo permanente (artt.11 e 12 della Legge).

Inoltre la legge dispone che prima dell'affrancazione del canone dovrà essere accordata positivamente dal Commissario l'esecuzione dei miglioramenti e degli altri obblighi imposti con l'atto di concessione.

Perché avvenga il trasferimento della proprietà, occorre che da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici venga emesso, ove ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 legge 1766/1927, il provvedimento di "legittimazione", debitamente approvato dal Capo dello Stato in forza del quale viene a crearsi soltanto un diritto di proprietà", attuandosi la trasformazione del demanio in "Allodio" (Cassaz. 22/2/1943, n.414).

Una volta avvenuta la legittimazione, l'unica prova del possesso e del diritto dell'occupante è data dall'ordinanza ministeriale, debitamente approvata (Cassaz. 2/8/1941 n.2603).

In caso contrario il Commissario, non ricorrendo le condizioni per potersi far luogo alla concessione della legittimazione, dovrà emettere ordinanza di reintegra in applicazione dell'art.9 ultimo comma della legge ed il rilascio del terreno non è pertanto condizionato alla restituzione della somma in quanto tale diritto compete per le cose di cui si può acquistare la proprietà o il possesso e non per le cose "extra commercio" quali sono le terre di dominio collettivo.

Conciliazione

L'istituto della conciliazione è menzionato nell'ultima parte dell'art.29 della legge 1766/27 dove si dice che in ogni fase del procedimento per la liquidazione degli usi civici i Commissari possono promuovere un esperimento di conciliazione o per iniziativa propria o su istanza delle parti.

Tutte le conciliazioni relative alle materia contemplate nella legge 1766/1927, dovranno portare l'approvazione del Commissario e del Ministro per l'Agricoltura e Foreste¹.

La conciliazione può avvenire sulla base della legittimazione oppure può avere ad oggetto la reintegra delle terre.

Questa distinzione è importante perché la conciliazione sulla base della legittimazione è un vero e proprio atto amministrativo in quanto il diretto accordo delle parti interessate funziona da semplice presupposto, della omologazione² commissariale, nella quale si sostanzia la legittimazione, provvedimento che diventa efficace con la sanzione del Capo dello Stato. Invece la conciliazione per la reintegra di terre che sostituisce la conciliazione in senso stretto, non è un provvedimento amministrativo, è un accordo di carattere negoziale di diritto privato in ordine al quale le successive approvazioni del Commissario e del Ministero dell'agricoltura non sostanziano un autonomo provvedimento amministrativo, ma hanno la mera³ funzione di controllo tutorio per uno dei soggetti, cioè per l'ente titolare del diritto di uso civico affinché il negozio non leda gli interessi della popolazione.

Il Decreto del Ministro, che conferisce efficacia alle conciliazioni, può essere annullato d'ufficio o impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o al consiglio di stato per "vizi di legittimità".

La Giurisprudenza più recente, ha affermato i seguenti principi:

→ L'approvazione di una conciliazione conclusa tra Comuni in materia di Usi Civici ha natura costitutiva e presuppone, oltre all'accertamento e alla validità dell'accordo anche l'apprezzamento dell'interesse pubblico della risoluzione della controversia in conformità dell'accordo stesso, onde è illegittimo l'atto di approvazione di una conciliazione avvenuta molti anni prima se non esprime un adeguato interesse pubblico (Cons. Stato — Sez. IV 9/9/1964, n.581);

→ L'accordo concluso tra i Comuni per fissare la linea di confine tra i rispettivi territori demaniali, costituisce un atto di conciliazione "vincolante" e "irretrattabile" tra le parti sino alla approvazione emessa dal Commissario e dal Ministro (Cons. Stato — come sopra);

→ E' illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento di diniego di approvazione della "transazione" quando il diniego sia giustificabile con il richiamo a sentenze non definitive, omettendo di valutare l'esito di giudizi preposti in sede di appello o per Cassazione.

→ Spetta alla competenza giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici stabilire l'esatta confinazione dei demani comunali anche dopo l'intervento conciliativo, debitamente omologato ed approvato del Ministro e dopo che alla stessa conciliazione sia stata data esecuzione (Cassaz. Sez. Unite 8/3/1966, n.660);

→ Allorquando la natura demaniale del bene viene meno per effetto della conciliazione esula la competenza del Commissario e ogni questione è devoluta al Giudice Ordinario in quanto riguarda diritti patrimoniali privati (Cassaz. Sez. Unite 23/7/1926, n.2006);

¹ Cfr. Cervati - Conciliazione in tema di Usi Civici e giurisdizione commissariale in Giur. Campi. Cassaz. 1953 XXXII 6 - 282.

² Omologazione: convalidare, approvare, dare effetto.

³ Mera: pura funzione.

La Conciliazione omologata viene equiparata ad una sentenza. L'istituto della Conciliazione è menzionato nell'ultima parte dell'art.29 della legge n.1766/1927. In virtù della conciliazione una determinata porzione di terra viene assegnata alla collettività gravata dall'uso civico (Comune di Castell'Azzara e S. Fiora) mentre la rimanente parte viene assegnata al proprietario libera da qualsiasi peso o uso (Soc. Monte Amiata). In virtù della omologazione di detto patto a cura del Commissario la Conciliazione è, e resta un contratto di diritto privato con la caratteristica che la sua efficacia è sottoposta all'approvazione del Commissario e del Ministro dell'Agricoltura e Foreste.

Sulla base della legittimazione si ha un vero e proprio atto amministrativo che diventa efficace con la sanzione del Capo dello Stato. Con la Conciliazione per reintegra delle terre si ha accordo di carattere negoziale di diritto privato in ordine al quale le successive approvazioni del Commissario e del Ministro hanno la funzione di controllo tutorio per l'ente titolare del diritto di uso civico. Affinché il negozio non leda gli interessi della popolazione, a maggiore ragione esula il provvedimento amministrativo affinché la conciliazione conduca solo alla sistemazione della controversia sulla base di una definizione di un rapporto con attribuzione all'occupatore di un diritto in contrasto con la legislazione degli Usi Civici e sulla base di una transazione sulla stessa esigenza di un diritto di Uso Civico.

Il commissario liquidatore

Per l'esecuzione della legge n.1766/1927 e l'attuazione degli scopi da essa prefissati, il territorio italiano è stato ripartito in Commissariati, ciascuno dei quali è affidato ad un Magistrato di grado non inferiore a Consigliere di Corte d'Appello chiamato "Commissario per la liquidazione degli U.C.". Il R.D. 16/6/1927 n.1255 ha determinato le circoscrizioni territoriali degli uffici dei Commissari cui sono seguiti altri decreti di integrazione e di modifica quali;

- R.D. 30/5/1929, n.1019;
- 13/4/1939, n.677;
- D.P.R. 19/4/1958, n.536;
- D.P.R. 4/12/1954, n.1355 (per la Basilicata);
- D.P.R. 22/8/1 947 n.1052 (per la Sardegna);
- 27/12/1947 n.1703 (per la Venezia Giulia in Venezia).

I Commissari regionali hanno la duplice funzione: giudiziaria per quanto attiene le "liti"; amministrativa per quanto concerne le operazioni relative alla "liquidazione degli usi civici", le divisioni e suddivisioni delle terre aventi carattere economico o che si compiano nell'accordo delle parti. Essi sono costituiti, come giudici di 1° grado, le cessate giunte di arbitri, le Commissioni agrarie, i Prefetti.

Il Commissario è assistito da un "aggiunto" o da uno o più "assessori" quando la mole degli affari lo richiedano.

Egli può inoltre giovare di speciali incaricati o di periti quando occorre fare delle istruttorie.

Esiste inoltre presso la Corte d'Appello di Roma una Sez. Speciale per gli Usi civici che ha competenza a conoscere e decidere sui reclami proposti avverso le decisioni dei Commissari reg.li.

I Commissari Regionali sono nominati con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste con il consenso di quello della giustizia.

Gli “assessori”¹ che si trovano alle dipendenze del Commissario devono essere magistrati di grado non superiore a Consigliere di Corte d’Appello, oppure funzionari statali di analogo grado, nominati anch’essi con decreto del Ministro dell’Agricoltura e Foreste.

Gli atti compiuti dagli “assessori” non sono validi senza l’approvazione del Commissario.

A. Funzioni amministrative dei Commissari liquidatori

In genere la funzione amministrativa dei Commissari viene esercitata in virtù di decreti, dotati di tutti i caratteri del provvedimento amministrativo; “imperatività”, “esecutorietà”, “autotutela”. Il decreto definitivo costituisce titolo, come avviene, per esempio, in tema di canoni dove il decreto che approva il progetto di liquidazione degli usi civici, costituisce titolo per la riscossione di essi.

Contro i provvedimenti dei Commissari è dato ricorso davanti allo stesso organo oppure davanti al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) o al Cons. di Stato o al Presidente della Repubblica avendo peraltro di mira la sentenza e non la forma del provvedimento (incompetenza — violazione della legge eccesso di potere).

B. Funzioni del Commissario in sede giurisdizionale

Le funzioni dei commissari in sede giurisdizionali riguardano tutte le controversie circa l’esistenza, natura e la estensione dei diritti compresa quella nella quale sia stata contestata la qualità demaniale del suolo e l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni alle quali dia luogo lo svolgimento delle promiscuità delle rivendiche e lo svolgimento di tutte le operazioni loro affidate, per cui se viene contestata la “potestas decidendi” la relativa controversia da luogo al regolamento di “giurisdizione” e non a quello di competenza (Cassaz. Sez. Unite 10/10/1966, n.2425).

La competenza giuridica del Commissario si estende al giudizio relativo ad errori materiali o alla usurpazione realizzata con l’arbitrario spostamento dei termini lapidei² in quanto trattasi di una rivendica di beni demaniali.

In veste di “giudice”, dunque, il Commissario risolve tutte le questioni che sorgono dalla liquidazione dei diritti civici nello scioglimento delle “promiscuità”, nella “rivendica”, nella “ripartizione delle terre”, nelle questioni nelle quali si “contesti” la demanialità delle terre o la appartenenza di esse a titolo particolare alle associazioni agrarie.

Per ogni altra questione relativa ai diritti soggettivi è competente il “giudice ordinario” (es. Azioni di danno, azioni di garanzia), quelle delle prestazioni dovute dai coloni sulle terre ex feudali ai proprietari, quando il bene si è trasformato da demaniale in “allodio” (ossia privo di vincoli ed avente possesso intero).

In sostanza, la regola generale per la sussistenza della giurisdizione del Commissario occorre che si faccia una questione di diritto di uso civico perché se la questione riguardasse invece un interesse legittimo, benché relativo alla stessa materia, sorgerebbe la competenza amministrativa dello stesso Commissario e quella giurisdizionale (sentenza del T.A.R.).

Il Commissario, quando decide in via giurisdizionale è un giudice speciale? La controversia avente ad oggetto usi civici rientra nella competenza del giudice ordinario soltanto se gli usi siano stati liquidati dal Commissario liquidatore e ne sia stata esclusa l’esistenza con sentenza passata in giudicato (Cassaz. Sez. Unite 6/3/1966, n.660).

¹ Assessore: membro di una giunta cui è affidata la responsabilità di un settore dell’Amministrazione.

² Lapedei: termini di pietra.

C. Poteri dei Commissari liquidatori

I Commissari, tanta che esercitino la funzione amministrativa quanto provvedano in via giurisdizionale hanno larghi poteri “inquisitori”¹ data la preminenza del pubblico interesse nelle questioni trattate.

Il provvedimento si inizia d’ufficio ovvero a cura dello stesso Commissario o del Ministero dell’Agricoltura o su istanza degli interessati che può essere presentata sia dai singoli cittadini, sia dal legale rappresentante di essi e cioè dal Sindaco del Comune.

I Commissari, prima di procedere dovranno sentire gli interessati e raccogliere sommariamente le informazioni le osservazioni e le istanze. Questa norma è sancita dall’art.31 della legge. Essi non sono vincolati alle domande di parte ma dovranno rispettare il principio del contraddittorio.

Nelle sue decisioni il Commissario deve attenersi, per quanto possibile, alle norme del processo davanti ai Pretori e, in ogni caso, devono essere preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze e ragioni.

Le parti possono comparire per mezzo del loro procuratore munito di mandato speciale generale “ad lites” (art.31 della legge). E’ consentito qualunque mezzo di prova ma è da tener presente la preclusione² dell’art.26 del Regolamento (cessaz. dell’Uso Civico anteriormente al 1919 per cui viene richiesta la prova documentale).

Il procedimento si conclude con la sentenza o con la conciliazione; la sentenza è immediatamente esecutiva e può essere “interlocutoria”³ o “definitiva”; la conciliazione il cui esperimento costituisce una facoltà e un obbligo deve riportare l’approvazione del Commissario e del Ministero dell’agricoltura.

Nel procedimento davanti al Commissario non è ammessa la “perenzione”⁴ (ossia la prescrizione che annulla una procedura per la dominante attività dell’organo giurisdizionale).

Le sentenze dei Commissari possono essere “preparatorie”, “interlocutorie”⁵ o “definitive”. Sono “preparatorie” quelle per le quali si è accertata l’esistenza di un presupposto processuale o si risolve, senza esaurimento del processo una questione preliminare di merito; sono interlocutorie quelle in cui ai fini di decidere una questione di merito si dispone un mezzo istruttorio; sono, infine “definitive” quelle mediante le quali si pone fine al processo⁶.

Tutte le sentenze sono reclamabili ma quelle interlocutorie e preparatorie possono essere impugnate solo dopo la decisione definitiva ed unicamente al reclamo contro questa.

Organo competente per giudicare sul reclamo è la Corte d’Appello di Roma — sez. speciale Usi Civici — in via esclusiva. Non tutte le decisioni commissariali sono impugnabili ma solo quelle relative alle questioni concernenti la esistenza, la natura, l’estensione dei diritti di cui all’art. 1 e la rivendicazione delle terre.

L’accertamento della natura demaniale contenuto nella sentenze del Commissario fa stato esclusivamente dei confronti degli occupatori presenti in giudizio e di quelle terre cui si riferiscono le occupazioni contestate nel giudizio (Cassaz. 30/5/1 967 n.1 204).

1 Inquisitori: poteri di istruire, di indagare, di investigare.

2 Preclusione: essere privato dell’esercizio di un diritto per non averlo esercitato nel tempo prescritto.

3 Sentenza interlocutoria: che decide una questione secondaria.

4 Perenzione: prescrizione che annulla una procedura. Estinzione dell’azione legale — scadenza.

5 Interlocutoria: sentenza che non decide la causa principale ma una questione secondaria.

6 Cassaz. Sez. Unite - Pres. da Giuseppe Fiore - P. M. Luigi Tuttolomondo. Nel confermare quanto sopra ha tra l’altro affermato che devono ritenersi “impugnabili” presso la Corte d’Appello tutte le pronunce emesse dal Commissario sulle controversie attinenti alla rivendicazione e alla reintegra delle terre di Uso Civico.

Le sentenze dei Commissari fanno stato anche a favore dei soggetti rappresentati dal Comune avendo detto ente la rappresentanza della collettività dei cittadini dei diritti che loro competono “uti cives”. Per altro nel caso in cui i singoli si presentano come soggetti di un diritto che si contrappone a quello fatto valere al Comune e che essi intendono fare esercitare in giudizio, essi non possono più ritenersi rappresentati dal Comune nel giudizio svolto d’innanzi al Commissario per gli usi civici.

L’esecuzione della sentenza è affidata allo stesso commissario; la notifica di questo avviene d’ufficio mediante l’invio del solo dispositivo a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) e viene comunicata al Ministero dell’Agricoltura.

Ricorsi

A. Impugnazione delle sentenze Commissariali davanti alla Corte d'Appello

La legge 10/7/1930 n.1072 ha conferito alla Corte d'Appello di Roma — Sez. speciale Usi Civici — la cognizione dei reclami contro le decisioni del commissario per la liquidazione degli usi civici.

Entro 30 giorni dalla data della notifica della sentenza si può proporre reclamo alla suddetta sez. speciale. Il giudizio si svolge con l'intervento del Pubblico Ministero (art.3 della legge suddetta) il quale vi esercita tutte le facoltà che competono alle parti e prende le sue conclusioni per iscritto. Si osservano nella circostanza le norme del Cod. di proc. civ. e per quanto applicabili quelle della legge del 1927 e del relativo regolamento di cui al R.D. 26/2/1928, n.332. Nel giudizio di appello non si applicano le norme relative alla costituzione delle parti e all'istruttoria mentre la Corte non ha gli stessi poteri di iniziativa e di impulso del Commissario per quanto riguarda l'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei diritti di uso civico nonché lo scioglimento della promiscuità, di rivendicazione e di ripartizione delle terre.

E' poi ritenuto applicabile anche la norma dell'art.327 del Cod. Proc. Civ. relativa al termine annuale di decadenza dell'appello decorrente dalla pubblicazione della sentenza per il disposto dell'art.31, 30 comma¹ della legge del 1927 che rinvia alle norme sul giudizio davanti ai pretori. Il reclamo deve essere notificato nel termine di 30 giorni a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma con il termine a comparire non minore di giorni 20, né maggiore di giorni 30. La violazione di questo termine non può importare la nullità dell'atto di appello perché non esiste alcuna norma al riguardo (art.4 legge 1078). Il reclamo deve essere notificato al procuratore generale presso la Corte d'Appello, e presso l'ufficio del pubblico ministero, devono essere comunicate le comparse nel corso del giudizio.

Il Commissario che ha annunciato la sentenza che viene appellata, trasmette su richiesta della cancelleria della Corte tutti gli atti istruttori da lui compiuti.

Prima della discussione dell'udienza, le parti devono depositare nella cancelleria tutti gli atti e documenti. Lo stesso Presidente nomina il relatore e stabilisce il tempo fino a quando le parti hanno tempo di depositare memorie o comparse aggiuntive.

La sentenza della Corte d'Appello viene notificata, a cura della cancelleria d'ufficio mediante invio del dispositivo della sentenza a ciascuna delle parti per mezzo del servizio postale e viene comunicata al Pubblico Ministero e al Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Va precisato che il ricorso per Cassazione non può essere proposto dopo un anno della pubblicazione della sentenza.

Il Cancelliere dà notizia alle parti (v. art.133 cod. Proc. civ.) che si sono costituite dell'avvenuto deposito della sentenza.

Non tutte le sentenze emesse dal Commissario Regionale in sede giurisdizionale contenziosa sono applicabili, ma solo quelle relative all'esistenza, natura ed estensione degli usi civici ed alla natura delle terre gravate; pertanto quando una sentenza non risolve una delle dette questioni è inappellabile e può essere impugnata ai sensi dell'art. III della Costituzione con il ricorso per Cassazione (vedi 3° comma — vale a dire quando si tratta di stabilire se la materia su cui le decisioni del Cons. di Stato o della Corte dei Conti rientrava in quelle ad essi spettanti per leggi o per violazione di legge sia sostanziale che processuale).

¹ Comma art.31 legge 1927: i Commissari qualora abbiano da decidere in ordine a quanto è previsto dall'art.29 si atterrano alle norme del processo davanti ai pretori e in ogni caso preventivamente sentiti gli interessati e raccolte le loro istanze o ragioni.

Dalla notificazione decorrono 45 giorni per proporre ricorso per Cassazione (art.8 legge 1078 / 1930).

B. Ricorso per Cassazione

Come già detto, le sentenze appellabili emesse dal Commissario sono solo quelle relative alla esistenza, natura ed estensione degli usi civici o dalla natura delle terre gravate. Pertanto, quando una sentenza non risolve una delle dette questioni è appellabile e può essere impugnata con ricorso per Cassazione nel termine di 45 giorni dalla data, come si è già detto, di notifica. Essa pertanto è soggetta a revocazione¹.

A questo riguardo la Cancelleria della Corte d'Appello deve trasmettere alla Corte di Cassazione la sentenza d'Appello e gli atti istruttori compiuti nella causa dal Commissario.

Allorquando la sentenza "cassata" la causa è rinviata alla stessa Corte d'Appello di Roma la quale deve conformarsi alla decisione della suddetta Corte di Cassazione sui punti riguardanti il diritto sui quali la suprema Corte si è pronunciata. Per quanto riguarda la procedura, questa segue le regole generali dato che la legge del 1927 ne quella del 1930 non fanno alcuna menzione a questo riguardo.

Azioni possessorie

Per quanto concerne le azioni possessorie, l'art.30 della legge n.1766/1927 dispone che, fino a quando non sia intervenuta una decisione irrevocabile o una conciliazione debitamente omologata² sull'esistenza, sulla natura e la liquidazione degli Usi Civici, i reclami relativi al possesso sono deferiti al Commissario. Questi, assunte le sommarie informazioni ed accertata l'esistenza di un possesso di fatto, regola, in via provvisoria, secondo il suo prudente arbitrio l'esercizio del medesimo, abbia riconosciuta l'esistenza di un possesso di fatto.

Tuttavia, allorquando si sia commesso attentato violento o clandestino, il detto provvedimento discrezionale non potrà essere dato se non sia stata prima eseguita la reintegrazione in possesso.

La competenza in materia possessoria, del Commissario è limitata ai casi in cui sia in corso il giudizio di accertamento sugli Usi Civici e cioè quando il possesso non si riferisca al bene in quanto tale ma all'uso civico gravante sul bene³.

Quando invece sorge una questione sul possesso del bene, sia questo demaniale o patrimoniale, indipendentemente dall'esistenza o dall'accertamento degli usi civici, è competente il giudice ordinario (v. art.31 legge n.1766/1927).

Quando la competenza spetta al Commissario, egli deve regolare preliminarmente il provvisorio esercizio del possesso e poi affrontare la questione petitoria. Comunque la tutela possessoria ammessa dall'art.30 della legge se non a limiti più ristretti di quelli ammessi dalla legge comune, non ha neanche confini più ampi della stessa legge, perciò è improponibile sia di fronte al Giudice Ordinario, sia davanti al commissario. Quando il Commissario risolve le questioni relative al possesso, esercita poteri non giurisdizionali.

Egli emette un provvedimento amministrativo che può essere sempre impugnato davanti al giudice della legittimità. La citata natura del provvedimento è confermata dalla stessa lettera della legge

1 Revocazione: nel diritto civile è istituito assai simile alla revoca. Nel ordinamento Italiano è il ritiro di un atto non più corrispondente all'interesse in base al quale era stato emesso. Nel diritto privato dichiarazione di volontà unilaterale consistente nella ritrattazione di un precedente atto o negozio giuridico anche bilaterale, consentito dalla legge all'autore di essa.

2 Omologata: approvata, convalidata, ratificata.

3 Cfr. Brogi - Le azioni possessorie in materia demaniale e la competenza del Commissario Liquidatore – in Riv. Dem. Usi Civici 1926 - 349.

dove si parla di prudente arbitrio dei Commissari, di regolamento provvisorio e di sommarie informazioni, laddove il carattere giurisdizionale del provvedimento reclamerebbe, quanto meno un contraddittorio con le parti e in giudizio per quanto possibile “tota re perspecta”.

Secondo la Corte Costituzionale, nel procedimento di reintegra, il Commissario esercita una funzione giurisdizionale ed è pertanto un giudice speciale (10/5/1961, n.47 e 30/12/1966, n.78).

Provvedimenti legislativi emanati dall'unità d'Italia sino alle leggi sul riordinamento degli usi civici

Appena lo statuto unitario vide la luce, il primo provvedimento legislativo che interessò le provincie dell'ex regno delle Due Sicilie fu il decreto luogotenenziale del 1 gennaio 1861 che istituiva i Commissari speciali per le operazioni demaniali nelle provincie napoletane.

A questi Commissari furono trasferite le competenze relative alle attribuzioni delle quotizzazioni dei demani comunali tra i cittadini.

Inoltre costoro, oltre ad avere la funzione conciliativa, dovevano:

A. esaminare e dichiarare, su parere della Commissione forestale, se tra le terre demaniali del feudo non quotizzate ne dissodate, dovevano conservarsi nell'interesse dell'economia silvana;

B. sciogliere definitivamente tutte le promiscuità¹ esistenti;

C. giudicare da arbitri e da amichevoli compositori, tutte le questioni che dovessero o fossero sorte per tale scioglimento;

D. fare rapporto al Ministero dell'interno per tutte quelle promiscuità la cui esistenza era necessaria per circostanze locali e insuperabili;

E. rivedere tutte le promiscuità che si fossero provate, in qualunque modo, anche autorizzate;

F. rimettere al Ministero dell'interno gli atti relativi a perizie verbali, ordinanze e tutti i documenti riguardanti la procedura da essi attivata.

Agli stessi Commissari spettava la funzione conciliativa tra i Comuni e gli occupanti dei demani comunali.

L'attività dei Commissari veniva affiancata dall'opera di agenti demaniali, da loro stessi scelti e tutte le operazioni dovevano aver termine il 31 dicembre 1861. Con Decreto 16/3/1862, n.503, dal 1° aprile dello stesso anno, nei napoletano fu attribuita al Ministero dell'Agricoltura la suprema direzione delle operazioni relative alla separazione e ripartizione dei demani comunali, ex—feudali, ecclesiastici ed altri soggetti a diritto di Uso verso le popolazioni delle provincie meridionali.

Con successivo provvedimento in data 26 agosto dello stesso anno, furono regolate le attribuzioni degli agenti demaniali e dei periti.

Con Regolamento dei 25/6/1865 veniva prescritto che i funzionari aggiunti dovessero assistere i prefetti soltanto quando costoro procedevano come giudici di primo grado di giurisdizione.

Provvedimenti di carattere particolare vennero emanati per il Tavoliere delle Puglie, per l'alto piano della Sua (legge 25/5/1896 n.3124) e la Basilicata (Legge 26/2/1865 n.2168) sull'affrancazione delle terre da tutti i vincoli derivanti dalla legge borbonica del 13/1/1817.

Nei primi anni dell'Unità, la legislazione italiana concernente gli "usi civici" non dette i frutti sperati. Infatti il singolo assegnatario coltivava con scrupolo la propria quota di terreno mentre a volte il contadino, carente di istruzione, dopo empirici tentativi si stancava e per mancanza di capitali vendeva la propria quota a qualche ricco possessore per cui non veniva attuata la ricostruzione del fondo. Per ovviare a questi mali fu nominata una commissione nelle persona di

¹ Promiscuità: mescolanza di più persone diverse tra di loro.

Semeraro, Franchetti¹, Salandra² per studiare il problema sotto il profilo economico, giuridico e sociale. Dalle relazioni della predetta commissione è emerso, da un lato, l'insufficienza dei Prefetti e l'arbitrario dominio esercitato da costoro sulle amministrazioni locali dall'altro gli abusi perpetrati nei confronti delle popolazioni, specie con la legittimazione di stati di fatto assolutamente incompatibili con le più elementari esigenze della popolazione stessa.

Un movimento di opinioni e di idee manifestatesi attraverso una innumerevole serie di articoli, valse a smuovere l'opinione pubblica che comincia a reclamare una soluzione all'annoso problema dell'agricoltura in genere è degli Usi Civici in specie.

Soprattutto nel mezzogiorno la questione agricola si poneva in tutta la sua gravità a causa dello stato di miseria in cui versavano quelle popolazioni; fu al centro della tensione del Governo nazionale. Accanto ai provvedimenti già emanati, si tentò di promuovere una riforma organica che interessasse tutte le provincie meridionali. All'uopo si susseguirono vari progetti dei Ministri Guicciardini³ Baccelli⁴ e Pantano⁵ che, per una ragione o l'altra, non andarono in porto.

Il più importante provvedimento legislativo che riguardò le provincie dell'ex stato pontificio, fu la legge 24/6/1888 n.5489 con la quale venivano abolite le servitù di pascolo, di semina, di legnatico, quelle di vendere erbe, di fidare o di imporre tasse a titolo di pascolo. I proprietari dei fondi gravati erano tenuti a dare agli stessi utenti una indennità o in terreno oppure in un canone annuo corrispondente al valore della servitù cui i fondi erano soggetti. L'indennità consisteva in una parte del fondo in cessione dello stesso valore del diritto abolito; il terreno ceduto agli utenti era libero da ogni peso od ipoteca, salvo le imposte prediali⁶. Quando l'indennità doveva corrispondere in un canone annuo, il valore di questo era determinato in base alla media dell'ultimo decennio.

Un successivo F.D. in data 29/8/1889, n.6397, approvava il regolamento per l'esecuzione della legge 24/5/1868.

Una successiva legge del 2 luglio 1891, n.361 apportava modifiche alla composizione della Giunta formata da tre arbitri, istituita in ciascun capoluogo di circondario: inoltre precisava che, qualora la stessa avesse ravvisato un conflitto di interesse tra il Comune e gli utenti, prima di procedere alle operazioni relative alla abolizione delle servitù, doveva rimettere gli atti alla Giunta Provinciale Amministrativa la quale, procedeva alla nomina di una Commissione di 3 o di 5 degli utenti iscritti nel relativo elenco in rappresentanza del giudizio arbitrale di tutti gli utenti.

Con R.D. 8/6/1891 veniva approvato il testo unico delle precedenti leggi 24/6/1888 e 2/7/1891.

A queste leggi venne apportata una modifica della legge 4/8/1894, n.397 con la quale si erigevano a persone giuridiche le università agrarie, le comunanze⁷, le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, di una frazione o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione ed il godimento collettivo dei fondi. La proprietà collettiva dei fondi non veniva più attribuita ai comuni ma agli utenti riuniti in università agrarie.

Questa legge, tuttavia, non ebbe esecuzione. Fu seguita da un'altra legge datata 8 marzo 1898, n.76 la quale, per quanto approvata, non riuscì a trovare esecuzione. Essa, fra l'altro prometteva che il Governo avrebbe presentato al Parlamento un disegno di legge per dare organico e stabile assetto

1 Franchetti Leopoldo (1847 — 1917), Barone, pubblicista e uomo politico. Deputato dal 1880. Senatore dal 1909.

2 Salandra Antonio (1853 - 1931), Docente di diritto amministrativo. Deputato dal 1866. Ministro dell'Agricoltura nei governi Pelloux (1894-1900). Nel 1925 lasciò la vita politica. Senatore del Regno.

3 Guicciardini Francesco (Firenze, 1851 - 1915) Ministro dell'Agricoltura (1896—97) e Ministro degli Esteri (1906 e 1909-10).

4 Baccelli Guido, Medico (Roma 1832-1916) tra il 1874 e il 1903 fu Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Agricoltura, dell'industria e Commercio. Noto per le sue ricerche sulle patologie del cuore.

5 Pantano Edoardo (Assoro, Enna 1842 - Roma 1932), Garibaldino fu deputato della Sinistra dopo l'Unità (1866-1892) e poi Senatore. Ministro nel 1906 e nel 1919. Diresse il *Secolo Milanese*.

6 Fediale: servitù consistente nel peso imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo di diverso proprietario. Imposte relative ad un terreno.

7 Comunanza: avere qualcosa in comune con altri.

agli Usi Civici. Questa promessa ebbe solo l'effetto nel 1916 con l'emanazione di un decreto luogotenenziale 29/8/1916 n.1053 che permise l'affrancazione degli Usi Civici in via consensuale con l'approvazione del Ministero dell'Agricoltura.

Anche questo decreto non ebbe gli effetti sperati per cui il 4/10/1917, n.1604 ne fu emanato un altro, recante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio che, successivamente, venne abrogato e sostituito con quello del 14/7/1918, n.1142 perché uno degli inconvenienti che maggiormente ostacolavano la risoluzione dei problemi era la mancanza di fondi e di capitali dei contadini e anche negli enti agrari.

Per quanto riguardava la Toscana essendo riusciti inefficaci i "motu proprii" del 18/11/1833, del 15/7/1840 e 11/1/1845 del Granduca, si provvide con la legge 18/3/1867 n.3910 mediante la quale vennero abolite le servitù di pascolo e di legnatico nell'ex principato di Piombino¹ mediante compenso in canone ed in terre. La notificazione 29/4/1849 non rese obbligatoria l'affrancazione della servitù di pascolo né contemplò quella della semina e del legnatico e conservò il sistema del compenso in canone o terre che dette scarsi risultati e poco favorevoli agli interessi della popolazione.

Con legge 24/6/1888 si rese obbligatoria l'affrancazione di tutte le servitù mediante compenso in terre quando queste fossero esercitate dagli abitanti di un Comune, di una frazione o di una Università, deferendo² il procedimento ad una Giunta d'Arbitri avverso la cui decisione veniva autorizzato il ricorso al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, qualora si trattasse di servitù o in Corte d'Appello, qualora il giudizio vertesse sulla esistenza, natura e limiti di essa. Questa legge però non tenne in seria considerazione i diritti della popolazione che, in sostanza, negava all'uso civico il carattere fondamentale della imprescrittibilità³.

La successiva legge 4/8/1894 sull'ordinamento dei domini collettivi destinò direttamente agli utenti, riuniti in università agrarie invece che ai Comuni le terre di U.C. ed i proventi delle affrancazioni. Tuttavia la imprecisione dei criteri giuridici e la deficienza degli elementi tecnici condussero ad uno stato di anarchia per cui fu necessario deliberare nel 1908, la totale sospensione delle affrancazioni e con il successivo decreto legge 29/8/1916 che permetteva le affrancazioni consensuali, dette solo frutti relativamente apprezzabili.

Una Giunta d'Arbitri doveva risolvere inappellabilmente ed in via di equità tutte le questioni che sorgevano tra gli aventi diritto al riparto delle terre e del prezzo dovuto in compenso degli aboliti U.C. di pascolo e legnatico già gravati sul territorio suddetto. Gli arbitri dovevano pure risolvere le questioni relative alla libertà piena o parziale dei fondi e dovevano provvedere alla attribuzione dei terreni in parti possibilmente uguali ed assegnare questi ultimi agli aventi diritto a compenso, in cambio delle servitù affrancate. La Cassa Agricola Piombinese amministrata da persone elette in parte dal Prefetto e in parte dai Consigli comunali, poteva compiere, con gli assegnatari, tutte quelle operazioni che fossero dirette all'assistenza e al miglioramento dell'agricoltura esercitate nel territorio dell'ex principato.

Accanto alla Giunta d'Arbitri, era istituita una deputazione⁴ per procedere alle opere di riparto dei terreni e delle somme rappresentanti il valore delle servitù affrancate di pascolo e di legnatico (occorre precisare che l'insufficienza patrimoniale della Cassa dell'Ente col tempo ha reso impossibile il raggiungimento degli scopi istituzionali per cui con legge 21/3/1869 essa venne soppressa).

1 Piombino già Roccaforte di Pisa. Dal 1399 Signoria degli Aplanì dal 1594 principato. Nei 1634 passò ai Ludovisi; nel 1701 ai Boncompagni. Nel 1805 Napoleone l'assegnò alla sorella Elisa Baciocchi. Il congresso di Vienna stabilì la soppressione del Principato e l'annessione ai Granducato di Toscana.

2 Deferendo: rimettere.

3 Imprescrittibilità: non soggetto a prescrizione.

4 Deputazione: delegazione, commissione.

Con successiva legge 28 febbraio 1892 n. 72, fu abolita la servitù di legnatico che si esercitava dagli abitanti della terra del castello di Tatti in comunità di Massa Marittima per il fuoco, travi, tavole e correnti nelle tre tenute già comunali denominate “la Selva”, ”Pian di Tatti” e “Pian di Mezzo” (Art.1). I proprietari delle tenute gravate dalle servitù di legnatico erano obbligati a dare agli abitanti di Tatti una indennità consistente nella cessione di una parte di esse tenute, la qual parte doveva avere un valore uguale a quello che si giudicava avere a competere nella servitù che rimase abolita. La legge istituiva una Giunta di Arbitri (Art.3) che doveva procedere alla ricognizione ed identificazione dei fondi gravati all’uso Civico di legnatico; alla liquidazione ed assegnazione dell’indennità di terreni alle popolazioni di Tatti il cui canone sarà pagato dalla Comunità di Massa Marittima la quale ne sarà rimborsata dai proprietari delle altre tenute che restano liberate dalle servitù. La parte di terreno assegnata agli abitanti di Tatti sarà libera da ogni peso ed ipoteca¹, tranne le imposte prediali che gravano su di essa. La Giunta di Arbitri era composta da un Giudice del Tribunale Civile e Penale di Grosseto nominato all’inizio dell’anno dal primo Presidente della Corte d’Appello di Firenze e di due Arbitri eletti per un biennio uno dal prefetto ed un altro dal Presidente dello stesso tribunale. Questa giunta era incaricata della ricognizione ed identificazione dei fondi in cui all’art.1, della liquidazione ed assegnazione delle indennità in terreni alla popolazione di Tatti; alla liquidazione ed assegnazioni dei canoni; alla risoluzione di qualunque questione relativa alla servitù ed allo svincolo di esse che non fossero tassativamente riservate alla giurisdizione della Corte d’Appello alla quale spetta la competenza a giudicare sul gravame proposto dagli interessati. Le terre cedute in compenso delle servitù venivano assegnate agli abitanti di Tatti e per essi, al Comune di Massa Marittima il quale, con apposito regolamento doveva stabilire tra gli utenti le condizioni di godimento con diritto di prelevare quanto occorresse per le spese e per gli oneri gravanti il fondo.

Con R.D. 16/12/1867, fu emanato il Regolamento per la esecuzione della legge 16/8/1867 su l’abolizione delle servitù di pascolo e legnatico nell’ex principato di Piombino, pubblicato nella G.U. 19/9/1867.

Nelle provincie ex Pontificie prima dell’unità, fu emanata la notificazione² 29/4/1849 la quale, però, non rese obbligatoria l’affrancazione³ della servitù di pascolo ne contemplò le altre della semina e del legnatico e conservò il sistema del compenso in canone o in terre che diede scarsi risultati e poco favorevoli agli interessi delle popolazioni fra utenti e proprietari.

Con legge 24/6/1889 fu resa obbligatoria l’affrancazione di tutte le servitù mediante compenso in terre quando queste fossero esercitate dagli abitanti di un Comune o di una frazione o di una Università deferendo il procedimento ad una Giunta di Arbitri avverso le cui decisioni veniva autorizzato il ricorso al Ministero dell’Agricoltura qualora si trattasse di liquidazione di servitù ed In Corte di Appello qualora il giudizio vertesse sull’esistenza, natura e limiti di esse. Questa legge non tenne però in seria considerazione i diritti delle popolazioni che negava, in sostanza, all’uso civico il carattere della “imprescrittibilità”.

La successiva legge 4/8/1894 sull’ordinamento dei domini collettivi, destinò direttamente agli utenti riuniti in Università Agrarie invece che ai Comuni, le terre di Uso Civico ed i proventi delle affrancazioni. Tuttavia la imprecisione dei caratteri giuridici in essa contenuti e la deficienza degli elementi tecnici, condussero ad uno stato di Anarchia⁴ per cui nel 1908 fu necessario deliberare la totale soppressione delle affrancazioni. Anche il successivo decreto legge 29/8/1916 che permetteva le “affrancazioni consensuali” non diede frutti apprezzabili.

1 Ipoteca: diritto reale costituito sopra i beni immobili di un debitore per garanzia dei creditore.

2 Notificazione: bando, avviso, invito, ingiunzione;

3 Affrancazione: liberazione dl un fondo da un canone o da servitù legale che su di esso grava.

4 Anarchia: mancanza di governo.

Anche la Sardegna venne interessata dalla legge 4 gennaio 1863, n.1105 che approvava la convenzione per la concessione di strade ferrate nell'isola. In virtù di questa legge, il Governo era autorizzato a scorporare¹ dalla massa dei terreni "Ademprivili" 200.000 ettari da assegnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'isola. Questi terreni dovevano essere forniti dai Comuni ad opera dei tre periti. La legge 23 aprile 1865, n.2252 abolì tutti gli Usi Civici conosciuti sotto il nome di "Ademprivi" di spettanza del Demanio che venivano devoluti in piena e perfetta spettanza ai Comuni nel territorio dei quali essi si trovavano.

Un'altra legge del 2/8/1897, n.382 dettò provvedimenti riguardanti il miglioramento agrario della Sardegna. In ogni capoluogo di provincia veniva istituita una Giunta d'arbitri che doveva risolvere le controversie dei terreni "ex ademprivili" quando fosse interessato il Governo o qualche Comune.

Tutti questi provvedimenti vennero coordinati nel Testo Unico delle Leggi per i provvedimenti per la Sardegna approvato con R.D. 10 novembre 1907, n.844 e successivo regolamento per l'applicazione del citato testo unico.

I terreni "ademprivili" di ciascun Comune erano distinti nelle seguenti categorie: terreni da rimboschire; terreni boschivi; terreni suscettibili di cultura agraria che:

- A) fossero necessari per i bisogni della popolazione;
- B) che fossero necessari al Comune per esigenze di bilancio.

I terreni boschivi venivano lasciati al Comune con l'obbligo di conservarli e di migliorarli; i terreni da rimboschire potevano restare in proprietà del Comune purché esso si obbligasse a rispettare e migliorare il bosco ricostituito mentre i terreni necessari ai bisogni della popolazione, restavano di proprietà dei Comuni.

In seguito a ricerche disposte dal Ministero dell'Agricoltura nel 1907 risultarono che restavano da liquidare gli Usi Civici inoltre 220 comuni del Piemonte, specie nelle provincie di Torino e di Novara, in 54 Comuni della Liguria, in 245 comuni della Lombardia senza calcolare le terre di Uso Civico possedute dalle varie Comunanze, Regole o Vicinie godute dagli eredi degli antichi originari.

Nel Veneto con la legge 4/3/1869 che notificava l'ordinanza 25/6/1856 che aboliva il pensionatico sulla base di un compenso in denaro agli utenti e con la promulgazione delle leggi 2/4/1852 e 7/5/1885 si ebbe l'abolizione dell'eratico² e del pascolo nelle provincie di Vicenza, Belluno, Udine, Treviso e Venezia mediante compenso in canone ai Comuni. Una successiva legge 24/5/1896 stabiliva che, per quanto riguardava gli atti di affranco del canone annuo, erano esenti dalla tassa di bollo e di registro.

Tutte le leggi adottate per le singole provincie italiane, da un lato esse non avevano portato ad una soddisfacente soluzione del problema degli Usi Civici, dall'altro conducevano ad un evidente confusionismo e farraginoso³ macchinario legislativo dovuto alle profonde differenze che correverano tra un provvedimento e l'altro. Era per tanto necessario costruire un piano unitario per tutta l'Italia che rivedendo completamente la materia ne desse una sistemazione definitiva conciliando gli interessi della collettività con quelli dei proprietari e della economia nazionale.

All'uopo venne costituita una Commissione la quale, dopo aver adottato alcuni provvedimenti particolari per alcune Regioni, pervenne alle prime proposte di unificazione delle leggi per la definitiva razionale sistemazione di tutta la materia.

In conseguenza di ciò venne presentato, nell'immediato dopo la prima guerra mondiale un progetto

1 Scorporare: espropriare una parte dei terreni. De trarre da un corpo unico una parte di esso.

2 L'eratico: consisteva nel diritto di condurre il proprio bestiame al pascolo o falciare l'erba nei prati altrui dopo il taglio della seconda erba dai 16 ottobre al 25 marzo a condizione di non cagionare danni alle coltivazioni.

3 Farraginoso: confusa mescolanza di cose disperate, confusione.

di legge per il riordinamento degli Usi Civici al quale avevano posto mani insigni specialisti come il Raffaglio, il De Renzis ed il Trifone. Questo progetto divenne R.D. 22/5/1924 n.751 avente per oggetto “ordinamento degli Usi Civici nel regno” pubblicato nella G.U. del 23/5/1924, n.122. In esso venivano impartite disposizioni per quanto riguardava l'accertamento, la valutazione e l'affrancazione degli Usi Civici. Inoltre veniva precisato che, chiunque esercitasse o pretendesse diritti di Uso Civico o altro diritto promiscuo¹ di godimento delle terre soggette all'uso Civico era tenuto, entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto, a farne dichiarazione al Commissario, il quale, accertatane l'esistenza, la qualità e la estensione, provvedeva alla loro liquidazione.

¹ Promiscuo: che ha o che forma mescolanza di cose.

Questioni giudiziarie intraprese dai terrazzani

Nonostante le avvenute riforme, i terrazzani, dato il loro basso livello culturale¹ di allora non si avvidero delle leggi di Leopoldo I e di Ferdinando III con le quali si forzarono di liberare il Granducato dall'influsso medioevale e dai nobili privilegiati nel successivo decreto del generale Douchy del 1808 che aboliva tutti i diritti e consuetudini che si riferivano al feudalesimo. Se ne avvidero quando nel 1810 il Duca cedeva con regolare atto di affitto i suoi beni ai fratelli Menichetti di Castell'Azzara i quali intimarono ai Terrazzani giudizialmente di lasciare liberi i terreni ed i boschi della contea che avevano occupato.

Contro questa azione del Duca insorsero² i contadini e diedero inizio a quelle vertenze giudiziarie che proseguirono nel tempo per circa un secolo.

Riepiloghiamo brevemente l'esito di queste sentenze che furono quasi tutte contrarie ai Terrazzani.

Con sentenza 7 luglio 1815 il Podestà di S. Fiora riconosceva che i beni del Duca erano liberi ed immuni da qualunque diritto e servitù perché rimaste abolite prima della legge 1784 e relative deroghe confermate dalla legge 15/11/1814 del Granduca Ferdinando III. Ne segue la conferma della sentenza da parte della R. Ruota³ di Firenze del 30/5/1820 e, successivamente, dall'appello del 24/9/1822 che chiudeva la vertenza affermando "esser permesso tanto al Duca quanto ai Menichetti da lui acquirenti di disporre liberamente di tutti i beni".

Dopo che ebbe termine la locazione da parte dei Menichetti ed il Duca entrava in possesso dei propri beni, le liti continuarono ancora e gli abusi di ogni genere venivano perpetrati dai Terrazzani. Nel 1832 in seguito al decesso del Duca Don Salvatore Cesarini Sforza, per essere egli senza figli, l'eredità ed il testamento passò alla sorella Anna Torlonia verso la quale Don Lorenzo impugnò il testamento nel 1834. La vertenza però durò a lungo ed i Selvenini e i Cellenesi ne approfittarono anche per la lontananza del Duca da S. Fiora per essersi egli recato a Genzano e a Civita Lavinia⁴ dove possedeva latifondi che davano un reddito assai maggiore che non lo desse la contea di S. Fiora. I terrazzani diedero inizio a nuovi abusi occupando terreni e molti voltarono al loro nome le mappe catastali in occasione della formazione del Catasto.

Alle cause civili si aggiunsero poi quelle penali per "violenze, esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed altri fatti" che vennero descritti e qualificati come furti. Fu allora che il Duca Don Lorenzo Sforza Cesarini riconosciuto dalla S. Rota quale figlio uterino del Conte Francesco che assunse la proprietà della contea, rappresentato dal suo amministratore Luigi Alegretti in data 11/3/1853 si rivolse al pretore di S. Fiora per proporre ai Terrazzani l'autorizzazione ad affiggere quel "Capitolato di condizioni", ai terrazzani che lavoravano nella contea al fine di risolvere le questioni pacificamente, costituito da 12 artt. che sono riportati da pag. 100 a pag. 104.

In data 22/9/1840 il Tribunale di Grosseto con sua sentenza stabiliva che "nessun diritto spettasse agli abitanti della contea di S. Fiora sui beni della Contea stessa e condannava i Terrazzani a risarcire il danno".

In data 18 febbraio 1842 vi è un'altra sentenza del Tribunale di Grosseto con la quale lo stesso Tribunale riconosceva operata da alcuni terrazzani in occasione della formazione del catasto del 1832 che dichiararono come beni di loro proprietà terreni dei quali essi avevano solo l'uso e reintegrava nei propri diritti la casa Cesarini Sforza.

1 Cfr. Senatore Barzellotti in Monte Amiata ed il suo profeta - fratelli Treves - Milano 1910. Cfr. F. Bardelli - David Lazaretti ed. Cantagalli Siena. Cfr. I minatori Amiatini, il loro ambiente igienico sociale e le loro malattie del Dott. Ettore Zannellini Tip. Commerciale 1914.

2 Insorsero: levarsi contro.

3 Regia Ruota: era il Tribunale prelatizio che giudicava secondo il diritto canonico.

4 Civita Lavinia: attualmente Lanuvio. Ebbe parte importante nella lotta dei latini contro l'egemonia di Roma. Ebbe questo nome nel Medioevo fino ai 1914.

Negli anni 1858—59 i terrazzani, convinti sempre che i terreni della contea erano usi civici e non potendoli risolvere con la Magistratura, per dispetto dei proprietari, diedero, inizio a nuovi abusi, invadendo la proprietà del Duca con pecore e capre recando gravi danni alle piantagioni e ai boschi cedui.

Venuto a conoscenza di ciò il Duca in data 19/5/1866 incaricava il suo amministratore di dare inizio agli atti giudiziari contro coloro che causarono questi danni.

Non appena pervennero le citazioni, alcuni riconoscevano i loro torti ed erano disposti a risarcirli, mentre altri insistevano nella causa presso il Pretore di S. Fiora il quale si dichiarò incompetente a deciderla a causa del valore dei fondi sul quale vennero esercitati i danni. Contro questa sentenza si appellava il rappresentante del Duca ed il Tribunale di Grosseto la revocava rimettendola al Pretore, di S. Fiora per le relative decisioni il quale in data 26/4/1867 accoglieva la domanda di Duca e condannava per i danni i Terraticchieri. Costoro, però sempre convinti che i terreni che reclamarono erano usi civici con atto notaio Gorgoni del 3/4/1883 si costituivano in società “allo scopo di difendere giudiziariamente i diritti che a ciascuno di loro competevano sulla tenuta della contea di Santa Fiore”.

In data 23/6/1886 la Corte d’Appello di Firenze, confermata dalla Cassazione, con sentenza 17/3/1887 stabiliva che:

— ai soli contraenti del 1853 competeva il diritto di tenere al pascolo nella contea il loro bestiame, salvo il pagamento della “fida” al Duca;

— i beni della contea erano liberi da ogni e qualunque servitù e vincolo reale, e la Casa Cesarini Sforza aveva la loro disponibilità dei loro beni;

— i coltivatori ed i contraenti del capitolato del 1853 dovevano far rispettare dal bestiame caprino i terreni boschivi e le località coltivate.

In data 1/10/1887, i Selvinini invadevano nuovamente con il proprio bestiame le località del Conte denominate “faggeta e Castagneta” e gli invasori convenuti in giudizio con sentenza 8/4/1888 del Trib. Civ. di Grosseto confermata in appello venivano condannati a rifondere i danni alla Casa Sforza Cesarini.

Intanto nella provincia di Grosseto veniva fatta applicare la legge forestale del 20/8/1887 n.3917 (G.U. del 11/7/1877 n.161) per cui i beni della contea venivano modificati ai danni dei Terrazzani sottoscrittori del capitolato del 1853 in quanto la stessa legge non ammetteva più il pascolo del bestiame caprino nei boschi e nei terreni coltivati. Tuttavia gli stessi Terrazzani continuavano a far pascolare le capre nei boschi per cui il Pretore di S. Fiora con sentenza 10/2/1888 infliggeva ai violatori multe gravissime che li facevano desistere da qual tipo di pascolo e rispettare la legge ed il Regolamento per l’esecuzione della legge forestale del 10/2/1878, (in G.U. del 22/2/1878, n.44).

Concludendo con l’avvocato Volpini (opera citata), che ci tramandò il pregevole opuscolo riguardante lo studio storico e giuridico circa gli “usi civici nella contea di S. Fiora” (anno 1907) il quale, per avere esercitato la professione forense e vissuto più da vicino le battaglie fatte dai terrazzani afferma “noi abbiamo già dimostrato che di Usi Civici non si parlò nella contea di S. Fiora ma di semplici concessioni che ebbero origine nel 1510 e che furono del tutto abolite con la legge del 1784. Che non può essere questione sul diritto del mezzo terratico costituito a favore dei Cellenisti perché, dopo la legge del 1784 era stato ripristinato con la notificazione del 16/9/1797 ed un tale diritto non era mai stato contrastato”. Che non può parlarsi neppure di una questione su la enfiteusi che non fu mai costituita per essere stato esonerato il feudatario dal costituirla con l’accennata notificazione del 16/9/1797 e le impostazioni dei beni al catasto in conto dei diversi abitanti della contea non stanno ad indicare un principio “enfiteutico” ma avvennero

“fraudolentemente”¹ come abbiamo narrato. Che, essendo state le servitù abolite e l’abolizione stessa riconosciuta anche prima del 1853 e cioè fino al 1784 non è possibile escogitare² questioni sulla ripristinazione di quelle terre in ordine alla tassativa disposizione di legge e di esercizio del terratico, del pascolo e del legnatico se erasi continuato a permettere agli abitanti della contea, quella permissione non era che facoltativa precaria e sempre risolvibile a piacimento della casa Sforza Cesarini assoluta proprietaria dei beni della contea.

Atto di vendita della Contea di Santa Fiora al Granduca Ferdinando II De Medici da parte del duca Mario Sforza nel 1633 — Atto Guidarrighi

L'eccellentissimo condottiero signor Mario Sforza, vende il Comitato e lo Stato di Santa Fiora con tutte le terre, le fortezze ed i relativi alloggiamenti con la curia di Selvena, con il vecchio Castell’Azzara e la Sforzesca, con i suoi borghi, i suoi poderi e le cittadelle (...) con le sue tenute ed i suoi territori, feudi e sottifeudi e qualsiasi altro bene introitato per censo o toccatogli in sorte o per qualsiasi diritto sui beni enfiteutici o feudali, incassati, non solo per imposte, per donazioni, o per altre riscossioni sia ordinarie che straordinarie a suo vantaggio (...), derivanti da nuove imposte, da donazioni o da altre riscossioni, sia ordinarie che straordinarie, da rocche, palazzi, case, stalle, forni, alberghi, macelli, mulini, oliveti, castagneti, e da scavi di vetriolo o di qualsiasi altro minerale, con i loro edifici, nonché i prati, le colline, le valli, le terre coltivate o incolte del Signore venditore spettantegli a qualsiasi titolo, causa o ragione ma anche da fonti di acque, ed i diritti sui corsi delle acque e sui loro privilegi, nonché sui tesori nascosti, fino a quando rimangono tali, o vengono posti allo scoperto con ogni e qualsiasi loro diritto, pertinenze o qualsiasi loro azione, uso, privilegio o facoltà nonché qualsiasi loro territori di proprietà spettanti al venditore Mario Sforza dello Stato predetto di Santa Fiora con tutti i diritti, gli usi, le comodità, i privilegi, le prerogative appartenenti al territorio del citato eccellentissimo signor condottiero Mario.

Documento del conte Federico che darà fondamento ai terrazzani di pretendere gli usi civici

La concessione fatta dal Conte Federico con atto Notaio Laterini del 10/10/1510 fu ben poca cosa concessa a quei poveri Terrazzani che si batterono eroicamente per difendere il loro piccolo Stato. Con queste concessioni, pur essendo state date a tempo indeterminato, erano revocabili “ad nutum”³ da parte del Conte.

Sarà proprio questo documento che darà fondamento ai Terrazzani di “pretendere la concessione degli usi civici” che a quei tempi nella contea di S. Fiora erano ancora sconosciuti ed anche perché questo territorio non poteva considerarsi alla base di un diritto feudale in quanto gli Aldobrandeschi si mantennero sempre indipendenti, quali signori di questo piccolo stato per cui essi avevano il diritto, oltre che quello di sovranità, anche quello della proprietà.

Le citate pretese dei terrazzani, cessarono in seguito ai vari ricorsi giudiziari, terminati quasi sempre con le condanne al risarcimento di danni come si vedrà qui di seguito da parte di quella povera gente.

Caduta la libertà fiorentina e senese, la Toscana venne riunita sotto la signoria di Cosimo I dei Medici⁴ il quale, come noto, instaurò un regime di assolutismo, ligio alla Spagna ed al Pontefice il

1 Fraudolentemente: che opera con frode.

2 Escogitare: meditare trovare, immaginare.

3 Ad nutum: a piacere

4 Cosimo de Medici figlio di Giovanni dalle Bande Nere (1519-1574) dopo l’acquisto di Siena (1555). Cosimo ebbe dal Papa Pio V nel 1569 il titolo di Granduca di Toscana, ciò che suscitò invidie e rivalità presso altre dinastie italiane.

quale nel 1569, gli concesse la dignità Granducale.

I Terrazzani goderon di quelle concessioni fino al 9/12/1633 epoca questa in cui lo Stato di S. Fiora venne venduto dal Conte Mario Cesarini Sforza al Granduca di Toscana, Ferdinando II dei Medici¹ con atto Notaio Guidarrighi nel quale non si fa alcun cenno del precedente atto Laterini del 1510.

La vendita, che si riporta qui di seguito in alcuni punti afferma che il venditore cede all'acquirente "terris, oppidis et castri Sanctae Florae, Silvenae Curiae, veteris Castri Azzariae Sforzeschae cum earum burgis et villis et oppidis... cum tenimentis et territoris, feudis et sub feudis et quorocumque bonorum et aliusque redditibus introitibus pro censibus emolumentis... et bonis emphiteuticis ed feudalis etiam de presentis debitis et retentis quam in futurum praedictis territoribus devolvendis et dominio deferendis nec non vectalibus dotis gabellis et aliis exactionibus ordinariis et extraordinariis cum rocchis, palatii, domibus stabulis, furnis, hospitiiis, macellis, molendinis... olivatis, castagnetis... ac vitriolorum cum illorum aedificis nec non pratis montibus, collibus, yallibus et aliis terris et bonis cultis et incultis mineralium et quorumcumque metallorum et illorum aedificis... cum fontibus aquis, aquarum juribus privilegis, cursibus et decursibus... et cum thesauri etiam absconditis... et territoria pertinentia ad dictum excellentissimum Ducem Marium venditorem predictum et territoria pertinentia" (Cfr. Volpini opera citata pagg. 10,11).

Con questo atto di vendita, veniva a cessare il piccolo stato autonomo di S. Fiora ed il Duca Mario Sforza Cesarini cessava di essere un Sovrano indipendente di quel territorio.

Verso la metà del XVIII sec. detto "dei lumi", si aprono tra le nubi del dispotismo² gli orizzonti di libertà ed inizia la proclamazione dei diritti dell'uomo. Ciò perché la società era ancora costituita sulla basi di una rigida distinzione tra le tre classi: nobiltà, clero e borghesia. Privilegiate le prime due, inferiore la terza perché considerata tale.

Contro questa tenace sopravvivenza medioevale ne derivava tutto un indirizzo critico che affermava l'eguaglianza tra tutti gli uomini. Il pensiero era pertanto caratterizzato da una più completa visione della realtà umana e storica, da una più serena valutazione dei valori tradizionali e seppelliva i residui del medioevo sia nel pensiero che nelle istituzioni.

Pietro Leopoldo I (1765—1790) ispirato dall'insigne Vescovo di Pistoia Scipione de Ricci³, Filosofo ed innovatore, salito al trono di Toscana, si sforzò di liberare il Granducato dall'influenza del Clero privilegiato che tra l'altro non consentiva nei suoi vastissimi possedimenti migliorie agrarie. Egli si avvide come causa di tutti i mali che angustiavano la Società fossero gli immensi latifondi che, se coltivati, avrebbero potuto dare pane alla Società, mentre essi giacevano incolti nelle mani di Signori o di Feudatari o di enti ecclesiastici i quali, si limitavano a fare esercitare su di essi la pastorizia che rendeva loro finanziariamente.

Al fine di porre termine a questi mali egli pubblicò tre editti: il primo del 11/4/1778, il secondo del 17/3/1783 ed il terzo del 12/3/1784 con cui dettò il regolamento speciale per l'antico stato di S. Fiora⁴. Con l'art. XVI abolì tutte le servitù di pascolo ruspo e legnatico esistenti ed ogni altra servitù.

Anche Ferdinando III aboliva nel territorio di S. Fiora gli usi civici con notificazione 13/9/1797

1 Ferdinando II de Medici (1621—1670) successe al padre Cosimo II. Sposò Vittoria della Rovere († 1695). Da lui nacque Francesco Maria (1660—1711) Cardinale ed il penultimo Granduca Cosimo III che regnò dal 1670 al 1723. Nessuno dei figli di Cosimo III ebbe discendenza.

2 Dispotismo: Governo di colui che esercita la sua autorità con eccessivo rigore.

3 Scipione de Ricci: Vescovo — Firenze 1741-1809 Vescovo di Pistoia e Prato (1780-1791) appartenente alla cosiddetta seconda generazione giansenista, fu il massimo rappresentante Italiano del Movimento. Tentò di introdurre alcune innovazioni ma dovette fuggire da Pistoia e rinunciare alla carica, imprigionato durante la reazione del 1799 fu liberato e confinato dal 1801. Nel 1805 ritrattò ma senza convinzione. Il Movimento Giansenista sorto nel 1602 all'Università di Lovanio teatro della disputa sulla grazia tra i Gesuiti e Giansenio. Movimento eterodosso sorto in seno al cattolicesimo.

4 Cfr. - Acrosso e Pizzi - Codice degli U. C. pag. 538 Cfr. Cassazione 7/9/1948 n. 1583 in Giur. Compl. Cass. 1948 3° quadrimestre Cfr. Acrosso e Rizzi - Codice degli U. C. pag. 546-563-56.

confermando solo il diritto del terratico sui beni feudali di Cellena.

All'alba del XIX sec. Napoleone passava le Alpi, si scontrava a Marengo contro l'esercito austriaco e con questa vittoria conquistava il Piemonte, la Lombardia e Genova. Dopo il trattato di Luneville (1801) l'Austria riconosceva la Repubblica cisalpina e, dopo poco a Firenze, Ferdinando III si impegnava a chiudere i porti agli inglesi, ad accogliere in Toscana un presidio francese e accedere all'isola d'Elba. La Toscana veniva così a far parte all'immenso impero napoleonico. Napoleone nominava Vicario della Tuscia il generale Douchy il quale, in data 8/4/1808 pubblicava un Decreto con il quale aboliva definitivamente tutti i feudi nei 3 dipartimenti della Toscana.

Cessata la dominazione francese e ritornato sul trono il Granduca Ferdinando III di Lorena nel 1814, già depresso dai francesi, egli attuò la restaurazione con tollerante mitezza, valendosi di intelligenti Ministri come Fossombroni¹ ed il Corsini². Con il suo editto 15/11/1814 nel abolire le leggi francesi, ripristinava tutte quelle esistenti prima dell'occupazione per cui ritornava nuovamente in vigore fra l'altro la "potificazione" 13/9/1797 che confermava l'abolizione degli Usi Civici e veniva conservato il solo diritto del terratico sui beni feudali di Cellena. Con l'art.XVI del Regolamento, alla suddetta notificazione e di fronte alla sua chiarezza, i terreni di S. Fiora rimasero completamente liberi dalle servitù. Con atto del 10/8/1798 a rogito Notaio Gonnella tra lo stato ed il Conte Sforza Cesarini questi fu liberato dall'obbligo di allivellare³ i propri beni e, nel contempo, furono stabiliti i termini dei diritti e degli obblighi dovuti da una parte e dall'altra, e furono confermate le abolizioni delle servitù attive spettanti alla Comunità di S. Fiora.

Dopo una lunga vertenza che riguardava la validità del testamento fatto dal Conte Don Salvatore (deceduto) a favore della sorella donna Anna Torlonia ed il Duca Don Lorenzo Sforza alias il pittore Lorenzo Montani, il 27/10/1829 fallite terminava con un atto di transazione per cui i beni della contea passavano tutti a Don Lorenzo Sforza Cesarini, suddetto pittore.

Nel lungo periodo in cui si svolse la vertenza i beni di S. Fiora rimasero nel più completo abbandono per cui i terrazzani con loro sommo piacere, fecero sulla terra della contea quello che valevano e tutti pretendevano su di essa nuovi diritti. Don Lorenzo, entrato in possesso della contea pensò subito di migliorare l'agricoltura e, soprattutto di eliminare gli abusi che gli impedivano il libero uso di gran parte dei propri fondi. Prima però di adire le vie legali pensò di compilare nel 1853 un "capitolato di condizioni"⁴ che pubblicava a mezzo stampa costituito da 12 artt. riportate a pag. 100.

In sintesi vediamo ora alcuni punti principali di detto capitolato: il duca afferma che:

A. Le sue terre sono libere ed immuni da ogni diritto e servitù che i coltivatori pretendessero di avere acquistato su di esse;

B. Egli vuole sottrarsi alla frode fatta dai terrazzani nel 1834 all'epoca dell'attuazione del nuovo catasto durante la quale alcuni dichiararono come proprie, non essendo presente alcun rappresentante del Conte, quelle terre di cui essi avevano solo l'uso;

C. Egli afferma che le terre sono di sua proprietà e gli appartengono non solo di fatto ma anche di diritto e devono per tanto apparirgli su documenti catastali.

1 Vittorio Fossombroni: uomo di Stato e ingegnere toscano (1812-1878) ebbe incarichi sotto il Governo del Granduca Pietro Leopoldo. Fu Ministro degli Esteri (1796). Aderì al regime napoleonico e successivamente si adeguò alla restaurazione. Tornato a Lorena (1815) animò il Governo Toscano per circa 30 anni.

2 Tommaso Corsini (1767-1856) per due volte fu nominato senatore a Roma dai Papi Pio VII e da Pio IX. Da Napoleone fu creato conte dell'impero. Dopo il ritorno del Granduca (1844) fu Presidente del Consiglio del Granducato di Toscana. Suo fratello Neri marchese di Laiatico (1805—1859) fu governatore di Livorno e Ministro del Granducato di Toscana. Volle la partecipazione del paese alla guerra di indipendenza ma venne esiliato nel 1849 per la sua fedeltà al Granduca. Si adoperò per la concessione della Costituzione.

3 Allivellare: dare a livello i propri beni. Tipo di contratto agrario mediante il quale un concedente dà la terra ad un ricevente o livellario per 19 o 29 anni.

4 Capitolato : raccolta di capitoli - contratto diviso in vari capitoli.

Con questa situazione — afferma l'avvocato Volpini nell'opera citata — non è più il caso di parlare di concessioni, di servitù perpetue ma di esclusiva proprietà del Conte. Egli vuole pertanto che i terrazzani, compresi nelle tenute di Selvena e di Cellena dal 1/10/1853 rilascino una dichiarazione che egli stesso la farà autenticare dal notaio Falcioli con la quale essi dichiareranno che le allibrazioni (escursioni, trascrizioni) catastali dei fondi, per altro da essi indicati come proprietà, sono "abusive" ed "erronee". Per compenso egli volle abolire tutte le pretese dei coltivatori relative agli affitti e canoni limitandoli al solo circondano delle vigne di Selvena onde occorre formare un argine agli arbitri che si commettevano nel suo interesse di proprietario.

Per quanto riguarda i "ristretti" che egli concesse, si può affermare che il Conte commise un grave errore in quanto egli non precisò in questo articolo o in un allegato i modi le misure e l'ubicazione di tali ristretti nonché la loro estensione, le famiglie cui furono assegnati, il numero dei "bovi aratori" appartenenti ad ogni famiglia. Omettendo egli di fare effettuare un periodico controllo, con l'andare del tempo le famiglie subirono delle variazioni in aumento o in diminuzione (per nascite o per mortis causa) sia per gli uomini come degli animali.

Inoltre dopo quel capitolato si ebbe sulla terra della contea l'arrivo di gente da altre località per cui i coltivatori, nuovi arrivati, per incuria degli amministratori del conte, modificarono a loro piacimento questi ristretti, anzi ne occuparono altri, arrogandosi gli stessi diritti e privilegi (pur non avendone titolo) di coloro che nel 1853 sottoscrissero quel capitolato. Questo fatto causò nuovamente abusi da parte dei terrazzani, abusi che essi chiamarono "diritti" attesa l'omissione dei rigori promessi dal Conte con l'art.12 del capitolato mediante il ricorso ai tribunali o mediante il controllo su quelle terre che non avvenne mai a causa dell'indolenza degli amministratori.

Anche nei riguardi di coloro che non aderirono al "capitolato" le previste diffide fatte, non avvennero mai anche perché, le leggi Leopoldine del 1784, tutti i diritti della contea di S. Fiora erano estinti del tutto, mancando anche una convenzione che vincolasse i terraticchieri verso il proprietario il quale poteva avvalersi del diritto di proprietà assoluto espellendoli dai fondi che indebitamente detenevano.

Per quanto riguarda i "ristretti" che il Conte concesse loro, "ad esclusivo vantaggio" alcuni terrazzani non mancarono di costruirvi su di essi case di abitazione regolarmente accatastate prima ancora del 1853 proprio in virtù della suddetta clausola che ritennero erronea in quanto era stata concessa a scopo di "pascolo e di falce" (art.4) e in tutti i terreni il coltivatore non poteva acquistare alcun diritto di proprietà pur tenendoli ad esclusivo vantaggio proprio o della propria famiglia.

Anche il Commissario per gli U.C. per l'Italia centrale di Roma con sentenza 4/11/1931 riportata a pag.2557 del Bollettino per gli Usi civici, quadrimestre settembre/dicembre 1937, conferma:

- A. L'abolizione degli usi civici in virtù dell'editto del Granduca Leopoldo I del 12/3/1784 (art.XVI);
- B. La conferma di tale abolizione con la notificazione 13/9/1797 del Duca Ferdinando III di Lorena;
- C. Che il concordato del 11/3/1853 intervenuto tra i coloni ed il Duca non ha effetti che nei confratelli dei coloni che quelle condizioni accettarono e dei loro eredi sicché dal concordato medesimo, nessuna azione poteva scaturire a favore della generalità degli utenti ma solo una azione particolare a favore dei coloni che vi aderirono i loro eredi
- D. Che tuttavia era inammissibile qualsiasi richiesta che esorbitasse dai termini dell'accordo intervenuto dalle parti nella prima fase del giudizio e sanzionato dalla precedente sentenza 12—17 dic.1927 Commis.le accordo consistente nel riconoscimento degli usi di pascolo, legnatico e di semina nei limiti e con l'estensione di cui al capitolato del 1853.

Confermano poi la esistenza degli U.C. nella contea di S. Fiora le varie questioni giudiziarie che intentarono i terrazzani contro il duca, questioni che per oltre un secolo hanno affaticato i tribunali della Toscana e di Roma ed una pleiade di avvocati per i dissensi dovuti agli U.C. che gli stessi pretendevano di avere sui beni della contea.

Oggetto della sanatoria (art.3 1 circolare 30/7/1 985 n.3357/25 del Ministro dei LL.PP. in C.U. n.114 del /3/1985 pag.196)

La legge prevede una sanatoria ampia sotto il profilo oggettivo. Salvo quanto si dirà a proposito delle condizioni ed esclusioni previste dagli artt.32 e 33. Possono essere sanate le “costruzioni e le altre opere cioè non solo gli edifici ma anche i manufatti di ogni tipo e le opere di Urbanizzazione “. Si tratta per usare l’espressione dell’art. I e della legge n. 10/1977 di tutte le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Quanto agli abusi suscettibili di sanatoria, le opere eseguite senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione o in difformità delle stesse oppure in base al titolo annullato, decaduto o divenuto inefficace o sia in corso di procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. A questo riguardo deve ritenersi che il riferimento alla licenza, concessione edilizia o autorizzazione prescritte da norme di legge o di regolamento, escludono dalla necessità dalla sanatoria — perché non si tratta di opere abusive — le costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica del 1942 nei comuni dei quali il regolamento edilizio non prescriveva l’obbligo della licenza edilizia. Nello stesso senso è anche l’ultimo comma dell’art. 31 che precisa che sono soggette alla sanatoria le opere ultimate prima del I settembre 1962 cioè quelle comprese nella prima fascia temporale di cui alla tabella allegata alla legge 47/1985 quando ai sensi non solo della legge urbanistica del 1942 ma anche dei regolamenti edilizi comunali era richiesta il rilascio della licenza di costruzione. Per quanto riguarda le costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica del 1942 la quale, è stata la prima a prevedere sanzioni penali in caso di costruzioni in assenza di licenza edilizia o in difformità da questa — non sembra che esse siano soggette a sanatoria ove si consideri che nei loro confronti viene meno l’oggetto fondamentale dell’istituto e cioè l’illecito penale.

Legge n.47 del 1985 e successive modificazioni per quanto concerne la sanatoria delle costruzioni su terreni di uso civico

Si ritiene ora opportuno esaminare brevemente la legge 28/2/1985, n.47 pubblicata sulla G.U. n.63 del 14/3/1985 recante “norme in materia di controllo delle attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive” e successive modificazioni (legge 21/6/1985 n.298; 24/12/1985, n.780 e 13/3/1988 n.68) che comprende anche le norme relative alle costruzioni sul territorio gravato da usi civici di cui alla legge n.1766 del 1927.

Anzitutto — e sia detto per inciso — la legge anzidetta ha battuto ogni record per mancanza di chiarezza e per le molteplici variazioni ai decreti legge apportate dal Parlamento in sede di conversione in legge. Queste modifiche hanno causato perplessità, non solo tra i notai chiamati a far da filtro nelle contrattazioni immobiliari ma anche tra i tecnici chiamati ad espletare gli opportuni accertamenti e soprattutto tra gli stessi cittadini i quali, per mancanza di chiarezza, sono stati assaliti da dubbi, perplessità, irritazioni o sdegno quanto “summum jus, summa iniuria”.

In sintesi, scopo della legge suddetta tratta due temi:

A) Il controllo dell'attività urbanistico-edilizia con lo inasprimento del sistema sanzionatorio demandato al Sindaco;

B) La sanatoria delle opere abusivamente realizzate entro il 1° ottobre 1983 mediante il versamento di una determinata somma all'Erario quale oblazione e nei casi previsti, anche il versamento di una somma quale contributo di concessione al Comune.

Prima di affrontare la problematica specifica posta dalla legge si ritiene utile fare alcune puntualizzazioni concernenti i principi generali del diritto e in particolare quelle del diritto amministrativo.

In particolare si osserva:

→ La mancata presentazione della domanda di sanatoria non è un reato in quanto manca la descrizione della fattispecie incriminatrice e la tassativa previsione della corrispondente pena (arg. ex. art.25 Costituz.). Tale fatto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative nel caso di immobili abusivi o costruiti in difformità totale dal titolo abitativo. Tuttavia secondo il principio generale del diritto che afferma che la qualificazione di un fatto come illecito amministrativo deve essere compiuta tenendo presente la normativa vigente al momento cui detto illecito fu commesso;

→ Con riferimento alla legge, l'accertamento dell'abuso o della difformità totale va compiuto avendo come parametro l'art.31 della legge urbanistica fondamentale per le opere realizzate entro il V settembre 1967: l'art.10 della legge 765/1967 che ha modificato l'originario art.31 della legge 1150/1942; L'art. 1 e 4 della legge n.10/1977 per le opere realizzate dopo il 28/1/1977. Solo se in base a questa norma l'opera realizzata assume la consistenza di “abuso” o di “difformità totale” dal titolo abitativo possono essere applicate le nuove sanzioni amministrative previste dal Capo 1 della legge 47/1985. In caso di difformità parziale dal titolo abitativo, continuano ad applicarsi le precedenti sanzioni.

Per quanto riguarda le nuove sanzioni civili (nullità degli atti di trasferimento di immobili e loro parti abusivamente realizzati), la nullità opera di diritto (a prescindere dall'atto notarile di trasferimento) solo nell'ipotesi in cui l'immobile o sua parte, oggetto del relativo contratto, sia da considerarsi abusivo secondo la qualificazione dell'illecito operata in relazione alla normativa vigente nell'epoca in cui detto abuso fu commesso.

La richiesta di condono edilizio non è obbligatoria ma rientra nella disponibilità dell'intervento ai

sensi dell'art.31 della legge n.47, 1° comma e comporta una valutazione dei benefici e dei rischi connessi a tale procedura.

E' vero che essa comporta l'estinzione dei reati connessi ma va accertato se la sanatoria non viene concessa si applicano le nuove sanzioni di cui al capo I° con specifico riferimento alle ipotesi di cui all'art.32 e 33 per quanto concerne gli immobili vincolati.

Il rilascio della concessione e della autorizzazione è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del bene. Qualora il parere non venga reso dalle amministrazioni suddette entro 180 gg. dalla domanda, il parere si intende reso in senso negativo.

L'ambito di applicazione di tale norme è stato illustrato in via generale dalla circolare del 30 luglio 1985 del Ministero dei lavori pubblici, pubblicata nella GU. Del 8 agosto 1985, prot. 3357/26.

La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni, oggetto della sanatoria oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse (v. art.32 D.L. 12/1/1988 convertito in legge 13/3/1988, punto IV della legge n.47 del 28/12/1 986 e successive modificazioni).

Salvo le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio all'epoca della costruzione, aumentato dell'importo corrispondente al costo della vita, così come definito dall'I.S.T.A.T. al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità è stipulato dall'Ente proprietario non oltre 6 mesi dal versamento dell'importo (v. art.32 punto 4 legge 13/3/1988 n.68 — art.32 opere costruite su aree sottoposte a vincolo).

In tale contesto normativo, merita un cenno circa le problematiche scaturenti dagli usi civici. Infatti, non è infrequente il caso, specie nei grandi centri, in cui l'esistenza di tale vincolo, la cui genesi va ricercata in esigenze che risalgono all'epoca feudale, era ignota perfino agli stessi Comuni in sede di rilascio in concessione a edificare.

Conseguentemente, tutti coloro che hanno costruito terreni gravati da tali vincoli — non liquidati e affrancati secondo la legge n.1766/1927 e successive modifiche — previa legittima autorizzazione dell'amministrazione comunale versano, loro malgrado, nell'incomoda posizione di dover chiedere ora al Comune proprietario del suolo su cui insiste il fabbricato la disponibilità del terreno stesso dietro il pagamento di una somma calcolata secondo i criteri per altro sopra descritti.

Si tratta insomma di vincoli che per la loro arcaicità¹ investono spazi territoriali sui quali si sono estesi agglomerati urbani di varie dimensioni sviluppatasi per lo più in linea con i piani e gli strumenti urbanistici locali. La nuova norma presenta uno spiraglio: fa salve le diverse condizioni previste dalle leggi regionali.

L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati e con la concessione della sanatoria, non si applicano sanzioni amministrative, pene pecuniarie e sovrattasse. Inoltre ai fini della commerciabilità dei beni possono essere stipulati atti aventi per oggetto diritti reali per i quali sia stata rilasciata dall'autorità competente l'attestazione che dichiara essere intervenuto l'integrale adempimento sul bene i cui estremi dovranno essere menzionati dall'atto.

Inoltre nell'atto si dovrà precisare che sono escluse dalla sanatoria le costruzioni realizzate prima della legge n.1150/1942 in quei Comuni nei quali il Regolamento edilizio non prescrive l'obbligo di richiedere la licenza edilizia. Ciò perché viene l'oggetto dell'istituto che è illecito penale.

Come già riferito in precedenza, sulla Contea di S. Fiora vigeva la proprietà della Casa Comitale

¹ Arcaicità: nome antico, vetusto.

Sforza Cesarini che nel 1898 venne venduta ad una Società inglese e successivamente dalla stessa società nel 1906 venne acquistata dalla società mineraria M. Amiata.

Nel 1937 per porre fine alle contese venutesi a creare tra la suddetta società e la popolazione di Selvena, Cellena e Cortevecchia venne firmato tra i Comuni di S. Fiora, Castell'Azzara, Selvena e la suddetta Società Mineraria M. Amiata "l'atto transattivo sopra descritto che, firmato dalle parti venne approvato dal Commissario per la liquidazione per gli usi civici di Roma, Dottor Manca, omologato dall'allora Ministro Agricoltura e Foreste Rossoni e fu registrato alla Corte dei Conti.

Con questo atto, che equivale a sentenza, venne stabilito tra i due Comuni l'esatta confinazione e la Soc. suddetta e i Comuni di Castell'Azzara e S. Fiora in data 17/6/1937 vennero a costituirsi sul territorio dell'ex contea di S. Fiora gli Usi Civici regolamentati dalla legge n.1766/1927.

Con la costituzione dell'uso civico sul territorio dei due Comuni di S. Fiora e di Castell'Azzara è venuto pertanto a costituirsi: "quel diritto che spetta a coloro che appartengono ad una Comunità o collettività, determinata di persone appartenenti ad un Comune "uti sinuli uti cives" di godere dei terreni per le necessità della vita. Tale uso, come sostiene la Cassazione con sentenza n.567 del 26/1/1933"ha natura reale in quanto attribuisce un diritto ai singoli cittadini i quali con tali terre mirano a soddisfare i loro bisogni".

Leggi urbanistiche e leggi contro l'abusivismo edilizio

La legge 17/8/1942, n.1150 (G.U. n.244 del 1942) è stata la prima legge che cercò di disciplinare la materia edilizia. Essa impose che per eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto dei centri abitati occorreva chiedere apposita licenza al "podestà (ora Sindaco) del Comune (art.31). Con legge 6/8/1967 n.765 (G.U. 31/8/1967, n.218) recante modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17/8/1942 n.1150, l'art.31 è stato sostituito dal seguente: "chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero provvedere alle opere di urbanizzazione del terreno deve chiedere la licenza al Sindaco". Per le opere da eseguire su terreno demaniale, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'amministrazione dei LL.PP. d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni con il piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esso ricadono. Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere sempre richiesta la licenza del Sindaco.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulla domanda di licenza di costruzione, devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. Scaduto il termine senza che il Sindaco si sia pronunciato l'interessato ha diritto di ricorrere contro "il silenzio rifiuto".

Terminata la II guerra mondiale si rese necessario dare inizio a tutte quelle opere che i bombardamenti aerei navali o terrestri avevano danneggiato o distrutto dando la precedenza alle costruzioni o riparazioni delle case la cui penuria si taceva maggiormente sentire purché abitazioni non di lusso.

A questo scopo fu necessario promuovere opportune provvidenze a favore dell'edilizia popolare favorendo la costruzione di abitazioni in località colpite dagli eventi bellici e di incentivare

particolarmente nuove costruzioni,

A questo riguardo il parlamento approvò varie leggi finanziarie aventi lo scopo di incentivare la costruzione o la riparazione delle abitazioni. Queste leggi via via trovarono ulteriori conferme ed estensioni attraverso frequenti proroghe, concedendo ulteriori benefici nel campo delle imposte dirette in quelle indirette e di dazio consumo sui materiali impiegati nella costruzione con l'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati (legge 13/5/1965, n.41) o di registro ed ipotecarie a tutti coloro che costruivano abitazioni disastrose.

Purtroppo sul territorio incominciarono a commettersi abusi anche a scopo speculativo per cui si rese indispensabile porre un freno a questi abusi mediante l'emanazione di leggi urbanistiche intese a disciplinare il corretto uso del territorio in quanto, a poco a poco, erano venuti a mancare quella sensibilità e maturità da parte di diversi amministratori e da parte di amministrati, derivanti dal radicalismo delle posizioni che davano spazio alla speculazione delle aree, causando disordine edilizio, provocando il degrado ambientale che deturpava il paesaggio.

Per questi motivi si rese necessaria l'emanazione della legge 28/1/1977, a.10 (G.U. 29/1/1977, n.27) con la quale furono dettate "norme per la edificabilità dei suoli" avente lo scopo di procedere ad un efficace pianificazione urbanistica per il corretto uso del territorio (relatore, senatore Gusso — v. lex Parte II 1971). Con la stessa legge furono precisate, in sintesi, le caratteristiche della concessione (documento che prima si chiamava licenza edilizia) che doveva essere concessa dal Sindaco al proprietario o a chi ne aveva la disponibilità a titolo di proprietà o di concessione nel caso di costruzione su area demaniale mediante il versamento di un contributo relativo alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione e al costo della costruzione precisando altresì le sanzioni amministrative, nonché quelle penali in caso di violazione alle norme contenute nella stessa legge. E' opportuno precisare che, in relazione a questa legge, anche la Regione Toscana emanò la legge n.60 del 24/8/1977 (pubblicata nella G.U. n.291 del 25/10/1977).

Tuttavia, l'incremento demografico verificatosi in quegli anni, l'estensione urbana ad esso parzialmente connesso, lo sviluppo delle attività produttive, l'aumento della mobilità sul territorio delle persone, causarono nuove esigenze sociali concernenti migliori condizioni di esistenza per cui queste cause hanno provocato un ampliamento ed una modificazione della domanda di pianificazione urbanistica alla quale non sempre furono tenute presenti le norme di legge in sede di costruzione.

A questo proposito si ritenne la straordinaria urgenza e necessità di emanare disposizioni dirette alla tutela dei territori costieri e contermini ai laghi ai fiumi, ai torrenti, ai corsi, di acqua, alle montagne, ai parchi, alle riserve, ai boschi, alle foreste (i cui soprassuoli furono danneggiati dal fuoco col preciso scopo di effettuarvi delle costruzioni), alle aree assegnate alle "università agrarie", alle zone gravate da usi civici, con D.L. 27/5/1985, n.312 (così detta legge Galasso) convertito in legge 8/8/1985 n.431 con modificazioni, veniva commesso incarico alle Regioni di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici e di piani urbanistico territoriali.

Successivamente si rese necessaria l'emanazione di un ulteriore intervento legislativo inteso a garantire l'integrità del suolo di fronte all'abuso edilizio che, malgrado le leggi andava sempre più dilagando. Fu necessaria la promulgazione della legge 28/2/1985, n.47 inserita nella G.U. n.63 del 14/4/1985 recante "norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive". A questa legge seguirono altre come il D.L. 23/4/1985, n.146, convertito nella legge 21/6/1985, n.298 che ha apportato al testo originario numerose ed importanti

modifiche; il D.L. 24/12/1985, n.780; il D.L. 22/7/1985 n.356, il D.L. 12/11/1988 n.2 convertito in legge 13/3/1988, n.68 che reca importanti modifiche specie per quanto riguarda le opere costruite su aree sottoposte a vincolo suscettibili di sanatoria che la legge definisce onerose subordinata all'oblazione per le opere realizzate entro il 1° ottobre 1983.

Queste variazioni, o modifiche, hanno causato delle perplessità tra gli stessi cittadini per mancanza di chiarezza. Proprio per questi motivi il Ministero dei LL.PP. si è visto costretto ad emanare alcune circolari chiarificatrici intese a risolvere alcuni punti oscuri ed incerti della “pasticciatissima legge” sul condono edilizio la principale delle quali reca il numero 3357—25 riportato sulla G.U. n.186 del 8/8/1985.

Malgrado ciò molte speranze di chiarezza andarono deluse e molti punti oscuri continuarono ad essere tali per cui tali punti non rimasero che ritenerli suscettibili di interpretazioni discrezionali. In sintesi la suddetta circolare che abbraccia le norme riguardanti il numero e la sanatoria delle opere abusive indicata nei capi III e IV della legge in questione tratta 2 temi principali:

A) Il controllo dell'attività urbanistico edilizia con l'inasprimento del sistema sanzionatorio demandato al Sindaco;

B) La sanatoria delle opere abusivamente realizzate entro il 1 ottobre 1983 mediante il versamento di una somma all'Erario quale “oblazione” e nei casi previsti anche il versamento di una somma quale contributo di concessione al Comune.

Circa l'oggetto della sanatoria la stessa circolare precisa che vengono colpite tutte le opere che comportano la trasformazione edilizia del suolo. Inoltre vengono considerate “abusi” quali le opere eseguite senza licenza edilizia o in conformità della stessi oppure in base al titolo annullato, decaduto o divenuto inefficace.

Tuttavia la stessa circolare esclude dalla sanatoria le costruzioni realizzate in i quei Comuni prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, n.1150 nei quali il Regolamento edilizio NON prescriveva l'obbligo di richiedere al Sindaco la licenza edilizia in quanto, nei loro riguardi vien meno l'oggetto fondamentale dell'istituto e cioè l'illecito penale.

Sono invece sanabili le opere eseguite abusivamente su aree vincolate dopo la loro realizzazione in difformità della normativa antisismica o in contrasto con le previsioni urbanistiche. Per le opere abusive realizzate da privati su aree dello Stato e di Enti Pubblici (Provincia e Comune) senza titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio dell'autorizzazione o della concessione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'Ente a concedere onerosamente l'uso del suolo su cui insiste la costruzione (art.32 legge 298 1985).

Inoltre non sono suscettibili di sanatoria (art.33) le opere che sono state realizzate prima dell'imposizione del vincolo per cui si è al di fuori dell'art.33 della legge. Precisa poi la suddetta circolare dei Ministero LLPP. al punto 3 punto 1 che possono conseguire la sanatoria tutti i soggetti che hanno titolo ai sensi della legge 28/1/1977 n.10 a chiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione quali titolari di un diritto reale sul bene, diverso dal diritto di proprietà quali l'uso frutto, uso, l'abitazione, il diritto di superficie e di enfiteusi. Ai sensi dell'art.4 della suddetta legge n.10 il Sindaco può concedere l'autorizzazione a costruire a chi abbia la disponibilità del terreno a titolo di proprietà o di concessione nel caso di area demaniale.

La legge è particolarmente severa quando si tratta di opere costruite senza licenza su aree sottoposte a vincolo come costruzioni in zone boschive o su terreni montani o su terreni disciplinati dalla legge sugli U.C. n.1766/1927 o su aree concernenti la tutela delle cose di interesse storico oppure riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

A questo fine, la legge non precisa in quale momento il vincolo deve essere stato imposto perché sorga la necessità di acquisire il parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo e ne definisce l'ambito di applicazione per cui la stessa afferma che l'interpretazione "deve essere data sulla base dei principi generali rilasciati in ordine alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio. Secondo il principio generale del diritto la qualificazione di un fatto come illecito amministrativo deve essere compiuto tenendo presente la norma vigente al momento in cui detto illecito fu commesso.

Per tanto si ritiene che l'accertamento dell'abuso vada compiuto avendo come parametro l'art.31 della legge urbanistica fondamentale per le opere realizzate entro il 10 settembre 1967; art.10 della legge 6/8/1967 n.765 che ha modificato l'art.31 della legge 1150 del 1942 gli artt. 1 e 4 della legge n.10 1967 per le opere realizzate dopo il 28/1/1977. Se in base a tali norme l'opera realizzata assuma consistenza di abuso o "di difformità totale dal titolo abitativo" possono essere applicate le nuove sanzioni amministrative previste dal capo I della legge n.47.

La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalla costruzione oggetto della sanatoria oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Il valore è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione, aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT al momento della determinazione del valore (art.32 Legge n.58 del 13/3/1988).

Ne deriva che tutti quelli che hanno costruito su terreni di uso civico; la cui genesi era ignota persino a tanti Comuni, i quali rilasciavano licenze di costruzione senza provvedere ad attenersi a quanto prescriveva la legge sull'ordinamento degli usi civici del 1927 (affrancazione) si trovano ora nell'incomoda posizione di dover chiedere allo Stato o agli Enti pubblici proprietari del suolo su cui insiste la costruzione, la disponibilità del terreno dietro versamento di una determinata somma a titolo di "sanatoria". L'oblazione, interamente corrisposta, estingue i reati e con la concessione della sanatoria non si applicano le sanzioni amministrative o le pene pecuniarie o sovrattasse.

Inoltre, ai fini della commerciabilità dei beni possono essere stipulati atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali è stata rilasciata dalla Autorità competente l'attestazione che dichiara essere intervenuto l'integrale adempimento sul bene i cui estremi dovranno essere menzionati nell'atto. Inoltre nell'atto si dovrà precisare se sono state o meno escluse dalla sanatoria le costruzioni realizzate prima della legge 1150/1942 in quei Comuni nei quali il Regolamento edilizio non prescrive l'obbligo di richiedere la licenza edilizia, ciò perché manca l'oggetto dell'istituto che è l'illecito penale.

In sintesi la legge n.47/1985 e successive modificazioni considera le seguenti violazioni per le quali essa richiede il pagamento delle "sanzioni sanatorie" per le costruzioni edilizie, sempre che sia concesso il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del bene:

- eseguite senza titolo su aree adottate a vincolo di inedificabilità;
- assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30/12/125, n. 3267 (boschi e terreni montani);
- appartenenti a beni disciplinati dalla legge 16/6/1 927 n.1766 (terreni di uso civico);
- eseguiti su aree tutelate dalla legge 1/6/1939 n.1066 e da quella del 29/6/1939, n.1497 (cose di interesse artistico o storico o poste a protezioni delle bellezze naturali);
- eseguite in assenza di concessioni o di autorizzazioni o in totale difformità da esse (art.7 legge n.47/1965);

- eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di Enti pubblici senza autorizzazione (art.14 legge n.47/1 965);
- eseguite dopo l'emanazione della legge 17/8/1942 n.1150 (art.31) senza licenza in quei Comuni in cui il Regolamento edilizio prescriveva la licenza stessa.

Leggi urbanistiche

E' opportuno ricordare che in sede di costruzione di nuovi edifici, si devono applicare le seguenti norme di legge relative al superamento delle barriere architettoniche degli handicappati.

1) D.P.R. 27/4/1978 n.384 in G.U. 22/7/1978 n.204 — Regolamento di attuazione dell'art.27 della legge 30/3/1971, n.118 (G.U. n.82. Del 2/1/1971);

2) Legge 9 gennaio 1989 n.13 “disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche e negli edifici privati G.U. n.21 del 26/1/1969);

3) Legge 27/2/1989 n.62 G.U. n.48 del 27/2/1989 — modifiche ed integrazioni alla legge 9/1/1989 e supplemento ordinario CO. n.14 del 13/6/1989;

4) Circolare Ministero LL.PP. 21/6/1989 n.1669/U.L.— Circolare esplicativa della legge 9/1/1989 n.13;

5) Mancata abolizione delle barriere architettoniche costituiscono omissione d'ufficio (Art.328 C.P.).

Espropriazione di terreni di Uso Civico

Questo problema spesso viene dibattuto.

Il problema è stato impostato con sentenza 12 maggio 1967 della Corte d'Appello — Sez. Speciale U.C. di Roma (Presidente Dott. Luigi Pisano Giunta, estensore dott. G. Bonelli, P.M. Prof. Palermo) con la quale ha affermato che, in linea di principio, le terre di uso civico sono “inalienabili” e “indisponibili” e che gli usi sono “prescrittibili in conseguenza della natura pubblicistica di questi diritti”¹.

La legge fondamentale delle espropriazioni di pubblica autorità del 25/6/1865. n.2359 riguarda i beni posseduti dai privati (jure privatorum) principio che ha ricevuto autorevole conferma nell'art.42 nella Costituzione italiana della Repubblica².

Tuttavia alcuni autori hanno affermato che l'utilità sociale di un bene demaniale può essere superata dall'utilità pubblica per un conseguimento di un'opera.

La suddetta sentenza però precisa che sorge la difficoltà giuridica di determinare quale sia l'autorità che possa comparare le due utilità per sacrificare quella minore. Al riguardo si parla di “sclassificazione” del bene dal regime demaniale solo quando la legge in modo specifico consente tale possibilità in base a determinati presupposti, oppure quando determina, in via generale, l'autorità che può, di volta in volta, autorizzare l'alienazione del bene, come prevede l'art.12 della legge del 1927 che demanda al Ministero dell'Economia Nazionale (ora agricoltura e foreste) di autorizzare di volta in volta l'alienazione o il mutamento di destinazione delle terre di uso civico. L'autorizzazione ministeriale si sostanzia proprio in un provvedimento di “sdemanializzazione” del bene emesso in base alla legge per cui, solo dopo l'autorizzazione, il bene diviene oggetto di commercio.

La stessa Corte Costituzionale, ha confermato, indirettamente questi principi quando ha stabilito con la sentenza del 1° maggio 1957 n.67 che non sono espropriabili i terreni pervenuti ad un Comune ed in seguito al discorporo³ di beni di uso civico in quanto tali beni non possono considerarsi “privati” e con la sentenza 22/12/1961, n.78 che la natura dei beni civici non consente l'espropriazione per la pubblica utilità in quanto detti beni non sono di natura “privata”. Perciò, conclude la sentenza della Corte d'Appello, si deve ritenere che i beni di uso civico possono essere espropriati solo in seguito di un mutamento di destinazione (sclassificazione) operato direttamente in base alla legge che lo prevede per specifiche materie o, in via generale, operato di volta in volta dalla competente autorità facultizzata dalla legge ad emettere un tale provvedimento in seguito alla effettuata comparazione della utilità di cui si è detto sopra. Se la pubblica amministrazione procede all'esproprio senza che sia stato emanato detto provvedimento di sclassificazione, l'atto amministrativo è nullo e quindi lede un diritto soggettivo onde la competenza del giudice ordinario oppure è viziato nella legittimità (e quindi lede un interesse legittimo).

Per quanto detto se la pubblica amministrazione procedendo all'esproprio senza che vi sia stata la “sdemanializzazione” esercita un potere che non ha e pertanto il provvedimento è nullo.

1 Pubblicista: che riguarda il campo del diritto pubblico.

2 Art.42 Costituzione la proprietà è pubblica o privata. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulle eredità.

3 Discorporare: detrarre da un corpo unico da un patrimonio da una eredità una parte di terreni.

CODICE DEL 1865

Approvato dalla Camera dei Deputati il 2 aprile 1865, elaborato dal Giureconsulto Giuseppe Pisanelli e pubblicato a Milano da Francesco Pagnoni nel 1874.

Si premette che questo Codice deriva in parte da quello di Napoleone I (1789— 1821), emanato nell'aprile del 1804, in quanto è stato il primo documento ad essere portato a compimento. Lo stesso Bonaparte prese parte attiva ai vari dibattiti con i legislatori al fine di seguire il suo progetto, che il documento si ispirasse alle idee rivoluzionarie del 1789 di “libertà, uguaglianza e fratellanza”. Il suddetto documento legislativo ribadiva, oltre alla libertà, l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Aboliva definitivamente le arcaiche consuetudini feudali e tutti gli ostacoli che minacciavano la libera circolazione della proprietà che era intesa come “il diritto di disporre di ciò che si possiede nella maniera più assoluta”. Solo alla donna era riconosciuta una posizione nettamente inferiore a quella dell'uomo in quanto l'imperatore aveva bisogno di uomini per le sue armate. Nel ramo scolastico la scuola elementare veniva affidata al clero locale ed ai comuni, mentre la Repubblica assumeva solo l'onere dell'istruzione media e superiore¹.

Il predetto documento ebbe una particolare importanza nei riflessi del diritto italiano, in quanto parte delle sue norme vennero trasfuse nei codici degli ex stati italiani esistenti prima dell'Unità. Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (1870) la diversità di leggi esistenti fra le varie regioni, divise per tanti secoli e che molte volte erano anche in lotta fra di loro nel processo legislativo, costituivano un grande ostacolo al consolidamento dell'unità politica. Il 19 novembre 1864 la Camera accolse con voto quasi unanime, la proposta del deputato Pier Paolo Boggio (1827, morto nella battaglia navale di Lissa nel 1866) sulla necessità di affrettare la pubblicazione delle leggi uniformi per tutto il Regno. Nella seduta del 24 novembre il Ministro dell'interno, Giovanni Lanza (1810—1882), e quello di Grazia e Giustizia, Giuseppe Vacca (1808—1873), proposero al Parlamento di dare al Governo la facoltà di promulgare tutte quelle leggi che si trovavano davanti alle due camere senza discutere articolo per articolo. Il deputato Francesco Crispi, che nel 1876 fu presidente della Camera (1818—1901), fece notare che il metodo proposto era rivoluzionario e violava l'articolo 55 dello Statuto². L'approvazione della proposta non ebbe fortuna. Evitando così dettagliati dibattiti, con legge 24 marzo 1865 il Governo venne autorizzato a pubblicare la legge comunale e provinciale; quella sulla sicurezza e sulla Sanità pubblica; quella sul contenzioso amministrativo; quella sul Consiglio di Stato e quella sulle Opere Pubbliche.

Successivamente, la Camera diede inoltre al Governo la facoltà di pubblicare, con legge 2 aprile 1865, il Codice Civile e di Procedura Civile, quello di Commercio, la legge per la Marina Mercantile, la legge circa la competenza in materia penale dei Giudici di Mandamento, la legge per l'estensione alle provincie toscane del Codice di procedura Penale e la legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Il Codice Civile fu elaborato, come già detto, dall'illustre Giureconsulto Giuseppe Pisanelli ex ministro di Grazia e Giustizia, che si ispirò sui più ampi principi di libertà. Infatti vennero ammessi anche gli stranieri a godere degli stessi diritti civili attribuiti agli italiani, indipendentemente dalla garanzia della reciprocità, tranne qualche limite alla donna sposata per dare alla famiglia unità di indirizzo. Fu proclamato il principio dell'uguaglianza nei due sessi nei rapporti della disposizione dei beni e si abolirono i fidejcommessi. Ed infine fu istituito il matrimonio civile, respinto nel 1852 dal Senato Subalpino di Torino. Inoltre, avendo la Toscana da molti anni cancellato dal suo Codice

¹ confronta “Brofferio, l'oppositore” di Laura Lajolo e di Elio Archimede, Vallardi ed. (pag. 6) 1967.

² Articolo 55 dello Statuto affermava “ogni proposta di legge doveva essere esaminata dalla Giunta che sarà nominata da ciascuna Camera per lavori preparatori. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra camera per la discussione ed approvazione e poi presentata alla sanzione del Re, le discussioni si faranno articolo per articolo.

la pena capitale ed avendo il deputato Mancini Stanislao, giurista (1817—1888), proposto di estendere alla Toscana il Codice Penale Sardo, già in vigore in tutti gli altri stati antichi italiani, con un suo eloquentissimo discorso, nel quale riuscì a comporre, quanto scrisse al riguardo Cesare Beccaria, marchese di Bonesana (1738—1794), propugnò l'abolizione della pena di morte e la tortura in tutta Italia e concluse: “fate o signori che, come un italiano, il Beccaria, fu il primo a farsi il precursore di questa grande rivoluzione e le assemblee italiane siano le prime ad avere la fortuna di farla penetrare nelle legislazioni della terra.” La camera, affascinata dall'eloquenza dell'illustre giurista, il 16 Marzo 1865 approvò l'abolizione della pena di morte con 150 voti contro 91 contrari. Il Senato però non volle abolire la pena capitale e si limitò a ridurre il numero dei casi in cui la pena doveva essere applicata e in seguito a tale emendamento la riforma finì col decadere perché il 29 aprile si pose termine ai lavori parlamentari. Il 16 Giugno 1865 la capitale da Torino fu trasferita a Firenze¹. Occorre notare che il 17 marzo 1853 il deputato Angelo Brofferio, scrittore, avvocato, autore dei “Miei tempi” e del “Parlamento Subalpino” aveva già chiesto l'abolizione della pena capitale. Premesso quanto sopra si ritiene opportuno precisare, in relazione al predetto Codice Civile che, per quanto riguarda la costruzione delle case sorte in Selvena prima del 1865 e fino al 1942 quando il territorio era di proprietà dei Cesarini Sforza, poi da questi ceduto alla società inglese “The Santa Fiora Mines Ltd” e da questa, ceduta poi alla “Società Mineraria Monte Amiata” nel 1906, si ritiene che le stesse abitazioni sorte in quel periodo siano state edificate col tacito consenso dei proprietari, i quali, necessitando di manodopera da impegnare nel loro vasto territorio, sia nei lavori agricoli, sia in quelli minerari, avevano tutto l'interesse che la popolazione operaia dimorasse sul loro territorio, la quale garantiva a questi proprietari col loro lavoro, non solo i mezzi di sussistenza e di guadagno, ma anche il loro benessere. Occorre però notare che le case furono costruite direttamente dagli stessi operai della Contea per i motivi sopra indicati, mentre per coloro che esercitavano attività diversa, quale il commercio, ecc..., il terreno fu pagato direttamente all'amministratore dei proprietari, il quale rilasciò semplice ricevuta. Ciò dipese dal fatto che le spese del terreno, essendo minime, veniva più a costare l'intervento di un notaio, che era lontano dal luogo per stipulare l'atto, che il terreno stesso posto in vendita.

Proprio per questi motivi derivò la tacita concessione del terreno sul quale questi operai eressero, a loro spese, quelle case nelle quali essi presero dimora con le proprie famiglie.

Con la concessione del terreno da parte dei proprietari agli operai dipendenti, venne a costituirsi il diritto di accessione², previsto dall'articolo 443 del suddetto Codice Civile 1865, che affermava:

“La proprietà di una cosa sia mobile, sia immobile, attribuisce diritto su quanto essa produce, o vi si unisce naturalmente o con l'arte.³”

“Il successivo articolo 446 dello stesso Codice Civile precisava che tutto ciò che si incorpora o che si unisce alla cosa (e quindi anche il terreno), appartiene al proprietario di essa.”

Questa definizione fu ritenuta di dubbia correttezza e non è stata riprodotta nel Codice Civile del 1942.

Infine l'articolo 448 dello stesso Codice affermava che: “qualsiasi costruzione, piantagione, fatta sopra o sotto il suolo si presume fatta dal proprietario (della costruzione o della piantagione) e gli appartiene finché non consti il contrario”

1 Vedere Storia parlamentare, politica e diplomatica d'Italia di Saverio Cilibrizzi. Albrighi e Segatti editori, 1923. Milano.

2 Accessione : espansione del diritto di proprietà in seguito al congiungimento di un bene accessorio altrui al bene principale, come, per esempio, piantagioni o costruzioni eseguite sul suolo altrui.

3 Con questa definizione, ritenuta di dubbia correttezza, non è stata riprodotta nel codice civile del 1942. I giuristi, i quali disciplinando in maniera autonoma l'istituto dell'unione o della “commissione”, hanno accolto una nozione restrittiva di accessione, che include la stessa nei modi di acquisto della proprietà (articolo 922/1942), che si verifica quando una cosa si aggrega ad un'altra in maniera stabile e definitiva (Appello Bari 13 dicembre 1958).

In relazione quanto sopra è venuto certamente a costituirsi il diritto di superficie (articolo 952-1942), mediante il quale il proprietario di un fondo può consentire ad un terzo di fare e mantenere sul fondo stesso una costruzione in favore di altri che ne acquista la proprietà. Questo diritto — che nel Codice del 1865 ricevette una forma dogmatica mediante la quale venne elaborato il concetto sociale ed economico della proprietà in base al quale il lavoro relativo alla costruzione di un edificio o di una piantagione — doveva prevalere sul proprietario del terreno, dimostratosi “inerte” a questo proposito. In sostanza veniva ad affiancarsi la necessità di conciliare il feudo o la proprietà con i principi dell’economia per favorire l’industria edificatrice o agricola.

Con la costruzione dell’abitazione sul terreno tacitamente concesso dai proprietari e di cui il proprietario costruttore veniva in possesso e della casa e del terreno, ai sensi della legge 2136 del 26 giugno 1865, e relativo regolamento 867 del 5 giugno 1871 sulla unificazione delle imposte sui fabbricati, egli era obbligato a denunciare la costruzione al fisco per l’applicazione della relativa imposta (vedi planimetria di Selvena redatta dal geometra Serafino Masini, rettificata dal geometra Gio Batta Bucci, datata 22 novembre 1824).

Differenza tra il codice civile del 1865 e quello, attualmente vigente del 1942

Con la promulgazione del Codice Civile, approvato dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III (Napoli, 1869 — Alessandra d’Egitto, 1947), avvenuta in data 21 aprile 1942 sotto governo del dittatore Benito Mussolini (Predappio, Forlì, 1893 — fucilato dai partigiani il 28/4/1945 a Gulino di Mezzegra, Como) i legislatori hanno ridotto la questione dell’accessione (dagli articoli 934 al 939) ed il diritto di superficie (dagli articoli 952 al 956). Si ritiene opportuno far osservare che le disposizioni dell’articolo 936 relativo alle opere fatte da “un terzo” con materiali propri su fondo altrui sono notevolmente innovatrici rispetto all’articolo 450 del Codice Civile del 1865. In base a quest’ultimo articolo il proprietario non poteva disporre che fossero tolte le piantagioni o le costruzioni od opere fatte da un terzo che avesse sofferto evizione¹, per la buona fede andato esente dalla restituzione dei frutti. La nuova norma conferisce al proprietario, sul cui fondo sono state effettuate piantagioni, costruzioni od opere fatte da un terzo con materiali propri, la seguente scelta (articolo 934/42) o ritiene in suo possesso le piantagioni, o costruzioni od opere fatte, oppure obbliga colui che le ha fatte a levarle. Questa norma tende a tutelare l’autonomia patrimoniale del fondo contro l’illecita invadenza altrui e ad incoraggiare il proprietario alla conservazione degli incrementi del suo bene, indennizzando in giusta misura il costruttore. La giurisprudenza nel Codice Civile del 1865 affermava che “il terzo” o chiunque il quale, in nome proprio o per conto altrui, fa piantagioni, costruzioni od opere sul fondo altrui tanto che il fondo sia in sua detenzione quanto nel caso in cui il fondo sia tenuto o posseduto per concessione di altra persona purché egli non si trovi vincolato col proprietario da un «supporto contrattuale» (vedi abitazioni di Selvena il cui terreno è stato concesso dai proprietari e costruite sotto le norme del Codice Civile 1865).

Con l’articolo 452 (1865) si precisava invece che la parola edificio comprendeva ogni opera di costruzione che si incorporava stabilmente al suolo, in modo che a rimuoverla si distruggeva l’intera opera come le abitazioni costruite in muratura (Cassazione 31 dicembre 1906).

Nel vigente Codice Civile del 1942 non è sufficiente occupare il suolo col tacito consenso del proprietario, ma occorre la ragionevole opinione di essere proprietario del suolo invaso e di non commettere, costruendo su di esso, usurpazione alcuna. Per aversi rapporto pertinenziale occorre che esso sia attuato da chi abbia la proprietà o un “diritto reale”, non solo sulla cosa principale, ma anche sulle cose che vengono destinate in modo durevole al servizio di essa (Cassazione 16/6/1951,

¹ Evizione: azione di chi rivendica la propria proprietà, posseduta indebitamente da altri.

n.1952).

Nel diritto attuale il fondamento della cessione è rimasto quello della attrazione o incorporazione naturalistica della cose, attrazione che incide sul rapporto giuridico esistente tra il proprietario e la cosa, oggetto del suo dominio. Infatti la costruzione incorporandosi in altra cosa (terreno) questo cessa di appartenere all'antico proprietario, al quale viene a sostituirsi un altro. Questa definizione, però, fu ritenuta di dubbia correttezza e non è stata riprodotta nell'attuale Codice Civile, il quale, disciplinando in maniera autonoma l'istituto, ha accolto una nozione restrittiva di accessione, comprendendo soltanto la categoria delle accessioni immobiliari. Infatti il Codice vigente include l'accessione tra i modi di acquisto della proprietà (articolo 922), il principio che domina nelle accessioni (1865) è quello romano che afferma "omne quod aedificatur vel plantatur solo cedit", ossia "ogni fabbricato o piantagione cede il suolo", definizione che risulta modificata nell'articolo 934/42, che afferma qualunque piantagione o costruzione od opera esistente, sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario del suolo stesso.

Nel vigente Codice Civile il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione o della piantagione incorporata sul suo fondo per congiunzione organica o meccanica, a meno che quella costruzione sia "resa aliena" (ossia alienata, venduta), vincolata al proprietario da un rapporto contrattuale o che egli abbia costituito un diritto di superficie a favore del suo costruttore. Infatti il Codice vigente include l'accessione tra i modi di acquisto della proprietà (articolo 922). L'acquisto si verifica quando, per effetto dell'incorporazione, una cosa si aggrega ad un'altra in maniera statica e definitiva (appello Bari 13 dicembre 1958).

A parte i casi eccezionali, con la cessione non è dovuto alcun compenso quando si verifica l'incremento del terreno abbandonato dalle acque o che si ritira in seguito ad alluvione di un fiume o di un torrente che trasporta lo stesso terreno sulla sponda laterale al suo alveo, che è di altro proprietario, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto (articolo 942/42).

La concessione "ad aedificandum" deve venire solo per contratto scritto in quanto trattasi di costituzione di un diritto reale su un bene immobile. Infine viene escluso che si possa qualificare come diritto di superficie il potere del privato che abbia ottenuto dall'autorità amministrativa una concessione sul suolo demaniale in quanto non è previsto il diritto di accessione essendo questo un istituto privatistico.

Alcune norme della giurisprudenza sulla legge n.47 del 28/2/1985

1) Opere eseguite in totale difformità dalla concessione

La fattispecie di cui all'art.20 (lett. C) della legge 28 febbraio 1985, n.47 e cioè la realizzazione di costruzioni in variazione essenziale in totale difformità o in assenza di concessione in zone divincolate costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella di cui alle precedenti lettere a) b) dello stesso art.20 e non circostanza aggravante (Cassaz. Pen. 19/12/1989 — Salese).

2/a) Effetti dell'oblazione¹ e della concessione in sanatoria

Il proprietario che abbia donato un suolo ai figli può avere realizzato sullo stesso un fabbricato abusivo, non può giovare dell'oblazione corrisposta dai figli medesimi. Egli infatti ha perduto completamente la proprietà del bene e per tanto non gli spetta la qualifica di comproprietario, indispensabile affinché la oblazione predetta possa avere effetto nei suoi confronti (Cassaz. Pen. 7/12/1989 — Meneleo).

¹ Oblazione: pagamento volontario di una somma per evitare il processo.

2/b) Poiché l'art.4 comma VI della legge 13/3/1988, n.68 modificativa della legge n.47 del 1985 sul condono edilizio ha previsto che il diritto all'eventuale conguaglio dell'oblazione si prescrive nel termine di 36 mesi dalla presentazione della domanda o del parere ex art.32 della legge va ritenuto che in assenza della determinazione definitiva dell'oblazione da parte del Comune, trascorso il predetto termine, l'oblazione corrisposta nella misura autoliquidata dall'imputato sia soddisfacente dell'obbligo al quale la legge subordina il perfezionarsi della prevista causa di improcedibilità di reati urbanistici, sempre che l'opera risulti ultimata anteriormente al 1 ottobre 1983 e non insista sui suoli assolutamente inedificabili ex art. 33 legge citata (Cassaz. pen. 8/1/1990 — Tei).

3) Edilizia Sanatoria

L'applicabilità dell'art.38 legge 28/2/1985, n.47 ai fini della sospensione del procedimento conseguente alla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, non preclude la verifica dell'esistenza di cause di non punibilità ipotizzate dall'art.152, il comma cod. proc. pen., essendo queste di immediata applicazione in ogni stato e grado del giudizio.

(Nella specie la Suprema Corte ha annullato la sentenza di condanna, anziché sospendere il giudizio per l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria edilizia, avendo rilevato che trattavasi di opere per la cui esecuzione non era necessaria la condizione edilizia) (Cassaz. pen. 9/1 2/1 987 — Salvatore).

4) Condono Edilizio

In tema di condono edilizio l'istituto dell'oblazione in mancanza di una deroga legislativa espressa, non si discosta da quello normale previsto dagli artt.162, 162 bis cod. proc. pen. per cui è il giudice e l'autorità amministrativa (nella specie il Sindaco) ad accertare sia il diritto all'oblazione sia la congruità e tempestività del versamento effettuato. Ne consegue che il versamento dell'interessato costituisce una fase soltanto del procedimento di sanatoria ai fini dell'oblazione e che questa deve essere formalmente dichiarata dall'autorità proposta (Cassaz. pen. 28/10/1987 — Vasetti).

5)

Ai fini della realizzazione del reato di cui all'art.20 lett. A legge 28/2/1985 n.47 non è sufficiente una non conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nella specie distanze locali non rispettate). Infatti non tutte le violazioni dei regolamenti edilizi comunali trovano la loro sanzione in detta norma ma solo quelle che, tenuto conto del titolo della legge e dell'oggetto e della stessa, siano commesse nello svolgimento di attività urbanistico edilizia. Pertanto le questioni di carattere civilistico (distanze legali, servitù prediale di veduta) devono trovare la loro soluzione nel procedimento civile (Cassaz. pen. 6/1 0/1 987 — Arcella).

6) Sospensione dei procedimenti ex art.44 legge 28/2/1985 n.47.

La legge 28/2/1985, n.47, dopo aver ammesso, agli articoli 31 e 34 i proprietari di costruzioni eseguite senza concessione edilizia e completate entro il 1 ottobre 1983 a conseguire la concessione in sanatoria mediante pagamento all'erario di una somma determinata, a titolo di oblazione e, dopo aver disposto al successivo art.38. Il comma che il versamento di tale somma estingue, fra l'altro, i reati di cui all'art.17 legge n.10 del 1977 nonché le contravvenzioni di cui all'art.13 1° comma e 14 legge n.1086 del 1971, stabilisce all'art.44 che alla data di entrata in vigore della stessa legge e sino alla scadenza (successivamente prorogata) del termine previsto per la presentazione di domanda di sanatoria, i procedimenti penali attinenti ai suddetti reati sono sospesi di diritto. Trascorsa questa data, il citato art.38 I comma, prevede una ulteriore sospensione del procedimento la quale, però, diversamente dalla prima non è automatica ma è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato della domanda diretta ad attivare il procedimento amministrativo di concessione in sanatoria (Cassaz. pen. 10/11/1987 — d'Ambrosio).

7) Concessione in sanatoria

Le condizioni richieste dalla legge 28/2/1985 n.47 per il rilascio della concessione in sanatoria sono le medesime dettate per la sanatoria prevista dalla precedente legislazione (differenziandosi solo per le modalità esecutive). Ne consegue che la concessione in sanatoria ottenuta prima della legge 28/2/1985 n.47 ha parimenti efficacia estintiva ai sensi dell'art.22.

Ciò perché trattandosi di legge più favorevole (perché determina la estinzione del reato) e non essendo ammissibile la richiesta di una nuova concessione in sanatoria da parte di chi questa ha già ottenuta in virtù della precedente normativa una diversa soluzione determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento.

Non ha rilevanza la differente entità del contributo previsto dalla nuova normativa in quanto l'estinzione del reato non deriva dal pagamento delle somme dovute, ma dal rilascio dalla concessione in sanatoria (Cassaz. Pen. 23/10/1 987 — Caretto).

8) Licenza di abitabilità

La licenza di abitabilità non è finalizzata esclusivamente a scopi di carattere igienico sanitario ma è estesa all'accertamento dell'intera conformità dell'edificio al progetto approvato con la concessione edilizia. Infatti la formulazione della norma di cui all'art.221 R.D. 27/7/1934 n.1265 (T.U. delle leggi sanitarie) condiziona del rilascio della licenza di abitabilità non solo all'accertamento che i muri siano convenientemente prosciugati e che non sussistano altre cause di insalubrità ma altresì al fatto che la costruzione sia stata eseguita in conformità al progetto approvato (Cassaz.Pen. 15/12/1987 — D. Properzio).

9) Nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia.

La nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, sancita dall'art.18 della legge 28/1/1977, n.10 può essere dedotta e fatta valere in giudizio soltanto dall'acquirente a tutela del cui interesse essa è stata prevista (Cassaz. civ. 31/10/1989 n.4554)

10) Demolizione

Il Giudice non può ordinare la demolizione della costruzione abusiva quando, creatisi i presupposti per la acquisizione di diritto dell'opera da parte del Comune (mancata demolizione a cura dell'interessato entro i 90 gg. dalla relativa ingiunzione) l'opera stessa sia stata acquisita dal Comune con deliberazione del relativo consiglio, che dichiara la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al contrario la demolizione può e deve essere ordinata dal giudice (ex art.7 legge 28/2/1985 n.47) quando l'autorità amministrativa sia rimasta del tutto inerme e ciò si verifica anche nel caso in cui l'opera sia stata acquisita dal Comune e, in assenza della predetta delibera consigliare non solo non sia stata demolita, ma nessun provvedimento sia stato adottato tanto dall'autorità comunale quanto da quella regionale abilitata a sostituirglisi (Cassaz. pen. 10/8/1989 — Di Stefano).

11) Natura del reato di costruzione abusiva

Un reato di costruzione senza la preventiva concessione edilizia deve essere considerato permanente, poiché la condotta tipica di esso non si esaurisce con l'inizio dei lavori bensì con l'ultimazione delle opere di rifinitura, interna ed esterna del manufatto.

Di conseguenza ogni volta che il fabbricato non risulti già completato al momento dell'entrata in vigore della legge 28/2/1985, n.47) ad essa si applica la nuova normativa contenuta in questa legge anche se meno favorevole all'imputato e non quella previgente (Cassaz. pen.11/5/1989 — Lucarelli).

10) Opere per le quali è richiesta la concessione

Non è richiesta la concessione edilizia per erigere un muro (nella specie lungo 12 metri, alto 2 metri e dello spessore di 30 cm.) per il consolidamento del terreno a breve distanza dall'edificio per la cui costruzione era stato rilasciato regolare provvedimento. Questo è richiesto non per ogni attività che comporti alterazione del mondo fisico o che comunque incida sulla morfologia del territorio ma soltanto per quelle opere che siano tali da determinare un rilevante mutamento dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio comunale (Cassaz. pen. 5/10/1989 — Capparelli).

11) Demolizione

In materia di reati edilizi è illegittima la pronuncia che subordina l'applicazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, ordinato dal Sindaco si realizzerebbe in tal modo una indebita ingerenza dell'A.G. in un settore della pubblica amministrazione la quale può anche revocare l'ordine suddetto o rilasciare concessione in sanatoria ed è fornita di autonomi poteri coercitivi.

Si potrebbe infine vanificare il diritto del privato di ricorrere avverso il provvedimento sindacale agli organi della giustizia amministrativa (Cassaz. pen. 8/7/1 988 — Spadafora).

14) Condonò edilizio — effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria

Gli effetti penali di cui alla legge 28/2/1985, n.47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistica edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere edilizie) sia limitatamente alla "sospensione" processuale sia in relazione alla estinzione dei reati non derivano automaticamente dalla pendenza e dall'espletamento della procedura di condono instaurata dall'imputato, bensì dalla effettiva sussistenza di tutti i presupposti di legge la cui verifica, ai fini penali, è devoluta non all'autorità amministrativa ma in via esclusiva al Giudice competente a decidere sui reati di abusivismo edilizio (Cass. pen. 8/5/1989 — Rossi).

15) Edilizia costruzioni abusive — sanatoria delle opere edilizie

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 33, 38, 39, 44 legge 28/2/1985 n.47 (in materia di sanatoria delle opere edilizie) prospettata in relazione agli artt. 3, 25, 1° comma, 79, 101, il comma Cost. sotto il profilo che le norme ricordate nella forma di oblazione mascherano un'amnistia generalizzata a qualunque tipo di reato edilizio ed escludono qualsiasi controllo del giudice sulla sanabilità dell'abuso ai fini della sospensione del giudizio e dell'estinzione del reato. Infatti la Costituzione richiede la procedura della legge di delegazione soltanto per l'amnistia (art. 79) con impossibilità di estenderla ad istituti diversi (nel caso concreto trattasi di oblazione atipica).

Inoltre il Sindaco del Giudice in materia non è marginale dovendo verificare la ammissibilità tempestività, regolarità della domanda e del versamento e accettare la data dell'ultimazione della costruzione (Cassaz. pen. 28/9/1987, De Giorgi).

16) Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia

L'atto di concessione rilasciato dopo l'esecuzione delle opere edilizie determina l'estinzione del reato per la conseguente sanatoria anche per fatti connessi dell'entrata in vigore della legge 28/2/1985, n.47 (Cassaz. pen. 24/4/1 989 — Di Filippo).

17) Natura di reato di costruzione abusiva

In tema di costruzione edilizia senza concessione, la permanenza cessa con la sentenza di condanna di I° grado, soltanto quando vi sia la prova certa che i lavori abusivi siano proseguiti fino alla data della pronuncia ed il fatto risulti chiaramente contestato all'imputato, ne deriva che, in assenza di

questi due ultimi requisiti, la prescrizione decorre dalla data indicata nel capo di imputazione (Cassaz. pen. 9/5/1989 Sandullo).

18) Opere eseguite in totale difformità dalla concessione

Nell'ipotesi in cui la totale difformità dell'opera edilizia dalla concessione sia ben precisa e concretamente individuata il riferimento ad una specifica parte dell'immobile, l'attività edilizia può proseguire per la restante parte che sia perfettamente legittima (Cassaz. pen. 7/4/1989 — Tia).

19) Condono edilizio — effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria

L'istituto del silenzio-assenso di cui all'art.35 legge 28/2/1985 n.47 non prevede l'automatismo della concessione e della conseguente estinzione del reato. La domanda di concessione si intende accolta, quando il silenzio della P.A. sia integrato dalla prova della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) tempestività dell'istanza;

b) non infedeltà dolosa della medesima;

c) assenza di vincoli di inedificabilità;

d) versamento delle somme dovute a titolo di oblazione eventualmente richieste a conguaglio di quelle unilateralmente corrisposto dall'interessato. Ai fini dell'estinzione del reato urbanistico, il Giudice deve disporre delle prove che la concessione sia stata emessa o, nel caso di silenzio della P.A., della dimostrazione che non ricorrano le suddette cause ostative (Cassaz. pen. 27/1/1989 — d'Alessandro).

L'estinzione per oblazione di reato di costruzione edilizia in assenza di concessione non consegue immediatamente alla domanda di sanatoria, anche se accompagnata dalla prova di pagamento integrale degli importi dovuti calcolati dalla parte interessata, essendo indispensabile che intervenga il provvedimento del Sindaco che determina definitivamente l'importo della stessa (Cassaz. pen. 13/3/1989 — Balzano).

20) Ultimazione della costruzione

E' penalmente irrilevante che una legge regionale adotti un diverso criterio per la definizione dell'opera ultimata ai fini della sanatoria edilizia poiché i presupposti per l'applicazione della legge penale sono di competenza dello stato (Cassaz. pen. 13/6/1988 — Caponnetto).

21)

Il reato edilizio non è istinto per il rilascio di concessioni in sanatoria, qualora la stessa sia accompagnata da specifiche prescrizioni che non siano state osservate (Cassaz. pen. 8/1/1990 — Ferraro).

21/b)

Per gli artt. 13 e 22 legge 28/2/1985 n.47 non sono in contrasto con l'art.3 Costituzione nella parte in cui non contemplano l'estinzione del reato anche nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi si è verificato per l'avvenuta demolizione, da parte della gente, delle opere abusive. Infatti l'istituto della Sanatoria e artt. 7, 13, 22 legge n.47 non solo presuppone un accertamento di conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici generali e di attuazione ma costituisce in tal modo uno strumento ordinario di recupero e di sanatoria di opere abusive. Ne consegue che per la sua natura e i suoi presupposti, detto istituto non può essere esteso anche all'ipotesi della demolizione che costituisce una fattispecie diversa non compresa nella suddetta causa estintiva del reato ed a essa non riconducibile (cassaz. pen. 22/1/1990 — Paladino).

22) Demolizione

In materia edilizia il Giudice ha l'obbligo di impartire l'ordine di demolizione con la sentenza di condanna, ogni qualvolta, al momento della pronuncia, non risulti in atti che la demolizione sia stata eseguita. Il provvedimento così adottato è poi suscettibile di modifica o di revoca in sede di impugnazione o di esecuzione proprio in considerazione della sua specifica natura amministrativa. In tal modo non si ha alcuna sovrapposizione di poteri, ma una delicata attività di supplenza che viene meno in presenza dell'intervento attivo della pubblica amministrazione e che conserva per intero la sua validità ed efficacia di fronte al mantenimento di una posizione di inerzia della stessa P.A. (Cassaz. pen. 19/12/1989 — Piccolo).

23) Condonò edilizio — effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria

In tema di condonò edilizio, a seguito delle modifiche apportate all'art.35 della legge n.47 del 1985 dall'art.4, comma VI della legge 13 marzo 1988, n.68 di conversione di D.L. 12/1/1988 n.2 trascorsi 36 mesi dalla domanda di sanatoria, si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio e al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione a corredo della domanda medesima; ne deriva che l'oblazione deve intendersi come interamente corrisposta agli effetti dell'art.38 della legge n.47 del 1985 e, conseguentemente, determina l'estinzione del reato per definizione amministrativa (Cass.pen. 24/10/1989 — Migliore).

24) Licenza di costruzione

La licenza di costruzione ancorché non debba essere necessariamente contenuta in un atto tipico, deve risultare da un atto scritto dal quale emerga — secondo una valutazione riservata al Giudice del merito — l'inequivocabile volontà dell'amministrazione comunale di autorizzare la costruzione (Cassaz. Civ. 5/5/1988, n.3344).

25) la concessione in sanatoria chiesta prima della legge 28 febbraio 1985, n.47, sul cosiddetto condonò edilizio, ha parimenti l'efficace estintiva del reato contravvenzionale ai sensi dell'art.22 stessa legge. Ciò perché trattandosi di legge più favorevole (non fosse altro perché determina l'estinzione del reato) e non essendo ammissibile la richiesta di una nuova concessione in sanatoria da parte di chi questa abbia ottenuto in virtù della precedente normativa, una diversa soluzione determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento in violazione dell'art.3 della Costituzione. Nè ha rilevanza la differente entità del contributo previsto dalla nuova normativa, in quanto non è dal pagamento della somma dovuta, ma dal rilascio della concessione in sanatoria che deriva l'estinzione del reato (Cass.pen. 16 dicembre 1987 — Pedone)

26) Lottizzazione

In tema di reato di lottizzazione abusiva, la norma di cui all'art.18 legge 28 febbraio 1985, n.47 ha definito la condotta lottizzatoria sulla base di elementi indiziari dai quali risulti in modo non equivoco lo scopo edificatorio tali elementi non sono però tassativi e derivano da una elaborazione giurisprudenziale consolidata, cui il legislatore con il citato art.18, ha conferito dignità normativa.

(Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che l'art 18 legge n.47 del 1985, nel definire la lottizzazione abusiva, ha richiesto per la esistenza del reato il requisito della correlazione tra la dimensione dei lotti e la natura del terreno e la sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il frazionamento di lotti inferiori a quelli utilizzabili per l'edificazione secondo detti strumenti non è idoneo ad integrare la violazione edilizia. La S.C. ha affermato che, una volta accertata la finalità lottizzatoria, non rileva l'obbligo assunto dai contraenti, di utilizzare il suolo secondo le previsioni di piano, né che l'edificazione sia rappresentata come giuridicamente impossibile).

(Cassaz. pen. 9 marzo 1988 — Acanfora).

27) Nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia o lottizzazioni non autorizzate

La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 legge 28.2.1985, n°47 per gli atti traslativi di diritti reali su edifici nel caso in cui da essi non risultano per dichiarazione dell'alienante gli estremi della licenza o della concessione ad aedificandum non ha effetto retroattivo e, pertanto, non colpisce gli atti negoziali stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. (Cass. Civ. 27.4.1993, n°4926)

28) La nullità prevista dall'art.10, comma 4, legge 6.8.1967, n°765 (abrogato dalla legge 47/1985 — art. 18 e 15 comma 7, legge 28.1.1947 n°10) per gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e per negozi aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione edilizia, non ha carattere assoluto, bensì di invalidità relativa che può essere fatta valere soltanto dall'acquirente in buona fede (Cass. Civ. 27.4.1993, n°4926).

Legislazione

R.D.L. 22 Maggio 1924, n.751 “Riordinamento degli usi civici nel Regno in G.U. 23 maggio 1924 n.122.

R.D.L 7 Febbraio 1926 n°426 Disposizioni transitorie e di attuazione alla legge 11.6.1926 n°998 circa la riforma sulle affrancazioni dei canoni, sensi e prestazioni perpetue (G.U. 13.6.1926 n°65)

Conversione in legge del R.D.L. suddetto n°751, del Regio Decreto 28 agosto 1924 n.1484 che modifica l’art.26 del R.D. 22 maggio 1924, n.751 e del R.D. 16 maggio 1926 n.895 che proroga i termini assegnati dall’art.2 del R.D.LL. 22 maggio 1924 n.751 in G.U. 3 ottobre 1927 n.228 — legge 16 giugno 1927, n.1 766.

R.D.L. 16 Giugno 1927 n°1255 : determinazione delle riscossioni territoriali degli uffici dei commissari per il coordinamento degli UC (G.U. 25.7.1927 n°1970)

R.D.L. 26 Febbraio 1928 n.332 : approvazione del Regolamento di esecuzione della legge 16/6/1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici del Regno.

Legge 10 Luglio 1930 n.1078 : “Definizione di controversie in materia di usi civici” (SU. 18 agosto 1930, n.192).

Legge 16 Marzo 1971 n.377— Norme per la coordinazione della legge sugli U.C. con quella sulla bonifica integrale (G.U. 1 maggio 1931, n.100).

D.L.Lgt. 2 Marzo 1948, n°141, ratificato con legge 10/12/1953, n.73 — Attribuzioni alla Corte d’Appello di Palermo in materia di usi civici.

D.L.Lgt. 19 Ottobre 1944, n.284 : Acceleramento della procedura di ripartizione delle terre di uso collettivo fra i contadini (G.U. serie speciale 7/11/1944, n.78).

Legge 1° Luglio 152, n.701 — Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

Legge 11 Febbraio 1961 n°65 — Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni (G.U. 13 marzo 1961, n.64).

Legge 11 Luglio 1966 n°607 norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (G.U. 6.8.1966 n°165).

Legge 15 Dicembre 1970, n°1138 Nuove norme in materia di enfiteusi (G.U. 15.1.1970 n°11).

D.P.R. 24 Luglio 1977, n.616 — Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative alle liquidazioni degli usi civici.

Legge 28 Dicembre 1985 n°47 — Norme in materia di controllo della attività urbanistica — edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive, (nota come condono edilizio) —(G.U. n.63 del 14/4/1985 in Suppl. straordinario).

Legge 28 Febbraio 1985 e D.L. 23 Aprile 1985 n.146 — Opere costruite su aree poste sotto vincolo — Condono edilizio.

D.L. 12 Gennaio 1988 :convertito con modificazioni nella legge 13/3/1988, n.68 (legge 47/1985) modificata dal D.L. n.146 del 23/4/1985 convertito nella legge

298 del 21/6/1985 e dal D.L. 656 del 20/11/1985 convertito nella Legge n.780 del 24/12/1985.

Circolari interpretative n. 3556—25 e 3357—26 del 30 luglio 1986 del Ministro dei Lavori Pubblici

Cenni storici sulle contee Aldobrandesca, Ursinea, Sforzesca con ricerche storico giuridiche sugli usi civici

Nicolazzi, riportate sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 1985 riguardanti la legge n. 47 del 28 febbraio 1985 su Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1985 n.63.

Bibliografia

- ANDRIOLI V. “Jus Postulandi” nelle controversie di Usi Civici in Foro It. 1965, I, 31;
- BARSANTI D. e ROMBAI L. “Dal controllo feudale all’organizzazione borghese di un territorio maremmano e alienazione delle fattorie granducali di Pitigliano, Sorano, Castell’Ottieri intorno al 1780”, in bollettino della Società Storica Maremmana n.41, 42 1981
- BIONDI A. “Sovana, città di Geremia — guida storico—turistica”, tipografia artigiana Pitigliano, 1973
- BRUSCALUPI “Monografia storica della contea di Pitigliano” ediz. Anastatica, Roma
- CERVATI G. Ancora in tema di sospensione del procedimento di Usi Civici in pendenza di approvazione di conciliazione in riv.Giur. Umbro abruz. 1961.
- CERVATI G. Conciliazione in tema di U.C. e giurisdizione compl. Cassaz. 1935 — XXXI—6—282.
- CERVATI G. Circa appellabilità differita nelle controversie di Usi Civici in Giurispr. Compl.Cassaz. XXX—3—1071.
- CERVATI G. Rassegna di Giurisprudenza sugli UC riv.trim.dir.pubb.1 951
- CERVATI G. Gli U.C. nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato — Riv.Trim.di Dir.Pubbl. 1951—52.
- CERVATI G. Prova dei c.d. demani di U.C. in Riv.Giur. Umbro—Abruzzese 1960 — 197.
- CIACCI Gli Aldobrandeschi nella storia e nella Divina Commedia, ediz. Multigrafica, Roma.
- CORRIDORI I. “Gregorio VII, il grande maremmano di tutti i tempi, edizioni ATLA, Pitigliano.
- CURIS Gli Usi Civici proprietà collettiva e latifondi nell’Italia centrale — Napoli 1917.
- CATELLANI L’abolizione dell’uso civico di pascolo ed il problema del latifondo in Riv.Demani — Uso Civico — 1925.
- CARRETTINI F. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in “Amministrazione italiana” n.11 1984,1505
- CATENACCI D. Promiscuità e loro modo di proscioglimento in Giurispr. compl.Cassaz. 1952 — XXXI — 1 — 3.
- FRATINI Gli Usi Civici nella Contea di S.Fiora — GR Tip. Fascista maremmana.
- GLIUNI “La Contessa Palatina Margherita Aldobrandeschi ed il suo matrimonio con il conte Guido da Monfort”, Bollettino senese di storia patria 1932 fasc. I.
- GOTTI PORCINARI Pretore di Arcidosso pubblicazione sentenza del 28/3/1955.
- IMBERCIADORI “Amiata e Maremma tra il secolo X e il XX”, Palma 1971
- LAUGTON DOUGLAS “Storia della Repubblica di Siena”, Multigrafica editrice, Roma, 1969, stampa anastatica del 1926.
- MACCARONI U. In tema di U.C. — canoni previsti dalla legislazione sugli U.C. ed inappellabilità ad essi dalla legge 18/12/1970, n° 1138.
- MARRARA “Storia Istituzionale della Maremma senese” — Siena 1961

- MORSILLO G. Usi Civici — sentenza interlocutoria e preparatoria e sua appellabilità in Giust.Civ.1 966,1781.
- NICOLOSI C.A. “Val d’Albegna — la contea orsina, Istituto arti grafiche, Bergamo, 1966.
- PALERMO A. In tema di confini tra demani comunali di uso civico in giust.civ. 1966,1781.
- PALERMO A. In tema di reintegra demaniale delle abusive occupazioni di terre gravate da U.C. in Giur.Agric.lt. 1963,99.
- REPETTI E. “Dizionario geografico—storico della Toscana”, Firenze 1833—43 e 1845—46.
- ROMBAI L. “Le contee granducali di Pitigliano e Sorano intorno al 1780”, Firenze 1982.
- SANSOVINO F. “Istoria di casa Orsini”, Venezia 1565.
- SELVAGGI C. Sentenze preparatorie ed interlocutorie in tema di Usi Civici in Riv. Giur. Umbro—abruzzese 1962 n.223.
- SICA V. Illegittimità costituzionale di una legge provvedimento “Effetti e rilevanza nella giurisdizione degli UC in Giurisdizione Italiana 1,1,1862,941”
- AVV. VOLPINI G. Gli Usi Civici nella contea di S.Fiora Tip. Lippi e Brencioni, Montepulciano 1907.
- ZACCAGNINI Ivi. Enfiteusi — superficie — gli oneri reali — gli Usi Civici — Edit. La Tribuna Piacenza.